

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA
PROVINCIA DI SALERNO




Anno XIII-1926



Compilatore

Cav. Dr. Ruggi d'Aragona



*** SALERNO ***
Prem. Stab. Tip. del Commercio
* Cav. Antonio Volpe e Figli *
* Tel. inter. 2-91 — 3-44 *
*** 1926 ***

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA


PROVINCIA DI SALERNO



Anno XIII-1926

:: :: Compilatore :: ::

Cav. Dr. Ruggi d'Aragona



*** SALERNO ***
Prem. Stab. Tip. del Commercio
* Cav. Antonio Volpe e Figli *
* Tel. inter. 2-91 — 3-44 *
*** 1926 ***

ABBREVIAZIONI

A. — <i>Agricoltura</i>	L. P. — <i>Lavori pubblici</i>
All. — <i>Allegato</i>	M. — <i>Ministero</i>
C. — <i>Circolare</i>	O. — <i>Ordinanza</i>
Cop. — <i>Copertina</i>	P. — <i>Prefetto o Prefettizio</i>
D. — <i>Decreto</i>	Pag. — <i>Pagina o pagine</i>
DD. e PP. — <i>Depositi e Prestiti</i>	P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i>
E. N. — <i>Economia Nazionale</i>	Q. — <i>Questore e Questura</i>
F. — <i>Finanze</i>	R. — <i>Regio o Reale</i>
Fas. — <i>Fascicolo</i>	Reg. — <i>Regolamento</i>
G. — <i>Giustizia</i>	S. — <i>Salerno</i>
Gu. — <i>Guerra</i>	T. — <i>Tesoro</i>
I. — <i>Interno</i>	T. U. — <i>Testo unico</i>
L. — <i>Legge</i>	V. — <i>Vedi</i>

N. B. Le date dei provvedimenti enunziate col giorno e mese si riferiscono al corrente anno: col numero in grassetto dopo il provvedimento si indica la pagina. Es: Acquedotti ed opera igieniche. C. P. S. 8 giug. n. 16129—**131** leggesi: Circolare Prefetto Salerno 8 giugno 1926 n. 16129 pag. 131.

INDICE

alfabetico-analitico

Acquedotti.

Acquedotti ed opere igieniche. C. P. S. 8 giu. n. 16129-131.

Affrancazioni.

Disposizioni transitorie della L. 11 giu. 1925 n. 198 per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue. R. D. 7 febb. n. 426-50.

Alberghi.

Prezzi delle camere di albergo. C. M. I. 20 Mar. n. 11413-136.

Amministrazione comunali e provinciali.

Legge Com. e Prov.

1 — Disposizioni circa la responsabilità degli amministratori dei Comuni e della Provincia e l'approvazione dei conti consuntivi di detti enti. R. D. L. 27 ott. 1925 n. 2289-2556-3.

2 — Istituzione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie e modificazione alle disposizioni della legge comun. e prov. R. D. L. 25 ott. 1925 n. 2113-8 - C. P. S. 21 gennaio n. 1698 - 13.

3 — Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo. L. 22 nov. 1925 n. 2125-10 - C. P. S. dic. 1925 n. 355-18 - C. P. S. 19 febb. n. 33-40. Inscrizione delle maestre ed impiegate nelle liste elettorali ammin. C. P. S. 4 febb. n. 41-55.

4 — Istituzione del Podestà e delle Consulte municipali nei comuni con popolazione non eccedenti i 5000 ab. L. 6 febb. n. 237-27 - Modifiche alla legge 6 febb. R. D. L. 9 mag. n. 818-124 - Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di soggiorno, di turismo e di cura. R. D. L. 15 apr. n. 765-125 - Del Podestà e delle Consulte municipali per R. Ruggi d'Aragona-139 - Podestà, inizio delle funzioni ed attribuzioni. C. P. S. 27 sett. n. 31162-219. Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno. R. D. L. 3 sett. n. 1910-241.

5 — Approvazione di regolamenti per l'applicazione dei tributi locali. R. D. L. 3 genn. n. 39-29.

6 — Prestazione del giuramento da parte del personale degli enti locali. C. P. S. 8 febb. n. 3461-32.

7 — Estensione delle attribuzioni dei Prefetti. L. 3 aprile n. 660 - **121**.

8 — Modifiche alla legge elettorale politica e al titolo II della legge com. e prov. L. 1.º lug. n. 1193 - **176**. Commissioni elettorali comunali. C. P. S. 9 nov. n. 36438 - **248**.

9 — Sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali. R. D. L. 16 agos. n. 1577-**218**.
Amministrazioni com. e prov. (v. Legge com. e prov. n. 1).

Bilanci.

Bilancio 1926. C. P. S. 21 febb. n. 4919. **cop. n. 3-4**.

Consulta municipale (v. Legge com. e prov. n. 4).

Consigli di disciplina (v. Impiegati e salariati).

Conti (v. Legge com. e prov. n. 1).

Conti comunali. C. P. S. 25 febb. n. 1828 - **56**.

Chiusura di esercizio.

Verbal di chiusura di esercizio 1925. C. P. S. 23 febb. n. 3141 - **58**.

Debiti.

Rateazione debiti gestione soccorso giornaliero. C. P. S. 17 febb. n. 4257 - **63**.

Mutui e Prestiti.

1. Impiego dei fondi appartenenti agli Istituti di Previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP. in mutui agli enti locali a condizione speciale e con gestione separata. R. D. L. 13 giugno n. 1064 - **184**.

2. Norme per l'impiego dei fondi appartenenti agli Istituti di Previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP. R. D. 15 lug. n. 1282 - **185**.

3. Emissione di cartelle 6 %₁₀ fatte dall'Istituto di credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. C. P. S. 6 dic. n. 39554 - **274**.

Podestà.

1. V. Legge com. e prov. n. 4.

2. Nomine dei Podestà **cop. n. 17-18**.

(v. *Giurati*).

Prefetti.

1. Estensione attribuzioni (v. Legge com. e prov. n. 7).

2. Assunzioni e cessazione di funzioni. Cessazione funzioni Prefetto d'Arienza. C. P. S. 22 mar. **50** - Assunzioni funzioni Prefetto Rizzatti. C. P. S. 2 aprile - **73** - Assunzioni funzioni Prefetto De Biase. C. P. S. 16 ott. **217**.

Regolamenti e piante organiche (v. Legge com. e prov. n. 9).

Responsabilità amministratori (v. Legge com. e prov. n. 1).

Rimborsi e recuperi.

Versamenti nella Cassa DD. e PP. e ritiro dei depositi di interesse com. e prov. facilitazione. C. M. I. 1.º ago. n. 15900-**234**.

Segretari comunali (v. Protesti cambiari e Segretario Comun.).

Servizio Ispettivo (v. Legge com. e prov. n. 2).

Strade e piazze pubbliche.

Cartelli indicatori stradali. C. P. S. 6 sett. n. 2683 - **230**.

Arrotondamento dei pagamenti (v. Pagamenti).

Arruolamento nel R. Esercito (v. Leva militare).

Associazioni, ecc.

Regolarizzazione della attività delle associazioni, enti, istituti e della appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni L. 6 nov. 1925 n. 2029 - **6**.

Autoveicoli.

1. Certificati medici per conducenti autoveicoli. C. P. S. 22 nov. 1925 n. 36270 - **16**.

2. Patente di abilitazione a condurre autoveicoli. Visto annuale. C. P. S. 21 febb. n. 4874 - **61**.

3. Noleggio da rimessa. C. P. S. 24 febb. n. 4961 - **61**.

4. Circolazione autoveicoli. C. P. S. 21 settembre n. 21409-**239**.

5. Certificati di idoneità a condurre automobili. Vidimazione C. P. S. 23 nov. n. 4874. **271**.

6. Conseguimento licenza per conducenti d'auto. C. P. S. 8 dic. n. 37331. **cop. n. 23-24**.

Atti del Governo.

Raccolta ufficiale dagli atti del Governo. C. P. S. 4 febb. n. 3209 - **35**.

Balli pubblici.

Divieto balli pubblici in occasione di festività religiose. C. M. I. 20 ago. n. 1500,3 - **233**.

Bandiera nazionale.

Conversione in legge del R. D. L. 24 sett. 1923 n. 9072 concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale. L. 24 dic. 1925 n. 2264 - **25**.

Benzina.

Concessione di impiantare distributori automatici di benzina. C. P. S. 4 giu. n. 16299 - **134**. C. P. S. 11 ago. n. 25540 - **192**. C. P. S. 7 dic. n. 40173. **274**.

Bilanci comunali (v. voce analoga in Amm. Com. e prov.)

Bonificazione agrario.

Applicazione delle leggi per l' Agro Romano. C. Provv. Opere Pubb, 18 ago. n. 11496 - 210.

Boschi e demanio forestale.

1. Tagli straordinari nei boschi comunali. C. P. S. 9 genn. n. 293 - 15.

2. Avvisi d' asta per la vendita di tagli boschivi. C. P. S. 29 genn. n. 2260 - 42.

3. Tagli di boschi di enti pubblici. C. P. S. 19 giugno n. 17112 - 130.

4. Prevenzione incendi nei boschi. C. P.S. 20 nov. n. 30785-271.

Caccia.

1. Cani vaganti. Cattura ed uccisione entro le riserve e bandite di caccia. C. P. S. 17 apr. n. 10382 - 88.

2. Divieto di caccia. C. P. S. 11 sett. n. 29040 - 240.

Calendario, feste, solennità civili e pubbliche manifestazioni.

1. Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm. per l' anno 1926 e composizione della Giunta in tutela e contenzioso. cop. n. 1-2.

2. Cerimonie per la celebrazione di date e di eventi patriottici nazionali ovvero esteri. Inviti ad autorità o personalità estere, ovvero adesioni a cerimonie celebratesi all' estero. C. P. S. 5 lug. n. 2574 - 159.

3. Provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze. R. D. L. 6 ago. n. 1486-201- C. P. S. 10 ott. n. 3322 - 221.

Case popolari.

R. D. L. 10 marzo 1926 n. 386 che reca provvedimenti per la costruzione di case popolari. C. P. S. 2 apr. n. 9359 - 84.

Cassa di previdenza impiegati (v. Impiegati e salariati)

Cauzioni.

Corso medio dei titoli di Stato e garentiti dallo Stato. 2° semestre 1925 - cop. 5-6.

Cerchioni (v. Veicoli).

Cittadinanza.

Modifiche ed aggiunte alla legge 13 giu. 1912 n. 555 sulla cittadinanza. L. 31 genn. n. 108 - 31.

Commissione imposte dirette.

Conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1.° e di 2.° grado per le Imposte dirette. R. D. L. 9 ago. n. 1429-193.

Concorsi ed impieghi.

1. I concorsi interni e il Sindacato di legittimità per l'Avv. G. Rossi - 165.

2. V. cop. numeri 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16; 17-18; 19-20; 21-22.

Concorsi e sussidi.

Concorso dei comuni per l'erezione di una Chiesa nei pressi del ponte Friula. C. P. S. 14 mag. n. 13848 - 120.

Consumi.

Disciplina dei consumi e delle licenze di esercizio. R. D. L. 31 giu. n. 1096 - 169.

Limitazione nel numero dei negozi al dettaglio. C. P. S. 20 nov. n. 38396 - 272.

Corrispondenza.

Norme per l'invio della corrispondenza. C. P. S. 4 nov. n. 10000 - 250.

Dazi di consumo.

1. Addizionale governativo al dazio di consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra - *Versamento da parte delle aziende daziarie*. C. P. S. 27 febb. n. 5115 - 59 - *Applicazione R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 1944 circa provvedimenti finanza locale* - 69-78.

2. Provvedimenti relativi al dazio consumo e alla addizionale governativa. R. D. L. 6 mag. n. 769 - 98 - C. M. F. 28 mag. n. 955 - 147 - C. P. S. 5 lug. - 155.

3. Convenzione dei limiti di minuta vendita. Revisione di contratti di appalto e di abbonamento. C. P. S. 3 maggio num. 12345 - 107.

4. Cauzione degli appaltatori. C. P. S. 11 agosto n. 25938 - cop. n. 15-16 - Svincolo cauzioni - C. P. S. 6 ott. n. 33795 - 221.

5. Somministrazione di generi da parte de « La Provvida » a mezzo di carri blocco ferroviari. C. P. S. 6 ott. n. 27451-225.

6. Arrotondamento dei pagamenti. Applicazione del R. D. L. 20 Ago. n. 1480. C. P. S. 23 ott. n. 1480 - 236.

7. Agenti e commessi daziari - Abilitazione. Sessione straordinaria esami. Avviso 26 maggio n. 25271 - cop. n. 9-10 - Sessione ordinaria esami. Avviso 30 sett. n. 33353 - cop. 19-20.

8. Tariffe comunali. C. M. F. 23 ott. n. 12207 - 255.

9. Tassazione di generi non previsti nella tariffa legale, C. P. S. 27 nov. n. 39025. 270.

Donne.

(V. legge com. e prov. in Amm. Com. e Prov. n. 3).

Elettorato politico ed amm. Elezioni.

(V. Amm. Com. e prov. voce Legge com. e prov. n. 3 e 8.

Edifici scolastici (v. Scuola).**Enti autarchici.**

Federazione enti autarchici. C. P. S. 20 mar. n. 6339 - 83.

Enti mcrali (v. Amm. Com. e prov., Opere Pie, Associazioni).

Esattorie.

Disposizioni per il conferimento di ufficio delle esattorie delle imposte dirette. R. D. L. 3 apr. n. 608 - 127.

Esercizi (v. Consumi).**Espropriazioni.**

Trasferimento all'autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità. L. 3 apr. n. 689 - 129.

Farine (vedi Pane e farine),**Feste e solennità civili** (v. Calendario).**Finanze enti locali.***Provvedimenti generali.*

Provvedimenti per la finanza locale. Applicazione R. D. L. 20 ott. 1925 n. 1944. C. M. F. 30 dic. 1925 - 43-69-89 e 117.

Addizionale imposta complementare (v. Provv. gen.).*Sovrimposta* (v. Provv. Gen.).

Applicazione sovrimposta esercizio 1927. C. P. S. 2 nov. n. 37453 - 251.

Dazii (v. Dazio di consumo).*Tassa di famiglia e valore locativo* (v. Provv. Gen.).*Tassa esercizi e rivendita* (v. Provv. Gen.).*Imposta sulle industrie arti e professioni* (v. Provv. Gen.).*Tasse comunali varie* (v. Provv. Gen.).**Forestieri.**

Dichiarazione soggiorno di forestieri C. M. I. 28 genn. n. 10511 - 77.

Giorni festivi (v. Calendario).**Giuramento personale enti locali.**

(v. Amm. Com. e prov. voce Legge com. e prov. n. 6).

Giurati.

Norme per la formazione delle liste dei giurati nei comuni retti da podestà. R. D. L. 7 ott. n. 1769 - **245.**

Governo (v. Primo Ministro).

Grano (v. Pane e farine).

Guerra nazionale (v. Orfani di guerra; v. Vedove di guerra)

Albo dei caduti nella guerra nazionale 1915-1918. C. P. S. 2 lug. n. 2500 - **160.**

Igiene pubblica (v. Sanità).

Immobili demaniali.

Richieste di immobili demaniali C. P. S. 6 ott., n. 33146-**231.**

Impiegati e salariati.

(v. Amm. Com. e prov. nella voce: Legge com e prov. n. 2, 3, 6-9; v. Segretario comunale).

Tassa di bollo, verbale di giuramento (v. Tassa di bollo).

Assicurazione impiegati enti locali. C. P. S. 8 maggio n. 13136 - **109.**

Dipendenti enti locali. Inscrizioni alle Casse di Previdenza e riscatto di servizi. C. Direz. Gen. Cassa DD. e PP. 30 lug. n. 38611 - **190.**

Cassa Previdenza impiegati e salariati. Elenco stipendi. C. P. S. 15 dic. n. 42127. **cop. 23-24.**

Consiglio di disciplina impiegati comunali. C. P. S. 8 sett. n. 29041 - **213.**

Imposta complementare sul reddito.

Valutazione del reddito dominicale dei terreni e fabbricati per il 1926. D. M. 19 dic. 1925 - **9.**

Imposte dirette (v. Commissione Imp. dir.).

Industria Nazionale.

Protezione dei prodotti dell'industria naz. negli acquisti. C. P. S. 22 mar. n. 1096 - **81** - C. P. S. 12 ott. n. 3722 - **239.**

Industria stalloniera privata (v. **cop. n. 11-12**) C. P. S. 19 nov. n. 34993 - **cop. n. 21-22.**

Infortuni.

Assicurazione infortuni agricoli. Riduzione dei compartimenti assicurativi C. P. S. 31 mag. n. 15400 - 133.

Patronato nazionale medico legale per gl' infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali. C. P. S. 6 febb. n. 3143-37 - C. P. S. 21 giu. n. 12978 - 137.

Assicurazione obbligatoria a favore degli operai agricoli. C. P. S. 8 nov. n. 37010 - 250.

Ingegneri.

Sindacato nazionale fascista Ingegneri. Sezione prov. di Salerno. C. P. S. 15 ott. n. 2226 - 240.

Istituti di previdenza.

(v. voce Mutui in Amm. Com. e prov.).

Istituzioni pubbliche di beneficenza (v. Opere Pie).

Lavoro dei minorenni (v. Sanità nella voce Vaccinazioni)

Legge com. e prov. (v. Amm. Com. e prov.).

Leggi e decreti.

Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche L. 31 genn. n. 100 - 74.

Leva militare.

Disposizioni per la leva all'estero L. 25 mar. n. 551 - 123.

Servizio della leva. C. P. S. 22 giu. n. 775 - 161.

Locazione di abitazioni.

Norme per la esecuzione degli sfratti. R. D. L. 6 mag. n. 763 - 97.

Lotterie.

Provvedimenti per le piccole lotterie locali R. D. L. 15 gen. n. 85 - 30. C. P. S. 1° febb. n. 3036 - 36. C. P. S. 20 nov. num. 40324 - 269.

Malattie (vedi Sanità).

Marche di fabbrica.

Servizio dei disegni e modelli di fabbrica, dei marchi e sui

distintivi di fabbrica e dei marchi internazionali. C. P. S. 28 dic. 1925 n. 38474 - **19.**

Monete.

Cessazione del corso legale e prescrizione dei biglietti da lire 25. C. P. S. 8 dic. n. 4487 - **276.**

Mutui (v. Amm. Com. e prov.).

Notai.

Residenze dei notai e numero dei posti assegnati nella Prov. di Salerno col R. D. 9 lug. n. 1268 - **cop. n. 15-16.**

Notizie e comunicazioni diverse.

Nel personale della R.^a Prefettura - **cop. n. 3-4, 5-6, 9-10, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22.**

Nel personale della Comm. delle Imposte dirette - **cop. 17-18.**

Onorificenze - **cop. n. 5-6, 19-20.**

Necrologia - **cop. n. 1-2.**

Fotografia Prefetto d'Arienzo - **n. 3-4.**

Opere pie.

Federazione tra istituzioni pubbliche e private di beneficenza e di assistenza. C. P. S. 4 mar. n. 3012 - **54.**

Riforma dei RR. DD. 30 dic. 1923 n. 2841 e 3048 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza L. 17 giu. numero 1187 - **171.**

Nomina dei componenti della Cong. di Carità. C. P. S. 27 agosto n. 24589 - **209.**

Scadenze id. id. C. P. S. 7 dic. n. 39015 - **275.**

Assistenza all'infanzia e alle maternità. C. P. S. 19 nov. n. 29601 - **cop. n. 21-22.**

Locali per le sedi dei Consigli direttivi delle Federazioni prov. e dei Comitati di patronato. C. P. S. 25 nov. n. 36051 - **262.**

Bilancio di previsione 1925-27. C. P. S. 30 ott. n. 35074 - **247.**

Opere pubbliche (v. Scuole).

Mezzi economici per il compimento di opere pubbliche. C. P. S. 13 lug. n. 22143 - **145.**

Orfani di guerra.

Impianto di tabelle per pubblicità presso gli albi pretori dei comuni. C. P. S. 29 lug. n. 21942 - 214.

Paesaggio.

2.^a esposizione nazionale del paesaggio. Mostra biennale del paesaggio italico. C. P. S. 9 nov. n. 36961 - 255.

Pagamenti (v. Dazio di consumo).

Disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amm. e di quelli ad essi dovuti. R. D. 20 ago. - 196.

Palorci.

Impianto ed esercizio di palorci. C. P. S. 14 mag. n. 13028-III.

Pane, farine e grano.

Servizio ispettivo per la battaglia del grano. C. P. S. 25 gen. n. 1896 - 39.

Provvedimenti per l'abbruttamento delle farine per la panificazione e i dolciumi. R. D. L. 13 ago. n. 1448 - 198. C. P. S. S. 28 ago. n. 28002 - 203.

Norme per prelevamento di campioni delle farine di frumento prodotte a termine del R. D. 13 ago. n. 1438 - 205.

Provvedimenti per la panificazione e i dolciumi. Vigilanza. C. P. S. 27 sett. n. 31062 - 223. C. P. S. 20 ott. n. 34531-248. C. P. S. 25 nov. n. 38906. **cop. 23-24.**

Prezzi delle farine. C. P. S. 2 dic. n. 40990. 276.

Fabbricazione e vendita dolceria fresca. C. P. S. 18 dicem. n. 43128. **cop. n. 23 - 24.**

Fabbricazione di pasta fresca. C. P. S. 11 dicem. n. 40970 **cop. 23-24.**

Nuclei d'azione per la battaglia del grano. C. P. S. 22 nov. n. 36563 - **cop. 21-22.**

Concorso nazionale per la vittoria del grano. C. P. S. 6 nov. n. 3880 - 252.

Parchi della rimembranza.

Dichiarazione di pubblici monumenti dei viali e parchi della rimembranza L. 21 mar. n. 559 - 122.

Pesca.

Pesca in acque dolci. Licenza per il 1926. Tasse sulle concessioni governative. C. P. S. 2 genn. n. 28885 - 20.

Precettazioni e requisizioni militari.

Aggiornamento registri quadrupedi presso i comuni dipendenti. C. P. S. 30 ott. n. 30477 - 232.

Prestito Nazionale.

Sottoscrizione degli impiegati degli enti locali al prestito nazionale R. D. 29 nov. 265.

Per il prestito del Littorio. Il contributo degli enti e degli impiegati locali - pag. 266.

Prestiti (v. Amm. Com. e prov.).

Primo ministro.

Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo ministro, Segretario di Stato L. 24 dic. 1925 n. 22631 - 1.

Produzione e spese.

Incremento della produzione e riduzione di spese. C. P. S. 12 lug. n. 2680 - 146.

Protesti cambiari.

Interpretazione del R. D. 20 mar. 1924 n. 372 circa protesti cambiari ad opera di segretari comunali. C. P. S. 2 lugl. num. 2536 - 160.

Provveditori Opere Pubbliche (vedi Opere pubbliche e Scuole).

Pubblicazioni.

(v. cop. n. 3-4, 7-8, 9-10, 11-12, 19-20, 23-24).

Pubbliche manifestazioni (v. Calendario).

Pubblicità (v. Orfani di guerra).

Regolamenti comunali (v. Amm. Com. e Prov. voce legge Com. e prov. n. 5 e 9).

Saluto romano fascista.

C. P. S. 11 mar. n. 1010 - 54.

Sanità e igiene pubblica.

Adempimenti e servizi sanitari (v. Stabilimenti sanitari appresso)

Alimenti e merci.

Carni insaccate. Vigilanza sanitaria. C. P. S. 5 dic. 1925 n. 34480 - **17**. C. P. S. 28 ago. n. 9094 - **207**.

Carni fresche comuni. Obbligo del certificato sanitario per trasporto per ferrovia o tramvia. C. P. S. 18 dic. 1925 n. 39653-**20**.

Pepe in grani. Imitazione. C. P. S. 31 dic. 1925 n. 40131-**24**.

Repressioni frodi sostanze agrarie. C. P. S. 6 nov. n. 36166-**252**.

Malattie infettive.

Afta epizootica. Servizio di profilassi. C. P. S. 28 luglio n. 24048 - **cop. n. 15-16**.

Carbonchio ematico-Profilassi. C. P. S. 9 febb. n. 4014 - **66**. C. P. S. 12 mar. n. 7344 - **83**.

Formica Argentina (lotta contro la). C. P. S. 13 agosto n. 25331 - **212**.

Influenza. Denuncia. C. P. S. 15 febb. n. 4020 - **67**.

Malaria (Campagna antimalarica). C. P. S. 27 apr. n. 12081-**161**.

Rabbia canina-Profilassi. C. P. S. 6 mar. n. 6144 - **63**. C. P. S. 8 ott. n. 33764 - **238**. C. P. S. 13 nov. n. 33744 - **253**.

Vaiuolo-Profilassi. C. P. S. 12 nov. 1925 n. 35659 - **21**. C. P. S. 2 mar. n. 4677 - **115**.

Tubercolosi. Diffusione precetti igienici. C. P. S. 14 novem. n. 37464. **272**.

Stabilimenti sanitari.

Laboratorio fisico della Direz. Gen. della Sanità Pubblica. Ufficio del Radjo. C. P. S. 3 luglio n. 19434 - **215**.

Stabilimenti radioterapici e radiumterapici. C. P. S. 17 ott. 1925 n. 31651 - **23**.

Tariffe medicinali.

Tariffe ufficiali vendita medicinali. C. P. S. 3 ott. n. 33234-**238**.

Vaccinazioni.

Libretto di lavoro. Obbligatorietà registrazione vaccinazioni e rivaccinazioni. C. P. S. 17 apr. n. 10663 - **110**.

Scuole e maestri.

Raffigurazione del milite ignoto ad uso delle scuole. C. P. S. 8 febb. n. 524 - **38**.

Iscrizione delle maestre elementari nelle liste elettorali amm. (v. voce Legge com. e prov. n. 3 in Amm. Com. e prov.).

Procedura per le pratiche relative alla costruzione di edifici scolastici. C. Provv. OO. PP. 9 apr. n. 4617 - 101. R. D. 31 dic. 1925, modificato in conformità del R. D. 20 maggio n. 1106-187.

Insegnanti delle scuole ed asili infantili all'estero. Diploma di benemerenzza con medaglie - **cop. n. 15-16.**

Segretario comunale (v. Protesti cambiari).

Conversione in legge del R. D. L. 2 ott. 1919 n. 1853 recante provvedimento per le patenti dei segretari comunali. C. 21 febb. n. 36 - 53.

Risultato esami per segretario comunale nella sede di Salerno - **cop. n. 7-8.**

Legge 21 febb. n. 360 recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali. C. P. S. 17 mag. n. 13843 - 110.

Sottoprefetture.

Soppressione di 94 circondari e ricostruzione di quello di Tolmino. R. D. 21 ott. n. 1890 - 246.

Spese (v. Produzione).

Strade e piazze pubbliche (v. voce analoga in Ammin. Com. e Prov.).

Tassa di bollo.

Tassa di bollo sul verbale di giuramento degli impiegati statali e di enti locali. C. M. I. 24 genn. n. 15300 - 76.

Tassa di famiglia (v. Finanze locali).

Tassa di patente (v. id.).

Tassa di licenza esercizi e rivendite (v. id.).

Tassa per chi esercita una industria, un arte, una professione (v. id.).

Tassa per concessioni governative (v. Pesca).

Tasse (v. Finanze locali).

Titoli accademici.

Uso di titoli accademici da parte di dentisti autorizzati. C. P. S. 19 apr. n. 9355 - 95.

Tombole (v. Lotterie).

Turismo,

(V. in: Amm. Com. e prov. voce: Legge Com. e Prov. n. 4 e voce: strade e piazze pubbliche).

Segnalazione dei centri abitati. C. P. S. 12 nov. n. 37280-253.
C. P. S. 16 dic. n. 40428- cop. 23-24.

Usi civici.

Proroga dei termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L. 22 mag. 1924 n. 711 per il riordinamento degli usi civici del Regno. R. D. L. 16 mag. n. 895 - 178.

Vedove di guerra,

Vedove di guerra. Concubinato. C. P. S. 8 febb. n. 26-36.

Veicoli.

Disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli. R. D. L. 13 ago. n. 1479 - 193. C. P. S. 24 mar. n. 7213 - 82. C. P. S. 6 ott. n. 33439 - 229.

Circolazione dei veicoli sulle vie pubbliche. Segnali luminosi C. P. S. 1.° nov. n. 4072 - cop. n. 21-22.

Veterani.

Ammissione nella Casa in Turate dei Veterani delle Campagne di guerra successive al 1870. C. P. S. 21 maggio n. 1996 - cop. n. 9-10.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm. ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

SOMMARIO

PARTE I.

a) Leggi e decreti

1. Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo ministro Segretario di Stato (L. 24 dicembre 1925 n. 2263).
2. Disposizioni circa le responsabilità degli amministratori dei Comuni e delle Province e l'approvazione dei conti di detti Enti (R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289).
3. Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Province, dai Comuni ecc. (l. 26 novembre 1925 n. 2029).
4. Istituzione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Province e modificazioni alle disposizioni della legge com. e prov. (R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2113).
5. Valutazione del reddito domenicale dei terreni pel 1926 (D. M. 19 dicembre 1925).
6. Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo (l. 22 novembre 1925 n. 2125).

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

b) Circolari

7. R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2113 circa l'attuazione del servizio Ispettivo dei Comuni e delle Provincie e modificazione alla legge com. e prov. (C. P. S. 21 gennaio 1926 n. 1699).
8. Tagli straordinari nei boschi comunali demaniali. Accertamento del quarto del prezzo di vendita (C. P. S. 9 gennaio 1926 n. 293).
9. Certificati medici per conducenti autoveicoli (C. P. S. 22 nov. 1925 n. 36270).
10. Carni insaccate. Vigilanza sanitaria (C. P. S. 5 dic. 1925 n. 34480).
11. Ammissione delle donne all'elettorato amm. (C. P. S. dic. 1925 n. 355).
12. Servizio dei disegni e modelli di fabbrica dei marchi e sui distintivi di fabbrica e dei marchi internazionali (C. P. S. 28 dic. 1925 n. 38474).
13. Obbligo del certificato sanitario nel trasporto per ferrovie o tramvie delle carni fresche conservate (C. P. S. 28 dic. 1925 n. 39653-54).
14. Pesca in acque dolci. Licenze per 1926. Tassa sulle concessioni governative (C. P. S. 2 gennaio 1926 n. 38885).
14. Profilassi vaiuolo (C. P. S. 12 nov. 1925 n. 35659).
16. Stabilimenti radioterapici e radiumterapici (C. P. S. 17 ott. 1925 n. 31651).
17. Imitazione del pepe in grani (C. P. S. 31 dic. 1925 n. 40131).

COPERTINA

Avvertenza — Concorsi — Necrologia. — Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm.

Concorsi

Comune di S. Gregorio Magno — *Custode del Cimitero*. Salario annuo lire 1600, con diritto ad aumenti quadriennali del decimo. Preferenza mutilati di guerra. Scadenza presentazione domanda 15 Febbraio.

Comune di Acerno — *Segretario*. E' aperto il concorso per titoli a tutto il 7 Febbraio 1926 per la nomina di Segretario del Comune con lo stipendio annuo di L. 7200, pagabile a rate mensili posticipate. Tale stipendio è aumentabile di un decimo per ogni quattro anni e per non più di cinque quadrienni.

Nell'indicato termine i concorrenti dovranno far pervenire al Sindaco l'istanza corredata da tutti i documenti di rito e pagare alla Tesoreria comunale L. 50.10 per tassa di concorso.

Il limite d'età è dai 21 ai 40 anni, salve e rispettate le speciali disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti ed invalidi di guerra. Nessun limite d'età è prescritto per chi trovasi a prestare servizio, in pianta stabile, presso pubbliche amministrazioni comunali.

Per ogni altro schiarimento rivolgersi all'ufficio comunale di **Acerno**.

Parte I.

a) Leggi e decreti

1. **Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.** (Legge n. 2263 del 24 dicembre 1925 pubb. Gazz. Uff. 29 dicembre 1925, n. 301).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il potere esecutivo è esercitato dal Re per mezzo del suo Governo. Il Governo del Re è costituito dal Primo Ministro Segretario di Stato e dai Ministri Segretari di Stato.

Il Primo Ministro è capo del Governo.

Art. 2. — Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è nominato e revocato dal Re ed è responsabile verso il Re dell'indirizzo generale politico del Governo.

Il decreto di nomina del Capo del Governo Primo Ministro è controfirmato da lui, quello di revoca dal suo successore.

I Ministri Segretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo Primo Ministro. Essi sono responsabili verso il Re e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri.

I sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re, su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro competente.

Art. 3. — Il Capo del Governo Primo Ministro dirige e coordina l'opera dei Ministri, decide sulle divergenze che possono sorgere tra di essi, convoca il Consiglio dei Ministri e lo presiede.

Art. 4. — Il numero, la costituzione e le attribuzioni dei Ministri sono stabilite per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Con regio decreto può essere affidata al Capo del Governo la direzione di uno o più Ministeri. In tal caso con suo decreto egli può delegare al Sottosegretario di Stato parte delle attribuzioni del Ministro.

Art. 5. — Il Capo del Governo fa parte del Consiglio per

la tutela o la cura delle persone della Famiglia Reale ed esercita le funzioni di Notaio della Corona.

Egli è altresì, di diritto, segretario dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Art. 6. — Nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno di una delle due Camere, senza l'adesione del Capo del Governo.

Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia messa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione. In questo caso si procede, senza discussione, alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. Qualora, insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione, siano stati dal Governo presentati emendamenti, l'esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti, e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto.

Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia egualmente trasmessa all'altra e da questa esaminata e messa ai voti.

Quando una proposta di legge già approvata da una delle due Camere, sia approvata dall'altra con emendamenti, il nuovo esame e la nuova discussione, davanti alla Camera, alla quale la proposta è rinviata sono limitati agli emendamenti, dopo di che si procede senz'altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge.

Art. 7. — Il Capo del Governo, finchè è in carica, precede nelle pubbliche funzioni e nelle cerimonie ufficiali, i cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Egli gode sul bilancio dello Stato, di un annuo assegno per spese di rappresentanza, da determinarsi per decreto Reale.

Art. 8. — Il Capo del Governo designa, di volta in volta, il Ministro che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9. — Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni, e, se consegue l'intento, con l'ergastolo.

Chiunque con parole od atti offende il Capo del Governo è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da L. 500 a L. 3000.

Art. 10. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO

2. Disposizioni circa la responsabilità degli amministratori dei Comuni e delle Provincie e l'approvazione dei conti di detti Enti. (R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289—2556 pubbl. G. U. 31 dic. 1925).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto col Ministro delle Finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 della legge com. e prov., T. U. 4 febbraio 1915 n. 148, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di Prefettura si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di tre.

E' presieduto dal Prefetto, o da chi ne fa le veci.

Per l'esame dei conti intervengono in Consiglio di Prefettura con voto deliberativo: Il Ragioniere Capo della Prefettura ed il Direttore di Ragioneria o il Ragioniere Capo dell'Intendenza di Finanza. Durante la discussione assiste, con voto consultivo, quello dei funzionari di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto in discussione e che, salva la responsabilità civile, a norma di legge, è pure personalmente responsabile degli errori di calcolo, e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio od accresciuti nei modi di legge, le irregolarità di cui fossero viziati i mandati di pagamento e la deficienza od irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni, come per le spese e tutti i casi di responsabilità degli amministratori contemplati dal successivo art. 3.

Art. 2.

L'art. 99 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

L'art. 317 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:
I Tesorieri Comunali e Provinciali devono rendere i conti

nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Prefetto o il Sottoprefetto, secondo la rispettiva competenza, li fa compilare di ufficio, a spese dei tesorieri, i quali incorrono, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 10000, da stabilirsi dal Prefetto o Sottoprefetto e che viene devoluta a favore della Cassa di Previdenza per i Segretari e gli altri impiegati degli Enti locali.

I Consigli comunali e provinciali devono deliberare i conti nella prima sessione dopo la presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese; se la deliberazione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito, rispettivamente al Prefetto o al Sottoprefetto che lo fa eseguire da un Commissario in sostituzione del Consiglio. Il Commissario accerta anche le ragioni della mancata deliberazione del conto da parte del Consiglio e ne riferisce al Prefetto od al Sottoprefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi, a norma degli articoli 42, 43 e 49 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, a carico del Segretario o del ragioniere, qualora la mancata deliberazione del conto sia ad essi da imputarsi.

Della deliberazione del Consiglio Comunale o Provinciale o del Commissario sul conto è data notizia al contabile, in quanto porti variazioni nel carico e discarico, ed agli amministratori che fossero designati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro 30 giorni, nella segreteria del Comune o della Provincia, insieme col conto, con la relativa deliberazione, con il rapporto dei revisori e con tutti gli atti e documenti che ne fanno parte.

Contemporaneamente il Sindaco, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per otto giorni ed il Presidente della Deputazione Provinciale, a mezzo di avviso da inserirsi nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia e da affiggersi all'albo pretorio dei Comuni capoluoghi di circondario per il periodo

suindicato, informano il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nei rispettivi uffici di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente, il contabile e gli amministratori, nonchè qualunque contribuente possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni od i loro reclami.

Trascorso il termine suindicato il conto è trasmesso all'Ufficio di Prefettura, con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di Prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udito, ove lo richiedono, le parti interessate.

La decisione del Consiglio di Prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma 5.º, e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei Conti, anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorché non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura.

Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura ai sensi del comma precedente.

Le modalità del procedimento davanti al Consiglio di Prefettura e del ricorso alla Corte dei Conti sono stabilite col regolamento:

Art. 3.

L'art. 100 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 è costituito dal seguente:

Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate dai rispettivi Consigli, e, nei casi degli art. 26 e 90 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3829, dalla Giunta Municipale o dalla Deputazione Provinciale o ne contraggano l'impegno, ovvero diano esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

1.º Quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose od opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

2.º Quando abbiano trascurato l'applicazione e la riscossione dei tributi regolarmente deliberati o delle altre entrate pertinenti all'ente e ne sia derivato un danno a questo.

3.º Quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorchè le relative proposte siano state deliberate dal Consiglio ed approvate nei modi di legge.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta Municipale o dalla Deputazione Provinciale cessa soltanto allorchè ne sia intervenuta la ratifica da parte dei rispettivi Consigli, e questa sia stata approvata nei modi di legge.

Art. 4.

L'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è sostituito dal seguente:

Le cause di responsabilità dei contabili di fatto e degli amministratori ai sensi rispettivamente dell'art. 209 della legge comunale e provinciale, T. U. 4 febbraio 1915 n. 148, e 100 del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, possono essere iniziate di ufficio, o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza, o su istanza di qualsiasi contribuente e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—FEDERZONI—VOLPI

3. Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. (Legge 26 novembre 1925, n. 2029, pubbl. Gazz. Uff. 28 novembre 1925, n. 277).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Le Associazioni, Enti ed Istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengono richiesti dalla autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle Associazioni, Enti od Istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a 30,000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le Associazioni possono essere sciolte col decreto del Prefetto.

Art. 2. — Senza pregiudizio delle sanzioni di cui al precedente art. 1 i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni, od istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che appartengano, anche in qualità di semplice socio, ad Associazioni, Enti od Istituti costituiti nel Regno, o fuori od operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartennero o appartengano, anche in qualità di semplici soci ad Associazioni, Enti ed Istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Mini-

stro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della Provincia in tutti gli altri casi; qualora ne siano specificatamente richiesti.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

4. **Istituzione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale.** (Regio Decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, pubb. Gazz. Uff. 7 dicembre 1925, n. 284).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' istituito il servizio degli ispettori provinciali, affidato a funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione dell'interno.

E' compito degli ispettori l'invigilare, con visite periodiche e saltuarie, sulle Amministrazioni provinciali e comunali per accertarne l'ordinato funzionamento ed il regolare andamento dei pubblici servizi di loro competenza, nonchè la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 2. — E' data facoltà al Prefetto di adottare, col procedimento di cui all'art. 43 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sanzioni disciplinari a carico dei segretari, impiegati agenti e salariati, che svolgono azione incompatibile con le generali direttive politiche del Governo.

La sanzione disciplinare applicata dal Prefetto in base al motivo previsto dal presente articolo costituisce provvedimento definitivo.

Art. 3. — I requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 162 della legge comunale e provinciale sono richiesti per la nomina a qualunque posto di impiegato, agente o salariato, in servizio di Provincie o di Comuni.

Non possono essere nominati al posti di segretari, impiegati, agenti o salariati in servizio dei detti Enti coloro che risultano aderenti ad associazioni od organizzazioni tendenti a sovvertire l'ordinamento politico dello Stato o che svolgono notoriamente azione incompatibile con le generali direttive politiche del Governo.

Ai segretari e agli impiegati delle Provincie e dei Comuni è esteso il disposto degli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa l'obbligo del giuramento, che sarà prestato rispettivamente dinanzi al Presidente della Deputazione provinciale e al Sindaco.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—FEDERZONI

5. **Valutazione del reddito dominicale dei terreni per il 1926.** (D. M. 19 dicembre 1925, pubbl. Gazz. Uff. 23 dic. 1925, n. 297).

Il Ministro per le Finanze

Visto l'art. 7, n. 1 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3062;

Decreta:

Articolo unico.

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare sul reddito per l'anno 1926, si effettua moltiplicando per tre l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno,

Il Ministro—VOLPI

6. Ammissione delle donne all' elettorato amministrativo. (Legge n. 2125, del 22 novembre 1925 (pubbl Gazz. Uff. 9 dic. 1925, n. 285).

VITTORIO EMMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All' art. 24 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti i tre seguenti:

Art. 24. — Sono iscritte nelle liste elettorali amministrative le donne che hanno compiuto il 25.^o anno di età ovvero lo compiono non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1.^o che siano decorate di medaglie al valore militare o della croce al merito di guerra;

2.^o che siano decorate di medaglie al valore civile, o della medaglia dei benemeriti della Sanità pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferita con disposizione governativa;

3.^o che siano madri di caduti in guerra;

4.^o che siano vedove di caduti purchè non siano state private del diritto alla pensione a termini e per effetto dell'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

5.^o che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela e sappiano leggere e scrivere;

6.^o che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3.^a elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dell'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel Comune o Frazione di loro residenza. Sul certificato di studi deve risultare l'attestazione dell'Autorità scolastica che lo stesso è valido quale proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge elettorale.

Potrà tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato di grado superiore all' elementare ; o l' aver superato uno speciale esame le cui norme saranno stabilite con regolamento da emanarsi di concerto tra i Ministri per la istruzione pubblica e per l' interno.

Per l' applicazione della presente legge nelle nuove Provincie si avrà riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti ;

7.° che paghino annualmente nel Comune nel quale vogliono essere iscritte, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a 100 lire e sappiano leggere e scrivere.

Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbiano l' amministrazione per disposizione di legge.

Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l' amministrazione per disposizione di legge.

La prova di saper leggere e scrivere di cui ai comma 5.° e 7.° si dà nei modi stabiliti dall' articolo 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24-bis.

Nella prima revisione delle liste elettorali dopo l' entrata in vigore della presente legge, saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottoscritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24-ter.

Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilità previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti :

- 1.° sindaco, assessore ;

2.^o presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale ;

3.^o componente della Giunta provinciale amministrativa;

4.^o componente del Consiglio di Leva; della Commissione per la requisizione dei quadrupedi, per la revisione delle liste dei giurati, componente della Direzione provinciale del tiro a segno nazionale e del Comitato forestale.

Art. 2.

Nell'art. 25 della legge comunale e provinciale è inserito il seguente:

« N. 12. — Le persone di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del Ministero per l'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 ».

« A tale uopo le Autorità di pubblica sicurezza comunicheranno in via riservata entro il 15 dicembre di ogni anno alla segreteria del Comune l'elenco delle persone di cui sopra ».

Art. 3.

« All'art. 27 della legge comunale e provinciale le parole il suocero ed il genero » sono sostituite con le seguenti: « agli affini in primo grado ».

Art. 4.

Nell'art. 32 della legge comunale e provinciale è inserito il seguente:

« N. 5. — La richiesta di sostenere l'esame previsto al n. 6 dell'art. 24, quando l'iscrizione sia domandata da donne che non abbiano alcuno degli altri titoli indicati nel detto articolo ».

Art. 5.

Nella revisione ordinaria delle liste elettorali amministrative per l'anno 1925, si provvederà alla compilazione delle liste elettorali delle donne in esemplari separati da quelle liste degli uomini.

Le donne comprese nelle liste avranno diritto di partecipare alle elezioni comunali e provinciali che avverranno dopo il 31 maggio 1925.

La votazione delle donne sarà fatta in sezioni separate, purchè il numero delle donne iscritte nella lista elettorale del Comune non sia inferiore a cinquanta.

Sono di conformità modificate le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge comunale e provinciale.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge per l'anno 1925, il Ministero per l'Interno è autorizzato a stabilire le opportune norme a deroga delle disposizioni degli articoli 34 e seguenti, sino al 53 incluso della legge comunale e provinciale per l'abbreviazione dei termini (compreso il termine di cui all'art. 2 della presente legge) e per la semplificazione delle forme, affinchè le liste elettorali delle donne possano divenire esecutive entro il 31 maggio 1926.

Art. 7.

E' abrogato ogni disposizione di legge e di regolamento contraria alla presente legge.

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI

b) Circolari

7. R. D. legge 23 ottobre 1925 n. 2113 circa Istituzione del servizio ispettivo dei Comuni e delle provincie e modificazioni alla legge comunale e provinciale. (C. P. S. 21 gennaio 1926 n. 1699 ai Sindaci).

Richiamo la speciale attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nel R. D. L. 23 ottobre 1925, n. 2113, pubbl. nella Gazz. Uff. del 7 dicembre 1925 n. 284, e in modo particolare sul disposto dell'art. 3, ultimo comma (1).

Col detto art. si dispone che ai segretari ed impiegati in genere dei Comuni è esteso il disposto degli art.li 5 e 6 del R. D. 30 dic. 1923 n. 2960 (Gazz. Uff. 21 genn. 1924 n. 17) circa l'obbligo del giuramento da prestarsi dinanzi al Sindaco.

(1) Vedi innanzi pag. 8.

Nel trascrivere, per opportuna norma, i detti articoli di legge, prego le SS. LL. provvedere sollecitamente per tutti gli impiegati dipendenti attualmente in servizio, inviandomi copia dei relativi verbali di prestazione di promessa o giuramento, insieme con un elenco nominativo di tutti i funzionari (compresi i sanitari) alla dipendenza del Comune, separando quelli in periodo di prova dagli altri con nomina stabile.

Raccomando la massima sollecitudine e diligenza e gradirò ricevuta della presente.

Il Prefetto—D'ARIENZO

R. D. 30 Dicembre 1923 num. 2960

Art. 5.

L'impiegato in prova, al momento in cui inizia il servizio deve dare, in presenza di due testimoni, avanti al superiore di retto, o ad un suo delegato solenne promessa di diligenza, di segretezza o di fedeltà ai propri doveri. Dalla data promessa viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato negli atti personali dell'impiegato, al quale ne viene consegnata copia.

La formola della promessa solenne è la seguente:

« Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori;
 « che osserverò legalmente lo statuto e le altre leggi dello Stato;
 « che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza
 « e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'ammini-
 « strazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e con-
 « formando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'im-
 « piego.

« Dichiaro che non appartengo e prometto che non appar-
 « terrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili con
 « doveri del mio ufficio.

« Prometto di adempiere a tutti i miei doveri, al solo scopo
 « del bene inseparabile del Re e della Patria ».

La promessa solenne non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

Art. 6.

L'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile a posti di ruolo, sia questo preceduta o non da un periodo di prova, all'atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al suo Capo di Ufficio od al funzionario a ciò delegato, in presenza di due testimoni.

La formola del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re ed ai Suoi Reali Successori,
 « che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato;

« che adempierò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza
« e con zelo per il pubblico bene e nello interesse dell'Ammini-
« strazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e con-
« formando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'im-
« piego. Giuro che non appartengo e non apparterrò ad associa-
« zioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio
« ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del
« bene inseparabile del Re e della Patria ».

Pel prestato giuramento viene redatto apposito verbale, l'originale è conservato negli atti personali dell'impiegato, al quale viene consegnata copia.

Del giuramento è fatta menzione nello stato matricolare.

8. Tagli straordinari nei boschi comunali demaniali. Accertamento del quarto del prezzo di vendita. (C. P. S. 9 gennaio 1926 n. 293 ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti).

Con varie circolari diramate dal Ministero dell'Economia Nazionale, nel periodo dell'ultimo ventennio, la utilizzazione del patrimonio boschivo soggetto a diritti di uso civico e appartenente ai Comuni, alle Associazioni Agrarie e agli altri enti morali, venne sottoposta ad alcune limitazioni, fra cui quella che imponeva l'obbligo a tali Enti di depositare il prezzo ricavato dai tagli straordinari eseguiti presso un pubblico istituto di credito, per convertirsi poi in titoli nominativi del Debito Pubblico con vincolo a disposizione del Ministero.

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che per effetto delle disposizioni dei RR. DD. 30 dicembre 1923, n. 3267 sul riordinamento e riforma della legislazione forestale e 22 maggio 1924 n. 751, sul riordinamento degli usi civici (1), che in sostanza si riportano alla vetusta tradizione amministrativa, la suddetta limitazione non ha più vigore, e perciò i proventi di qualsiasi genere dei boschi soggetti ad uso civico dei Comuni, delle Associazioni Agrarie e degli altri Enti tutelati, debbono considerarsi come rendite ordinarie, di cui i medesimi potranno liberamente disporre in vantaggio dei propri bilanci.

Una sola eccezione vien fatta a questa disposizione dagli

(1) V. Boll. Amm. 1924, pag. 122.

articoli 131 e 134 del citato R. Decreto 30 dicembre 1923, con cui si autorizza l'Autorità forestale di determinare, allorchè trattasi di tagli straordinari, qual somma debba accantonarsi per i miglioramenti boschivi, che però, non potrà eccedere, in ogni caso, il quarto del prezzo ricavato dalla vendita del taglio.

Prescindendo però dalle suaccennate istruzioni relative ai proventi dei tagli straordinari dei boschi comunali, occorre avvertire che sarà sempre in facoltà delle autorità forestali di riservare ed accantonare, in occasione della formazione dei piani di utilizzazione di tali boschi e nei capitolati di vendita del legname, una quota parte dei proventi, per destinarli alla esecuzione di lavori che fossero riconosciuti necessari alla loro conservazione.

Di quanto sopra si dà comunicazione alle SS. LL. con preghiera di darne visione agli altri Enti interessati, perchè ne curino l'osservanza.

Il Prefetto — D'ARIENZO

9. **Certificati medici per conducenti autoveicoli** — (C. P. S. 22 Nov. 1925 N. 36270 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti)

Comunico, per opportuna conoscenza e norma, la seguente circolare n. 3736 del 3 novembre 1925 del Ministero dell'Interno.

« E' stato messo il quesito se gli Ufficiali medici in servizio attivo presso i reparti della Milizia Volontaria possano rilasciare certificati medici per l'ammissione agli esami di conducente autoveicoli e, conseguentemente, in occasione della revisione delle patenti, che, come è noto alle SS. LL., trovasi attualmente in corso.

Non pare dubbio al Ministero che al quesito debba darsi una soluzione affermativa. La natura, invero, delle funzioni esercitate dai predetti ufficiali medici, l'ordinamento del servizio sanitario nei reparti della Milizia e l'organizzazione militare di essa, inducono, senz'altro, a ritenere che la qualifica di « medico militare », di cui all'art. 51 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3043,

non possa non riguardare anche gli ufficiali medici della Milizia V. S. N.

E' ciò a prescindere che il modo di reclutamento di questi e gli alti sentimenti che animano la milizia sono tali da assicurare, appieno, lo scopo che si prefigge la cennata disposizione: quello, cioè, di affidare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, voluti dalla legge nei conducenti di autoveicoli, a elementi responsabili, che affidano alla maggiore diligenza e scrupolosità nel rilascio dei certificati medici in questione.

Naturalmente, la facoltà del rilascio di detti certificati, come nei riguardi degli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina, va limitata a quelli soltanto di essi, che sono in servizio attivo permanente, solamente in questi potendosi riconoscere in atto la qualifica di « medico militare », così, anche nei riguardi degli ufficiali medici della Milizia, va limitata a quelli in servizio attivo, e così, giusta la tabella B. annessa al R. D. 8 marzo 1923, e la circolare n. 74 sull'ordinamento del servizio sanitario nei reparti della Milizia (inserita nella dispensa 13 del « Foglio d'Ordini » del 7 luglio 1923).

Pel Prefetto — RAVOT

10. **Carni insaccate. Vigilanza sanitaria** — (C. P. S. 5 dicembre 1925 N. 34480 Div. Sanità, ai Sindaci e per comunicazione ai Sottopretetti).

Il Ministero dell' Interno con circolare telegrafica n. 25033 comunica quanto appresso:

« Attività produzione carni insaccate specialmente suine si
« va ora intensificando. Richiamandosi circolare 22 marzo 1908
« n. 20300-39 è necessario che a salvaguardia pubblica salute ed a
« tutela buona produzione che caratterizza fiorente apprezzata
« industria nazionale LL. SS. dispongano che autorità sanitarie
« intensifichino con ogni insistenza e rigore vigilanza igienica
« sui prodotti stessi; sui locali di preparazione, sullo stato sa-
« lute del personale addetto. Pregasi informare dettagliatamente.

« circa produzione attuale e lavorazione insaccata cotesta pro-
« vincia e su disposizioni impartite ai fini invocata rigorosa vi-
« gilanza ».

In relazione a quanto sopra, prego la S. V. di significarmi se e quali disposizioni esistono nel regolamento locale d'igiene per assicurare la rigorosa osservanza delle necessarie cautele atte a garantire la bontà dei prodotti di cui sopra.

Con la risposta attendo di conoscere :

1.° se nel Comune esistano veri e propri laboratori di carni insaccate ;

2.° i sistemi in uso nel Comune per la produzione delle carni insaccate e specialmente di quelle destinate al pubblico consumo, al commercio o alla somministrazione come compenso ai propri dipendenti ;

3.° sommaria descrizione dei locali destinati alle macellazioni e di quelli adibiti per la lavorazione di dette carni ;

4.° Le modalità con le quali viene assicurata la vigilanza sanitaria per la produzione delle carni insaccate di cui al suindicato n. 2.

Attendo esauriente riscontro.

Il Prefetto — D'ARIENZO

11. Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo. (C. P. S. dicembre 1925 n. 355 ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla legge 22 novembre 1925 n. 2125, che ammette le donne all'elettorato amministrativo, pubblicata nel n. 285 della Gazzetta Ufficiale 9 dicembre corrente anno (1).

Appena sarà emanato il regolamento in corso di approvazione concernente l'esame prescritto dall'art. 1 della legge, invierò le opportune istruzioni nonchè le norme per la prima formazione delle liste.

Il Prefetto — D'ARIENZO

(1) Vedi innanzi pagina 10.

12. Servizio dei disegni e modelli di fabbrica, dei marchi e sui distintivi di fabbrica, e dei marchi internazionali. (C. P. S. 28 dicembre 1925 n. 38474 ai Sindaci e Sottoprefetti).

Per opportuna conoscenza e norma dei signori Sottoprefetti, dei signori Sindaci e di tutti gli interessati, comunico che in relazione a quanto dispone l'art. 103 dal nuovo regolamento generale sull'ordinamento delle Camere di Commercio e Industria del Regno, approvato col R. D. 4 gennaio 1925 n. 20 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1925, n. 24) le attribuzioni relative ai disegni e modelli di fabbrica, ai marchi e segni distintivi di fabbrica e ai marchi internazionali, col 1.º gennaio 1926, passano dalle Prefetture e Sottoprefetture alle Camere di Commercio del Regno (e, quindi, ai Consigli provinciali dell'Economia, giusta l'art. 3 n. 17 del disegno di legge n. 626 presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 18 Novembre 1925).

Tutte le domande per attestati di disegni e modelli di fabbrica, per trascrizione di marchi di fabbrica nazionali e per registrazione di marchi internazionali, e tutte le altre domande inerenti (trasferimenti, ricorsi ecc. ecc.), presentate presso le Sottoprefetture dipendenti fino a tutto il 31 dicembre corrente anno, debbono essere subito trasmesse all'Ufficio della Proprietà intellettuale del Ministero dell'Economia Nazionale. Similmente saranno trasmesse a detto Ufficio tutti quei documenti, che perverranno eventualmente dagli interessati in dipendenza di precedenti depositi fatti.

A partire dal 1.º gennaio 1926 le Sottoprefetture dipendenti non accetteranno più depositi delle domande suddette.

Se eventualmente fossero giacenti presso le suddette documenti riguardanti depositi di domande del genere di cui sopra, ancora inevase al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, o perchè il richiedente risulti irreperibile o per altra causa, essi dovranno essere restituiti al citato Ministero.

Il Prefetto — D'ARIENZO

13. Obbligo del certificato sanitario per trasporto per ferrovie o tramvie delle carni fresche conservate. (C. P. S. 28 dicembre 1925 n. 39653-54 Div. Sanità ai Sindaci).

La Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1925 N. 293 pubblica l'ordinanza ministeriale 7 dicembre con la quale, a datare dal 1.º gennaio 1926, viene fatto obbligo dei certificati sanitari per le carni macellate fresche o conservate col freddo, da trasportarsi per ferrovie o tramvie o per mezzo di navi.

Prego la S. V. di richiamare sulla disposizione suindicata l'attenzione dei commercianti o di altri interessati di costi, ricordando che i certificati sanitari di scorta delle carni macellate fresche o conservate debbono essere rilasciati con l'osservanza di quanto è stabilito con l'art. 112 del Regolamento Generale sanitario del 3 Febbraio 1901 N. 45.

Al veterinario, od, in mancanza del veterinario, all'ufficiale sanitario che rilasci detti certificati compete il dritto di L. 5,00, per ogni certificato, qualunque sia il quantitativo di carni, salve contrarie disposizioni contenute nei Regolamenti municipali o nel Regolamento provinciale di polizia sanitaria zoottrica di prossima pubblicazione.

Il Prefetto — D'ARIENZO

14. Pesca in acque dolci. Licenza per il 1926. Tasse sulle concessioni governative. (C. P. S. 2 gennaio 1926 n. 38885 Div. III ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

In applicazione dell'art. 20 della legge 24 marzo 1921 n. 312, recante provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori, ed in attesa che siano preparati i libretti, il Ministero delle Finanze ha disposto che per il rilascio delle nuove licenze per il prossimo anno 1926 debbono continuare ad osservarsi le norme della circolare 1.º dicembre 1922, n. 2 del Ministero delle Finanze e dell'Agricoltura, con avvertenza che la tassa di lire 25 è stata aumentata a lire 30, giusta l'art. 15 del R. Decreto 24 maggio 1925, n. 1140.

Per ottenere la rinnovazione delle licenze scadute col 31 dicembre 1925, gli interessati dovranno presentare regolare istanza su carta da bollo di lire 2 corredata della vecchia licenza.

Su questa istanza la Prefettura, o la Sottoprefettura, a seconda che si tratti del 1.º Circondario o degli altri Circondari, apporranno le indicazioni « vale anche per il 1926 » e applicheranno le marche di concessione governativa del valore complessivo di lire 12 e di lire 30, a seconda che si tratti di pescatori di mestiere o di pescatori dilettanti, aggiungendo la firma ed il timbro dell'ufficio.

Prego la S. V. di dare alla presente la dovuta pubblicità.

Il Prefetto — D'ARIENZO

15. **Profilassi vaiuolo.** (C. P. S. 12 novembre 1925 n. 35659 Div. V.ª ai Sindaci, Ufficiali Sanitari e per comunicazione ai Sottoprefetti).

La manifestazione di frequenti casi di vaiuolo nel bacino del Mediterraneo e in altri paesi d'Europa desta preoccupazione per la possibilità della importazione e della diffusione della malattia nel Regno, nel quale già si notano, come in questa provincia, casi sporadici e lievi di vaiuolo.

Occorre che da parte delle SS. LL. si intensifichi un attivo lavoro che valga ad assicurare un completo ed organico servizio di profilassi.

Questa Prefettura ha frequentemente richiamato l'attenzione delle SS. LL. sulla gravità della malattia e sul modo come tener fronte al primo insorgere di essa, per impedirne la diffusione che sarebbe causa di gravi danni, sanitari ed economici.

Ricordo che, per soffocare in sul nascere un focolaio, occorre la pronta denuncia e il sollecito riconoscimento della malattia.

E' a conoscenza delle SS. LL. che il decreto ministeriale 15 ottobre 1923, comunicato con circolare 30 novembre 1923 num. 36416 rende obbligatoria per i medici la denuncia fra le altre malattie, del vaiuolo e vaiuoloide, e della varicella, ancorchè si tratti di casi soltanto sospetti. Ad evitare che passino inavvertite

altre forme esantematiche sospette, o che siano occultate, col decreto odierno rendo obbligatoria per i medici, per i capi di famiglia e di collettività, la denuncia immediata al comune, oltre che delle cennate malattie, di qualsiasi forma di malattia esantematica, ancorchè non individuabile clinicamente. In tal guisa gli ufficiali sanitari saranno in grado di sorvegliare i casi, isolandoli, e di adottare le misure di profilassi, appena accertata la natura della malattia.

I Signori Sindaci pertanto notificheranno tale obbligo personalmente a tutti i medici esercenti, e con manifesti alla popolazione, perchè ne abbiano legale conoscenza.

Constatato il caso, si adotteranno subito le misure profilattiche opportune, e cioè l'isolamento, le disinfezioni e la rivaccinazione.

Intendo in modo assoluto che l'isolamento sia fatto nell'apposito locale che ogni comune deve tenere pronto ed arredato; e desidero averne particolare assicurazione.

Le disinfezioni debbono essere eseguite con la massima scrupolosità e larghezza, e gli ufficiali sanitari devono occuparsene personalmente, sia istruendo il personale, sia invigilandone l'azione.

I familiari dell'ammalato saranno sottoposti a vigilanza sanitaria per 15 giorni, consistente nella visita giornaliera per accertare le loro condizioni di salute, a cominciare dal giorno dell'allontanamento dell'ammalato e dopo disinfettata l'abitazione; e i componenti di famiglia che frequentano le scuole, debbono essere allontanati per un eguale periodo di tempo.

Nel *denunciare alla Prefettura telegraficamente i casi di vaiuolo, vaiuoloide e varicella*, le SS. LL. avranno cura d'indicare se e quali casi si verificano in famiglia di militari, i quali abbiano trascorso la licenza in famiglia nei 15 giorni precedenti alla manifestazione della infezione.

Particolare cura dovrà darsi al servizio di vaccinazione e di rivaccinazione nella presente sessione autunnale. Con la circolare 25 Marzo 1925 n. 7117 diedi chiare ed esaurienti istruzioni sulla organizzazione di tale importante servizio che costituisce il cardine della lotta contro il vaiuolo.

Dal controllo dei registri è risultato che in molti comuni il servizio non è fatto secondo le disposizioni vigenti e le cennate istruzioni. Molti individui sfuggono a tale misura profilattica, nè i comuni adottano provvedimenti di rigore a loro carico.

Con la circolare succennata disposi che *i capi famiglia che non presentano i propri figliuoli per essere vaccinati o rivaccinati devono*

essere deferiti all' autorità giudiziaria a cura del Sindaco, e l' inoculazione del vaccinato deve essere fatto coattivamente, chiedendo l' aiuto della forza pubblica. Nel confermare tale disposizione, esigo che sia osservata, e faculto gli ufficiali sanitari di fare la denuncia dei trasgressori all' autorità giudiziaria, qualora non provvedano i Sindaci.

La rivaccinazione che l' articolo 67 del R. D. L. 30 dicembre 1923 n. 2889 rende obbligatoria all' ottavo anno di età, può essere fatta proficuamente nelle scuole, usando sempre ed esclusivamente vaccino animale e sterilizzando, di volta in volta, il vaccino-stile col calore.

Nei comuni dove esistono convitti, istituti di educazione, opifici industriali e collettività in genere, gli ufficiali sanitari si accerteranno che gli ammessi siano muniti del certificato di subita rivaccinazione.

Confido nel particolare interessamento delle SS. LL. per la esatta osservanza delle disposizioni date, e resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — D'ARIENZO

16. **Stabilimenti radioterapici e radiumterapici.** (C. P. S. 17 ottobre 1925 n. 31651 Div. V ai Sindaci).

Con preghiera di provvedere per la rigorosa osservanza, si richiama l' attenzione della S. V. sul decreto ministeriale 18 luglio 1925 trascritto in seguito, contenente istruzioni per l' impianto e il funzionamento di stabilimenti del genere.

Ricordo che niuno può aprire al pubblico un gabinetto del genere, sia pure annesso ad un ospedale o ad una casa di salute, senza la preventiva autorizzazione del Prefetto, ai sensi dell' articolo 8 della legge 16 Luglio 1916 n. 1924 e 15 del regolamento approvato con R. D. 28 settembre 1919.

pel Prefetto — RAVOT

Decreto Ministeriale 18 Luglio 1925.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI
AFFARI DELL' INTERNO

Veduto l' art. 34 del Regolamento circa le acque minerali, gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini approvato con Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Al n. 58 del paragrafo XI delle istruzioni annesse al decreto Ministeriale 30 aprile 1921 sono aggiunti i seguenti commi:

I Gabinetti di radiologia impiantati in case di abitazione e

che impiegano apparecchi alimentati da tensioni corrispondenti ad una lunghezza di scintilla tra punta e piano da 25 a 35 centimetri e cioè ad una tensione da 150 a 185,000 volts debbono corrispondere alla condizione che il fascio luminoso sia trattenuto in tutte le direzioni, eccetto quella in cui viene utilizzata, da uno strato di materiale opaco equivalente almeno ad una lastra di piombo di due millimetri di spessore. Nella direzione nella quale i raggi vengono utilizzati, la protezione del piano sottostante o soprastante all'ammalato dovrà essere costituito da una lastra di almeno millimetri due, o di materiale equivalente, e della superficie di metri due per due.

Per i gabinetti che impiegano apparecchi alimentati da tensioni corrispondenti ad una lunghezza di scintilla maggiore di 35 cm. e fino a 45 centimetri, corrispondenti ad una tensione superiore a 185,000 e fino a 230,000 volts, lo spessore dei materiali protettori, di cui al comma precedente, non potrà essere inferiore a millimetri tre di piombo o di materiale equivalente;

L'ambiente adibito a qualunque applicazione radiologica deve essere fornito di adatti dispositivi che permettano il continuo e sufficiente rinnovarsi dell'aria, in modo che i prodotti nocivi non possano recar danno nè al paziente, nè agli operatori nè al vicinato;

Ogni gabinetto radiologico è obbligato ad essere provvisto di quei mezzi di protezione del personale operante ed assistente riconosciuti come sufficienti dalla tecnica moderna (guanti, grembiuli ecc.).

I possessori di preparati di radium sono obbligati a conservare tali preparati in una scatola di piombo, che abbia in tutte le direzioni, lo spessore di almeno centimetri cinque.

p. Il Ministro — TERUZZI

17. **Imitazione del pepe in grani.** (C. P. S. 31 dicembre 1925 n. 40131 ai Sindaci).

Si è constatato che da rivenditori di droghe spesso vengono spacciate in luogo del pepe naturale e commiste a questo, palline artificialmente composte imitanti tale prodotto. Prodotti granulari somiglianti al pepe, che principalmente si prestano alla falsificazione, sono le cosiddette palline tarmifughe fabbricate da alcune ditte della Provincia di Padova. Si raccomanda alle SS. LL. la più attiva vigilanza, perchè sia impedito tale artificio fatto a danno della pubblica alimentazione.

Il Prefetto — D'ARIENZO

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

Comune di Acerno — Medico condotto — In esecuzione della deliberazione consiliare 15 dicembre 1925 N. 206 superiormente approvata, ed in base al Nuovo Regolamento per la condotta medica del 29 Aprile 1925, n. 87, è aperto concorso per titoli al posto di Medico-Chirurgo condotto per questo Comune, con lo stipendio iniziale annuo di lire settemila (L. 7000) lordo di ritenuta di R. M. e di Cassa Pensione, pagabile a mensili posticipati. Lo stipendio è aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per non più di quattro quadrienni.

L'aspirante dovrà far pervenire, entro un mese da oggi, domanda su carta da bollo da L. 2 corredata dai seguenti documenti:

1.° Diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale e copia notarile;

2.° Atto di nascita comprovante di non avere oltrepassato i 35 anni di età. Nessun limite d'età è richiesto invece per quelli che prestino o abbiano prestato servizio presso Comuni ed Opere Pie.

3.° Certificato penale generale.

4.° Certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni nei quali il candidato abbia avuto la residenza negli ultimi due anni.

5.° Certificato di sana e robusta costituzione fisica;

6.° Certificato di cittadinanza italiana;

7.° Certificato d'iscrizione in un albo sanitario del Regno;

8.° Tutti i titoli professionali che l'aspirante chiede necessario presentare nel suo interesse.

Tutti i documenti dovranno essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso.

La mancanza di uno dei documenti e la irregolarità di essi causa la esclusione dal concorso.

La nomina sarà fatta in base alla graduatoria da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso ai sensi delle vigenti leggi sanitarie.

L'eletto dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla data della partecipazione di nomina.

Il concorrente dovrà versare alla Cassa Comunale L. 50,10 per tassa di concorso.

Acerno, 22 gennaio 1926.

Il Sindaco — PASQUALE LUPO

La Direzione del Bollettino partecipa vivamente al lutto recente della famiglia Volpe e della intera maestranza della tipografia, per la perdita del Cav. ANTONIO VOLPE, cittadino impareggiabile e benemerito industriale.

R. Prefettura di Salerno

Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm. per l'anno 1926.

Mesi	Tutela	Contenzioso
Gennaio	12 — 16 — 22 — 29	16
Febbraio	5 — 12 — 19 — 26	6 — 27
Marzo	5 — 12 — 20 — 26	20
Aprile	9 — 16 — 23 — 30	10
Maggio	7 — 14 — 21 — 28	1 — 22
Giugno	4 — 11 — 18 — 25	12
Luglio	2 — 9 — 16 — 23 - 30	3 — 24
Agosto	6 — 13 — 20 — 27	14
Settembre	3 — 10 — 17 — 24	4 — 25
Ottobre	1 — 8 — 15 — 22 - 29	16
Novembre	5 — 12 — 19 — 26	6 — 27
Dicembre	3 — 10 — 17 — 30	18

La Giunta Provinciale Amm. è così composta:

a) per le attribuzioni di tutela: *Presidente*: Comm. D.r Enrico D'Arrienzo, Prefetto della Provincia; *Componenti di nomina governativa effettivi*: Comm. Roberto de Santis, Intendente di finanza; Cav. D.r Francesco Barra, Cav. D.r Roberto Ruggi d'Aragona, Consiglieri di Prefettura; Cav. Uff. Rag. Arturo Incoronato, Ragioniere Capo di Prefettura; *Componenti elettivi effettivi*: Comm. Filadelfo De Hippolitis, Cav. Angelo Maria Principe, Avv. Pasquale De Vito, Conte Comm. Ettore Di Gaeta, Comm. Avv. Michele Iannicelli, Comm. Avv. Carlo Paladino; *Componenti di nomina governativa supplenti*: Cav. D.r Emilio Petruccelli, Consigliere di Prefettura, Cav. Rag. Michele Giacomazza, Ragioniere Capo di Prefettura; *Componenti elettivi supplenti*: Cav. Giuseppe Vitiello, Cav. Domenico Cirri Rescigno, Cav. Pasquale Lebano, Cav. Avv. Francesco Passari, Cav. Del Bagno Agostino, Cav. Felice Tommasini; *Componente aggiunto per le tasse*: Comm. Gennaro D'Alessio; *Segretario*: D.r Domenico Salerno, Primo Segretario di Prefettura.

b) per le attribuzioni in sede giurisdizionale: *Presidente*: Comm. D.r Enrico D'Arrienzo, Prefetto della Provincia; *Componenti effettivi*: Cav. Dott. Francesco Barra e Cav. Dott. Roberto Ruggi d'Aragona, Consiglieri di Prefettura, Comm. Carlo Paladino e avv. Pasquale de Vito. *Componenti supplenti*: Cav. D.r Emilio Petruccelli, Consigliere di Prefettura e gli altri componenti effettivi nell'ordine suindicato; *Segretario*: D.r Domenico Salerno, Primo Segretario di Prefettura.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

➔ SOMMARIO ➔

PARTE I.

a) Leggi e decreti

18. Conversione in legge del R. Decreto legge 24 settembre 1923 n. 9072 concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale (L. 24 dicembre 1925 N. 2264).
19. Istituzione del Podestà e delle Consulte municipali nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti (L. 6 febr. 1925 n. 237).
20. Approvazione di regolamenti per l'applicazione di tributi locali (R. D. L. 3 genn. 1926 n. 39).
21. Provvedimenti per le piccole lotterie locali (R. D. L. 15 genn. 1926 n. 85).
22. Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912 n. 535 sulla cittadinanza (L. 31 genn. 1926 n. 108).

b) Circolari

23. Prestazione del giuramento da parte del personale degli enti locali (C. P. S. 8 febr. 1926 n. 3461).

24. Raccolta ufficiale degli atti del Governo (C. P. S. 4 febb. 1926 n. 3209).
25. Provvedimenti per le piccole lotterie locali (C. P. S. 1.° febb. 1926 n. 3036).
26. Vedove di guerra. Concubinato (C. P. S. 8 febb. 1925 n. 26).
27. Patronato nazionale medico-legale per gl' infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni sociali (C. P. S. 6 febb. 1925 n. 3143).
28. Raffigurazione simbolica del milite ignoto ad uso delle scuole (C. P. S. 8 febb. 1926 n. 524).
29. Servizio ispettivo per la battaglia del grano (C. P. S. 25 genn. 1926 n. 1896).
30. Iscrizione delle donne nelle liste elettorali amminis. pel 1926 (C. P. S. 19 febbraio 1926 n. 33).
31. Provvedimenti per la finanza locale (C. M. F. 30 dic. 1925).
32. Bilancio 1926 (C. P. S. 21. 2. 1926 n. 4919).
33. id. id. id.

COPERTINA

Avvertenza — Continuazione circolare N. 31 e circ. N. i 32 e 33 — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi — Pubblicazioni.

(V. pag. 43).

E poichè con l' art. 5 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 241 venne disposto che i ruoli per l' imposta complementare sul reddito non sono soggetti alla pubblicazione all'albo municipale, ferma l' osservanza dei termini fissati per i reclami contro la irregolare od indebita iscrizione nei ruoli, la stessa norma deve valere, per identità di ragione, anche per i ruoli della addizionale comunale all' imposta complementare, che costituisce un accessorio dell' imposta stessa.

2. Cessazione dell'addizionale e rimborso

Le norme di cessazione o rimborso dell' imposta complementare ammesse dall' art. 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, num. 3062, danno diritto di chiedere il corrispondente sgravio o rimborso dell'addizionale comunale.

3. Obbligo dell' applicazione della addizionale all' imposta complementare per i Comuni che applichino la tassa di famiglia

I Comuni che avvalendosi delle disposizioni dell' art. 7 del decreto in esame saranno autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad applicare la tassa di famiglia a sensi dell' articolo stesso, debbono altresì applicare l' addizionale all' imposta complementare, giacchè per ragioni di equa distribuzione dei tributi, non potrebbe essere consentita l' applicazione della tassa di famiglia senza la contemporanea applicazione dell' addizionale all' imposta complementare.

(al prossimo numero: Dazi di consumo).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA



Il Comm. Avv. Enrico d'Arienzo, già Prefetto di Lecce e di Caltanissetta, assunse il governo della nostra Provincia nel gennaio 1925.

L'Illustre Uomo ha così compiuto il primo anno della Sua missione qui, spiegando opera efficace di tutela della pubblica pace e favorendo, entro i limiti dell'osservanza rigorosa della legge, ogni utile e buona iniziativa volta all'incremento del bene pubblico e della prosperità della nostra Provincia.

Parte I.

a) Leggi e decreti

18. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1923, num. 9072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale. (Legge N. 2264, del 24 dicembre 1925 pubb. Gazz. Uff 29 dicembre 1925, num. 301).

VITTORIO EMMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, (1) concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. — La bandiera nazionale è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro.

Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura.

La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale.

Art. 2.—Per le bandiere nazionali usate dal Regio Esercito,

(1) v. B. A. anno 1923 pagine 243 e 256.

dalla Regia Marina, dalla Regia Aeronautica, come per quelle usate dalla Marina Mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti.

Art. 3. — Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzurra.

Art. 4. — Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purchè questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto.

L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale.

In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge.

Art. 5. — In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due striscie di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 6. — Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili.

Art. 7. — Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana, che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una.

In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 a 5000.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

19. Istituzione del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti. (L. 6 febbraio 1926 n. 237 pubb. G. U. 18 febb. 1926 n. 40).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nei comuni, la cui popolazione non eccede i cinquemila abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, l'amministrazione è affidata ad un Podestà, assistito, ove il Prefetto lo ritenga possibile dalla Consulta municipale.

Art. 2. Il Podestà è nominato con decreto reale. Dura in carica 5 anni e potrà essere sempre riconfermato.

Il Prefetto può trasferire il Podestà da un comune all'altro della Provincia e proporre al Ministero la revoca che è disposta con decreto reale.

Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame nè amministrativo nè giudiziario.

Art. 3. La Consulta municipale si compone di cittadini che non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli art. 25 e 26 della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 4. I consultori municipali, il cui numero, determinato per ciascun comune dal Prefetto, non può essere inferiore a sei, sono nominati con decreto prefettizio per un terzo direttamente e per due terzi su designazione degli enti economici Sindacati Associazioni locali, ai quali compete la designazione del numero dei rappresentanti ciascun assegnato. Gli enti economici, i Sindacati e le associazioni locali designano tre nomi per ogni rappresentante assegnato.

Art. 5. Il potestà esercita le funzioni che la Legge comunale e Provinciale conferisce al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale. La Consulta Municipale ha attribuzioni meramente consultive. Essa dà parere su tutte le materie che il Podestà crede sottoporre.

Il parere della Consulta Municipale è obbligatorio in merito alle deliberazioni del Podestà concernenti l'approvazione del bilancio, impegni attivi e passivi vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, contrattazioni dei prestiti, imposizioni dei tributi alienazione dei beni patrimoniali, assunzione diretta di pubblici servizi. Quando in questi casi il parere della Consulta Municipale sia contrario alla proposta del Podestà questo dovrà farsi constatare nel verbale della relativa deliberazione.

Art. 6. Sono applicabili al podestà le norme di ineleggibilità

e di incompatibilità stabilite dalla Legge Comunale e provinciale per il Sindaco.

Art. 7. Il podestà può delegare ciascun consultore municipale ad uno speciale incarico nell'amministrazione del Comune.

Art. 8. Nei comuni con popolazione eccedente quella indicata con l'art. 1, l'Amministrazione può essere affidata in conformità delle norme stabilite dalla presente legge ad un podestà quando i rispettivi consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni.

Il provvedimento è adottato con decreto reale su proposta del Ministro dell'Interno udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 9. Per essere nominati Podestà occorre:

- a) essere maggiore di età;
- b) essere cittadino italiano;
- c) non avere subito condanne per i titoli indicati nell'art. 25 della Legge Comunale e Provinciale, nonchè per i delitti contro la sicurezza dello Stato (Titolo I cod. pen.);
- d) avere conseguito almeno il diploma di maturità classica o scientifico o l'abilitazione tecnica o magistrale, ovvero titoli di studio dei quali sia riconosciuta dal Provveditore agli studi l'equipollenza.

Il titolo di cui alla lettera d) non è necessario:

1.) per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazioni; 2.) per coloro che abbiano ricoperto, per non meno d'un anno con capacità e competenza amministrativa, l'Ufficio di Sindaco o di Commissario Regio e Prefettizio o di Segretario Comunale.

Art. 10. Due o più Comuni finitimi, che complessivamente non superino i cinquemila abitanti, possono con decreto reale essere affidati all'Amministrazione di un solo Podestà.

Art. 11. I Podestà ed i Consultori municipali prima di entrare in funzione prestano dinanzi al Prefetto il giuramento di cui all'art. 150 della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 12. L'Ufficio di Podestà e di Consultore Municipale è gratuito. In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Ente, il Prefetto può assegnare al Podestà una indennità di carica che grava sul bilancio del Comune o dei Comuni di cui è l'amministratore.

Art. 13. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa le deliberazioni del Podestà che riguardano le materie indicate nell'art. 217 della Legge Comunale e Provinciale e quelle relative a cancellazioni ed iscrizioni ipotecarie,

a svincoli di cauzioni ed a ritiri di capitali. Tutte le altre deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Prefetto.

Art. 14. Alle deliberazioni del Podestà, che per la legge Comunale e Provinciale sarebbero di competenza della Giunta o del Consiglio comunale è applicabile il disposto dell'art. 128 della legge stessa.

Art. 15. Il Governo del Re è autorizzato a stabilire la data in cui verranno a cessare le amministrazioni ordinarie o straordinarie dei comuni per fare luogo all'inizio della funzione del Podestà e della Consulta municipale.

Art. 16. Il Governo del Re è autorizzato altresì a pubblicare il nuovo T. U. della Legge Comunale e Provinciale modificando le disposizioni di questa per metterle in armonia coi principii informativi della presente legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI

20. **Approvazione di regolamenti per l'applicazione di tributi locali.** (R. D. L. n. 39, del 3 genn. 1926, pubb. G. Uff. 18 genn. 1926, n. 13 e riportata a pag. 134 della Raccolta Ufficiale).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, in ogni tempo, la omologazione o il visto a norma dell'art. 217 della legge comunale e provinciale, sopra regolamenti che non siano stati sottoposti in tempo debito alla omologazione o al visto predetti e in base ai quali i Comuni e le Provincie abbiano riscosso tributi di loro spettanza.

Questi regolamenti devonsi riconoscere, dopo tali formalità,

come aventi piena efficacia, fin dall'inizio di loro applicazione, per ogni effetto di legge.

Art. 2. — Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—VOLPI—FEDERZONI

21. **Provvedimenti per le piccole lotterie locali**, (R. D. L. 15 gennaio 1926 n. 85, pubb. G. U. 23-1-1926 n. 18 e riportata a pag. 236 della Raccolta Uff.).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto pubblico, approvato con Nostro decreto 20 luglio 1925, n. 1456; Vista la legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'ultimo comma dell'art. 61 del testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con Nostro decreto 20 luglio 1925, n. 1456, è sostituito col seguente:

« Le pubbliche vendite dei biglietti di cui al n. 1° del precedente articolo sono dichiarate esenti dalla tassa di bollo e del 20 per cento purchè si effettuino esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi, il prezzo unitario dei biglietti non superi L. 2,50 ed il complessivo ammontare di questi non ecceda le L. 5000 ».

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- VOLPI

22. **Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912 n. 555, sulla cittadinanza.** (Legge 31 gennaio 1926 n. 108. Pubbl. G. U. 4-2-1926 n. 28 e riportata a pag. 393 della Raccolta Uff.).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Oltre che nei casi indicati nell'artic. 8 della legge 13 giugno 1912 n. 555, (1) la cittadinanza si perde dal cittadino, che commette o concorra a commettere all'estero un fatto diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.

La perdita della cittadinanza è pronunziata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri, sentito il parere di una Commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, del direttore generale della pubblica sicurezza, di un direttore generale del Ministero degli esteri designato dal Ministro per gli affari esteri, e di due magistrati d'appello designati dal Ministro per la giustizia,

Alla perdita della cittadinanza può essere aggiunto, su conforme parere della Commissione di cui sopra, il sequestro e nei casi più gravi la confisca dei beni.

Nel decreto che pronunzia il sequestro è stabilita la durata di esso e la destinazione delle rendite dei beni.

Sull'efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca non ha alcun effetto la cittadinanza straniera posteriormente acquisita dal proprietario dei beni.

La perdita della cittadinanza importa perdita dei titoli, assegni e dignità spettanti all'ex cittadino.

La perdita della cittadinanza pronunziata a termini di questa

(1) v. B. A. anno 1912 pag. 65 e 71.

legge non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge o dei figli dell'ex cittadino. Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—FEDERZONI—ROCCO

b) Circolari

23. **Prestazione giuramento da parte del personale degli Enti locali.** (C. P. S. 8 febb. 1926 N. 346113745 ai Sindaci).

Richiamando la mia circ. 21 genn. u. s. n. 1699, (1) prego le SS. LL. tener presenti le seguenti nuove istruzioni e chiarimenti circa l'obbligo della prestazione del giuramento da parte del personale degli Enti locali.

Sono stati proposti i seguenti quesiti:

1.° Se al giuramento prescritto con R. Decreto-Legge 23 ottobre 1925, n. 2113, (2) per gl' impiegati degli Enti locali, siano tenuti anche i sanitari comunali (medici e levatrici condotte); gl' insegnanti delle scuole elementari, direttamente amministrate dai Comuni ed il personale delle aziende municipalizzate.

2.° Se l'obbligo del giuramento si estenda anche agli agenti e salariati.

3.° Se per i dipendenti comunali in periodo di esperimento, sia da prescriversi, analogamente a quanto viene stabilito per gli impiegati dello Stato in prova con l'art. 5 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; (3) la formula di promessa solenne, salvo l'obbligo della prestazione del giuramento quale è prescritto dal successivo art. 6, (4) quando tali impiegati avranno conseguita la stabilità di posizione.

In ordine al primo quesito, la risposta non può essere che

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 13

(2) » » » 8

(3) » » » 14

(4) » » » 14

affermativa, giacchè i sanitari condotti, gli insegnanti elementari e gl'impiegati delle aziende municipalizzate, sono indubbiamente impiegati comunali per quanto il loro stato giuridico sia regolato da leggi speciali.

In tal senso va risolto il quesito anche nei riguardi del personale daziario, che pur passato in servizio temporaneo degli appaltatori, conserva, per gli ordinamenti daziari in vigore, i diritti ed i doveri del personale comunale.

In merito al secondo quesito, è da considerare che la formula « impiegati delle Provincie e dei Comuni » adottata dall'art. 3, ultimo capoverso succitato, non va intesa in senso stretto, ma, conformemente alle sue finalità e al suo spirito in senso lato; essa ipotizza la istituzione del rapporto di impiego in generale e non in particolare si da comprendere così gl'impiegati come gli agenti ed i salariati, ai quali è quindi da richiedere la prestazione del giuramento.

In merito al terzo quesito è da rilevare che nei riguardi del personale statale l'assunzione, in seguito a concorso, non perfeziona il rapporto d'impiego in tutti i suoi elementi, tanto vero che l'art. 17 del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2305, usa l'espressione « personale ammesso allo impiego » con la qualifica di volontario, uditore o d'altra analoga, e soggiunge che detto personale *non può conseguire la nomina al grado iniziale* se non dopo il servizio di prova e su giudizio favorevole del Consiglio d'Amministrazione.

Ben diversa è invece la posizione giuridica del personale degli Enti locali. Per questi il periodo di esperimento, di cui agli art. 38 e 49 del R. Decreto 30 dicembre 1923 num. 2839, viene richiesto non già all'effetto del *conseguimento della nomina*, che l'esperimento in corso presuppone invece già effettuata, ma agli effetti di conferire alla nomina stessa carattere di stabilità.

In tali condizioni è evidente che il personale degli Enti autarchici, regolarmente nominati a posti di ruolo, avendo, anche in periodo di prova, qualifica e garanzie che son proprie degli

impiegati, è tenuto senz'altro a prestare il giuramento con la formula prescritta dall'art. 6 del R. Decreto 30-12 1923, num. 2960.

Vero è che l'art. 3, ultimo capoverso del Decreto-Legge 23-10 1925 n. 2113, estende agl'impiegati degli Enti locali l'obbligo della prestazione della promessa solenne. Se non che è ovvio che l'estensione della cennata norma legislativa non può aver luogo che nei confronti di posizione giuridiche perfettamente analoghe a quelle per cui è richiesta la prestazione della promessa solenne, ma, quindi, non può riguardare il caso testè prospettato degli impiegati in prova, ma esclusivamente il caso, non infrequente, di impiegati di Enti locali assunti con qualifica di alunno, volontario od altra analoga, ciò si verifica quando gli ordinamenti del personale degli Enti autarchici vengono modellati sugli ordinamenti propri dello Stato, e più precisamente, quando le Amministrazioni locali introducono, nei loro regolamenti, una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 17 del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Inoltre il Ministero delle Finanze ha rilevato che vengono redatti, talvolta, su carta libera, anzichè su carta bollata prescritta dall'all. della tariffa A, annessa alla legge sul bollo del 30-12 1923, n. 3268 (1) i verbali di giuramento degl'impiegati delle Provincie e dei Comuni; atti più che nell'interesse pubblico, vengono redatti nell'interesse dei funzionari, i quali, senza l'adempiimento di detta formalità, non potrebbero esercitare le mansioni ad essi affidate.

A tale regola si è fatta eccezione per i verbali del giuramento prestato innanzi al pretore da alcune categorie di agenti, quali i ferrovieri, i guardafili telegrafici e telefonici, ed altri, non già per esercitare le loro ordinarie incombenze, ma solo per essere investiti della qualità di agenti di pubblica sicurezza, e po-

(1) Carta da lire 3

tere così adempiere alle attribuzioni loro affidate nell'interesse pubblico, dalle leggi e dai regolamenti.

Sono stati, poi, ritenuti esenti da tassa di bollo i verbali di presa di possesso e d'insediamento degli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni, nella considerazione che tali verbali hanno il carattere di atti interni e di ufficio.

Attendo pertanto la copia del verbale di giuramento. (1)

Il Prefetto — D'ARIENZO

24. **Raccolta Ufficiale degli atti del Governo.** (C. P. S. 4 febb. 1926 N.º 3209 ai Sindaci. (2)

Si comunica a V. S. per norma che il Provveditorato Generale dello Stato é venuto nella determinazione di pubblicare, oltre all'attuale edizione della Raccolta Ufficiale degli atti del Governo, una nuova edizione economica della Raccolta stessa, da mettersi in vendita ai Comuni fino a 5000 abitanti, al prezzo ridotto di lire 40 anzichè lire 100 com'è attualmente.

Tale nuova edizione, pur essendo di tipi più modesti, oltre all'accennata riduzione di prezzo, che renderà meno oneroso l'obbligo imposto ai Comuni dall'art. 198 n. 15 della vigente legge comunale e provinciale, avrà il vantaggio di essere più completa, riportando anche la relazione dei provvedimenti più importanti, e sarà distribuita ai Comuni settimanalmente.

Nel comunicare quanto sopra si avverte che, con l'associazione alla nuova edizione degli atti ufficiali, che è già in corso di stampa, si intenderanno soddisfatti gli obblighi al riguardo imposti dalla legge.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — D'ARIENZO

(1) In carta semplice, per uso amministrativo.

(2) Certo di far cosa utile, il Bollettino nei richiami alle disposizioni legislative, che saranno pubblicate dal 1º gennaio corrente anno, indicherà la pagina della edizione economica della Raccolta Ufficiale. Tale pubblicazione risponde perfettamente allo scopo di diffondere senza i ritardi del passato la conoscenza delle leggi man mano che le stesse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

25. **Provvedimenti per le piccole lotterie locali**- (C. P. S. 1° febbraio 1926 N. 3036 ai Sindaci).

Richiamando la mia circolare del 28 ottobre 1925, n. 30343, pubblicata nel Boll. Ammin. anno 1925, pag. 221, significo a V. S. che con R.° D. Legge 15 genn. u. s. n. 85, (1) è stato modificato l'ultimo comma dell'art. 61 del T. U. delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, nel senso che sono esenti dalla tassa di bollo e del 20 % le piccole lotterie, che sono effettuate esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi delle quali il prezzo di ciascun biglietto non superi le lire 2,50 ed il complessivo ammontare di questi non ecceda le lire 5000.

Prego la S. V. di rendere di pubblica ragione quanto sopra, porgendo un cenno di ricevuta.

Il Prefetto—D'ARIENZO

26. **Vedove di guerra - Concubinato**. (C. P. S. 8 febbraio 1925 n.° 26 ai Sindaci).

E' noto che per l'art. 25 del R. D. 18 luglio 1923, N. 1491, la vedova di guerra che passi a nuove nozze, non oltre il suo cinquantesimo anno di età, cessa dal godimento della pensione, ma consegue un capitale corrispondente a più annualità della pensione stessa, purchè ne faccia domanda entro 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio.

Tale concessione venne istituita per spingere le vedove viventi in concubinato a regolarizzare la loro unione, per evidenti fini morali e sociali.

Senonchè, essendosi negato il beneficio nei casi di domanda tardiva, l'Associazione madri e vedove dei caduti in guerra, ha constatato che tra le vedove nella condizione suddetta si sarebbe diffuso un senso di sfiducia, circa il conseguimento del beneficio, quasi che l'eccezione di intempestività fosse rimessa all'arbitrio

(1) v. innanzi pag. 30.

dell'Amministrazione, e per tal motivo l'opera di persuasione che detto Ente nobilmente svolge per la sistemazione di famiglie irregolarmente costituite non raggiungerebbe, in più casi, l'effetto voluto.

Ciò considerando il Ministero, nel desiderio di far sì che la disposizione del citato articolo abbia in pratica a raggiungere più efficaci risultati, ritiene opportuno che ad assicurare la tempestiva presentazione delle domande di liquidazione del capitale, concorra l'opera assistenziale dei Comuni, nel senso che, all'atto stesso della celebrazione del matrimonio, la vedova sia invitata, di ufficio, a sottoscrivere la domanda medesima che il Comune dovrà poi trasmettere al Ministero in uno al certificato del matrimonio contratto.

Prego pertanto le SS. LL. di provvedere con la massima diligenza allo adempimento di siffatte prescrizioni al fine di contribuire alla eliminazione del concubinato delle vedove dei caduti, doppiamente scandaloso in quanto rappresenta una offesa alla morale ed una frode alla legge.

Gradirò intanto dalle SS. LL. un cenno di assicurazione.

Il Prefetto -- D'ARIENZO

27. Patronato Nazionale medico-legale per gl' infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni sociali. (C. P. S. 6 febbraio 1925 n. 3143 ai Sindaci).

Riportandomi alle circolari precedenti del 1° e 29 settembre u. s. n. 24516 e 29647 e 23 nov. scorso, n. 35234, pubblicate nel Bollettino Amm.vo, fascicoli di settembre, ottobre e dicembre, (1) richiamo nuovamente l'attenzione della S. V. sugli scopi altamente umanitari e sociali che si propone il Patronato Nazionale di assistenza per gl'infortuni agricoli, industriali o per le assicurazioni sociali a norma della Legge 31 gennaio 1924 n. 51, del D. L. 27

(1) v. B. A. anno 1925 p. 2 (cop. 17-18), 227 e 266.

agosto 1917, n. 1450, e dei RR. DD. 30 dicembre 1925 n. 3184 e 3158.

Con la creazione dell'ente predetto il Partito Nazionale fascista e la Confederazione delle Corporazioni Sindacali fasciste si propongono di esercitare con efficacia nel campo del lavoro e della previdenza sociale tutte quelle funzioni di assistenza, di vigilanza e di tutela che erano, nel passato, svolte dagli uffici del lavoro.

Rinnovo pertanto la preghiera perchè cotesta Amministrazione aderisca moralmente e finanziariamente all'Istituto provinciale del Patronato Nazionale, avvertendo che il contributo che sarà deliberato di stanziare a favore del nuovo organismo, contributo proporzionato all'importanza ed alle risorse finanziarie del Comune, andrà a liberare le Amm.ni da tutte le spese che oggi i Comuni sostengono per l'assistenza civile.

All'uopo avverto che per la deliberazione e lo schema di contratto vorrà attenersi ai moduli riportati a pag. 267 e seguenti del Bollettino Amm.vo anno 1925.

p. Il Prefetto — RAVOT

28. **Raffigurazione simbolica del Milite Ignoto ad uso delle scuole.**
(C. P. S. 8 febb. 1926 n. 524 Gab. ai Sindaci).

Il Ministero dell'Istruzione, con sua ordinanza del 5 giugno 1922, dispose che — a ricordo della nostra Vittoria e per tener desta sempre nei giovani cuori delle scolaresche la viva fiamma dell'italianità — fosse aggiunta alle tabelle degli arredi e del materiale didattico, occorrenti per la dotazione delle scuole elementari, una raffigurazione simbolica del Milite Ignoto, rappresentata da un bassorilievo in bronzo della Dea Roma vigilante la salma del Milite stesso (particolare del Monumento a Vittorio Emanuele II° in Roma).

In armonia a tale disposizione d'ordine generale e ad analogia successiva designazione fatta dal Ministero medesimo, quest'ufficio, con circolari pubblicate nei numeri del marzo e settembre

1925 del bollettino amministrativo, (1) segnalava all'attenzione delle SS. LL. il pregevole bassorilievo prodotto dalla Cooperativa fonditori tra Mutilati ed Invalidi di guerra con sede in Roma, per l'acquisto ed il collocamento nelle aule delle scuole dei rispettivi Comuni.

Senonchè risulta che molte Amministrazioni comunali, trascurando di uniformarsi al tassativo disposto dell'ordinanza predetta, non ancora hanno acquistato il bassorilievo in parola; mentre è noto che il Ministero intende far rispettare nel modo più scrupoloso e con tutti i mezzi consentiti dalla legge tale disposizione.

Rinnovo pertanto alle SS. LL. la raccomandazione di provvedere — qualora non l'abbiano ancora fatto — all'acquisto di detta targa, nel quantitativo necessario e resto in attesa di un sollecito cenno di assicurazione.

Il Prefetto — D'ARIENZO

29. Servizio ispettivo per la battaglia del grano. (C. P. S. 25 gennaio 1926 n. 1896 Div. III ai Sindaci).

Trascrivo la circolare N. 1714 del 1811-1926 del Ministero dell'Economia Nazionale:

« Tra le altre provvidenze adottate per la Battaglia grano, « il Governo ha avvisato alla necessità di realizzare uno stretto « collegamento tra l'organizzazione locale e l'Amministrazione « centrale, affidandone il compito ad alcuni Ispettori superiori « Amministrativi centrali, tra i quali ha diviso territorialmente « le varie zone d'Italia.

« Codesta Provincia è stata a tal fine attribuita al Dottore « Emanuele Cortis.

« Il predetto Ispettore ha, altresì, l'incarico della vigilanza « amministrativa sulle istituzioni agrarie locali (prevalentemente « consortili ed autonome nella gestione), che sono impegnate

(1) v. B. A. anno 1925 pagg. 57 e 207.

« nell'attuazione del vasto programma di intensificazione della
« coltura.

« L'opera dell'Ispettore, sul luogo stesso dell'azione, verrà
« indubbiamente a creare, coi vari organismi, che si occupano
« della campagna per il grano, una più salda ed efficace intesa
« col Ministero, e servirà altresì a risolvere le varie difficoltà
« amministrative ed ambientali, che spesse volte inceppano e
« danneggiano gli interessi comuni, e la cui definizione si fa ora
« soltanto per corrispondenza, che spesso ha scarsi elementi di
« determinazione, che una conoscenza diretta della situazione lo-
« cale è invece in condizione di offrire completamente.

« Voglia la S. V. nel darmi atto della presente, assicurarmi
« che non mancherà all'Ispettore designato la più viva e cor-
« diale collaborazione per il raggiungimento degli scopi che il
« Governo si è prefisso col provvedimento in parola ».

Il Prefetto — D'ARIENZO

30. Iscrizione delle donne nelle liste elettorali amministrative per l'anno 1926. (C. P. S. 19 febb. 1926 n. 33 Div. 211 ai Sindaci).

Con racc. 17 febb. c. m. sono state inviate alle SS. LL. le copie della circ. 13 febb. 1926 n. 15600-31-69 del Ministero dell'Interno relativa all'oggetto suindicato.

Nel pregare di segnare immediatamente ricevuta della predetta circ. faccio affidamento sulla efficace vigilanza personale delle SS. LL. perchè le comm. elettorali e gli uffici com. eseguano esattamente e nei termini stabiliti gli adempimenti disposti.

Ritengo poi necessario dare le seguenti istruzioni:

1. Le SS. LL. dovranno immediatamente invitare a nome mio i presidenti delle Congr. di carità e degli istituti di assistenza e beneficenza eventualmente esistenti nel proprio comune a trasmettere con la massima urgenza, ed in ogni caso non oltre il 5 marzo p. v., alla segreteria del comune cui appartengono, gli elenchi delle donne ricoverate negli ospizi di carità e di coloro che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di beneficenza e delle Congr. di carità.

Di tale adempimento attendo assicurazione.

2. Il 22 febr. dovrà essere inviata l'assicurazione di avere affisso nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici il manifesto con cui si rivolge alle interessate l'invito di presentare, nelle forme e nei modi prescritti, entro l'8 marzo p. v. la domanda d'iscrizione.

Il modello del manifesto trovasi nella circ. min. sopra menzionata ed ho invitato la ditta cav. Antonio Volpe e figli da Salerno a stampare immediatamente il manifesto di cui trattasi. Le SS. LL. potranno invitare le locali tipografie a provvedere di urgenza alla stampa di detto manifesto.

3. Il 9 marzo p. v. dovrà essere data assicurazione che la comm. elettorale com. ha iniziato la formazione dei 2 elenchi e le operazioni di cui all'art. 5 del d. ministeriale 31 genn. 1926, trascritto nelle più volte citata circ. min., e cioè le operazioni relative alla eventuale ripartizione del comune in sezioni esclusivamente destinate alla votazione delle donne, alla determinazione dei rispettivi luoghi di riunione ed alla compilazione delle liste di ciascuna sezione nei modi stabiliti dall'art. 53 del t. u. della legge com. e prov., nel caso che il numero delle donne iscritte nel 1.º degli elenchi sia superiore a 50; oppure alla ripartizione delle donne elettrici fra le sezioni elettorali stabilite per gli uomini, ed alla formazione dei fogli aggiunti alle relative liste in cui devono essere iscritte le donne, nel caso che il numero delle donne iscritte non superi 50.

4. Il 4 aprile p. v. dovrà essere data assicurazione che la comm. elettorale com. ha espletato entro il 3 aprile gli adempimenti di cui al n. 3 della presente circ., e che si è provveduto alle notificazioni delle negate iscrizioni, alla affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici del manifesto relativo alla pubblicazione e deposito nell'ufficio com. di tutti gli atti formati dalla comm. elettorale com., con invito a chiunque abbia a fare reclami, di presentarli entro il 12 aprile alla comm. elettorale prov.

5. Non oltre il 16 aprile devono essere trasmessi i verbali

delle operazioni e deliberazioni della comm. elettorale com. i due elenchi con tutti i documenti relativi alle domande accolte e respinte, i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono, le liste di sezione oppure i fogli aggiunti, che dovranno essere autenticati dalla comm. com. Nel caso di ritardo all'invio delle assicurazioni richieste, di trasmissione di atti incompleti o irregolarmente compilati dovrò mio malgrado, inviare, senza preavviso, commissari ai sensi dell'art. 26 del regol. della legge com. e prov.

I signori Sindaci dei circondari di Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania dovranno contemporaneamente comunicare le stesse notizie al sig. Sottoprefetto del rispettivo circondario.

Il Prefetto — D'ARIENZO

31. **Avvisi d'Asta per la vendita di tagli boschivi.** (C. P. S. 29 gennaio 1926 n. 2260 ai Sindaci).

In alcuni avvisi d'asta relativi alla vendita di tagli di boschi si è notato che si richiedono documenti non sempre rispondenti a quanto viene detto dal Sig. Ispettore Capo Forestale ai Comuni proprietari, con i capitoli d'onori o con lettere, quando si trasmettono gli atti costituenti il progetto di taglio: oppure che si richiedono negli avvisi i prescritti documenti, ma in modo dubbio, tanto da infirmare il valore di qualcuno dei documenti stessi. Così, ad esempio, si richiede che il concorrente alle aste sia munito dell'*attestazione di idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale*, ebbene, alcuni Comuni, aggiungono: *o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.*

In tal modo si interpreta che basterebbe presentare una attestazione rilasciata o dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, laddove la prima attestazione è l'unica indispensabile.

Richiamo su quanto sopra detto tutta l'attenzione degli uffici di segreteria.

Il Prefetto — D'ARIENZO

32. **Provvedimenti per la finanza locale.** Applicazione del R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 1944. (Circolare Ministero Finanze 30 dicembre 1925). (1)

Tassa di famiglia

L'articolo 7 del decreto considera l'ipotesi che i proventi della compartecipazione al prodotto dei tabacchi, del dazio sul sale e della imposta sulle industrie (per i comuni che applichino questa imposta in luogo della tassa di esercizio) di cui agli art. 1, 3 e 5 del decreto, non siano sufficienti a coprire la diminuzione di entrata derivante ai singoli comuni dalla cessazione, col primo gennaio 1926, della tassa di famiglia e della tassa di esercizio e rivendita. In questo caso i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad applicare la tassa di famiglia in base ai regolamenti comunali in vigore alla pubblicazione del decreto, limitatamente ai contribuenti, che non siano assoggettati alla imposta complementare.

In via eccezionale poi la suaccennata autorizzazione ad applicare la tassa di famiglia può essere data, anche a quei Comuni, i quali, pur ottenendo dai proventi previsti dagli art. 1, 3 e 5, somme che coprano la diminuzione di entrata causata dalla abolizione dei tributi che vengono a cessare col 1.º gennaio 1926, si trovino tuttavia nella condizione di dover provvedere a deficienze di bilancio dipendenti da spese *obbligatorie ed urgenti*. Potrà pertanto la Giunta provinciale amministrativa—qualora sussistano le accennate circostanze—autorizzare l'applicazione della tassa di famiglia da parte dei Comuni che si trovino nelle accennate condizioni.

Converrà qui avvertire per quanto si riferisce ai Comuni con

(1) Della complessa circolare pubblichiamo le parti più importanti e che possano riguardare i comuni e che riflettono: la tassa di famiglia, l'addizionale all'imposta complementare e i dazi di consumo. Il R. D. 20 ottobre 1925 n. 1944 fu pubblicato nel B. A. anno 1925 pagina 241.

popolazione residente superiore a 50,000 abitanti, i quali sarebbero tenuti, a' sensi dell'articolo in esame, ad istituire il dazio sul sale di cui all'art. 3, per ottenere l'autorizzazione ad applicare la tassa di famiglia, l'autorizzazione stessa può essere accordata dalla Giunta provinciale amministrativa, non solo quando la istituzione del dazio sul sale fosse stata negata dal Ministero, ma anche quando fosse stata reputata non consigliabile, da parte della Giunta stessa, per quelle considerazioni di ambiente che il Ministero lascia ad essa di apprezzare.

1. *Contribuenti che possono essere assoggettati alla tassa di famiglia*

L'articolo 7 del decreto dichiara che possono essere assoggettati alla tassa di famiglia quei contribuenti i quali non siano assoggettati alla imposta complementare. E' noto, a questo riguardo, che il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo della imposta complementare sul reddito complessivo dichiara, all'articolo 15, che non hanno obbligo di presentare la dichiarazione di reddito i contribuenti che hanno un reddito complessivo inferiore a L. 6000. Ma, per quanto riguarda l'applicazione della tassa di famiglia i Comuni non sono chiamati a fare indagini per stabilire se il contribuente abbia o no un reddito superiore a L. 6000. Essi debbono soltanto accertarsi se il contribuente sia, oppure no, assoggettato alla imposta complementare e quando questa imposta non paghi, può essere chiamato a sopportare la tassa di famiglia.

A questo fine, peraltro, possono presentarsi varie ipotesi (oltre quella della iscrizione del contribuente nel ruolo della imposta complementare) che conviene qui separatamente considerare, Può, cioè, avvenire:

a) che l'imposta complementare venga riscossa per ritenuta diretta (impiegati e pensionati dello Stato);

b) che l'imposta venga riscossa a nome degli Enti col diritto di rivalsa. (Impiegati e pensionati delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, degli Enti Pub-

blici d'istruzione e dei corpi scientifici di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613 ed alla circolare 18 ottobre successivo, n. 12534, dalle Aziende esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interne esercitate dai Comuni e Provincie e da altri Enti morali o società,—art. 1 del Regio decreto 20 marzo 1924, n. 501—),

Per stabilire, in questi diversi casi, quali siano i contribuenti da assoggettare alla tassa di famiglia il Comune potrà avere, a sue spese, dall'Ufficio delle Imposte l'elenco dei contribuenti iscritti nel ruolo all'imposta complementare del Comune stesso, e l'indicazione dei contribuenti del Comune di cui alla lettera *b*, di quei contribuenti, cioè, i quali paghino l'imposta al nome di Enti salvo rivalsa.

Gli uffici delle imposte sono tenuti a fornire al Comune, a spese di questo, gli accennati elementi senza che a ciò faccia ostacolo il disposto dell'art. 24 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062 riguardante il segreto d'Ufficio.

Ben s'intende però che i funzionari del Comune sono tenuti al segreto d'Ufficio a sensi dell'art. 24 suddetto nei riguardi dei dati relativi all'accertamento ed applicazione dell'imposta complementare che potranno ottenere dagli uffici delle imposte.

In quanto ai contribuenti di cui alla precedente lettera *a*) di quelli, cioè, in confronto dei quali l'imposta complementare *viene riscossa per ritenuta diretta*, il Comune potrebbe procurarsene l'elenco, limitatamente ai contribuenti residenti nel Comune, dagli Uffici che ordinano il pagamento degli stipendi e delle pensioni. Senonchè, trattandosi di contribuenti già noti ai Comuni per la loro qualità di impiegati o pensionati dello Stato, potranno i Comuni stessi omettere la tassazione indipendentemente da ogni ulteriore indagine per la loro identificazione.

Per tutti gli altri contribuenti che non risultino comunque assoggettati all'imposta complementare il Comune potrà procedere all'applicazione della tassa di famiglia.

Il decreto vuole su questo punto che l'applicazione sia fatta

in base alle disposizioni dei regolamenti comunali in vigore alla data di pubblicazione del decreto.

Da ciò segue che i Comuni non possono istituire *ex novo* la tassa di famiglia dal 1° gennaio 1926 e neppure possono variarne la tariffa in vigore, sia per quanto riguarda la misura delle aliquote, sia per quanto concerne la classificazione ed ammontare dei redditi cui le aliquote stesse sono applicabili. Invero, trattandosi di disposizione di carattere transitorio, che mira essenzialmente a risarcire i comuni della perdita che potrà derivare dalla *abolizione* della tassa di famiglia stessa, non sarebbe giustificata nè la sua istituzione *ex-novo* nè l'adozione di nuove norme regolamentari e la variazione delle tariffe per la sua applicazione.

2. *Misura del tributo*

Per quanto riguarda la misura massima della tassa di famiglia che può applicarsi in confronto dei singoli contribuenti, il decreto dichiara esplicitamente che rimangono ferme le norme stabilite con l'art. 1 del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 759, modificato con l'art. 6 del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2, il che significa che la tassa nei confronti dei singoli contribuenti non può superare quella già iscritta a loro carico secondo le risultanze dei ruoli del 1924 o di accertamenti divenuti definitivi dopo la pubblicazione dei ruoli stessi, come appunto disponeva l'art. 1 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 759.

È, peraltro, riservata sempre ai Comuni la possibilità di accertare l'imposta a carico dei nuovi contribuenti o diminuire le quote già iscritte a ruolo che ritengono eccessive.

3. *Sgravi per duplicazione*

Può avvenire che dopo iscritta a ruolo a carico di un determinato contribuente la tassa di famiglia per l'anno 1926, l'Ufficio distrettuale delle imposte accerti ed iscriva a ruolo, a carico del contribuente stesso l'imposta complementare a favore dello Stato.

In questo caso si ha una evidente duplicazione di tributi; e poichè i due tributi non possono coesistere per lo stesso contribuente e per il medesimo anno, e, d'altra parte, la tassa di famiglia può applicarsi soltanto quando non sia applicata l'imposta complementare, dovrà il Comune provvedere allo sgravio della corrispondente quota di tassa di famiglia, o d'ufficio, o su reclamo del contribuente interessato, col rimborso della quota indebitamente pagata.

Addizionale all' imposta complementare

In forza delle disposizioni dell' art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3063 i Comuni possono applicare una addizionale all' imposta complementare in misura non superiore a cent. 20 per ogni lira di imposta erariale, inscritta nei ruoli principali e suppletivi, che saranno pubblicati nel Comune nell' anno al quale si riferisce l'addizionale stessa.

L' applicazione di detta addizionale può coesistere, come è intuitivo, con l' applicazione della tassa di famiglia di cui all' art. 7 del nuovo decreto.

Pertanto tutti i Comuni che intendano applicare l'addizionale stessa dovranno farne oggetto di apposita deliberazione, nelle forme consuete e da sottoporre all' approvazione della Giunta provinciale amministrativa, nella quale deliberazione saranno stabilite la misura della addizionale stessa e le norme regolamentari per la sua applicazione.

Le deliberazioni medesime, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa non devono, di regola, essere trasmesse, dal Prefetto, a questo Ministero a' sensi e per gli effetti dell' art. 217, n. 8 della legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, num. 148. La trasmissione stessa dovrà farsi soltanto qualora il Prefetto, dall' esame di esse, rilevi illegalità od irregolarità per le quali sia necessario provvedere in conformità all' ultimo capoverso dell' articolo stesso.

1. Formazione dei ruoli della addizionale all'imposta complementare

Alla formazione dei ruoli della addizionale alla imposta complementare debbono provvedere i Comuni, al quale fine questi si procureranno, a loro spese, l'elenco dei contribuenti iscritti nel Comune sul ruolo dell'imposta complementare con la indicazione dell'imposta, dovuta da ogni contribuente.

Nei riguardi dei contribuenti che pagano l'imposta complementare per ritenuta diretta, potranno i Comuni, i quali intendano applicare su di essa l'addizionale del 20 per cento, chiedere agli Uffici che ordinano il pagamento dello stipendio o della pensione, la indicazione dell'ammontare della ritenuta per imposta complementare, da eseguire nell'anno sullo stipendio o sulla pensione a carico di ciascun contribuente residente nel Comune.

Rispetto ai contribuenti residenti nel Comune che pagano l'imposta al nome degli enti col diritto della rivalsa potranno i Comuni stessi provvedere all'applicazione dell'addizionale, in confronto degli enti medesimi, sempre col diritto della rivalsa verso i reddituari.

Poichè tutti i contribuenti predetti già conoscono l'ammontare dell'imposta complementare da essi dovuta, può l'applicazione dell'addizionale effettuarsi senza che occorra notificazione individuale ai singoli contribuenti, nè formazione della matricola di cui all'artic. 121 del regolamento alla legge comunale e provinciale.

Valgono circa il segreto d'Ufficio di cui all'articolo 24 del Regio decreto 30 dicembre 1923, num. 3062, le osservazioni fatte più sopra nella parte riguardante l'applicazione della tassa di famiglia.

Qualora i Comuni ritenessero conveniente affidare, a loro spese, la formazione del ruolo dell'addizionale all'imposta complementare agli Uffici delle imposte potranno anche farlo.

(Continua a pagina 2.^a covertina)

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

32. **Bilancio 1926.** (C. P. S. 21-2-1926 N. 4919 ai Sindaci).

Raccomando vivamente alle SS. LL. di trasmettere a questa Prefettura, non più tardi del 15 marzo p. v., il bilancio preventivo 1926, avvertendo che, dopo la scadenza di detto termine, assolutamente improrogabile, adotterò gli opportuni provvedimenti di ufficio, e non darò più corso ad alcuna deliberazione di liquidazione di spese.

Confido nell'opera delle SS. LL. e dei dipendenti uffici e gradirò pronta ricevuta della presente.

Il Prefetto — D'ARIENZO

33. **Bilancio 1926.** (C. P. S. 22-2-1926 n. 4919 ai Tesorieri Comunali).

Per opportuna conoscenza, comunico alle SS. LL. di avere già invitato le dipendenti amministrazioni comunali a trasmettere, per la debita approvazione, il bilancio preventivo del 1926 non oltre il 15 Marzo p. v.

Dopo tale data le SS. LL. si asterranno sotto la propria personale responsabilità dal dar corso a mandati di pagamento, se non sono in possesso del bilancio 1926 e delle singole deliberazioni di spesa, col visto di esecutorietà della Prefettura.

Gradirò un cenno di assicurazione della presente.

Il Prefetto — D'ARIENZO

Nel personale della R. Prefettura

Il Cav. D.r Vincenzo Giuliani, nostro Veterinario Provinciale, è stato promosso a Cav. Ufficiale della Corona d'Italia; il D.r Giovanni Contini, Primo segretario, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere del cennato ordine.

Ai due egregi funzionari vadano le nostre vivissime congratulazioni.

Concorsi

Comune di Acerno — Medico condotto — Proroga di concorso.

Si rende di pubblica ragione che il concorso bandito con l'avviso del 22 gennaio corrente anno per la nomina del Medico condotto di questo Comune, viene prorogato di un mese (la scadenza quindi è fissata all'8 Marzo 1926).

Acerno, 8 Febbraio 1926 — *Il Sindaco — P. Lupo*

Comune di Postiglione — *Concorsi per titoli ai posti di:*

a) *Medico condotto*, stipendio lire 7000 per un numero di poveri non eccedente il 20 per cento della popolazione, ed addizionale di lire 5 per ogni povero in più, 4 aumenti quadriennali di un decimo. Lire 500 per il servizio di ufficiale sanitario. Termine pres. documenti 10 Aprile 1926.

b) *Levatrice condotta*, stipendio lire 2000 per un numero di poveri non eccedente il 20 per cento della popolazione ed addizionale di lire 2 per ogni povero in più. 4 aumenti quadriennali di un decimo. Termine pres. docum. 10 Aprile 1926.

Comune di Buccino — *Concorso al posto di Segretario Capo*. Stipendio iniziale lire 7000 lorde con 5 aumenti quadriennali di un decimo, oltre lire 1000 annue per indennità di servizio attivo. Documenti soliti. Tassa di concorso lire 50. Scadenza present. documenti 31 Marzo 1926.

Comune di Valle dell'Angelo — *Concorsi per titoli ai posti di:*

a) *Medico-Chirurgo condotto*, stipendio lire 7000 per un numero di poveri non eccedente il 20 per cento della popolazione ed addizionale di lire 5 per ogni povero in più. Lire 500 per il servizio di Ufficiale sanitario. 4 aumenti quadriennali del decimo. Termine pres. documenti 16 Aprile 1926.

b) *Levatrice condotta*, stipendio lire 2000 per un numero di poveri non eccedente il 20 cento della popolazione ed addizionale di lire 2 per ogni povero in più. 4 aumenti quadriennali di un decimo. Termine pres. documenti 16 Aprile 1926.

Pubblicazioni

Pietro Gorgolini — *Il fascismo spiegato al popolo*. Tipi G. B. Paravia e C. — Torino — L. 4,50.

E' una rapida sintesi di quello che il fascismo è stato, di quello che è e di quello che si propone. Sono pagine di italianità, scritte dal Gorgolini, che Mussolini salutò col nome di « lo storico del fascismo. E' un libro indispensabile per poter conoscere lo spirito del partito che governa l'Italia.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO UNO O DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonam. annuo L. 30 oltre cent. 45 per spese di quitanza
e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si
darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

34. Disposizioni transitorie e di attuazione alla legge 11 giugno 1925 n. 998 per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ecc. (R. D. 7 febb. 1926 n. 426).
35. Conversione in legge del R. D. L. 2 ottobre 1919 n. 1853 recante provvedimenti per le patenti dei Segretari Comunali (L. 21 febb. 1926 n. 36).

b) Circolari

36. Saluto romano fascista (C. P. S. 11 marzo 1926 n. 1010).
37. Federazione fra istituzioni pubbliche e private di assistenza e di beneficenza (C. P. S. 4 marzo 1926 n. 3012).
38. Iscrizione delle maestre ed impiegate nelle liste elettorali amministrative (C. P. S. 4 febb. 1926 n. 41).
39. Conti comunali (C. P. S. 25 febb. 1926 n. 1838).
40. Verbale di chiusura di esercizio 1925 (C. P. S. 23 febb. 1925 n. 3141).

41. Addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra. Versamento da parte delle aziende daziarie (C. P. S. 27 febb. 1926 n. 5215).
42. Patente di abilitazione a condurre autoveicoli. Visto annuale (C. P. S. 21 febb. 1925 n. 4874).
43. Autoveicoli noleggiato da rimessa (C. P. S. 24 febb. 1926 n. 4961).
44. Rateazione debiti. Gestioni soccorso giornaliero (C. P. S. 17 febb. 1926 n. 4257).
45. Rabbia canina. Profilassi (C. P. S. 6 marzo 1926 n. 6144).
46. Carbone ematico. Profilassi (C. P. S. 9 febb. 1926 n. 4014).
47. Denuncia influenza (C. P. S. 15 febb. 1926 n. 4020).
48. Provvedimenti per la finanza locale (C. M. F. 30 dicembre 1925).
49. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato del 2.° semestre 1925 per le cauzioni da prestarsi nel 1.° semestre 1926 (C. M. F. 18 febb. 1926 n. 718).

COPERTINA

Avvertenza — Circolare N. 49 — Nel personale della R. Prefettura — Onorificenze — Concorsi.

49. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, del secondo semestre 1925 per le cauzioni da prestarsi nel 1.° semestre del 1926. (C. M. F. 18 febb. 1926 n. 718 Div. IV).

Per opportuna norma delle SS. LL. si comunica che i titoli di Stato, che sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione *nel primo semestre del corrente anno (1.° gennaio-30 giugno 1926)*, tenuto conto della prescritta deduzione del decimo, dovranno essere computati giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del T. U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 al corso medio del secondo semestre anteriore (1.° luglio-31 dicembre 1925) qui appresso indicato:

Rendita cons. 3,50 % (netto)	65,80
» » 3,50 % (1902)	59,70
» » 3 % (lordo)	42,46
» » 5 %	83,00
Redimibile 3,50 (netto)	329,20
» 3 % (1910)	350,48
Obbligazioni 3,50 % Venete	62,57
Prestito Nazionale 4,50 % (1915)	71,28
» » 5 %	79,66

Il Ministro — D'AROMA



Salerno, 22 Marzo 1926.

R. PREFETTURA DI SALERNO

GABINETTO

Cessando con il giorno 31 del corrente mese dall'ufficio di Prefetto di questa nobile Provincia, invio alle SS. VV. il mio cordiale saluto di congedo, sicuro nella coscienza di avere adempiuto al mio dovere, con alta fede e con intenso affetto per questa Terra, cui ha dedicato in quattordici mesi di gestione tutte le mie energie, tutte le mie amorevoli cure.

Auguro alle pubbliche Amministrazioni ogni fortuna, sulla via luminosa delle più alte idealità del viver civile, come auguro all'intera Provincia di poter raggiungere, sotto l'impulso del Governo Nazionale e dell'amato Duce, quella sempre maggiore prosperità cui essa ha diritto e che certa non le potrà mancare, se tutti i cittadini, in armonica fusione di spiriti e di propositi, porranno in cima ad ogni loro pensiero il bene collettivo.

Un particolare ringraziamento, infine, rivolgo con affettuosa ricorda ai miei collaboratori.

IL PREFETTO

D'Arienzo

**Ai Sigg. Sindaci e Capi di Pubbliche Amministrazioni
della Provincia di Salerno.**

Al Comm. Avv. Enrico d'Arienzo, che tanta orma lascia di sè in questa Provincia, la Direzione del Bollettino porge il suo deferente ossequio.

Parte I.

a) Leggi e decreti

34. Disposizioni transitorie e di attuazione alla legge 11 giugno 1925, n. 998, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue. (R. D. 7 febb. 1926 n. 426 G. U. 19 marzo 1926 n. 65).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con l'art. 20 della legge 11 giugno 1925, n. 998; (1) ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le modificazioni arrecate dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, al R. decreto legge 15 luglio 1923, n. 1717, non hanno vigore per le affrancazioni già regolarmente compiute a norma del predetto decreto-legge, che rimangono definitivamente valide.

Le affrancazioni iniziate anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 giugno 1925, n. 998, saranno regolate dalle norme contenute nella detta legge, purchè; — non sia già intervenuto il consenso delle parti, anche se manchi la stipulazione dell'atto formale di affrancazione; — ovvero non vi siano sentenze passate in giudicato che abbiano fissato i criteri per la determinazione del prezzo di affrancazione, anche se la liquidazione ne sia stata rimessa all'esito di indagini peritali: — ovvero nel giudizio di affrancazione in corso, quando la detta legge entrò in vigore, nessuna contestazione sussistesse fra le parti circa i criteri di determinazione del prezzo di affrancazione e il giudizio riguardasse soltanto la liquidazione.

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 169.

Art. 2. — L'affrancazione e la riduzione in misura fissa autorizzate dall'art. 1 della legge 11 giugno 1925. 998, si riferiscono alle prestazioni perpetue di qualsiasi natura, qualunque ne sia la denominazione.

Nulla è innovato alle leggi particolari che abolirono alcune categorie di prestazioni o ne disposero la commutazione in danaro. Le prestazioni, di cui non era ammessa la commutazione in danaro secondo le leggi anzidette, rimangono escluse dalla commutazione medesima, anche dopo la loro eventuale riduzione a misura fissa a norma della legge 11 giugno 1925, n. 998.

Art. 3.—Hanno diritto a richiedere la riduzione a misura annua fissa dei canoni ed altre prestazioni consistenti in una quota di prodotti naturali, a termini del secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1925, n. 998, così il creditore come il debitore del canone o della prestazione.

Art. 4. — Per la determinazione del prezzo di affrancazione ai sensi dell'art. 3 della legge 11 giugno 1925, n. 998, la capitalizzazione ha luogo sulla base dell'interesse legale, qualunque sia il tempo in cui sorse l'obbligo della prestazione, rimanendo abrogato per quanto riguarda le affrancazioni, il secondo comma dell'art. della legge 22 giugno 1905, n. 268.

Art. 5. — Le disposizioni dell'art. 4 della legge 11 giugno 1925, n. 998, non pregiudicano il diritto del concedente o del creditore di ottenere che il pagamento avvenga in una determinata specie di danaro, quando, pure non essendo stati eseguiti negli ultimi cinque anni i pagamenti annuali nella specie di moneta determinata dal titolo o con ragguaglio alla medesima, sia pendente giudizio tra le parti circa l'obbligo del debitore di eseguire i pagamenti in una determinata specie di moneta.

In questo caso, qualora venga riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento in una determinata specie di moneta, non avrà luogo l'aumento di cui all'art. 10 della legge.

Art. 6. — Le clausole contenute nei contratti di enfiteusi o le disposizioni di leggi speciali con le quali sia fatto divieto al-

l'enfiteuta di contrarre mutui ipotecari o garantiti dal privilegio speciale non impediscono a costui di contrarre mutui a scopo di miglioramento fondiario agrario previsto da leggi speciali e di consentire validamente a garanzia dei mutui contratti, iscrizione ipotecaria sopra i diritti a lui spettanti sui beni enfiteutici, ferma sempre l'esclusione del vincolo ipotecario sopra i diritti del cedente sui beni medesimi.

Art. 7. — Nella affrancazione delle prestazioni dovute al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto e all'asse ecclesiastico di Roma, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 11 giugno 1925, n. 998, resta ferma la facoltà del pagamento rateale del prezzo di affrancazione nei limiti e secondo le disposizioni della legge 29 giugno 1893, n. 347, e resta ferma altresì l'applicazione delle norme, dei privilegi di tasse e delle esenzioni da emolumenti giusta l'art. 8 della legge medesima.

Per l'affrancazione di prestazioni di importo non superiore a L. 5 resta ferma la facilitazione dell'art. 7 della citata legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 8. — Se il creditore di un canone enfiteutico, di un censo o di una prestazione perpetua di qualsiasi natura, sia un corpo morale che abbia riscosso da oltre dieci anni l'importo annuo del canone o del censo o della prestazione separatamente dai diversi obbligati, ciascuno di questi potrà valersi della facoltà di affrancare accordata dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, in proporzione della quota da esso annualmente pagata.

Art. 9.—Le disposizioni della legge 11 giugno 1925, n. 998, non dispensano le amministrazioni indicate nell'art. 8 della legge medesima e ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa le quali, secondo le norme costitutive che ne regolano il funzionamento, abbiano bisogno di autorizzazione ad atti eccedenti la ordinaria amministrazione, dal munirsi della detta autorizzazione per consentire all'affrancazione o alla riduzione in misura fissa di canoni o prestazioni a termini della legge medesima.

Art. 10. — L'obbligo di eseguire, prima della domanda giu-

diziale, il deposito nella Cassa depositi e prestiti del prezzo di affrancazione a norma del secondo comma dell'art. 15 della legge 11 giugno 1925, n. 998, sussiste qualunque sia la natura del canone o della prestazione che si chiede di affrancare.

Qualora la determinazione del prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, sia controversa, sulla presentazione della domanda giudiziale, il giudice investito della controversia, senza pregiudizio della successiva determinazione del prezzo di affrancazione, stabilirà con suo decreto l'ammontare del deposito e il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito. La mancata esecuzione del deposito nel termine stabilito rende improcedibile la domanda.

Quando la controversia sia di competenza del giudice collegiale, il provvedimento indicato sarà dato del presidente del Collegio.

Qualora il prezzo di affrancazione venga poi determinato in misura maggiore in confronto del deposito, l'affrancante dovrà versare alla Cassa depositi e prestiti la differenza del prezzo con gli interessi legali, in difetto di che non potrà ottenere l'annotazione della sentenza, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge citata.

Art. 11. — Con successivo Nostro decreto sarà provveduto al coordinamento in testo unico della legge 11 giugno 1925, n. 998, con le altre leggi vigenti.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI —

VOLPI — BELLUZZO.

35. Conversione in legge del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali. (L. 21-2-1926 n. 36, pubb. G. U. 10-3-1926 n. 57 e raccol. economica leggi pag. 860). (1)

(1) V. B. A. anno 1919 pag. 254.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO. — E' convertito in legge il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, concernente provvedimenti per le patenti dei segretari comunali, con l'aggiunta, all'art. 5, del seguente comma:

« Coloro che alla data 24 maggio 1925 si trovavano in servizio in qualità di vice-segretari comunali da oltre dieci anni e vi abbiano ininterrottamente continuato, potranno, su proposta dell'Amministrazione comunale e con voto favorevole del Regio prefetto, essere confermati a vita nelle funzioni di segretario comunale loro conferite con i citati decreti Luogotenenziali 26 maggio 1915, n. 744, e 21 maggio 1916, n. 682 ».

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI

b) Circolari

36. **Saluto Romano Fascista.** (C. P. S. 11 marzo 1926, n. 1010 Gab. ai Sindaci della Provincia).

Per opportuna norma si comunica che l'obbligo del saluto romano fascista deve intendersi esteso ai Corpi armati alla dipendenza dei Comuni.

Attendo sollecita assicurazione.

Il Prefetto — D'ARIENZO

37. **Federazione fra istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza.** (C. P. S. 4 marzo 1926 n. 3012 ai Presidenti delle Congregazioni di Carità e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Come alla S. V. è noto, per ottenere una migliore utilizzazione della pubblica e privata beneficenza, sono indispensabili il coordinamento e la integrazione delle diverse forme di finalità e gestione.

Al raggiungimento di tale finalità provvedono le federazioni, tra le istituzioni pubbliche di beneficenza ed anche fra queste e quelle private, le quali federazioni, come alla S. V. è noto, hanno lo scopo di esercitare in modo armonico forme di beneficenza anche diverse, senza modificare la costituzione organica delle singole amministrazioni.

Tali forme di coordinamento delle attività delle istituzioni di beneficenza, favorite dal R.^o Decreto 30 dicembre 1923, n.^o 2841, che ne ha regolato *ex novo* la materia, hanno finora incominciato ad attuarsi con efficacia e larghezza di pratici risultati.

Si richiama pertanto al riguardo l'attenzione della S. V. affinché voglia, il più che possibile, incoraggiare la costituzione di siffatte proficue associazioni di benefiche attività fra gli enti di codesta giurisdizione.

Gradirò comunicazioni.

p. Il Prefetto — RAVOT

38. Iscrizione delle maestre ed impiegate nelle liste elettorali amministrative. (C. P. S. 4 febbraio 1926 n. 41, Liste elettorali, ai Sindaci).

Da più parti viene prospettato al Ministero dell'Interno il quesito se per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative delle maestre e di altre impiegate governative e comunali, in virtù dell'art. 1 sub 24 n. 6 della legge 22 novembre 1925, n. 2125 (1) possa tener luogo del certificato degli studi compiuti la prova di essere in servizio dello Stato o del Comune.

Il Ministero osserva che ogni risoluzione in proposito rientra nella esclusiva competenza delle Commissioni elettorali e in definitiva delle Corti di appello. Tuttavia rileva che nei riguardi delle persone anzidette l'ufficio rivestito dà effettivamente luogo ad una presunzione assoluta del possesso del titolo minimo di studio richiesto per l'iscrizione nelle liste, e però ritiene che nulla vieti alle commissioni predette di considerare sufficiente

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 10.

per l'iscrizione stessa la prova fornita dalle maestre od impiegate di essere in servizio dello Stato o del Comune.

Credo opportuno di avvertire che, a norma dell'art. 1 sub. 24 bis, nella prima revisione delle liste elettorali e cioè nella revisione in corso devono essere iscritte soltanto le donne che ne facciano domanda, e perciò le persone di cui sopra non possono essere iscritte d'ufficio.

Il Prefetto—D'ARIENZO

39. **Conti comunali.** (C. P. S. 25 febbraio 1926 n. 1828 Rag. ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Col R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289, pubblicato nella Gazzetta Uff. del 31 dicembre 1925 n. 303 e nel Bollettino Amministrativo di questa Provincia dello scorso mese, (1) viene nuovamente deferito al Consiglio di Prefettura il giudizio sui conti dei Comuni e vengono, inoltre, estesi i casi di responsabilità degli Amministratori.

Nel richiamare su tale decreto-legge la particolare attenzione delle SS. LL., dei tesoriери e degli Amministratori comunali, credo opportuno far presente quanto segue:

1.° — Pei conti 1922 e seguenti non definiti ancora con la procedura abbreviata, previo l'esatto sommario di questa Prefettura, a norma dell'art. 99 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, dovrà seguirsi d'ora innanzi la procedura di cui al nuovo decreto del 23 ottobre 1925 e, per conseguenza i conti dopo approvati e pubblicati ai sensi del 4.° e 5.° comma dell'art. 2 del detto decreto, dovranno spedirsi pei provvedimenti del Consiglio di Prefettura, corredati di tutti i necessari documenti giustificativi, come bollettari, ruoli, note di carico ed ordini di riscossione. liquidazione e classificazione dei residui attivi e passivi, con dimostrazione della inesigibilità od insussistenza dei primi, deliberazioni, mandati di pagamento debitamente documentati ecc.,

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 3.

nonchè delle deduzioni o reclami del contabile, degli amministratori, o di qualunque contribuente.

Dovranno pure unirsi due fogli di carta bollata da lire quattro ciascuno per l'originale e copia della decisione su ogni conto e dovrà anche comunicarsi se gli interessati chiedano di essere intesi dal Consiglio di Prefettura in occasione del giudizio da emettersi.

2.º — Pei conti 1921 e retro rimangono in vigore le disposizioni dei RR. DD. 4 febbraio 1923 n. 335 (1) e 19 aprile detto n. 1164 (2) e perciò basterà trasmettere un esemplare di ciascun conto con la deliberazione approvativa e col certificato di pubblicazione e deposito per un mese.

In caso di richiesta dell'attestazione di cui al R. D. 4 febbraio 1923, occorrerà unire, inoltre, la deliberazione della Giunta Municipale, e la domanda degl'interessati, assieme ad un foglio di carta bollata da lire quattro.

Pei detti conti, però, dovrà seguirsi invece la procedura normale di cui al citato decreto del 23 ottobre 1925 nei casi di contestazione o qualora quest'ufficio creda necessario di dover deferire i conti anzidetti al giudizio del Consiglio di Prefettura.

Nell'approvare i conti in parola, i Consigli comunali dovranno assicurarsi che siano stati ripresi esattamente sia il fondo di cassa, che i residui attivi e passivi, acclarati col conto precedente, e che sia data completa ed esauriente giustificazione delle minori entrate e delle maggiori spese ed, in specie, delle partite inesigibili ed insussistenti. Ciò, anche per evitare in occasione dell'esame sommario da praticarsi da questo ufficio di Ragioneria, che sia deferito il giudizio sul conto al Consigli di Prefettura.

3.º — Le cause di responsabilità dei contabili di fatto e degli amministratori possono essere decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto di ufficio, o su richiesta dell'autorità di vigilanza, o di qualsiasi contribuente.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 49 — (2) v. B. A. anno 1923 pag. 170,

Non ostante le raccomandazioni fatte con la mia circolare a stampa n. 2917 del 1925 ed il lungo tempo trascorso, molti Comuni non hanno ancora sistemata la propria contabilità e perciò è indispensabile, a scanso di personali responsabilità e di provvedimenti di ufficio a carico dei responsabili, di affrettare la notifica giudiziaria delle decisioni sui conti, per avventura non ancora notificate, di sollecitare gli atti contro tesorieri ed amministratori per la riscossione delle somme da essi dovute, di curare subito l'invio dei conti già approvati dal Consiglio comunale, di affrettare l'esame e l'approvazione dei conti non ancora discussi e di costringere i tesorieri inadempienti alla immediata resa dei conti fino a tutto l'esercizio 1924.

Pei conti non deliberati sarà provveduto, in caso di ritardo, con apposito Commissario, in sostituzione del Consiglio, a carico del segretario comunale o del ragioniere, qualora la mancata deliberazione del conto sia da imputarsi ad essi, e pei conti non ancora resi si provvederà senz'altro alla compilazione d'ufficio a spese dei tesorieri inadempienti, i quali incorreranno inoltre nella multa da lire 1000 (mille) a L. 10,000 (diecimila) fissata con l'art. 2 del R. D. n. 2289.

Prego le SS. LL. di fare comunicazioni conformi a tutti i Componenti l'Amministrazione e son certo che, mercè il loro interessamento, saranno rimossi senz'altro gl'inconvenienti lamentati.

Resto in attesa di un pronto cenno di ricevuta e di assicurazione, indicandomi lo stato attuale degli atti relativamente ai debiti dei tesorieri ed amministratori, dei giudizi di revocazione e di appello, dei conti approvati, da approvare e da rendere tuttora dai rispettivi contabili.

Uguali notizie dovranno essere comunicate contemporaneamente dai Sindaci dei tre Circondari di Sala, di Campagna e di Vallo ai rispettivi Sottoprefetti.

Il Prefetto — D'ARIENZO

40. **Verbale di chiusura di esercizio 1925.** (C. P. S. 23 febbraio 1925 n. 3141 Div. Rag. ai Sindaci).

Col 31 dicembre 1925, com'è noto, si è chiuso l'esercizio

finanziario 1925 ed i Comuni debbono presentare il verbale di chiusura di esercizio, che pone in essere lo stato delle finanze comunali al 31 dicembre 1925 in rapporto al bilancio di previsione.

Pertanto, il ritardo nella presentazione di detto documento è indizio di poca attività e disordine dell'ufficio comunale, ovvero anche di difficoltà non superate nella regolare tenuta delle scritture contabili, il che deve essere prontamente rimosso.

La S. V., nel segnare ricezione della presente, si compiacerà affrettare l'invio del verbale di chiusura di esercizio 1925 non oltre la fine del prossimo mese di marzo, avvertendo che in caso di ritardo saranno promossi provvedimenti di ufficio, non esclusi quelli di rigore sanciti dalla legge a carico dei segretari comunali.

Si raccomanda, infine, la diligente compilazione dei verbali di chiusura, nei quali dovranno essere descritti analiticamente tutti i residui attivi e passivi, dandosi ragione delle minori entrate e delle maggiori spese, con speciale riguardo alle partite inesigibili.

Il Prefetto — D'ARIENZO

41. Addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra—Versamenti da parte delle aziende daziarie. (C. P. S. 27 febbraio 1926 n. 5215 Div. Rag. ai Sindaci).

Il Ministero delle Finanze comunica che taluni Comuni avrebbero in varie occasioni richiesto alla Intendenza di Finanza tolleranze e differimenti per il versamento alla Tesoreria dello Stato dell'ammontare degli addizionali governativi ai dazi di consumo, riscossi ai sensi del R. D. L. 13 febbraio 1925, n. 117.

Altri Comuni poi non si sarebbero neppure preoccupati di avanzare simili istanze e si dimostrerebbero restii ad ottemperare al loro inderogabile obbligo, a malgrado dei ripetuti inviti loro rivolti dai competenti uffici finanziari.

Ora è necessario ed urgente a tale proposito, osserva il Ministero, di mettere esattamente in chiaro la situazione delle cose e provvedere con pronta e ferma azione a che una siffatta tendenza non si affermi e propaghi, prima che serio pregiudizio possa derivare al regolare introito di questo notevole cespite, sul cui integrale e puntuale afflusso nelle proprie casse, lo Stato deve poter contare, precisamente come nei riguardi di tutti gli altri tributi erariali.

Perchè, in effetti, di vero e proprio tributo erariale si tratta, e se la sua riscossione, simultanea a quella dei dazi di consumo comunali, è affidata alle aziende daziarie in ciascun Comune, ciò non ne muta menomamente il carattere, mentre emerge in piena evidenza dalle disposizioni all'uopo dettate dal succitato R. D. Legge, che le aziende daziarie medesime nell'assolvere tale compito assumono nient'altro che la veste e le funzioni di semplici gestori per conto dello Stato.

Ond'è assolutamente inammissibile che le aziende daziarie, siano pure direttamente condotte dai Comuni, anzichè appaltate, distraggano ai loro fini, anche per poco tempo, qualsiasi somma riscossa per addizionali governativi, i quali sono del tutto distinti dai proventi daziari di ragione comunale e sono inconfondibili con le entrate municipali, dovendo il loro importo considerarsi di esclusiva pertinenza dello Stato sino dal momento in cui viene pagato dai singoli contribuenti.

Ne consegue l'imprescindibile obbligo delle aziende daziarie, anche se esercite dai Comuni, di versare alle prescritte scadenze l'importo del netto cespite erariale.

Il Ministero conta sulla efficace cooperazione delle SS. LL. affinchè non abbiano a verificarsi gli inconvenienti sopra lamentati.

Le SS. LL. vorranno, nel caso che la riscossione del dazio sia portata in appalto, dare comunicazione di quanto sopra all'appaltatore.

Il Prefetto — D'ARIENZO

42. **Patenti di abilitazione a condurre autoveicoli — Visto annuale.** (C. P. S. 21 febb. 1926 n. 4874 Div. IV ai Sindaci).

Il Ministero delle Finanze comunica che, pel corrente anno, il pagamento delle prescritte tasse di concessioni governative e l'apposizione del visto annuale sulle patenti di abilitazione a condurre autoveicoli sono prorogati al 30 giugno; e che nessuna ammenda è dovuta per l'eventuale mancato pagamento delle tasse per gli anni precedenti, rilevato in occasione della revisione generale delle patenti (di cui alle mie circolari n. 18972 e 26094 del 10 luglio e 3 settembre 1925), (1) e della richiesta del visto per l'anno corrente.

Inoltre, conformemente alla facoltà concessami dallo stesso Ministero, delego al Sig. Questore, ai Signori Sottoprefetti ed ai Capi degli Uffici di P. S. l'apposizione del visto pel corrente anno sulle patenti di conducente autoveicoli, previo il prescritto pagamento delle tasse per concessioni governative, da provarsi mediante apposizione di marche da bollo sulle patenti fatte a cura dell'Ufficio del Registro.

La tassa ed il visto potranno essere pagate ed apposte — come sopra si è detto — entro il termine prorogato del 30 giugno p. v.; e non si farà luogo ad intimazione di ammende per le tasse che eventualmente non fossero state pagate negli anni precedenti.

Il Prefetto — D'ARIENZO

43. **Autoveicoli noleggio da rimessa.** (C. P. S. 24 febbraio 1926 n. 4961 Div. 4.^a ai Sindaci).

Per opportuna conoscenza e norma, trascrivo la presente circolare del Ministero dei LL. PP.

« In base al R. D. 24 Maggio 1925 n. 912, che ha modificato per questa parte il R. D. 31 dicembre 1923 n. 3043, il

(1) V. B. A. anno 1925 pagg. 164 e 205.

« servizio degli autoveicoli per noleggio da rimessa vien consi-
« derato di uso pubblico anzichè privato.

« In seguito a tale modificazione sono sorte delle incertezze
« sia circa il rilascio delle patenti di abilitazione, per quanto ri-
« guarda i conducenti; sia circa il rilascio delle licenze di cir-
« colazione relative agli autoveicoli anzidetti.

« Allo scopo di eliminare tali incertezze e di stabilire criteri
« uniformi in ordine al rilascio degli anzidetti documenti, di-
« spongo come segue :

1.° Per quanto riguarda i conducenti, premesso che i requi-
siti richiesti per ottenere l'abilitazione, sia per il servizio da
piazza che per quello di noleggio da rimessa, sono gli stessi,
unica dev' essere la patente e, pertanto non occorre introdurre
un nuovo modulo per il servizio di noleggio da rimessa, bastando
all'uopo aggiungere, con stampiglia, nel modulo 22 F. T. A.,
attualmente in uso per il servizio pubblico da piazza, che la pa-
tente è valida anche per il servizio di noleggio da rimessa.

A tale aggiunta si provvederà di mano in mano che se ne
presenti l'occasione ed anche su richiesta degli interessati, ed è
bene chiarire che nessun nuovo esame occorre al riguardo.

2.° I conducenti muniti della patente di secondo grado per
linee in servizio pubblico (Mod. 23 F. T. A.) possono ottenere,
senza nessun esame, previa soltanto domanda e pagamento della
prescritta tassa, anche la patente per i due servizi di piazza e
noleggio da rimessa.

3.° Per quanto concerne le licenze di circolazione, poichè
trattasi di distinguere il diverso uso dell'autoveicolo, è opportuno
« introdurre un nuovo libretto tipo, il cui modulo porterà il nu-
mero 42 bis F. T. A., che dovrà essere analogo a quello pre-
scritto per il servizio pubblico da piazza (Mod. 42 F. T. A.) dal
quale si differenzierà, oltre che per la dicitura sulla copertina
indicante il servizio pubblico per noleggio da rimessa, anche per
il colore della copertina stessa, che dovrà essere gialla ».

Il Prefetto — D'ARIENZO

44. **Rateazione debiti—Gestione soccorso giornaliero.** (C. P. S. 17 febbraio 1926 N.° 4257 ai Sindaci).

Per opportuna norma, si comunica la seguente circolare dell'On. Ministero delle Finanze:

« Pervengono spesso domande di Comuni, non redatte con le formalità prescritte e non rispondenti alle condizioni richieste, per ottenere la rateazione dei debiti relativi alla gestione del soccorso giornaliero.

« Ad evitare perdita di tempo, si rammenta che le proposte di rateazione devono essere formulate con deliberato approvato dall'Autorità tutoria, dal quale risulti l'impegno del Comune debitore a corrispondere l'interesse legale del 4^o‰, od a rilasciare apposite delegazioni di garanzia sulla sovrimposta o su altro cespite affidato all'esattore con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

« Le proposte stesse devono essere inoltrate a questa Direzione Generale — Ufficio Stralcio Assistenza Militare.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei Comuni interessati e si attende assicurazione ».

Il Prefetto — D'ARIENZO

45. **Rabbia canina — Profilassi.** (C. P. S. 6 marzo 1926 num. 6144 Sanità ai Sindaci).

Ricominciano ad essere denunciati con frequenza casi di morsicature inferte da cani rabici a persone, in una delle quali è stata, in data recente, segnalata la manifestazione della rabbia.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. su ciò, per la tutela della pubblica salute, prego d'intensificare i servizi di profilassi di detta malattia a norma delle istruzioni già impartite dalla Prefettura con precedenti circolari pubblicate nel Bollettino Amministrativo di questa Provincia e che riepilogo con riferimento alle relative disposizioni di leggi in vigore:

1.° Ogni Comune deve avere il proprio regolamento tassa cani prescritto dal D. L. 12 settembre 1918 num. 1393;

2.° Tale regolamento, oltre le disposizioni di carattere tributario, deve contenere quelle di carattere sanitario, a norma degli articoli 48 e seguenti del regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914, num. 533;

3.° In ogni Comune deve essere disposto ed attuato il servizio d'accalappiamento di cani girovaghi o comunque sprovvisti di musseruola e specialmente di quelli che nelle ore notturne sogliono raggrupparsi nei luoghi abitati in cerca di cibo tra i rifiuti;

4.° In ogni Comune deve essere affidato al personale dipendente lo incarico di elevare verbali di contravvenzione a carico dei proprietari che, comunque, risultino trasgressori alle disposizioni contenute nei regolamenti di cui sopra, nonchè di esercitare attiva efficace vigilanza per scovire infrazioni alle disposizioni stesse e specialmente quelle riguardanti la denuncia del possesso di cani agli effetti dell'applicazione della tassa, nonchè la denuncia dei casi accertati o sospetti di rabbia negli animali, prescritta dagli articoli 1 e 2 del regolamento di polizia veterinaria;

5.° Il Sindaco, ricevuta la denuncia dei casi sospetti di rabbia negli animali, oppure la denuncia di morsicature inferte a persone da animali rabici o sospetti (che i medici curanti sono obbligati a fare a norma dello art. 129 lett. e) del regolamento generale sanitario del 3 febbraio 1901 num. 45), ne darà sollecita comunicazione alla Prefettura e disporrà, a seconda i casi, le seguenti provvidenze:

a) la cattura, qualora sia possibile senza pericolo, del cane morsicatore ed il mantenimento del cane stesso in osservazione in adatti locali per la durata di 8 o 10 giorni e cioè per il periodo di tempo occorrente al veterinario per accertare se il sospetto dell'esistenza della rabbia sia o meno fondato;

b) il regolare accertamento della diagnosi, a norma dell'articolo 52 del regolamento di polizia veterinaria, qualora il cane morsicatore muoia o sia ucciso;

c) le indagini per accertare se dal cane sospetto siano stati morsi altri animali;

d) il mantenimento in osservazione degli animali morsi dal cane stesso.

Nel caso che non riesca possibile escludere il sospetto della rabbia nel cane morsi, gli animali morsi dovranno rimanere in osservazione per il periodo di tempo stabilito dall'art. 51 del regolamento di polizia veterinaria, ricordando che tale periodo, nei riguardi dei cani, per disposizione del Ministero dell'Interno, è stato elevato da 4 a 6 mesi;

e) l'uccisione dei cani e dei gatti morsi, quando risulti accertata l'esistenza della rabbia nel cane morsi e possibilmente anche quando il cane morsi sia rimasto ignoto. — Soltanto nel caso che le morsicature risultino inferte a cani di gran valore commerciale oppure agli animali bovini ed equini, invece dell'uccisione potrà essere disposto il rigoroso isolamento degli animali morsi per la durata di tempo di cui sopra.

La utilizzazione delle carni di animali da macello è subordinata alle condizioni di cui all'art. 157 del regolamento generale sanitario del 3-febb. 1901 num. 45;

f) le prescrizioni di cui all'art. 53 del regolamento di polizia veterinaria.

I provvedimenti di cui sopra debbono essere disposti ed attuati in tutti i Comuni, essendosi riconosciuto che il successo della lotta sanitaria contro la rabbia, data la particolare natura della malattia ed il modo di conservazione e di diffusione del relativo contagio, dipende da un'azione di carattere generale.

Nei riguardi delle persone morsi si ricorda che sono a carico del Comune le spese occorrenti per la cura preventiva di quelle iscritte negli elenchi degli aventi diritto alla cura sanitaria gratuita e che è bene diffondere nelle popolazioni le conoscenze circa i mezzi di cura preventiva contro detta malattia, tra i quali è compreso quello riguardante la causticazione delle ferite riportate. I morsi da caso sospetto debbono chiedere d'urgenza

in primo tempo l'intervento di un medico per la sollecita razionale causticazione delle ferite, la quale, se praticata in modo razionale entro 112 della morsicatura, ha grande efficacia protettiva.

Pel raggiungimento dell'alta finalità sanitaria cui tende la lotta contro la idrofobia, prego le SS. LL. di spiegare opera efficace per la rigorosa attuazione delle misure predisposte, coordinando l'azione del Comune di propria giurisdizione con quella dei Comuni limitrofi, e segnalandomi le eventuali manchevolezze, anche dei Comuni appartenenti ad altre Provincie, d'onde provengono di solito nel territorio comunale cani girovaghi.

Attendo intanto un cenno di ricevuta di assicurazione.

Il Prefetto — D'ARIENZO

46. **Carbonchio ematico profilassi.** (C. P. S. 9 febbraio 1926 n.º 4014 Div. Sanità ai Sindaci).

Con riferimento alla mia circolare N. 31388 del 18 dicembre 1924 pubblicata a pag. 264 (copertina) del Bollettino Amministrativo di questa Provincia del 1924, prego la S. V., qualora sussistono costì le condizioni in detta circolare indicate, d'affrettare la pratica dei trattamenti immunizzanti degli animali contro il carbonchio ematico, facendomi, all'occorrenza, le opportune proposte per la concessione di somma da destinare all'acquisto del materiale immunizzante.

Si ricorda che la concessione mira ad incoraggiare la pratica di detti trattamenti per dimostrarne l'efficacia e che di essa dovranno beneficiare i proprietari di bestiame e propriamente quelli meno abbienti del Comune. Il pagamento delle somme che verranno concesse è subordinato alla condizione che risulti in precedenza acquistato ed utilizzato il materiale immunizzante.

Tale condizione sarà accertata mercè l'invio a quest'ufficio del Mod. 10 firmato da un veterinario a norma dell'art. 38 del Regolamento di polizia veterinaria.

Attendo sollecito riscontro.

Il Prefetto — D'ARIENZO

47. **Denuncia influenza.** (C. P. S. 15 febbraio 1926 n. 4020 Div. 5.^a ai Sindaci e per intelligenza ai Sig. Prefetti).

Pervengono da alcuni comuni della provincia denunce di influenza in forma epidemica.

Poichè con D. M. del 15 ott. 1923 comunicato alla S. V. con circ. 30 Nov. 1923 n. 36416 è resa obbligatoria la denuncia della influenza epidemica, occorre che V. S. inviti i medici a farne regolare denuncia, per modo che l'ufficiale sanitario abbia esatta conoscenza dell'andamento dell'epidemia.

Manifestatasi la malattia in forma epidemica la S. V., coadiuvata dall'Ufficiale sanitario, invierà un bollettino settimanale, nel quale saranno denunciati il numero dei casi d' influenza avutisi nella settimana, il numero dei morti per influenza, il numero complessivo dei morti per qualsiasi causa, compresa l' influenza e il numero dei morti per qualsiasi causa avutisi nello stesso periodo dell'anno precedente.

Il bollettino dovrà essere trasmesso, quando è positivo, *ogni lunedì*.

Per quanto concerne le norme profilattiche, richiamo le istruzioni impartite negli anni scorsi.

Ne ricordo i capisaldi:

- 1.° Identificazione e rapida denuncia della malattia.
- 2.° Evitare i contagi sospetti.
- 3.° Disinfettare le mucose esterne attaccate o minacciate dal processo infettivo.
- 4.° Vigilanza delle collettività particolarmente predisposte, quali caserme, convitti, scuole, teatri, cinematografi, mendicicoli ecc. allo scopo di evitare eccessivi agglomeramenti; e rigorosa pulizia delle medesime.
- 5.° Pratiche preventive sono la disinfezione della bocca, del naso e delle mani, il divieto di sputare a terra, massime in ambienti chiusi, e pulizia e disinfezione sistematica degli oggetti e dei punti maggiormente esposti agli inquinamenti boccali e nasali, quali fazzoletti, apparecchi telefonici ecc.. Le persone che

assistono gl' infermi debbono indossare una vestaglia, e non omettere la disinfezione del viso e delle mani. Possibilmente, debbono munirsi di opportuni schermi filtranti per proteggersi contro l' inalazione del pulvicolo infetto.

7.° Disinfettare i fazzoletti e le biancherie degl' infermi prima di consegnarli alla lavandaia, nonchè i pavimenti delle stanze e delle sale di degenza, attivandone la ventilazione.

8.° Limitare a casi estremi le visite del pubblico negli Ospedali, tenuto conto della gravità che può assumere il morbo in infermi di altre malattie.

9.° Intensificare la vigilanza annonaria, specialmente nei riguardi del latte e delle frutta.

10.° Invigilare il servizio di nettezza urbana, per modo da evitare la permanenza di spazzature e di materiale di rifiuto in genere sulle pubbliche vie e piazze e in località collettive.

11.° Provvedere alla nettezza dei cortili e delle latrine pubbliche e collettive, disinfettandole frequentemente; nonchè alla pulizia delle stalle.

12.° Disinfettare giornalmente i locali di pubblico convegno, quali i teatri e i cinematografi.

13.° Mettere in separati reparti gli ammalati che si manifestano nelle collettività, adibendo eventualmente ad infermeria uno dei dormitori.

14.° Obbligare gli ammalati di sputare in sputiere contenenti liquidi disinfettanti.

15.° Divieto di sputare per terra nei locali appartenenti a collettività, negli alberghi, nelle trattorie e nei pubblici locali in genere, rendendo obbligatori in essi un numero conveniente di sputacchiere con materiale disinfettante.

16.° Vigilanza nelle scuole.

17.° Rendere obbligatoria la disinfezione giornaliera delle carrozze tramviarie.

18.° Trasportare i cadaveri dalle abitazioni direttamente al cimitero in feretri chiusi.

Ricordati così i capisaldi su cui deve impernarsi la proflassi dell' influenza, fo pieno affidamento sulle SS. LL., perchè siano applicate le misure profilattiche, qualora il morbo si manifestasse nel comune.

Manifestandosi casi di encefalite letargica e di singhiozzo epidemico, questi vanno denunziati separatamente.

Il Prefetto — D'ARIENZO

48. **Provvedimenti per la finanza locale.** Applicazione del R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 1944 (Circolare Ministero Finanze 30 Dicembre 1925). (1)

Dazi di consumo

1. Aumenti nei limiti della minuta vendita

Con l'art. 13 del Decreto, ed agli effetti dell'imposizione daziaria nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi vengono elevati i limiti di minuta vendita fissati dall'art. 23 del R. decreto-legge 24 settembre 1923 dianzi accennati da litri 50 a litri 100 per il vino e per l'aceto e da litri 25 a litri 50 per l'alcool, per l'acquavite e per i liquori.

Questi limiti avranno automaticamente effetto con l'entrata in vigore del Decreto, e cioè col 1.º gennaio 1926, senza che sia consentito ai Comuni di apportarvi variazione alcuna, trattandosi di limiti fissi ed invariabili per legge.

Convorrà tuttavia che le Prefetture invitino i Comuni a rettificare nelle tariffe locali i limiti per le dette bevande, portandoli alle misure sopra stabilite.

2. Dazio sui foraggi

Col successivo art. 14 si provvede a meglio perequare e graduare le aliquote della tassa annua fissa per ogni capo di animale equino secondo lo speciale metodo d'imposizione del dazio consumo sui foraggi, aliquote che, effettivamente, si erano riscontrate in pratica inadeguate in confronto a quelle stabilite dalla legge per la tassazione a tariffa delle singole specie di foraggi.

Così la predetta tassa annua fissa, già stabilita entro i limiti massimi, indistintamente per i Comuni di qualsiasi classe, di L. 50 per gli equini di lusso e di L. 30 per quelli da lavoro, potrà

(1) La parte della circolare riguardante la tassa di famiglia e l'addizionale all'imposta complementare è stata pubblicata nel numero di febbraio corrente anno del B. A. pag: 43.

essere, in virtù della nuova disposizione, elevata nei Comuni di 1.^a e 2.^a classe, rispettivamente a L. 100 e a L. 50 e, nei Comuni di 3.^a e 4.^a classe, rispettivamente a L. 70 e a L. 40.

È poi inteso che, all'infuori dell'indicato aumento dei limiti d'imposizione, rimangono immutate le norme e modalità di applicazione del dazio sui foraggi, di cui al più volte citato Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, all'annessa tariffa, alla nota n. 5 alla tariffa medesima e al Regolamento generale daziario 25 febbraio 1924, n. 540.

3. *Dazio sui materiali da costruzione*

L'art. 15 reca una importante modificazione all'attuale regime del dazio sui materiali da costruzione.

Come è noto, tale dazio, secondo l'art. 18 della vigente legge organica, deve essere esclusivamente percepito nei Comuni chiusi in base alle qualità accertate con computo metrico, mediante liquidazione da farsi a fabbrica o lavoro ultimato. Ciò è ribadito dal 3.^o comma dell'art. 181 del citato Regolamento generale daziario, il quale in proposito, esclude, che per i suddetti materiali, eventualmente impiegati, anziché nella costruzione di edifici, per la confezione entro cinta di prodotti soggetti a dazio, possa farsi luogo all'applicazione del dazio al momento della loro introduzione, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 19 della ripetuta legge.

Ora il detto art. 15, derogando a siffatto divieto, viene in effetti a stabilire che il dazio sui materiali da costruzione in genere possa anche essere riscosso al momento della loro introduzione nel recinto daziario dei Comuni chiusi.

L'applicazione di questo metodo è però subordinata alla dimostrazione che concorrano le condizioni previste dal citato ultimo capoverso dell'art. 19 della legge e deve essere autorizzata dal Prefetto della Provincia, previo parere della Giunta provinciale amministrativa con motivato decreto, copia del quale dovrà sempre essere sollecitamente comunicato per notizia al Ministero delle finanze.

Consegue, inoltre logicamente dalla nuova disposizione che,

una volta autorizzata la tassazione dei singoli materiali da costruzione all' introduzione in cinta, questo metodo vuole anche essere seguito per quei materiali che vengano adibiti ad uso diverso da quello della costruzione degli edifici, come ad esempio i legnami che siano impiegati nella costruzione dei mobili, imponendosi così le materie prime in sostituzione della tassa sulla produzione interna.

Inoltre l'adozione di questo metodo importa necessariamente, per intuitive ragioni, l'inapplicabilità dell'esenzione stabilita all'art. 15, n. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030 per i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del Cod. civile, giacchè l'esenzione medesima è inscindibilmente connessa con l'altro sistema di tassazione a fabbrica o lavoro ultimato.

E' quasi superfluo, infine, avvertire che la concessione della quale si tratta concerne unicamente i Comuni chiusi, per cui nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi continueranno ad avere vigore esclusivamente le attuali norme secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli art. 18 e 26 della legge organica, è obbligatoria l'imposizione a computo metrico ed a fabbrica o lavoro ultimato, con le relative esenzioni e privilegi previsti dalla legge e dal regolamento sui dazi interni di consumo.

4. *Limite massimo di tassazione per i commestibili di qualità fine*

Con l'art. 16 il limite massimo di tassazione sui commestibili di qualità fine, non specificatamente nominati nella categoria 2.^a della tariffa massima annessa alla Legge daziaria in vigore, viene elevato dal 10 al 12 % del valore medio, da calcolarsi e sensi dell'art. 16 del Regolamento generale daziario.

5. *Aumento del quarto e dazio su altri generi extra tariffa normale*

Per il caso che i Comuni, non ostante l'applicazione di tutte le disposizioni contenute o richiamate nel Decreto in esame, non si trovassero ancora in grado di pareggiare il loro bilancio,

l'art. 17 prevede la possibilità di autorizzazione a favore dei Comuni stessi, da parte del Ministero delle finanze, ad avvalersi della facoltà di cui al 2.º comma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, quella, cioè, di applicare, sino a colmare il disavanzo, insieme all'aumento del quarto sulla tariffa normale, altri dazi entro il 10 % del valore su generi di consumo locale non compresi nella tariffa medesima.

Detta facoltà ha peraltro carattere eccezionale ed è limitata al tempo in cui rimarrà in vigore l'art. 7 della più volte citata legge daziaria, e cioè fino a tutto l'anno 1928

Inoltre, a tenore di questo articolo, dovrà essere chiesta di anno in anno pel tramite delle Prefetture, la relativa autorizzazione, con domanda debitamente motivata e documentata.

*6. Omologazione delle tariffe comunali
e revisione dei contratti di appalto e di abbonamento al dazio*

Rimane fermo, infine, che in tutti i casi nei quali in conseguenza dell'applicazione delle nuove disposizioni si addivenga a variazioni della tariffa Comunale, sia nelle voci, come nelle aliquote, tali variazioni, giusta le norme d'ordine generale contenute nell'art. 3 della legge daziaria, dovranno essere, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, comunicate al Ministero per la prescritta omologazione.

In considerazione di queste variazioni l'art. 18, informandosi allo stesso concetto già adottato nella occasione del riordinamento dei dazi interni di consumo, quello cioè di evitare la risoluzione dei contratti di appalto in corso stipulati dai Comuni, autorizza la revisione dei contratti medesimi, stabilendo che, per le eventuali controversie, abbiasi a seguire la speciale procedura arbitrale richiamata all'art. 6 del R. decreto-legge 25 settembre 1923, numero 2030.

Similmente, con lo stesso art. 18 si provvede a disciplinare la revisione delle convenzioni di abbonamento con gli esercenti, rinviando le parti, in caso di disaccordo, alla Commissione di cui all'artic. 29 dell'allegato A allo stesso R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Nel personale della R.^a Prefettura

Onorificenze—Il *Comm. D.r Vittorio Ravot*, Vice Prefetto della nostra R.^a Prefettura, è stato con recente decreto nominato Ufficiale dei SS. Maurizio e Lazzaro.

All' egregio funzionario vadano i nostri sinceri rallegramenti per la meritata distinzione onorifica.

Promozioni— Con recenti provvedimenti sono stati promossi:

— a Vice Prefetti di 1.^a classe i vice prefetti *Comm. Angelo de Feo*, Commissario Prefettizio presso il Comune di Salerno, e *Comm. Conte Ugo Capialbi*, Presidente della Commissione Reale per l'Amm. Provinciale di Salerno.

— a Consiglieri di 1.^a classe i consiglieri *Cav. D.r Francesco Barra e Cav. Uff. D.r Michele Amendola*.

— a Consigliere il 1.^o segretario *Cav. D.r Giovanni Contini*.

— a 1.^o segretario il segretario *D.r Domenico Salerno*.

— a Ragioniere Capo di 1.^a classe il *Rag. Capo Cav. Rag. Michele Giacomazza*.

A tutti la Direzione del Bollettino porge sentite congratulazioni.

Annunziamo ancora con vivissimo piacere, certi del consenso di tutti i nostri lettori, la promozione a Ragioniere Capo nella Prefettura di Napoli del *Cav. Rag. Gabriele Marra*, che ebbe per lunghi anni la direzione del nostro Bollettino.

Onorificenze

Il **Cav. Vincenzo Pintozi**, Segretario Capo del comune di Cava dei Tirreni, è stato insignito della onorificenza di Cav. Ufficiale della Corona d'Italia.

Ci uniamo al coro unanime di quanti sono estimatori delle preclari doti del degno funzionario e gentiluomo, nel manifestare al Cav. Uff. Pintozi le nostre congratulazioni vivissime per la meritata onorificenza.

E ci congratuliamo ancora col signor *Paolino Jovane*, Economo nell'Amm. Provinciale, per la conseguita onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia, giusto premio ai suoi meriti di ottimo funzionario e perfetto gentiluomo.

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno — Concorso per esami e per titoli :

a) ad un posto di *Vice-Segretario*. Diploma in giurisprudenza. Stipendio iniziale lire 7000 aumentabile 9500. Indennità servizio attivo lire 1700.

b) ad un posto di *Vice-Ragioniere* — Diploma di licenza istituto tecnico -- Sezione Ragioneria. Stipendio iniziale lire 7000 aumentabile 9500. Indennità servizio attivo lire 1700.

c) a due posti di *Assistenti tecnici* — Licenza tecnica o titolo equipollente. Stipendio iniziale 5600 aumentabile 7500. Indennità servizio attivo lire 1400.

d) ad un posto di *Dattilografo-scrivano* -- Licenza tecnica o titolo equipollente. Assegno lire 5000 senza altra indennità. Contratto a termine per un triennio.

Oltre al trattamento economico di cui sopra, sarà corrisposta al Vice Segretario, al Vice Ragioniere ed agli assistenti tecnici la indennità caro vivere come per i funzionari dello Stato. Termine presentazione domande, documenti e titoli, nonchè tassa di esame di lire 50,10 pel vice segretario e di lire 25,10 per gli altri: 24 aprile 1926,

Comune di Acerno — *Proroga di concorso al posto di Segretario Comunale.*

Si rende di pubblica ragione che il concorso bandito con l'avviso 6 gennaio 1926 per la nomina del Segretario di questo Comune è stato prorogato fino al 24 del corr. marzo.

Acerno, 4 marzo 1926. — *Il Sindaco* — P. Lupo

Comune di Cicerale. *Concorso medico condotto* — Stipendio lire 7000 per un numero di poveri non eccedenti il 20 per cento della popolazione ed addizionale di lire 5 per ogni povero in più. Lire 1500 per indennità cavalcatura e lire 500 per servizio di ufficiale sanitario — 4 aumenti quadriennali del decimo. Documenti soliti. Tassa di concorso lire 50. Scadenza presentazione domande e documenti 15 maggio 1926.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO UNO O DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonam. annuo L. 30 oltre cent. 45 per spese di quitanza
e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si
darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

50. Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (L. 31 genn. 1926 n. 100).

b) Circolari

51. Tassa di bollo sul verbale di giuramento degli impiegati dello Stato, dei Comuni e delle Provincie (C. M. I. 24 genn. 1926 n. 15300,15).

52. Dichiarazione di soggiorno dei forestieri (C. M. I. 28 genn. 1926 n. 10511).

53. Dazio di consumo. R. D. 29 ottobre 1925 contenente provvedimenti per la finanza locale (C. P. S. 6 marzo 1926 n. 8225).

54. Protezione dei prodotti della industria nazionale negli acquisti (C. P. S. 22 marzo 1926 n. 1096).

55. Applicazione delle norme sulla larghezza dei cerchi (C. P. S. 24 marzo 1926 n. 7213).

56. Federazione enti an archici (C. P. S. 20 marzo 1926 n. 6339).

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav Antonio Volpe & Figli

57. Carbonchio ematico. Proflassi (C. P. S. 12 marzo 1926 n. 7844).
58. Costruzione di case popolari. Provvedimenti in applicazione R. D. L. 10 marzo 1926 n. 386. (C. P. S. 2 aprile 1926 n. 9359).
59. Cani vaganti. Cattura ed uccisione entro le riserve e bandite di caccia (C. P. S. 17 aprile 1926 n. 10382).
60. Provvedimenti per la finanza locale. Applicazione R. D. L. 20 ottobre 1926 n. 1944 (C. M. F. 30 dicembre 1926).
61. Uso di titoli accademici da parte dentisti autorizzati (C. P. S. 19 aprile 1926 n. 9355).

COPERTINA

Avvertenza — Risultato esami per segretario comunale — Concorsi — Pubblicazioni.

R. Prefettura di Salerno

RISULTATO ESAMI PER SEGRETARIO COMUNALE

Elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità negli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale tenuti presso la R. Prefettura nei giorni 9 dicembre 1925 e seguenti:

	Voti riportati
1. Amelio Enrico di Luigi; prove scritte	177 orali 21
2. Bardella Tiburzio di Vittorio; »	182 » 24
3. Bortolotti Giuseppe di Giovanni »	183 » 26
4. Coppellini Alberto di Alessio; »	176 » 21
5. Casale Umberto fu Michele; »	175 » 21
6. De Feo Francesco di Pasquale; »	175 » 26
7. Di Bari Bruno Giovanni di Franc. »	175 » 26
8. Freda Luigi di Michele; »	175 » 28
9. Giancola Enrico fu Antonio; »	175 » 22
10. Giardino Luigi di Gaetano »	175 » 26
11. Gollin Renzo fu Giuseppe »	206 » 30
12. Greco Alessandro fu Luigi; »	175 » 30
13. Guarnaccia Saverio di Vincenzo; »	175 » 28
14. Guida Felice di Francesco; »	197 » 22
15. Guiotto Mario Massimiliano; »	183 » 21
16. Guzzi Luigi di Arturo; »	179 » 23
17. Helzel Edoardo di Egidio; »	175 » 21
18. Lanzara Andrea di Giovanni; »	175 » 27
19. La Sala Luigi fu Ermenegildo; »	180 » 22
20. Maellare Giuseppe di Vincenzo; »	175 » 23



R. PREFETTURA DI SALERNO

Salerno, 2 Aprile 1926.

GABINETTO

Chiamato dalla fiducia del Governo Nazionale a reggere questa importante Provincia, assumo oggi le mie funzioni col fermo proposito di compiere scrupolosamente tutto il mio dovere, con tutte le mie forze, nell'interesse della Provincia stessa e del Paese.

Chiedo una cordiale fattiva collaborazione ed invio alle SS. LL. il mio deferente saluto.

IL PREFETTO

RIZZATTI

Al Sigg. Sindaci e Capi di Pubbliche Amministrazioni della Provincia di Salerno.

Il novello Prefetto della Provincia, al quale la Direzione del Bollettino porge il benvenuto con i sensi di deferente omaggio, fu nominato Prefetto del Regno nel 1923 ed ha retto finora le R. Prefetture di Porto Maurizio e di Siena.

Parte I.

a) Leggi e decreti

50. Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. (L. 31 gennaio 1926 n. 100 pubbl. G. U. 1.° febb. 1926 n. 25 e raccolta econ. leggi pag. 352).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:

1.° l'esecuzione delle leggi;

2.° l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;

3.° l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli Enti ed istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le Provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le università e gli istituti di istruzione superiore, che hanno personalità giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.

Resta ferma la necessità dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.

Art. 2. — L'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, è data con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito i

parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato.

Art. 3. — Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:

1.° quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;

2.° nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento.

Nei casi indicati nel numero 2.° del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione.

Della presentazione viene data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza.

In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette, entro cinque giorni, alla Presidenza dell'altra Camera; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso.

Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il presidente ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia.

Se il decreto è convertito in legge con emendamenti, l'efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sia

stato convertito in legge, esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine.

Art. 4. — Per i decreti-legge, emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, i termini stabiliti dall'articolo precedente decorrono dalla pubblicazione della legge stessa.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

ROCCO

b) Circolari

51. **Tassa di bollo sul verbale di giuramento degli impiegati dello Stato, dei Comuni e delle Provincie.** (C. M. I. Direz. gen. Ammin. civile, Div. II, Sez. I, n. 15300-15 del 24 gennaio 1926 ai Signori Prefetti).

Il Ministero delle finanze comunica:

Risulta a questo Ministero che presso le varie Amministrazioni pubbliche vengono redatti talvolta, su carta libera anzichè sulla carta bollata prescritta dall'art. 4 della tariffa A), annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, (1) i verbali di giuramento degli impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. (2)

Come risulta dalla risoluzione riportata al n. 564 del Massimario Generale delle tasse di bollo, vol. V, e dalle istruzioni contenute nella normale 22 del Bollettino Ufficiale di questa Direzione Generale per l'anno 1925, i verbali di giuramento degli impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni sono soggetti alle tasse di bollo di cui all'art. 4 della tariffa sopracitata, nel concetto che tali atti, più che nell'interesse pubblico, vengono redatti nell'interesse dei funzionari, i quali, senza l'adempimento di tale formalità, non potrebbero esercitare le funzioni ad esse affidate.

(1) Originale: per ogni foglio L. 3.

(2) V. B. A. anno 1926 pagine 8, 13 e 32.

A tale regola si è fatta eccezione per i verbali del giuramento prestato innanzi al Pretore da alcune categorie di agenti, quali i ferrovieri, i guardia fili telegrafici e telefonici, ed altri non già per esercitare le loro ordinarie incombenze, ma solo per essere investiti della qualità di agenti di pubblica sicurezza, e potere così adempiere alle attribuzioni loro affidate nell'interesse pubblico, dalle leggi e dai regolamenti.

Sono stati poi ritenuti esenti da tassa di bollo, come risulta dalla risoluzione riportata al n. 563, del detto Massimario, i verbali di presa di possesso e d'insediamento degli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni, nella considerazione che tali verbali hanno il carattere di atti interni e di ufficio.

I signori Prefetti sono pregati di impartire, in tali sensi, opportune disposizioni alle Amministrazioni dipendenti.

Si attende ricevuta della presente.

Per il Ministro—SERRA CARACCIOLIO

52. Dichiarazione di soggiorno dei forestieri. (Circ. Ministero Interno Direz. Gen. della P. S., Div. Polizia, Sez. III, n. 10511-12000-12, in data 28 gennaio 1926, ai Prefetti).

All'intento di agevolare il movimento turistico nel nostro Paese, l'art. 5 del regio decreto-legge 25 gennaio 1922, n. 64, relativo soggiorno stranieri, concede stranieri alloggiati alberghi, pensioni e simili, di presentare Autorità P. S. dichiarazione soggiorno mediante esercente.

Giusta capoverso stesso articolo, esercente deve comunicare, nella giornata, all'Autorità P. S. dichiarazioni predette, ritirate ricevuta da consegnare interessati.

Consta che non pochi esercenti trascurano di avvertire propri clienti della predetta facilitazione e di prestare loro cennato servizio. Ciò determina intralcio movimento turistico e un conseguente nocimento all'economia nazionale.

Pregasi, pertanto, SS. I.L. far richiamare attenzione degli esercenti alberghi, pensioni e simili su obbligo loro derivante

citata norma legge, avvertendoli che ulteriore loro negligenza potrebbe indurre, in vista del nocumento all'economia nazionale e del danno al pubblico interesse, che ne derivano, a considerare opportunità di non rinnovare la licenza d'esercizio in loro confronto, dovendosi ritenere che concessione licenza è subordinata anche osservanza ricordato obbligo civile.

per il Ministro — CRISPO MONCADA

53. Dazio di consumo — R. Decreto 20 ottobre 1925 contenente provvedimenti per la finanza locale. (C. P. S. 6 marzo 1926 n. 8225 Div. 2^a ai Sindaci).

Nel richiamare l'attenzione dei Signori Sindaci sulle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 1944, recante provvedimenti per la finanza locale, le quali istruzioni sono state pubblicate nei fascicoli di febbraio e di marzo anno corrente del Bollettino Amministrativo, si trascrive qui di seguito, per opportuna norma, la seguente circolare del Ministero delle Finanze nella parte che riflette la materia del dazio di consumo:

« Particolare importanza rivestono le norme per l'imposizione del dazio sul sale commestibile, specie in quanto sono dirette ad evitare nel territorio ove vige il monopolio di Stato le facili evasioni dal tributo

• Tali norme dovranno essere portate immediatamente a conoscenza dei Comuni autorizzati ad applicare il detto dazio.

Convorrà inoltre che le Prefetture si assicurino scrupolosamente che in tutti i comuni a regime daziario aperto ed altresì nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, siasi adottati con effetto dal 1.º gennaio p. p. i nuovi limiti di minuta vendita per le bevande vinose ed alcoliche, portandoli da litri 50 e litri 25 rispettivamente a litri 100 e litri 50 a sensi dell'art. 13 del succitato R. Decreto legge, con avvertenza che, come si è chiarito nell'apposito paragrafo delle istruzioni, gli accennati nuovi limiti devono intendersi entrati automaticamente ed obbligatoriamente in vigore con la data dianzi indicata ».

« E' duopo ancora che siano tenute bene in evidenza le norme dettate per l'applicazione dell'art. 15 del nuovo decreto, concernenti la eccezionale tassazione, nei Comuni chiusi, dei materiali da costruzione all'atto della loro introduzione nel recinto daziario, anzichè mediante liquidazione a fabbrica o lavoro ultimato ».

« Ed in proposito devesi raccomandare ai Signori Prefetti di usare della facoltà loro conferita dal ricordato artic. 15 con tutta circospezione e dopo essersi accertati con ogni cura e rigorosamente che in confronto dei Comuni richiedenti ricorrano le volute condizioni, tenendo presente che i motivati decreti di autorizzazione devono sempre essere sollecitamente comunicati in copia integrale a questo Ministero, per sua opportuna notizia, e che detta autorizzazione deve precedere, e non già seguire, l'applicazione concreta del provvedimento da parte delle aziende daziarie ».

« A maggiore chiarimento poi di quanto è stato rilevato nelle istruzioni nel senso che, una volta autorizzata la tassazione alla entrata nel recinto daziario, ne consegua pari trattamento anche per quei materiali, i quali vengono adibiti ad uso diverso da quello edilizio, occorre far ben rilevare che tale illazione deve intendersi riferita ai materiali che, seppure diversamente impiegati, sono tuttavia da classificarsi, secondo le vigenti norme, fra i materiali da costruzione, cioè materiali atti alla costruzione, finimento e riparazione di opere edilizie, e naturalmente in quanto questi materiali abbiano a costituire materia prima per la confezione di generi, che fossero soggetti alla tassa di produzione interna ».

« Per modo che l'accennata conseguenza non ricorre, ad esempio, per i legnami ad uso di ebanisteria, per i materiali metallici, la cui natura e conformazione escludano di per sè stesse l'impiego edilizio ecc. salvo l'applicazione della tassa di produzione interna sui generi fabbricati con detti materiali e che fossero soggetti a dazio all'entrata secondo la tariffa comunale ».

« Vero è che molti materiali possono servire indifferentemente alla edilizia o ad altri usi e quindi si prestano a nette distinzioni; ma in proposito converrà raccomandare ai Comuni perchè procurino di consegnare le proprie tariffe e regolamentiⁱ in modo da evitare quanto più possibile, tenute anche presenti le consuetudini dell'industria locale, l'imposizione alla entrata in cinta di questi materiali che, in effetti, non siano adoperati per opere edilizie, nulla vietando, all'occorrenza, ai Comuni di dettare per l'accertamento della reale destinazione dei materiali medesimi norme cautelative analoghe a quelle stabilite dagli articoli 80 ed 83 del Regolamento generale daziario in vigore »-

« Altro importante argomento che merita la migliore attenzione dei Signori Prefetti è quello che si attiene alla concessione prevista dall'art. 17 del decreto in esame per la simultanea applicazione dell'aumento del quarto sulla tariffa normale nonchè di altri dazi su generi non compresi nella tariffa medesima; concessione da accordarsi da questo Ministero su apposita richiesta dei Comuni interessati ».

« A tale riguardo giova insistere sul carattere eccezionale di questo provvedimento, la cui adozione non potrà pertanto essere autorizzata anno per anno e non oltre il 1928, se non nei casi di assoluta ed evidente necessità, quando cioè a malgrado siasiⁱ già fatto ricorso a tutte le risorse consentite dalle norme vigenti, come è detto nel succitato art. 17 del decreto, e siasi altresì procurato di introdurre tutte le possibili economie nel bilancio, questo presenti ancora un disavanzo ».

« E' quindi indispensabile che di ciò siano bene edotte le Amministrazioni comunali, le quali intendano di avvalersi di siffatto mezzo straordinario; affinchè esse valutino con ogni precisione e ponderatezza la situazione e le esigenze delle loro finanze e—in caso—rimettano immediatamente alle Prefetture le adottate deliberazioni debitamente documentate ».

« E nei particolari riguardi dei dazi su generi non contemplati nella Tariffa tipo alligata alla legge vigente, occorrerà

altresì che i Comuni, prima di scegliere gli uni e gli altri tra questi generi, non prescindano dalla considerazione degli effetti e delle ripercussioni, che l'imposizione di determinati generi può produrre sulla economia interna ».

« Dal canto loro le Prefetture dovranno sentire subito il parere della G. P. A. sulla necessità e opportunità dei maggiori e nuovi dazi proposti e poscia trasmettere sollecitamente al Ministero tutti gli atti relativi con particolareggiato rapporto, non senza frattanto avvertire le Amministrazioni comunali interessate, che eventualmente avessero data immediata esecuzione al provvedimento, del loro preciso e tassativo obbligo di accantonare le relative somme riscosse, per essere restituite agli aventi diritto qualora venisse a mancare la prescritta autorizzazione ministeriale ».

« Si coglie infine l'occasione per rilevare che nulla è mutato nei riguardi del procedimento per ottenere l'autorizzazione alternativa già prevista dagli art. 7 del R. Decreto legge 24 settembre 1923, n. 2030 e 2 del successivo R. Decreto 16 dicembre stesso anno n. 2720, di aumentare sino ad un quarto le aliquote dei dazi normali oppure d'imporre dazi su altri generi; ed all'uopo si rinnovano vivissime premure perchè, a sensi delle istruzioni impartite con le circolari n. 153 del 20 ottobre 1924 (1) e 49 del 20 aprile 1925, (2) siano inviate senza ulteriori indugi a questo Ministero le relative domande attinenti allo scorso anno, che per speciali circostanze non fosse stato possibile ancora far pervenire e siano inoltre prontamente istruite, documentate e trasmesse quelle concernenti il corrente anno 1926 ».

Il Prefetto — RIZZATTI

54. **Protezione dei prodotti dell'industria nazionale negli acquisti.** (C. P. S. 22 marzo 1926 n. 1096 Gab. ai Sindaci e per conoscenza e norma ai Sigg. Sottoprefetti).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, col quale è stato fatto obbligo a tutte le Am-

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 261

(2) V. B. A. anno 1925 » 111

ministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, a quelli comunque sottoposti alla tutela e vigilanza governativa ed alle aziende annesso o dipendenti, di dare sempre la preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, negli acquisti da effettuare, sia direttamente, sia per conto proprio o per commissione, di materiali, di apparecchi, macchine, strumenti, manufatti e prodotti finiti e semilavorati, nei casi previsti dal decreto medesimo.

Poichè tale prescrizione è divenuta obbligatoria fin dal giorno 15 febbraio u. s., interesse le SS. LL. ad attenervi strettamente, data in ispecie l'alta finalità che essa si propone e che si concreta in una misura protettiva dell'industria nazionale.

pel Prefetto — RAVOT

55. **Applicazione delle norme sulla larghezza dei cerchioni.** (C. P. S. 24 marzo 1926 n. 7213 Div. 4.^a ai Sindaci).

Per norma, comunico la seguente circolare del Ministero dei LL. PP. in data 8 corrente. n. 1449, sul soprasegnato oggetto:

« E' noto alle SS. LL. che l'art. 2 del R. Decreto 4 agosto 1924 n. 1438 ha prorogato sino al 31 dicembre 1926 il termine entro il quale possono essere usate ruote di veicoli con cerchioni aventi dimensioni inferiori a quello prescritto dall'art. 17 n. 1 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3043.

« *E' preciso intendimento del Governo di non consentire alcuna altra proroga al detto termine.* Reputo pertanto necessario che siano predisposte fin d'ora opportune misure al fine di ottenere che con il 1.^o gennaio 1927, le norme sulla larghezza dei cerchioni abbiano piena e completa attuazione. — Prego quindi le SS. LL. di impartire all'uopo le disposizioni che sono del caso, avendo cura che esse siano chiare ed inequivocabili, in modo che nessun dubbio possa sussistere sia riguardo al termine oltre il quale non verrà più consentito l'uso di ruote con cerchioni difformi da quelli prescritti, sia riguardo alla sostanza delle prescrizioni che devono essere osservate ».

« I Comuni della Provincia, nel rendere di pubblica ragione la circolare suesposta, assicureranno quali provvedimenti abbiano adottati perchè il pubblico si uniformi alle disposizioni in essa contenute ».

p. Il Prefetto — RAVOT

56. **Federazione Enti Autarchici.** (C. P. S. 20 marzo 1926 n. 6339 Div. 2.^a ai Presidenti delle Congreghe di Carità della Provincia).

Per la unità di indirizzo dei vari enti autarchici della Provincia, è opportuno che codesta Amministrazione faccia adesione alla Federazione Provinciale enti autarchici.

La prego quindi promuovere le opportune determinazioni in tale senso.

p. Il Prefetto — RAVOT

57. **Carbonchio ematico-Profilassi.** (C. P. S. 12 marzo 1925 n. 7344 Div. Sanità, ai Sindaci).

Riferimento precedente corrispondenza, specialmente mie circolari n. 151731388 18 dicembre 1924 (1) e n. 4014 del 9 febbraio corr. anno (2), pubblicate nel Bollettino Amministrativo, prego richiamare attenzione proprietari costà sulla necessità di provvedere alla pratica dei trattamenti immunizzanti degli animali contro il carbonchio ematico, ricordando che detti trattamenti sono di indiscutibile efficacia e che ad essi debbono essere sottoposti ogni anno e, possibilmente entro i mesi di marzo ed aprile, tutti gli animali esistenti in zone infette o esposti comunque, e specialmente in occasione del movimento di monticazione del bestiame, al pericolo del contagio.

Le spese relative sono a carico dei proprietari: nei riguardi dei proprietari meno abbienti le spese per l'acquisto del materiale immunizzante potranno essere rimborsate dalla Prefettura.

Prego inoltre ricordare ai proprietari stessi l'obbligo che essi hanno di denunciare con ogni sollecitudine a V. S. i casi di morte d'animali riferibili a malattie infettive o non accertate, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 2 del Regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533, avvertendo che

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 164.

(2) V. B. A. anno 1926 pag. 66

ogni inadempimento a dette disposizioni darà luogo ad azione giudiziaria.

Per accertare se il servizio delle denunce dei casi di morte di animali proceda costà regolarmente, prego disporre efficace vigilanza, affidando il relativo incarico al personale dipendente autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione.

Attendo assicurazioni.

Pel Prefetto — RAVOT

58. R.° D.° Legge 10 marzo 1926 num. 386, che reca provvedimenti per la costruzione di case popolari. (C. P. S. 2 aprile 1926 n.° 9359 ai Sindaci e per conoscenza ai S. Prefetti).

Come è noto, la gravità del problema delle abitazioni e l'urgenza di risolverlo, hanno determinato il Governo Nazionale a favorire con nuove provvidenze l'edilizia popolare, con la fiducia che questo altro sforzo finanziario, che potrà alimentare operazioni di credito e costruzioni per ben mezzo miliardo di lire, valga a stimolare i Comuni e gli Enti per case popolari a nuove iniziative costruttrici, e gli Istituti di credito ad agevolare l'afflusso di capitali verso impieghi edilizi.

I Comuni sono chiamati dal nuovo Decreto, non più a svolgere, come precipuamente per l'addietro, facoltà integrative per l'edilizia popolare, ma, insieme con gli Istituti e gli Enti morali per case popolari, essi sono considerati gli unici Enti costruttori e il centro propulsore delle nuove iniziative.

Lo Stato alla propria volta, abbandonato il sistema del contributo al pagamento degli interessi sui mutui contratti per le nuove costruzioni, provvede ad addossarsi una parte del costo di esse con un proprio concorso finanziario, pagato una volta tanto, e commisurato al costo stesso, oltre che con agevolazioni tributarie e forti riduzioni sulle tariffe ferroviarie per il trasporto dei materiali edilizi, agevolazioni e riduzioni che costituiscono, insieme col detto concorso finanziario, un sollievo non trascurabile per le nuove costruzioni.

Sul nuovo Decreto, ed in particolare sulle modalità per concorrere alla ripartizione dei fondi testè stanziati per l'edilizia

popolare e sulle caratteristiche degli alloggi da costruirsi, ritengo opportuno richiamare l'attenzione della S. V.

Il fondo stanziato dallo Stato sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici è di cento milioni di lire. Le esigenze di bilancio hanno consigliato la ripartizione di tale somma in due esercizi, ma da ciò non deriva alcuna limitazione alla possibilità di iniziare subito tutte le costruzioni, che sarà possibile eseguire con tutti e cento i milioni di lire autorizzati, poichè, dovendo il concorso dello Stato essere pagato in due rate eguali, quando sarà venuto il momento del pagamento della seconda, si sarà già entrati nel secondo esercizio 1926-1927.

Le esigenze di bilancio, quindi, non attenuano per nulla tutta la portata delle nuove provvidenze.

Il fondo così stanziato sarà pagato sotto forma di premio di costruzione e commisurato al 20 % del costo preventivo, e consentito dal Ministero dei Lavori Pubblici per l'acquisto delle aree e per la fabbricazione delle case.

Resta inteso pertanto che il concorso concesso resterà immutato anche se, a costruzione ultimata, dovesse accertarsi che le case siano costate più del preventivo.

Per contro, poichè non può ammettersi che il premio che lo Stato paga sia superiore al quinto del costo delle costruzioni, essendo fermo intendimento che con la somma stanziata si costruisca il maggior numero di case, qualora a costruzione ultimata dovesse risultare che il costo predetto sia stato inferiore al preventivo, il Ministero provvederebbe senz'altro ad incamerare il di più del premio concesso, ritenendolo sulla seconda rata, e o comunque procurandosene il rimborso.

Occorre pertanto che le case siano costruite entro i limiti di spesa previsti, e in conformità dei progetti approvati con le modalità di cui appresso. All'uopo è stabilito dall'art. 3 che il premio di costruzione sarà pagato in due quote eguali; la prima all'inizio dei lavori, debitamente accertato dal Ministero e l'altra all'ultimazione di essi, in base al certificato rilasciato dagli uffici del Genio Civile, ai quali spetterà di constatare, fra l'altro, appunto la rispondenza delle costruzioni ai progetti regolarmente approvati.

Altri benefici poi, come si è detto, specie di carattere tributario, ed altre agevolazioni integrano il premio di costruzione.

Quali Enti possono costruire case, che godano delle nuove agevolazioni, è indicato all'art. 1 del Decreto in parola: sono essi, come sopra si è accennato, i Comuni e gli Istituti autonomi e gli Enti morali per la costruzione di case popolari, di cui all'articolo 7 num. 3 del R. D. L. 30 novembre 1919, num. 2318; e poichè le case saranno cedute in proprietà, del Decreto stesso è stata fatta deroga esplicita ad ogni disposizione, sia della vigente legislazione che degli statuti organici degli Enti predetti, che la vendita non consentisse, deroga che si estende alle case costruite in qualsiasi tempo, ove, ben s'intende, vi sia la possibilità di attuare il condominio.

Le domande per concorrere alla ripartizione del fondo stanziato debbono essere presentate entro il termine di un mese dalla entrata in vigore del R. D. Legge 10 marzo 1926, num. 386, e cioè entro il 15 corrente mese, essendo stato il Decreto stesso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo corrente.

Nelle domande occorre che sia specificato l'ammontare delle costruzioni che si intendano imprendere, e sul quale dovrà essere concesso il richiesto premio governativo.

Inoltre, ogni domanda dovrà essere corredata di un documento che comprovi la disponibilità dei fondi necessari per la costruzione: a tal fine basterà allegare una dichiarazione dell'Ente mutuante che si impegni, anche solo in via di massima, a concedere il mutuo occorrente, salvo poi a trasmettere l'atto di impegno definitivo.

Tutti gli Enti che hanno avanzato già domanda, e a tali prescrizioni non si sono attenuti, occorre che vi si uniformino entro il mese prescritto.

Avvenuta da parte del Ministero dei LL. PP. l'assegnazione di massima del concorso statale, gli Enti interessati dovranno subito far pervenire al Ministero stesso i progetti delle costruzioni da eseguire.

Tali progetti, ai sensi dell'art. 5 del R. D. Legge 7 febbraio 1926, richiamato dall'art. 5 del Decreto in questione, dovranno comprendere, oltre ai disegni e alla relazione esplicativa, una stima, l'analisi dei prezzi e i capitolati d'appalto.

Essi dovranno, prima che si proceda agli appalti dei lavori, riportare l'approvazione del Ministero dei LL. PP. che all'uopo li sottoporrà all'esame dell'Ispettore Superiore dei Lavori Pubblici rispettivamente, a seconda che l'importo dei lavori, dedotto il costo delle aree, resti entro il limite di due milioni di lire o lo superi.

Richiamo l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 5 del Decreto in parola, il quale prescrive che ciascun edificio da costruire dovrà comprendere appartamenti composti naturalmente di non oltre tre vani, ed eccezionalmente anche di un maggior numero, non eccedente per altro i cinque, oltre i locali accessori e di servizio.

Essi inoltre dovranno rispondere alle altre caratteristiche previste dall'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919 N. 1857. Questo dispone che gli alloggi popolari abbiano il proprio accesso diretto dal ripiano della scala; siano forniti di latrina propria, siano provvisti di presa di acqua nell'interno, se esiste nel centro urbano un impianto completo di distribuzione di acqua potabile, soddisfino infine a tutte le condizioni di igiene e di salubrità richieste dai regolamenti comunali di igiene e di edilizia. Nei Comuni dove manchino i detti regolamenti, si dovranno osservare quelli del Comune Capoluogo della Provincia, con l'intesa che, ove i regolamenti locali o del Capoluogo di Provincia prescrivano una gradazione di condizioni, saranno obbligatorie per le case popolari le condizioni meno onerose.

Ritengo inoltre opportuno richiamare l'attenzione sul disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 del Decreto in questione: il quale prescrive che, qualora l'Ente assegnatario non abbia iniziato le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione della avvenuta approvazione dei progetti, esso decadrà senz'altro dalla assegnazione del concorso statale.

Occorre infatti evitare che qualche Ente ottenga l'assegnazione del concorso dello Stato, senza che poi di fatto se ne avvalga, essendo necessario assicurare la costruzione del maggior numero di case nel più breve tempo possibile.

Finalmente, ricordo che, ai sensi dell'art. 9, tutti gli Enti costruttori dovranno trasmettere a questo Ministero, per la ap-

provazione, gli schemi-tipo predisposti per la stipulazione dei compromessi e dei contratti relativi alla assegnazione e alla vendita delle case costruite col concorso dello Stato,

Se i limiti imposti dalle esigenze finanziarie dello Stato hanno consentito di affrontare con mezzi maggiori il problema gravissimo dell'edilizia, reputasi d'altra parte che la serie di agevolazioni e di disposizioni di favore stabilito potrà rendere possibile una rapida ed economica costruzione di un notevole numero di alloggi.

Il Governo confida che gli Enti chiamati a svolgere la nuova attività costruttrice sapranno profittare delle nuove provvidenze, rispondendo con pari amore e con pari entusiasmo all'amore e all'entusiasmo che ha ispirato il Governo Nazionale nel far fronte alle più urgenti esigenze in materia di alloggi.

Il Prefetto — RIZZATTI

59. Cani vaganti — Cattura ed uccisione entro le riserve e bandite di caccia. (C. P. S. 17 aprile 1926 n. 10382 Div. III ai Sindaci).

Il Ministero della Economia Nazionale (Direzione Generale dell'Agricoltura) comunica che, in virtù dell'art. 14 della legge sulla caccia, i cani di qualsiasi razza e specie, trovati nelle bandite o nelle riserve, « saranno catturati e, se la cattura non sia possibile, potranno essere uccisi ».

Tale cattura o uccisione, in tempo di caccia aperta, può essere adoperata solo dagli agenti di vigilanza; in tempo di caccia chiusa, invece, può essere operata anche dal concessionario della zona, ed, ove concessionaria ne sia un'Associazione di cacciatori, registrata a sensi dell'art. 34 della Legge, dai soci dell'ente medesimo (art. 57 del regolamento 24 settembre 1923, n. 2448).

L'accennata facoltà di uccisione di cani è stata ed è oggetto di proteste da parte dei liberi cacciatori, i quali vorrebbero che essa non si estendesse all'epoca di caccia aperta, sostenendo che il cacciatore non può, in ogni caso, trovarsi in grado d'impedire, ai propri segugi di entrare in una zona bandita o riservata, quando essi siano stati lanciati all'inseguimento della preda.

Ma è chiaro che solo una modifica dell' art. 14 della Legge potrebbe impedire, in ogni caso, la uccisione dei cani sconfinanti in zona non libera.

Indipendentemente, però, da una tale modifica, è certo che la legge autorizza la uccisione dei cani, solo nel caso che la cattura non sia *possibile*, e per di più, anche in questa stessa ipotesi, non impone all'agente di operare la uccisione, ma si limita a *dargliene facoltà*.

Occorre, pertanto, usare la massima prudenza, prima di avvalersi della facoltà stessa, ricorrendo a tale mezzo solo allorché la cattura del cane e dei cani riesca impossibile e la presenza di essi rappresenti *un effettivo pericolo* per la selvaggina esistente nella zona.

Gli agenti di vigilanza dovranno, inoltre, distinguere il cane vagante dal cane appartenente ad una muta lanciata all' inseguimento della presa.

Il contegno dell'animale in parola è troppo caratteristico, in questo ultimo caso, per poter dar luogo ad equivoci, e gli agenti di vigilanza, senza discostarsi menomamente dal disposto della legge, agiranno, anzi, in modo lodevole, se faranno del loro meglio per non giungere alla *extrema ratio* della uccisione.

Si prega la S. V. di voler richiamare, su quanto forma oggetto della presente circolare, l'attenzione dei dipendenti agenti ed uffici.

Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione circa l'adempimento.

per il Prefetto — RAVOT

60. **Provvedimenti per la finanza locale.** (Applicazione del R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 1944. Circolare Ministero Finanze 30 dicembre 1925). (1)

(1) La parte della circolare riguardante la tassa di famiglia, l'addizionale all'imposta complementare ed i dazi di consumo, è stata pubblicata nei fascicoli del corrente anno pagine 43 e 69.

*Facoltà alternativa di applicazione della tassa di esercizio
e della imposta sulle industrie.*

L'articolo 5 accorda alle Provincie ed ai Comuni la facoltà di applicare, rispettivamente, l'imposta comunale sulle industrie integrata dalla tassa di patente e l'addizionale provinciale alla imposta comunale sulla industria, nella misura massima che era stata consentita, in via transitoria per l'anno 1925 (art. 2 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 759 e art. 2 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 2).

I Comuni pertanto, possono applicare l'imposta sulla industria fino alla misura del 3 per cento se trattasi di redditi di categoria *B* e del 2,40 per cento se trattasi di redditi di categoria *C* e la tassa di patente nella misura che va da un minimo di L. 15 ad un massimo di L. 60 secondo la distribuzione dei comuni in classi, che i predetti decreti contemplano.

Le provincie, dal loro canto, possono applicare l'addizionale alla imposta comunale sulle industrie con aliquota percentuale che va fino a L. 1,50 per i redditi di categoria *B* e fino a Lire 1,20 per i redditi di categoria *C*.

S'intende che qualora l'imposta sulle industrie venga applicata con aliquote inferiori a quelle su indicate, continua ad aver vigore la disposizione dell'art. 4 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, il quale stabilisce che tra l'una e l'altra aliquota delle Categorie *B* e *C* dei redditi colpiti deve rimanere fermo il rispettivo rapporto, la qual cosa significa — come già fu chiarito, nelle istruzioni regolamentari per l'applicazione del decreto predetto—che l'aliquota sui redditi di categoria *C*, deve sempre corrispondere a $\frac{4}{5}$ di quella che viene fissata per i redditi della categoria *B*.

L'autorizzazione a consentire l'applicazione delle aliquote entro la misura massima dianzi indicata è lasciata alla Giunta provinciale amministrativa.

L'articolo 5, secondo comma, dà facoltà ai Comuni, di poter

continuare ad applicare, transitoriamente, con l'autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa, la tassa di esercizio e rivendita in sostituzione della imposta sulle industrie e della tassa di patente.

A questo riguardo, così come si desume dalla lettera del decreto, deve avvertirsi che la enunciata facoltà è concessa soltanto a quei Comuni, i quali già abbiano istituita ed in applicazione la tassa di esercizio e rivendita, intendendosi con la facoltà medesima di dar modo ai Comuni di evitare la diminuzione di entrata che si potrebbe verificare per il fatto della sostituzione della imposta sulla industria alla tassa di esercizio e rivendita. I Comuni pertanto, i quali non abbiano, eventualmente, in applicazione la tassa di esercizio e rivendita, non possono essere autorizzati ad applicarla per la prima volta nell'anno 1926 ma debbono, in questo caso, necessariamente istituire l'imposta sulle industrie, e la tassa di patente.

Imposta sulle industrie.

1.º Modalità per l'accertamento dei redditi tassati.

Con le istruzioni regolamentari per l'applicazione del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538 venne stabilito che per l'applicazione della imposta sulle industrie e della addizionale provinciale, i Comuni e le Province dovessero provvedere alla compilazione della matricola dei contribuenti ed alla notificazione individuale della iscrizione nella matricola stessa.

Col successivo R. decreto-legge 4 gennaio 1925, num. 2 fu consentito, nei riguardi delle provincie, che ove, da parte delle stesse si provvedesse ad applicare l'addizionale alla imposta sulla industria mediante ruoli propri, la notifica dell'accertamento ai contribuenti, già iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile potesse effettuarsi mediante avvisi pubblicati all'albo pretorio di ogni Comune ed affissi in luoghi pubblici, diretti a ren-

der nota l'istituzione dell'addizionale e la misura dell'aliquota relativa.

Ora, siffatto principio, per le stesse ragioni di semplificazione di lavoro già accennate nella circolare 24 gennaio 1925, n. 230, viene esteso anche a beneficio dei Comuni con l'art. 6, primo comma, del decreto in esame,

Poichè, inoltre, anche la compilazione della matricola dei contribuenti alla imposta sulla industria ed alla addizionale provinciale, per i redditi già accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile e quindi già noti ai contribuenti interessati, appare non necessaria, il predetto articolo, dispensa i Comuni e le Provincie dal compilare la matricola prescritta dell'art. 121 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Rimane soltanto fermo l'obbligo della notificazione individuale dell'accertamento, della formazione e pubblicazione della matricola, così da parte dei Comuni che da parte delle Provincie, nei riguardi dei redditi esenti dalla imposta di ricchezza mobile, che debbono essere accertati direttamente dal Comune a' sensi dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538 ovvero dalla Provincia, in base all'art. 1 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 2.

2. Notificazione della ripartizione del reddito alle Provincie.

Venne disposto, con l'articolo 3 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, che la ripartizione del reddito, prodotto in due o più comuni, agli effetti della applicazione della imposta sulle industrie, deve essere notificata dall'Ufficio distrettuale delle Imposte, tanto ai varii comuni interessati quanto al contribuente.

Poichè l'art. 1 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2 ha data facoltà alle Provincie di applicare, indipendentemente dai Comuni, l'addizionale provinciale alla imposta sulle industrie, interessa, alle Provincie stesse, il conoscere la ripartizione dei redditi eseguiti dagli Uffici distrettuali delle Imposte agli effetti

della applicazione della imposta sulle industrie, per il caso che la ripartizione stessa si riferisca a comuni posti in provincie diverse. A questo fine si dispone che gli Uffici distrettuali delle imposte notificino anche alle Provincie interessate la ripartizione del reddito eseguita tra comuni appartenenti a provincie diverse.

3. *Compilazione dei ruoli per la imposta comunale
e per l'addizionale provinciale.*

Per effetto della semplificazione di procedura che il nuovo decreto introduce, i ruoli della imposta comunale, sulle industrie e quelli della addizionale provinciale, in quanto si riferiscono a contribuenti già iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile, possono essere compilati dai Comuni e dalle Provincie in base alle risultanze dei ruoli della imposta di ricchezza mobile predetti, di cui gli Enti stessi potranno procurarsi copia.

Poichè è stato proposto il quesito se la compilazione dei ruoli suindicati possa essere affidata agli Uffici distrettuali delle Imposte, come già avveniva per i ruoli dell'abolita sovrimposta comunale e provinciale sui redditi di ricchezza mobile, e fu anche chiesto quale sia il compenso dovuto, si dichiara che qualora i Comuni e le Provincie lo ritengano opportuno, potranno rivolgersi agli Uffici distrettuali delle Imposte per la compilazione dei detti ruoli e quanto ai compensi per la compilazione dei ruoli stessi potranno essere applicate le disposizioni della normale 51 del B. U. Imposte per l'anno 1922, relativa alla compilazione dei ruoli speciali di sovrimposta sui redditi mobiliari.

Aumento delle tasse comunali varie.

L'articolo 8 dà facoltà alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare i Comuni per far fronte a spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, ad aumentare fino ad un quarto la tariffa

massima consentita dalle vigenti disposizioni legislative per le varie tasse indicate nell'articolo medesimo.

Nella espressione: « vigenti disposizioni legislative » s'intendono comprese anche le disposizioni regolamentari dei Comuni, in vigore alla pubblicazione del decreto, rispetto alle tasse per le quali il limite massimo non sia stabilito da leggi o regolamenti generali.

Le deliberazioni con le quali i Comuni stabiliscono di effettuare l'aumento consentito dall'art. 8 del decreto non è necessario vengano trasmesse a questo Ministero se non nel caso nel quale il Prefetto, riscontrando in esse illegalità o irregolarità, ritenga debbasi promuovere il provvedimento di cui all'ultimo comma dell'articolo 217 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

L'articolo 11, primo comma, del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1613 disponeva che le Province ed i Comuni, che abbiano in applicazione una sovrimposta eccedente il secondo limite autorizzato dall'art. 10 del Decreto stesso, hanno obbligo di ridurre gradatamente la sovrimposta in eccedenza fino a contenerla nei limiti previsti dall'articolo medesimo, diminuendo ogni anno almeno di un quinto l'ammontare di tale eccedenza, a cominciare dal 1.º gennaio 1926.

Con l'articolo 20 del nuovo Decreto l'applicazione di detta disposizione viene rinviata al 1.º gennaio 1927, per modo che le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati possono essere applicate per l'anno 1926 nella stessa misura del blocco del 1922, consentita dall'art. 12, primo comma, del suddetto Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1613.

Deriva dalla enunciata disposizione che non soltanto è rinviata al 1.º gennaio 1927 la decorrenza del quinquennio durante il quale debbono essere ricondotte le sovrimposte entro il limite massimo consentito, ma che le altre disposizioni dell'art. 12 del

Regio decreto 16 ottobre 1924 già ricordato, riguardanti l'autorizzazione da parte del Ministero ad applicare sovrimposte oltre i limiti del blocco del 1922, avranno applicazione per tutto il quinquennio decorrente dal 1.º gennaio del 1927, vale a dire fino a tutto il 1931.

61. **Uso di titoli accademici da parte di dentisti autorizzati.** (C. P. S. 19 aprile 1926 num. 9355 Div. 5ª ai Sottoprefetti e Sindaci).

Perchè le SS. LL. ne abbiano conoscenza, trascrivo la seguente circolare del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto indicato a margine:

« E' a conoscenza di questo Ministero che alcuni esercenti la idontoiatria e la protesi dentaria in base all'autorizzazione ottenuta ai sensi degli art. 3 e 4 della legge 31 marzo 1912 n. 298, usano assumere titoli accademici e qualifiche professionali non corrispondenti ai diplomi scolastici da essi posseduti.

« Al riguardo è da tener presente che, a termini del vigente regolamento scolastico universitario, la qualifica accademica di « dottor » compete soltanto a coloro che, per essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, o per avere superati gli esami di Stato, ai termini delle recenti norme, hanno ottenuto l'iscrizione nell'Albo (art. 89 del Regolamento Generale Universitario approvato con R.º Decreto 8 aprile 1924, n.º 674).

Ciò vale, evidentemente, ad escludere che possa qualificarsi « medico chirurgo dentista », o più semplicemente « medico dentista » o « chirurgo dentista », chi sia autorizzato, in via eccezionale, all'esercizio della odontoiatria, senza essere fornito del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

« Il fatto che ai titoli in parola segua, in genere, la qualifica « dentista » non legittima l'uso dei titoli stessi, ma vale soltanto a precisare lo speciale ramo cui è diretta l'attività personale dello esercente.

« E' bensì vero che il dentista autorizzato, nell'esercizio

della sua professione, deve avvalersi di cognizioni attinenti ai campi della medicina e della chirurgia di « medico » o di « chirurgo » che è riservata, invece, a coloro che abbiano compiuto con successo diverse branche della medicina e della chirurgia.

« Per le suesposte considerazioni, è da ritenere che gli esercenti, dei quali si tratta, non possono neppure assumere il titolo di « dottore » isolato od anche aggiunto ad altre specificazioni, dato che, a norma della vigente legislazione scolastica, il diritto al titolo di « dottore » non si acquista che col conseguimento del diploma di laurea.

« Agli esercenti in parola, pertanto, può essere consentito solo di far uso del titolo di « autorizzati all'esercizio della odontoiatria della protesi dentaria » o, al più, del titolo di « dentista autorizzato all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria ».

Si richiama l'attenzione delle SS. LL., perchè ogni abuso del genere, inteso ad ingannare la buona fede del pubblico, sia energicamente represso.

Si compiacciano le SS. LL. diffidare gli esercenti autorizzati allo esercizio della odontoiatria di non fare uso di titoli accademici che loro non spetta.

Il Prefetto — RIZZATTI

21. Magnotti Sabatino di Luigi; prove scritte	175	»	24
22. Manzi Giuseppe fu Vincenzo;	»	175	» 21
23. Marra Giovanni di Luigi;	»	175	» 21
24. Mele Gregorio fu Giacomo;	»	175	» 28
25. Monaco Carlo fu Rocco;	»	176	» 23
26. Morazzi Domenico di Giuseppe;	»	176	» 23
27. Nicodemo Paolo di Vincenzo	»	175	» 21
28. Palombo Silvio fu Pasquale;	»	182	» 27
29. Pergamo Giuseppe di Raffaele;	»	175	» 21
30. Razza Pasquale fu Carmine;	»	177	» 21
31. Rinaldo Nazzareno di Luigi;	»	205	» 27
32. Rossani Vito di Alessandro;	»	179	» 30
33. Ruffato Leone fu Cesare;	»	213	» 30
34. Sanseverino Cono Raimondo fu Alf.;	»	175	» 25
35. Scudiero Luigi di Michele;	»	175	» 24
36. Tardio Francesco fu Gennaro;	»	175	» 21
37. Toffanin Fedele fu Domenico;	»	180	» 24
38. Trotta Angelo di Benedetto;	»	175	» 21
39. Turco Biagio di Alberico;	»	175	» 25
40. Ventura Eliseo fu Francesco;	»	180	» 27

Salerno, 6 aprile 1926.

pel Prefetto — RAVOT

Concorsi

Comune di Nocera Inferiore — *Segretario presso la R.^a Scuola Complementare* — Stipendio lire 5600 oltre 1.^a indennità caro viveri come per gl'impiegati del Comune. Il concorso è per titoli ed esami. Termine presentazione documenti e titoli, fra i quali occorre presentare certificato licenza tecnica o promozione 1.^o ginnasio superiore, 5 maggio 1926.

Comune di Perito — *Medico condotto* — Stipendio L. 7000, oltre lire 500 pel servizio di ufficiale sanitario e la indennità di cavalcatura in lire 2000. 4 aumenti quadriennali del decimo. Documenti soliti. Scadenza presentazione domanda e documenti 31 Maggio 1926.

Comune di Buccino — *Concorso al posto di Segretario* — Termini prorogati al 31 maggio 1926 — Stipendio elevato a L. 8000,00 lorde con cinque aumenti quadriennali, come da capitolato in Segreteria.

Publicazioni

P. Areua. — *La tassa sugli scambi commerciali.* — Guida pratica per gl'Industriali e Commercianti. — Torino G. B. Paravia e C.°, 1 vol. in XVI, di pag. 182, lire 16.

L'autore pubblica il testo del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3273 istitutivo dalla tassa sugli scambi e le successive disposizioni che lo modificano. Seguono elenchi alfabetici delle merci e prodotti esenti da tassa di scambio, ed elenchi alfabetici delle merci e prodotti tassati con aliquota di 0,50; 1; 2 e 3 per cento. Sono inoltre inserite in elenco alfabetico le istruzioni ministeriali col sunto delle disposizioni di legge e commenti. In apposita appendice sono riportate le tasse sul bollo, sulle cambiali e sugli alberghi, ristoranti e pensioni.

Il libro, compilato con intendimenti pratici, è di non dubbia utilità per quanti per i loro rapporti di industria e di commercio sono tenuti alla tassa di scambio.

D.r A. De Dominicis — *Commento alla legge sull'elettorato femminile* — Tip. Arti grafiche Maiella di A. Chicca — Tivoli. L. 3.

Il Dott. Alberto De Dominicis, addetto al servizio elettorale presso il Ministero dell'Interno, ha pubblicato nei tipi della tipografia « Arti grafiche Maiella di A. Chicca » in Tivoli, un commento alla recente legge sull'elettorato femminile corredato da pratiche ed utili notizie. Si segnala ai Comuni l'interessante pubblicazione, la quale ha anche il pregio della mitezza del prezzo, che è di sole lire tre, franco di porto.

Bibliografia fascista — A cura della Casa Edit. G. Berlutti di Roma, cui ebbe a suggerire l'idea S. E. il Capo del Governo, allo scopo di tenere la pubblica opinione al corrente di quanto si stampa, nel nostro Paese e fuori, pro e contro il Fascismo, è stata recentemente iniziata la pubblicazione di una rassegna mensile del movimento culturale fascista in Italia ed all'Estero, dal titolo « *Bibliografia Fascista* ».

Trattasi di una pubblicazione interessantissima per il suo contenuto e per le finalità che si propone: onde merita di essere largamente conosciuta e diffusa.

La Direzione e l'Amministrazione della rivista hanno sede in Roma (Via del Seminario, 113). Abbonamento annuo: L. 15; il numero separato costa L. 1,50.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO UNO O DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonam. annuo L. 30 oltre cent. 45 per spese di quitanza
e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si
darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

—>> SOMMARIO <<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

62. Norme per la esecuzione degli sfratti (R. D. L. 6 maggio 1926 n. 173).
63. Provvedimenti relativi ai dazi di consumo e alla addizionale governativa (R. D. L. 6 maggio 1926 n. 769).

b) Circolari

64. Procedura per le pratiche relative alla costruzione di edifici scolastici (C. del Prov. alle Opere della Campania 9 aprile 1916 n. 4619).
65. Dazio di consumo. Convenzione dei limiti di minuta vendita. Revisione dei contratti di appalto e di abbonam. (C. P. S. 3 maggio 1926 n. 12345).
66. Assicurazione degli impiegati degli enti locali (C. P. S. 8 maggio 1926 n. 13116).
67. Legge 21 febbraio 1926 n. 360 recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (C. P. S. 17 maggio 1926 n. 13843).
68. Libretti di lavoro. Obbligatorietà registrazione vaccinazioni e rivaccinazioni (C. P. S. 17 aprile 1926 n. 10663).

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

69. Impianto ed esercizio di palorci (C. P. S. 14 maggio 1926 n. 13028).
 70. Acque minerali. R. D. 14 gennaio 1926 n. 125 contenente modifica art. 31 reg. 28 settembre 1919 n. 1924 (C. P. S. 19 aprile 1925 n. 11315).
 71. Proflassi del vaiuolo. Servizio delle vaccinazioni Jenneriane (C. P. S. 2 marzo 1926 n. 4677).
 72. Provvedimenti per la finanza locale. Applicazione del R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 1544 (C. M. F. 30 dicembre 1925).
 73. Concorso dei comuni per l'erezione di una chiesa nei pressi del ponte Friula (C. P. S. 14 maggio 1926 n. 13848).
 74. Ammissione nella casa in Turate dei Veterani delle campagne di guerra successive al 1870 (C. P. S. 21 maggio 1926 n. 1996).

COPERTINA

Avvertenza — Circolari N.° 74 — Nel personale della R.^a Prefettura — Pubblicazioni — Concorsi.

74. Ammissione nella Casa in Turate dei Veterani delle campagne di guerra successive al 1870. (C. P. S. 21 maggio 1926 n. 1996 Gab. ai Sindaci).

Il presidente del Consiglio Direttivo della « Casa Umberto I.^o pei Veterani » in Turate, comunica quanto segue all'On. Ministero dell'Interno:

« Questa Presidenza si onora di partecipare a codesto Ministero che il Consiglio Direttivo nella sua seduta del 18 aprile ha deliberato di ammettere nella Casa in Turate anche i veterani delle campagne di guerra successive al 1870, che abbiano superati i 60 anni di età.

Prega di rendere edotte, per il tramite delle Prefetture, *le amministrazioni Provinciali e Comunali del Regno* che tutti i Reduci delle prime guerre di indipendenza Nazionale delle campagne dell'Eritrea, della Libia e della Guerra 1915-1918, che aspirino alla ammissione nella Casa in Turate possono presentare domanda alla sede in Milano Via Carducci n. 10, corredandola coi seguenti documenti:

- 1.^o fede di nascita dalla quale risulti che il ricorrente ha superato l'età di 60 anni;
- 2.^o fede criminale;
- 3.^o congedo o documento equipollente comprovante le campagne di guerra alle quali ha partecipato;
- 4.^o certificato medico;
- 5.^o stato di famiglia;
- 6.^o certificato di miserabilità ».

Prego V. S. portare quanto sopra a conoscenza degli interessati, dandomene assicurazione,

Il Prefetto — RIZZATTI

Parte I.

a) Leggi e decreti

62. Norme per la esecuzione degli sfratti. (R. D. L. 6 maggio 1926 N. 743 pubbl. G. U. 8 maggio 1926 N. 107).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l' assoluta necessità e l' urgenza di regolare la ordinata esecuzione degli sfratti da compiersi per l' inizio del prossimo anno locativo, quando il loro numero ne rendesse impossibile la esecuzione contemporanea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Qualora gli sfratti da eseguire in uno stesso Comune durante il corrente anno 1926, siano di numero così rilevante che la contemporanea esecuzione non possa aver luogo senza gravi inconvenienti, il pretore, su richiesta del Prefetto della Provincia o del Sottoprefetto, avrà facoltà di disporre che la loro esecuzione avvenga gradualmente, e determinerà di accordo col Prefetto o col Sottoprefetto o con le autorità di pubblica sicurezza, il numero massimo di sfratti che potranno essere eseguiti giornalmente nel Comune.

Per i Comuni sede di Tribunale e divisi in più mandamenti, gli accordi con le autorità politiche e di pubblica sicurezza sa-

ranno presi dal Procuratore del Re e il numero massimo degli sfratti, che potranno essere eseguiti giornalmente, sarà stabilito per ciascun mandamento.

In questi casi la esecuzione degli sfratti, a qualunque titolo e da qualsiasi autorità ordinati, non potrà avvenire senza preventiva autorizzazione del Pretore del mandamento, la quale sarà data, senza formalità o spesa, con semplice annotazione da lui scritta in margine o in calce al titolo in base a cui si procede.

E' in facoltà del pretore di determinare, con suo criterio discrezionale e incensurabile, l'ordine di preferenza da eseguirsi negli sfratti, dando l'assoluta precedenza a quelli determinati da ragioni di morosità, di moralità o da gravi inadempimenti contrattuali dell'inquilino e valutando per gli altri le particolari situazioni di fatto

Resta fermo l'obbligo dell'inquilino di corrispondere l'affitto durante il tempo in cui lo sfratto rimane non eseguito.

In nessun caso uno sfratto potrà essere ritardato per oltre un anno.

Art. 2.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato a dare istruzioni per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge a cura del Ministro proponente.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI

63. Provvedimenti relativi ai dazi di consumo e alla addizionale governativa. (R. D. L. 6 maggio 1926 n. 769 pubblicato g. u. del 15 corr. n. 112).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visti i Regi decreti del 24 settembre 1923, n.° 2030, 16 dicembre 1923 n. 2720, (1) 25 febbraio 1924, n. 540, (2) 13 febbraio 1925, n. 117 (3) e 20 ottobre 1925, n. 1944, (4) concernenti i dazi

-
- (1) v. B.A anno 1924 pag. 1.
 (2) » » » » 114.
 (3) » » 1925 » 25.
 (4) » » » » 241.

interni di consumo e l'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra;

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare talune modificazioni ed aggiunte alle norme dei succitati Regi decreti; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al fini della determinazione dell'aumento da apportarsi per addizionale governativo ai canoni di abbonamento al dazio di consumo, che si riferiscono a generi diversi, l'intendente di finanza della Provincia può avvalersi del procedimento di cui al capoverso dell'art. 29 dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, per impugnare la convenuta ripartizione dell'importo o del predetto canone in rapporto a ciascun genere.

Art. 2. — I Comuni o gli appaltatori daziari sono tenuti ad inviare alla Intendenza di finanza della Provincia, insieme alla liquidazione di cui al 1° comma dell'art. 4 del R. decreto legge 13 febbraio 1925, n. 117, l'importo dell'addizionale governativo risultante dalla liquidazione medesima, mediante vaglia di servizio, salvo conguaglio delle eventuali differenze, da operarsi con la liquidazione immediatamente successiva, in base ad apposita notificazione dell'intendente di finanza.

Pei Comuni Capoluoghi di Provincia, il versamento del suddetto importo è invece effettuato direttamente nella sezione di Regia Tesoreria Provinciale, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione all'intendenza di finanza della relativa liquidazione, salvo lo eventuale conguaglio come al precedente comma.

Nei riguardi dei Comuni di 4.^a classe l'invio della detta liquidazione ed i connessi adempimenti sono effettuati ad ogni bimestre.

In confronto dei Comuni di 1.^a classe il termine per la presentazione della liquidazione mensile e per il versamento del corrispondente importo dell'addizionale governativo è fissato entro i primi dieci giorni di ciascun mese.

Art. 3. — I Comuni e gli appaltatori daziarî sono obbligati a versare anche l'importo degli addizionali governativi dovuti in virtù di abbonamento sebbene non riscossi alle prestabilite scadenze dai contribuenti, sempre quando non comprovino di aver dato regolarmente corso agli atti coattivi contro gli stessi contribuenti per il ricupero del credito di dazio ed addizionali, a sensi degli articoli 32 e 33 dell'allegato A) al Regio decreto 24 settembre 1923, n.° 2030, e degli articoli 122 e 224 del relativo regolamento 25 febbraio 1924, n. 540.

Art. 4. — Tanto il mancato invio della liquidazione di cui al precedente articolo, quanto il non effettuato versamento, in

tutto od in parte, del relativo ammontare dell'addizionale governativo, entro il prescritto termine, fanno incorrere i Comuni e gli appaltatori daziarii nella multa del 4 °/o sulla somma dovuta e non versata.

Tale multa non rendesi applicabile qualora risulti che la spedizione della liquidazione e del vaglia di servizio è avvenuta entro il termine suaccennato.

La facoltà dell'Intendente di finanza di inviare un sorvegliante presso le aziende daziarie, a mente del terzo comma dell'art. 5 del Regio decreto legge 13 febbraio 1925, n. 117, può essere esercitata per irregolarità od inadempienze in genere, riscontrate nella gestione dell'addizionale governativo da parte delle stesse aziende.

Art. 5. — L'aggio da corrisondersi ai Comuni ed agli appaltatori daziarii a titolo di rimborso di spesa di gestione nei sensi dell'art. 4 comma 2°, del Regio decreto legge 13 febbraio 1925, n. 117, sul provento totale, per ciascuno esercizio finanziario, dell'addizionale governativo al dazio consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra è stabilito a decorrere dall'esercizio 1926-1927 nelle seguenti misure:

5 °/o	per le riscossioni sino a L. 300,000
4 °/o	» » » oltre » 300,000 sino a L. 500,000
3 °/o	» » » oltre » 500,000 sino a L. 800,000
2 °/o	» « » oltre » 800,000 sino a L. 1,000,000
1, 50 °/o	» » » oltre » 1,000,000.

Art. 6. — Le disposizioni del regio decreto legge 13 febbraio 1925, n. 117 continueranno ad aver vigore in quanto non siano modificate dalle disposizioni del presente decreto o risultino con queste incompatibili.

Art. 7. — Le deliberazioni dei Comuni per l'imposizione di dazi sui generi di consumo non compresi nella tariffa annessa all'allegato A) al regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, giusta le norme dell'art. 7 dello stesso decreto, dell'art. 3 del regio decreto 16 dicembre 1923, n. 2720 e dell'art. 17 del R. Decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 non possono in alcun caso avere esecuzione prima che sia intervenuta la relativa autorizzazione del Ministero delle Finanze, da concedersi di anno in anno, previo parere della Commissione centrale del dazio consumo e sentita, ove occorra, anche la commissione per la finanza locale istituita con l'art. 22 del R. 20 ottobre 1925, n. 1944.

Art. 8. — Al N. 1 dell'art. 15 dell'allegato A) al regio decreto 24 settembre 1923 n. 2030, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« i generi destinati ai capi di missione e ai membri del

Corpo Diplomatico (Consiglieri, Segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commercianti) accreditati in Italia e regolarmente notificati al Regio Ministero degli Affari Esteri, a condizione che uguale franchigia sia stabilita nei rispettivi Stati a favore dei Capi di missione e del personale diplomatico Italiano accreditato presso di quelli, in rapporto ai dazi di consumo o ad altri analoghi tributi locali;

« gli effetti ed i mobili di primo impianto e gli oggetti di cancelleria spettanti ai consoli stranieri in Italia, parimenti alla condizione di reciprocità di cui al precedente capoverso ».

Art. 9. — Il limite di minuta vendita stabilito per l'aceto ai fini della applicazione del dazio consumo dall'art. 13 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, nella misura di litri 100 è ridotto a litri 50.

Art. 10. — La disposizione del 5° comma dell'art. 94 del regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo, approvato con R. D. 25 febbraio 1925 n. 540, in quanto riflette la gratuità degli obblighi imposti alle amministrazioni ferroviarie e tramviarie in genere, non è applicabile alle ferrovie dello Stato.

Art. 11. — Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 12. — Il presente decreto entrerà in vigore, salvo quanto è disposto dal precedente art. 5, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-VOLPI-FEDERZONI

b) Circolari

64. **Procedura per le pratiche relative alla costruzione di edifici scolastici.** (C. del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania N. 4619 del 9 aprile 1926 ai Sindaci). (1)

Come ho notificato alle SS. LL. con recente circolare, a decorrere dal 15 gennaio p. p. è stato disposto il passaggio della

(1) Pubblichiamo questa importantissima circolare, che traccia limpidamente la procedura delle pratiche per la costruzione di edifici scolastici,

competenza in materia di edilizia scolastica dal Ministero dell'Istruzione a quello dei LL. PP., e per esso, nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, a questo Provveditorato alle opere. Per assicurare, in seguito a tale passaggio, la maggiore possibile uniformità e sollecitudine nella trattazione delle pratiche relative a questa materia, in applicazione a quanto dispongono il R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 3125 (Testo unico 22 gennaio 1925 n. 432), il R. D. 7 luglio 1925 n. 1173 e il R. D. 29 novembre 1925 n. 2385, ritengo opportuno comunicare alle SS. LL. quanto segue:

1.° I benefici di cui al R. D. 31 dicembre 1923 n. 3125 possono essere invocati così per la costruzione di edifici di scuole elementari, o di asili d'infanzia, o, per effetto del R. D. 6 maggio 1923 n. 1054, art. 104, di regie scuole medie, come per l'acquisto, l'ampliamento e l'adattamento di locali già costruiti o in corso di costruzione, o per la fornitura dell'arredamento principale delle aule (banchi e cattedre).

2.° *Scelta dell'area* — Per il riconoscimento dell'idoneità dell'area prescelta, o per la scelta della stessa quando l'Amministrazione comunale tenga presenti più aree, dev'essere chiesto a questo Provveditorato alle Opere il sopraluogo dell'apposita Commissione. Analoga richiesta dovrà esser fatta quando, resasi comunque indisponibile l'area già scelta, occorra rinnovare la scelta, o quando l'Amministrazione si proponga l'utilizzazione o l'adattamento di edifici esistenti e pertanto occorra vagliare sopraluogo l'attuabilità tecnica e la convenienza economica di tale proposito.

L'Amministrazione comunale, d'intesa con le locali Autorità scolastiche, esibirà alla Commissione i dati demografici e statistici occorrenti a determinare così il numero delle aule di cui deve constare il costruendo edificio, come l'eventuale opportunità di costruire l'alloggio per gl'insegnanti qualora ricorrano gli estremi voluti dalla legge.

Nel presentare la richiesta di sopraluogo, le Amministrazioni

dovranno far pervenire a questo Provveditorato alle Opere, mediante vaglia postale o della Banca d'Italia, un deposito pari al presuntivo importo delle indennità e delle spese di viaggio da corrispondersi ai componenti la Commissione.

3.^o *Richiesta di planimetrie per edifici scolastici* — I Comuni interessati, ove lo desiderino, possono richiedere a questo Provveditorato disegni di massima per i progetti di edifici, che soddisfino ai bisogni scolastici ai quali essi debbono provvedere. Questi disegni, da servire di guida ai tecnici che i singoli Comuni incaricheranno dei progetti esecutivi, consisteranno in planimetrie, e non conterranno alcun preventivo di spesa. La loro richiesta dovrà, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del Regolamento approvato con R. D. 1.^o maggio 1925 n. 1432, essere accompagnata, ove si tratti di edifici per le scuole elementari, dalla statistica dell'ultimo quinquennio degli alunni obbligati, vistata dal R. Ispettore scolastico, e in ogni caso, dalla pianta quotata della località con l'indicazione dell'orientamento, e da una breve relazione nella quale siano contenute tutte quelle notizie che si ritengono opportune per la compilazione dei disegni.

4.^o *Conferimento dell'incarico di compilare il progetto* — Nel conferire agli uffici tecnici comunali o ad ingegneri o architetti di loro fiducia l'incarico della compilazione di progetti esecutivi per la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento o il restauro di edifici scolastici, i Comuni interessati faranno cosa opportuna se daranno notizia di tale conferimento a questo Provveditorato. Per la compilazione dei progetti, i tecnici dovranno tener presenti le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del Regolamento 1.^o maggio 1925 n. 1432 (elementi di cui deve constare il progetto), e le « Norme tecniche » approvate con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 1.^o maggio 1925, e pubblicate nella *Gazz. Uff.* del 25 agosto 1925. Soprattutto dovranno tener presente che i progetti, giusta recenti istruzioni del Ministero dei LL. PP., devono comprendere le opere **strettamente indispensabili** per far fronte ai bisogni scolastici attuali, pur corrispondendo

ai requisiti di igiene scolastica, ai quali si ispirano le norme predette; ma devono essere redatti in maniera da rendere facilmente possibili futuri ampliamenti eventualmente occorrenti. In nessun caso nello stesso fabbricato può essere prevista la coesistenza di locali adibiti ad uso non scolastico, salvo gli alloggi per gl' insegnanti nei casi previsti dalla legge.

5.° *Approvazione del progetto da parte dell' Amministrazione Comunale* — Appena il progetto sia stato dal tecnico compilato e consegnato, il Sindaco dovrà promuoverne l' approvazione da parte del Consiglio Comunale, con riserva di provvedere in un secondo tempo (e cioè dopo l' approvazione tecnica di questo Provveditorato) al piano finanziario per far fronte alle spese.

6.° *Approvazione del progetto da parte del Provveditorato alle Opere*—Spetta, per effetto del combinato disposto dell'art. 115 del T. U. 22 gennaio 1925, n. 432, dell'art. 2 del R. D. 7 luglio 1925, n. 1173, e dell'art. 2 del R. D. 29 novembre 1925, n. 2385, ai Provveditorati alle Opere, l'esame di merito e l'approvazione dei progetti di edifici scolastici. A questo Provveditorato le SS. LL. invieranno pertanto direttamente i progetti in questione, bollati e in originale, non appena sarà stata presa dal Consiglio Comunale, e resa esecutoria, la deliberazione di cui al punto precedente. Analogamente le SS. LL. procederanno quando siano in possesso di progetti già approvati, ma non ancora in corso di esecuzione, nei cui preventivi di spesa i prezzi unitari non siano più corrispondenti alle condizioni attuali del mercato. Tali progetti dovranno essere riveduti e aggiornati a cura delle Amministrazioni interessate, e rimessi a questo Provveditorato unitamente ai precedenti decreti di approvazione, per essere novamente approvati in seguito all'aggiornamento dei prezzi.

7.° *Acquisto o espropriazione del terreno* — L'approvazione di cui al punto precedente equivale, ai sensi del citato art. 115 del T. U., a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti dell'espropriazione forzata: sarà quindi interesse dei comuni **sollecitare al possibile**, per quanto dipende da loro, tale approvazione, almeno nei

casi in cui la scelta della Commissione di cui al punto 2.º della presente Circolare sia caduta su aree o su stabili di proprietà non comunale di cui i Comuni non si siano assicurato l'acquisto col consenso degli attuali proprietari. Gli atti per le espropriazioni dovranno essere espletati — e anche per essi è da raccomandare la massima sollecitudine — ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2992. Ad evitare contestazioni, che frustrerebbero le favorevoli disposizioni governative, sarà opportuno che i Comuni i quali intendano invocare questa legge, abbiano fornito alla Commissione predetta gli elementi per vagliare non soltanto l'idoneità dell'area prescelta, ma l'indisponibilità, nello stesso centro scolastico, di altre aree parimenti idonee.

8.º *Deliberazione a contrarre il mutuo*—Ottenuta l'approvazione del progetto, dovrà essere promossa da parte del Consiglio Comunale la deliberazione a contrarre il mutuo. Tale deliberazione dovrà, per l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e del Consiglio di Prefettura per quanto concerne il Capitolato d'appalto (art. 54 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839), essere inviata all'autorità tutoria, unitamente a copia del progetto, e al Decreto di approvazione dello stesso da parte di questo Provveditorato. Analogamente dovranno procedere le Amministrazioni dei Comuni che già ottennero un mutuo per questo titolo, sia quando intendano contrarre un mutuo suppletivo per far fronte all'eccedenza di spesa verificatasi in seguito all'aumento di prezzi, sia quando, resasi per circostanze diverse inattuabile o per il detto aumento troppo oneroso il progetto per la cui esecuzione ottennero il mutuo, intendano chiederne l'inversione.

9.º *Pratica per la concessione del mutuo*—Presa e resa esecutoria la deliberazione di cui al punto precedente, le SS. LL., per ottenere i mutui di favore di cui all'art. 113 del T. U. già citato, potranno—ove non credano di rivolgersi direttamente alla Cassa DD. e PP. o ad altri Enti mutuatarii rinunciando al contributo statale per il pagamento degli interessi—presentare a questo Prov-

veditorato le istanze, la deliberazione, una copia del progetto e i documenti di cui all' art. 8 del Regolamento 1.º maggio 1925, n. 1432. Questo Provveditorato curerà, via via che lo consentiranno le disponibilità dei fondi che gli saranno assegnati per effetto dell' art. 2 del Regolamento citato e di altri eventuali provvedimenti — o subito se si tratti di domande d' inversione di mutuo — l' inoltro di tali istanze al Ministero dei LL. PP. per l' emissione del decreto di cui all' art. 117 del T. U. medesimo, del quale è ad esso Ministero subentrata la competenza per effetto dell' art. 2 del R. D. 7 luglio 1925, n. 1173. Quando il mutuo sia richiesto, in tutto o in parte, per far fronte alla fornitura dell' arredamento principale delle aule, alla deliberazione dovrà essere allegato il fabbisogno della spesa da incontrarsi per questo titolo, costituito da un computo metrico-stima e da un grafico indicante il tipo delle suppellettili da acquistare.

10.º *Pratica per rendere esecutiva la concessione del mutuo* - Quando il Ministero dei LL. PP. abbia emesso il decreto col quale si concede il concorso dello Stato nel pagamento degl' interessi, e il Consiglio di Amministrazione della Cassa DD. e PP. (al quale la pratica sarà trasmessa direttamente dal Ministero) abbia deliberata la concessione del Mutuo, dovranno le Amministrazioni interessate far pervenire a questo Provveditorato, per rendere esecutiva detta concessione, i documenti di cui all' art. 103 del regolamento approvato con R. D. 23 marzo 1919, n. 1058, ad eccezione della deliberazione di accettazione del mutuo, che a norma dell' art. 3 del R. D. 20 ottobre 1921, n. 1576, non è più richiesta.

11.º *Inizio dei lavori* — Assicuratosi così il finanziamento dell' opera, potranno i Comuni dare inizio alla sua esecuzione, secondo le condizioni che saranno state previste nel progetto, deliberate dai Consigli Comunali e debitamente approvate dall' Autorità tutoria. Ove si rendessero necessarie, nel corso dei lavori, modificazioni al progetto, esse dovranno, secondo la procedura precedentemente illustrata, essere sottoposte all' approvazione del

Provveditorato alle Opere (art. 12 del Regol. 1.º maggio 1925 n. 1432). Le eventuali contestazioni e deliberazioni relative ad aumenti di prezzo verificatisi dopo la concessione in appalto dei lavori sfuggono invece, sempre che da tali aumenti non derivi richiesta di mutui suppletivi, alle sanzioni del Provveditorato stesso, il quale peraltro potrà svolgere opera assistenziale in favore dei Comuni, così come i dipendenti Uffici del Genio Civile daranno corso, su richiesta dell'Autorità tutoria, agli accertamenti occorrenti per l'esame tecnico delle questioni.

12.º *Somministrazione del capitale mutuato e collaudo* — Per ottenere la somministrazione di quote parti del capitale mutuato in relazione allo stato di avanzamento nei lavori, le SS. LL. dovranno far pervenire agli Uffici del Genio Civile delle rispettive provincie, che le inoltreranno a questo Provveditorato per l'emissione degli ordinativi, le domande di cui all'art. 108 del citato regolamento 23 marzo 1919. Tali somministrazioni saranno limitate agli 8/10 del capitale mutuato, per effetto dell'art. 187 del regolamento medesimo: dovendosi per gli ulteriori 2/10 promuovere analoga autorizzazione del Ministero di LL. PP. in base agli atti indicati nell'art. 10 del regolamento 1.º maggio 1925, n. 1432.

Quando il capitale concesso in mutuo sia inferiore al costo dell'opera, saranno corrisposte quote proporzionali allo stato di avanzamento esibito secondo il rapporto tra la somma concessa a mutuo e l'importo effettivo dell'opera.

Le domande di collaudo, in seguito al compimento dei lavori, dovranno dalle Amministrazioni interessate essere dirette a questo Provveditorato, corredate dai documenti prescritti dagli art. 65 e 94 del regolamento approvato con R. D. 25 maggio 1895, num. 350.

Il Provveditore alle Opere—A. CUOMO

65. **Dazio di consumo**—**Convenzione dei limiti di minuta vendita**—**Revisione dei contratti di appalto e di abbonamento.** (C. P. S. 3 maggio 1926 n. 12345 Div. 1.ª ai Sindaci della Provincia e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Nel R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 1944, (1) sono compresi di-

(1) V. B. A. anno 1925 pag. 241.

versi provvedimenti a favore dei Comuni circa la riscossione del dazio di consumo (art. 13 a 17), disponendosi altresì con l'art. 18 che, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni enunziate nei richiamati articoli, è autorizzata la revisione dei contratti di appalto stipulati dai Comuni e delle convenzioni di abbonamento con gli esercenti, nel caso che il dazio sia tenuto in economia. Il capoverso del detto art. 18 si occupa delle eventuali controversie, che possono sorgere tra il Comune e gli appaltatori daziari nel caso dell'appalto e tra il Comune e gli esercenti abbonati, nel caso della gestione diretta, disponendo che la definizione delle stesse sarà fatta con la procedura indicata agli art. 6 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030 e 29 dell'alligato A del decreto medesimo.

Già a mezzo del Bollettino Amministrativo (pag. 69 e seg.) si sono invitati i Comuni a rettificare nella tariffa daziaria i limiti di minuta vendita per il vino, l'aceto, l'alcool, l'acquavite ed i liquori, chiarendo che si tratta di limiti fissi ed invariabili, e si è anche richiamata l'attenzione sull'art. 18 regolativo delle controversie.

Per effetto di tali aumenti di limiti di minuta vendita ne ridondano dei vantaggi agli assuntori daziari, nel caso delle gestioni in appalto, ed agli esercenti abbonati, nel caso delle gestioni in economia, dei quali vantaggi deve esclusivamente beneficiare la finanza comunale, a cui favore è dettata la disposizione dell'art. 13 del R. Decreto.

Premesso ciò, si fa invito a cotesta Amministrazione:

1.º di modificare la tariffa daziaria rettificando i limiti di minuta vendita per le voci indicate nell'art. 13 della legge (1).

2.º calcolare il vantaggio che ne potrà venire al Comune per detto aumento di limite di minuta vendita e rivedere di accordo con gli assuntori e con gli esercenti i contratti in corso

(1) Si avverte che con l'art. 9 del recente R. decreto legge 6 corr. n. 769 riportato innanzi a pagina 98 il limite di minuta vendita per l'aceto è stato ripristinato a litri 50.

per un aumento del canone a favore del Comune, facendo decidere a termine dell'art. 18 del R. Decreto le eventuali controverse nel caso che l'accordo non potrà raggiungersi.

Assegno per le relative deliberazioni il termine improrogabile di mesi due, ed attendo un cenno di ricevuta della presente, con assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — RIZZATTI

66. **Assicurazione degli impiegati degli Enti locali.** (C. P. S. 8 maggio 1926 n. 13116 Div. 21 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Per norma comunico la seguente circolare:

« In seguito ad accordi con la Confederazione Nazionale degli Enti Autarchici, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha studiato e concretato, a favore degli impiegati degli enti locali, uno speciale tipo di contratto assicurativo, che garantisce alla famiglia, in caso di morte dell'impiegato, la immediata corresponsione di un congruo capitale, pagabile, invece, in caso di sopravvivenza, all'impiegato stesso all'atto del suo collocamento a riposo.

I premi relativi sono normalmente ragguagliati allo stipendio in ragione del 7 o/o dell'ammontare di questo e l'onere di essi può essere distribuito fra l'impiegato e l'Ente, che ne assume il carico per la sua quota con regolari deliberazioni approvate nelle forme di legge. E' superfluo porre in rilievo l'utilità di tale forma di previdenza che, mentre assicura alla famiglia del funzionario, nel disgraziato caso di morte prematura di questo, la disponibilità di una congrua somma, che può contribuire a rendere meno penose le condizioni dei superstiti, consente, d'altro lato, all'impiegato collocato a riposo di affrontare senza eccessiva difficoltà la nuova condizione di vita, cui deve necessariamente adattarsi alla cessazione del servizio attivo per la differenza fra lo stipendio e la pensione.

Il Ministero, presa in esame la convenzione all'uopo stabilita fra la confederazione Nazionale degli Enti autarchici e l'Istituto Nazionale delle assicurazioni, nonchè le circolari dalla prima di-

ramata in argomento alle dipendenti federazioni provinciali, ritiene che l'iniziativa meriti benevola considerazione, e prega le SS. LL. di fare conformi comunicazioni alle Giunte Provinciali Amministrative, perchè ne abbiano norma nell'esame delle deliberazioni che gli Enti Autarchici abbiano adottato o saranno per adottare in proposito.

Si gradirà un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — RIZZATTI

67. Legge 21 febbraio 1926, n. 360 recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali. (C. P. S. 17 maggio 1926 n. 13843 ai Sindaci).

La Gazz. Uff. del 10 marzo u. n.° 57, ha pubblicato la legge 21 febb. 1926, n.° 360, con la quale è stato convertito in legge il R. D. legge 2 ottobre 1919 n.° 1853 recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali, con l'aggiunta all'art. 5, di un comma a termini del quale i vice segretari comunali, che, alla data del 24 maggio 1915 si trovavano in servizio da oltre 10 anni, e vi abbiano ininterrottamente continuato, possono, su proposta dell'Amministrazione e con voto favorevole del Prefetto, essere confermati a vita nelle funzioni di segretario comunale loro conferito coi decreti Luog. 26 maggio 1915 n.° 744 e 21 maggio 1916, n.° 682.

Nel richiamare al riguardo l'attenzione delle SS. LL. si avverte che, per errore di stampa, nel citato n.° 57 della Gaz. Uff. invece della data suddetta « 24 maggio 1915 » venne riportata quella « 24 maggio 1925 ».

La relativa rettifica è stata pubblicata nella Gazz. Uff. del 1.° aprile u. n.° 76.

Il Prefetto — RIZZATTI

68. Libretti di lavoro. Obbligatorietà registrazione vaccinazioni e rivaccinazioni. (C. P. S. 17 aprile 1926 n. 10663 Div. 1.^a ai Sindaci).

In ordine alla applicazione dell'art. 67 del R. D. Legge 30 dicembre 1923 n. 2889, concernente la rivaccinazione obbligatoria, richiamo l'attenzione delle SS. LL. circa l'obbligatorietà della registrazione delle vaccinazioni e rivaccinazioni, da apporsi sui libretti di lavoro, che vengono rilasciati sia a fanciulli che a donne.

La *dichiarazione di rivaccinazione deve essere fatta dall'ufficiale sanitario* o nella prima visita medica, all'atto del rilascio del libretto, oppure nella successiva.

In attesa della nuova ristampa dei moduli, la dichiarazione stessa, per disposizione del Ministero dell' Economia Nazionale, dovrà essere apposta a pagina 6 del libretto, come ora è prescritto e oppure dovrà essere inserita nelle dichiarazioni delle successive visite mediche, di cui alle pagine 7 e 8 del libretto stesso.

Nel darne comunicazione, invito le SS. LL. ad attenersi, d'ora innanzi, alle istruzioni sopra impartite.

Gradirò un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — RIZZATTI

69. **Impianto ed esercizio di palorci.** (C. P. S. 14 maggio 1926 N. 13028 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Per opportuna norma di chi può avervi interesse, comunico a V. S. che per l' impianto ed esercizio di palorci non occorre alcuna licenza di autorizzazione e può prescindersi dall' applicare le disposizioni di cui alla legge 13 giugno 1907 e al regolamento 25 agosto 1908, n. 829.

Di tale facilitazione possono usufruire quei determinati tipi di teleferiche, che vengono denominati *palorci, telefoni, ecc.*, e che sono costituiti da un semplice filo aereo di lunghezza, di solito, non superiore ai 500 metri e che vengono impiegati per la discesa a gravità di carichi di fascine, di fieno od altri prodotti del suolo, del peso non superiore ai 50 chilogrammi all' incirca, senza l' uso di vagonetti e senza impiego di forza motrice, nè di sostegni intermedi ed interessanti una o poche proprietà private.

Chiunque intenda costruire od esercitare detto mezzo di trasporto, è tenuto però a darne comunicazione all' autorità comunale territorialmente competente, precisando la località, la lunghezza dell' impianto, il genere di trasporto, che s' intende di effettuare ed infine se l' impianto stesso attraversi e, comunque, interessi strade e località frequentate.

Tali comunicazioni dovranno dalle autorità comunali essere trasmesse, dopo averne preso nota, a questa Prefettura per le necessarie verifiche della corrispondenza o meno di detti impianti alle caratteristiche e finalità sopraindicate.

Il Prefetto — RIZZATTI

70. **Acque minerali.** R. D. 14 gennaio 1926, n. 125 contenente modifica dell'art. 31 del Regol. 28 settembre 1919 n. 1924 (C. P. S. 29 aprile 1926 n. 11315-9092 Div. 5.^a ai Sindaci).

Con R. D. 14 gennaio 1926 n. 125 pubblicato sulla Gazz. Uff. del 10 febbraio 1926 n. 33 venne disposto:

« L'articolo 31 del regolamento 28 settembre 1919 n. 1924 è sostituito dal seguente:

« Il nome di un'acqua minerale autorizzata ed i caratteri essenziali della relativa etichetta non possono essere adoperati per contrassegnare sali per preparazioni estemporanee di acque minerali.

« Le etichette destinate a contrassegnare detti sali debbono, poi, contenere la indicazione qualitativa dei prodotti che li costituiscono, escluse le formule chimiche.

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai sali genuini, ricavati dalle acque naturali autorizzate ».

Tale modifica è stata determinata dal fatto che l'art. 31 del regol. succitato si è addimostrato nella sua pratica attuazione, inadeguato al raggiungimento della finalità che si era proposto, quelle cioè di tutelare:

Da una parte il pubblico, difendendolo dall'inganno di potere ottenere con i sali offerti un'acqua di proprietà corrispondente all'acqua minerale naturale.

Dall'altra la genuinità dei sali delle acque minerali naturali autorizzate, e con esse la fama delle sorgenti minerali, da cui provengono.

Sono largamente diffusi presso farmacisti e droghieri sali artificiali con la indicazione di potere ottenere con essi un'acqua corrispondente ad un'acqua minerale autorizzata. Ad esempio si trovano in commercio i seguenti prodotti per la preparazione di un'acqua artificiale tipo « S. Pellegrino »;

a) Polveri S. Pellegrino per preparare 10 litri di acqua artificiale litinica alcalina antiurica anticatarrale della fabbrica italiana prodotti chimico farmaceutici *A. C. T. A.* Via Jaurée 63.

b) 10 polveri S. Pellegrino per preparare 10 litri di acqua minerale artificiale da tavola—della S. A. Prodotti farmaceutici DR. F. Joglea e C.—Milano—Via Spartaco 5.

c) 20 cartine per preparare 10 litri di acqua artificiale S. Pellegrino dello stabilimento chimico farmaceutico fratelli Reschigua Viale Monforte 17.

d) Polveri S. Pellegrino—10 coppie di cartine per 10 litri di acqua minerale artificiale—colla avvertenza che l'acqua che si ottiene con le nostre polveri ha un sapore gradevolissimo e possiede le stesse virtù terapeutiche dell'acqua naturale di S. Pellegrino del Laboratorio di chimica applicata Angelo Gabbiani—Milano—Via Parini. 19.

e) Dieci dosi per preparare 10 litri di acqua minerale artificiale tipo S. Pellegrino dello stabilimento chimico farmaceutico Alberani Bologna.

f) N. 10 polveri per preparare istantaneamente 10 litri di acqua S. Pellegrino dello stabilimento Cav. Antonio Bertolini di Torino, Corso Francia 9 con filiale a Milano—Via Vigevano 15.

g) Polveri S. Pellegrino dello stabilimento Carlo Erba di Milano.

Di detti prodotti, quelli segnati colle lettere a, b, c, e, f, portano oltre al nome S. Pellegrino, *anche la stella rossa*, marchio caratteristico dell'acqua S. Pellegrino.

Dopo accertamenti eseguiti presso i Laboratori della Sanità Pubblica è risultato che ciascuna ditta ha una formula speciale di preparazione, che differisce da quella delle altre ditte, pure riferentisi tutte allo stesso tipo di acqua; che qualche ditta produce per acque che hanno notevole differenza di composizione chimica (quali la « Vichy » e la « S. Pellegrino ») polveri di identica composizione chimica qualitativa e quantitativa.

Il cennato R. D. 14 gennaio 1926 n. 125 elimina tale inconveniente; e, mentre estende anche al nome dell'acqua minerale autorizzata il divieto già sancito nei riguardi dei caratteri essenziali della etichetta, prescrive sugli involucri delle polveri, di cui

trattasi, la indicazione qualitativa e quantitativa, escluse le formule chimiche dei singoli componenti.

Dalle finalità che il provvedimento si propone, emerge che esso deve avere una rigorosa interpretazione, e che nel divieto dell'uso del « nome » delle acque minerali autorizzate, deve intendersi compreso, altresì, il divieto di far riferimento al nome delle acque stesse, sia pure facendolo precedere dal predicato « tipo » o « imitazione » o altri. Se le istruzioni approvate con D. M. 30 aprile 1921 hanno ammesso per le acque minerali artificiali la possibilità del richiamo sull'etichetta al nome di un'acqua naturale, una siffatta estensione non può non escludersi per le polveri destinate alla preparazione estemporanea di acque minerali artificiali, in quanto la variabilità del solvente non può dare la sicurezza che, in ogni caso, si abbia, nell'acqua trattata, nell'analogia che potrebbe giustificare l'adozione del nome. E' ciò a prescindere che, non essendo la vendita delle polveri in questione sottoposta ad alcuna autorizzazione preventiva, mancano quegli elementi di controllo che esistono per le acque minerali artificiali.

E quanto all'obbligo della indicazione quantitativa o qualitativa dei singoli componenti le polveri offerte in vendita, è da considerare che, lasciando per ora impregiudicata la questione se dette polveri debbano o meno essere ritenute « specialità medicinali » il recente provvedimento non fa che ribadire l'obbligo, già derivante dall'art. 108 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, in quanto è evidente che, indipendentemente dalla loro qualità o meno di « specialità medicinali » dette polveri costituiscono delle « bevande in potenza ».

Il decreto 14 gennaio 1926 sancisce esplicitamente che le norme dettate nei riguardi dei sali per la preparazione estemporanea di acque minerali *non si applicano ai sali genuini ricavati dalle acque minerali autorizzate.*

Si pregano le SS. LL. di dare del decreto succitato e dei chiarimenti dati la massima pubblicità, specialmente ai farmacisti, e ai depositi dei prodotti chimici, aggiungendo che è da ritenersi tollerato sino all'esaurimento delle scorte esistenti, o, in ogni caso, non oltre il 30 giugno p. v. la vendita dei sali di che trattasi, e agli involucri attualmente in uso.

Il Prefetto — RIZZATTI

71. **Profilassi del vaiuolo. — Servizio delle vaccinazioni jenneriane.** (C. P. S. 2 marzo 1926 n. 4677 Div. V.^a ai Sindaci ed agli Ufficiali Sanitari della Provincia ed ai Sottoprefetti per intelligenza).

Trascrivo per conoscenza la presente circolare del Ministero dell' Interno :

« Le SS. LL. sono già a conoscenza , per precedenti corrispondenze , del fermo proposito di questo Ministero di sempre meglio assicurare in tutti i Comuni del Regno il più regolare assetto dei servizi di profilassi del vaiuolo , ed in particolare di quello delle vaccinazioni Jenneriane , base fondamentale di ogni azione profilattica antivaiolosa.

« Recentemente si è richiamata su ciò l' attenzione particolare delle SS. LL. con la circolare telegrafica del 9 novembre 1925, e non si dubita che saranno stati adottati, allo scopo, gli opportuni provvedimenti per eliminare le manchevolezze eventualmente riscontrate.

« Però la persistenza di attivi ed importanti focolai epidemici in talune località estere, segnatamente di Paesi mediterranei con i quali rapidi e continui sono i rapporti del nostro Paese , e lo stillicidio di manifestazione , sia pur lievi e molto limitate , di casi di vaiuoloide e di vaiuolo in varie parti del Regno. costituiscono, tuttora, motivo di preoccupazione, per la possibilità del pericolo di diffusione della malattia.

« Per fronteggiare tale eventualità occorre che nulla venga trascurato e che, da parte di codesta Prefettura, venga intensificata l' azione di vigilanza e di controllo sulla organizzazione e sulla effettiva esecuzione data dai Comuni al servizio delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni antivaiuolose; controllo necessario per avere la piena e sicura conoscenza dello stato immunitario della popolazione rispetto al vaiuolo.

« Le disposizioni degli articoli 68 e 67 del R. D. Legis. 30 dic. 1923 n. 2889, sulla riforma degli ordinamenti sanitari disciplinano il servizio vaccinicò, e, determinando tassativamente gli obblighi e la competenza delle spese che incombono rispettiva-

mente alla Provincia ed ai Comuni, danno alle SS. LL. i mezzi per assicurarne l'efficienza.

« Assume, peraltro, particolare carattere di urgenza, avanti che abbia principio la ordinaria sessione primaverile delle vaccinazioni, l'accertamento che i Comuni abbiano provveduto *all'impianto dei registri* per le prime vaccinazioni e per le rivaccinazioni.

« Onde, poi, meglio assicurare la compilazione di tali registri, distinti per ciascun semestre dell'anno, rendesi necessario ben determinare l'obbligo da parte dello ufficio di Stato Civile e di Anagrafe dei Comuni di rimettere all'Ufficiale Sanitario, al principio di ogni sessione, detto registro, con la trascrizione del nome, cognome, paternità, data di nascita, luogo di abitazione dei nati, nel semestre, nonchè degli immigrati nello stesso periodo.

« L'Ufficiale Sanitario, sarà compito di curare in seguito la regolare tenuta dei registri, dovrà a sua volta, trascrivere le generalità dei nati nel semestre precedente, i quali per constatate necessità non abbiano subito la vaccinazione, provvedendo poi a segnare a lato di ogni nome, i dati e le notizie riguardanti la eseguita vaccinazione.

« Tutto ciò agevererà in ogni tempo il controllo sul servizio vaccinico da parte dei medici provinciali, i quali dovranno portare la loro speciale attenzione in tale argomento in tutte le ispezioni che, anche per contingenze diverse, faranno nei Comuni della Provincia.

« Nelle località, poi, per le quali si ha motivo di ritenere che il servizio non abbia dato per il passato sufficiente sicurezza di rigore e di regolarità, occorrerà la diligente *revisione completa dei nati* negli ultimi quattro anni, congiunta ad una accurata indagine nelle scuole, negli asili infantili, nelle collettività, negli opifici industriali, e ciò al fine di mettere in evidenza le inosservanze sia nei riguardi delle prime vaccinazioni obbligatorie, dopo l'ottavo anno di età, e di aver modo di poter procedere alle necessarie intimazioni verso gli inadempienti onde assicurare l'osservanza delle prescrizioni vigenti.

« Su taluni altri punti di importanza ai fini profilattici, si richiama l'attenzione delle SS. LL.

« *Il controllo degli esiti delle vaccinazioni*, non ovunque viene eseguito con quella cura e quella disciplina volute dalle disposizioni in vigore, e che solo possono dare la fiducia di aver determinato negli individui la immunità vaiolosa.

« Occorrerà, perciò, anche vigilare su tale servizio ed insistere sul concetto di procedere ad un nuovo innesto nel caso di accertato esito negativo del primo.

« E perchè non si verifichino gli inconvenienti, qualche volta riscontrati, e cioè che vaccini controllati e riconosciuti attivi risultano nella pratica inefficaci, rendesi indispensabile assicurare la conveniente e razionale *conservazione del vaccino*, sia presso codesta Prefettura, sia presso i Comuni; conservazione che dovrà effettuarsi in luogo adatto, oscuro, a temperatura bassa costante, preferibilmente in ghiacciaia, evitando che il vaccino sia esposto, anche per breve tempo, al sole ed a temperature elevate.

« Nè sembra superfluo richiamare l'attenzione dei medici vaccinatori sulla *perfetta tecnica vaccinale*, dalla quale dipende bene spesso l'esito della importante pratica profilattica ».

Le SS. LL. alle quali ricordo e confermo le circolari 12 novembre 1925 n. 35659 (1) e 25 marzo 1925 n. 7117, (2) vorranno tenere presente i ripetuti inviti per la organizzazione esatta e completa del servizio, sulla importanza del quale richiamo tutta la *personale* attenzione dei signori Sindaci e dei signori Ufficiali Sanitari, affinchè ciascun di essi abbia a provvedere nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Il Prefetto — D'ARIENZO

72. Provvedimenti per la finanza locale. Applicazione del R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 1544 (C. M. Finanze 30 dicembre 1925) (3)

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 21.

(2) » » 1925 » 75.

(3) La parte della importantissima circolare riguardante la *tasse di famiglia, l'addizionale all'imposta complementare, i dazi di consumo, l'imposta di esercizio e sulle industrie, le altre tasse comunali e le sovrimposte sui terreni e fabbricati* è stata pubblicata nei fascicoli del corrente anno pagine 43, 69 e 89.

Imposta comunale sul valore locativo delle abitazioni.

Il R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 1944 autorizza i Comuni a colpire l'indice di spesa e di consumo mercè l'istituzione di una imposta sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze.

L'istituzione dell'imposta è però subordinata alle seguenti condizioni:

1.° Che non venga applicata dal Comune nè l'addizionale all'imposta complementare, nè la tassa di famiglia;

2.° Che l'applicazione dell'imposta sia autorizzata dal Ministero delle finanze.

Vuolsi fin d'ora notare, al riguardo, che la facoltà di applicare questa imposta, la quale viene a colpire un elemento della spesa familiare di prima necessità, non sarà concessa se non ai Comuni che abbiano una popolazione notevole.

I Comuni che intendano istituire detto tributo dovranno prendere apposita deliberazione, nei modi consueti, che dovrà essere sottoposta alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa e trasmessa poi, per il tramite della Prefettura, a questo Ministero, corredata da una relazione del Comune dimostrante la necessità della istituzione dell'imposta medesima per ottenere il pareggio del bilancio, e col parere favorevole del Prefetto.

1. Soggetto dell'imposta.

L'articolo 10 determina quali contribuenti siano soggetti all'imposta sul valore locativo.

Le norme sono, in sostanza, quelle stesse già comprese nel Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023 e nel Regio decreto 31 gennaio 1867, n. 3524. L'imposta ha le stesse caratteristiche di quella già regolata dai citati decreti, le cui disposizioni, pertanto, ancorchè non esplicitamente richiamate nel nuovo decreto, vanno tenute presenti dai Comuni nello stabilire le norme per l'applicazione di questo tributo.

Va, quindi, innanzi tutto riaffermato che l'imposta non è applicabile, come già disponeva l'artic. 7 del Regio decreto 31 gennaio 1867, n. 3524 per le case od appartamenti o per le parti di essi:

1.° Che non siano forniti di mobili in nessun tempo dell'anno;

2.° Alle costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori o al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari;

3.° Agli opifici ed agli stabilimenti d'industria, coi magazzini che ne dipendono;

4.° Ai locali degli uffici pubblici, dei collegi convitti, delle scuole pubbliche e private, delle Società di mutuo soccorso, degli stabilimenti di beneficenza, come ospedali, orfanotrofi ed asili infantili.

2. *Aliquota dell'imposta.*

Il Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023 stabiliva che l'imposta sul valore locativo poteva essere proporzionale o progressiva; il nuovo decreto vuole, invece, che l'imposta sia proporzionale e non ecceda la misura del 5 per cento.

Ciò non impedisce, peraltro, che possano stabilirsi particolari detrazioni per carichi di famiglia e per entità di redditi, in modo da conferire all'imposta un andamento degressivo.

3. *Determinazione del valore locativo delle abitazioni.*

L'articolo 11 del Decreto stabilisce i criteri da seguire per la determinazione del valore locativo delle abitazioni ai fini della applicazione dell'imposta e dichiara che il valore locativo stesso si determina in base all'affitto reale o presunto; che l'affitto reale è quello risultante dai contratti scritti e verbali e l'affitto presunto è stabilito in via di confronto con le case ed abitazioni che sieno poste in condizioni analoghe.

Ben si intende però che qualora l'Ufficio distrettuale delle Imposte abbia accertato pel fabbricato un reddito più elevato di quello risultante dai contratti d'affitto, il Comune potrà assoggettare all'imposta il reddito stesso.

Possono esservi, in taluni casi, abitazioni date in affitto di favore o in godimento gratuito o in ammortamento da parte dello Stato o di altri Enti, a propri dipendenti, per le quali abitazioni la determinazione del valore locativo non potrebbe effettuarsi con la sola scorta dei criteri dianzi enunciati.

Non in base al prezzo d'affitto, perchè molte volte, si tratta, più che di fitto, di un canone ricognitivo della proprietà, troppo inferiore al valore locativo di cui il fabbricato sarebbe suscettibile; non in base a confronto con fabbricati posti in condizioni

analoghe, perchè in tal modo si potrebbe frustrare lo scopo pel quale l'abitazione è stata concessa.

In questi casi, è consigliabile che i Comuni stabiliscono nei regolamenti opportuni temperamenti diretti a tener conto delle enunciate circostanze di fatto.

4. *Regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta sul valore locativo.*

L'articolo 12 stabilisce che le norme per l'applicazione e riscossione dell'imposta sul valore locativo, i limiti di esenzione e la misura dell'aliquota saranno stabilite con regolamenti comunali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed all'omologazione del Ministero delle finanze.

Questa norma non richiede alcun chiarimento: solo va rilevata la disposizione che accenna ai limiti di esenzione che possono essere stabiliti nei regolamenti comunali.

Al riguardo, tenuto conto delle speciali condizioni di ciascun Comune nel quale viene applicata l'imposta, dovrà essere stabilito un minimo di esenzione affinchè il tributo non abbia a colpire le abitazioni più modeste.

73. **Concorso dei Comuni per l'erezione di una chiesa nei pressi del ponte Friula.** (C. P. S. 14 maggio 1926 n. 13848 ai Sindaci).

La sezione di Susegana (Treviso) del Partito Nazionale Fascista ed il Sindaco di quello stesso Comune hanno preso l'iniziativa di erigere nei pressi del Ponte Friula sul Piave, dove l'eroismo dei soldati fu tale da divenire leggendario, una chiesa.

Poichè il Tempio sarà dato alla memoria di tutti i soldati di qualunque paese, che sulle sponde del Fiume Sacro fecero di sè cruento, ma non superato, argine all'invasore, sarebbe molto gradito e ricco di significato il concorso del maggior numero possibile dei Comuni d'Italia.

Prego pertanto la S. V. di volere interessarsi perchè codesta Amministrazione Comunale aderisca alla nobile iniziativa con una offerta, che sarà bene sia contenuta nella somma di lire cinquanta a lire cento.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — RIZZATTI

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Nel personale della R.^a Prefettura

A sostituire il *Comm. D.r Vittorio Ravot*, trasferito a Ferrara, è stato destinato qui il Vice Prefetto di 1.^a classe *Comm. D.r Domenico Soprano*, il quale il 20 corrente ha preso possesso del suo alto ufficio.

E' stato altresì assegnato a questa Prefettura ed ha assunto la direzione del servizio di ispettorato sugli enti autarchici della Provincia, istituito col R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2113, il Vice Prefetto *Cav. Uff. D.r Francesco Falchetti*.

Con recenti provvedimenti sono stati destinati ad esercitare le loro funzioni qui il *D.r Antonio Scala*, alunno di categoria A, ed il 1.^o Ragioniere *Cav. Giovanni Pezzella*, in rimpiazzo del 1.^o Ragioniere *Mario Cascini*, trasferito alla Sottoprefettura di Castellammare di Stabia.

La Direzione del Bollettino porge ai nuovi arrivati il benvenuto ed ai partenti il saluto cordiale.

Publicazioni

D.r C. Marini. — *Codice dei tributi locali e di tutte le altre entrate comunali e provinciali in vigore al 1.^o gennaio 1926.* Viareggio, Biblioteca di legislazione amm. 1926, lire 18.

L'autore prende come punto di partenza del suo lavoro l'ultima riforma tributaria stabilita con decreto del 20 ottobre 1925 n. 1044, che disciplina ex novo e diversamente parecchie fra le più importanti entrate degli enti locali: in seguito riporta le leggi relative ai tributi tuttora in vigore e regolati soltanto da norme precedenti.

Nel libro sono riportate, in modo integrale e con criterio di precisione assoluta, tutte le leggi che regolano la complicatissima materia dei tributi locali, esonerando chiunque si debba interessare dei tributi stessi dal pesante e difficile rintraccio di tutte le leggi, che si sono pubblicate, modificate, abrogate e accavallate in questi ultimi tempi in modo caotico e impressionante.

Ci congratuliamo con l'Autore del pregevole lavoro condotto con intendimenti pratici e che risponde davvero alle necessità quotidiane di uffici pubblici e di studiosi.

Concorsi

Amministrazione Prov. di Salerno — *Concorso per un posto di vice-segretario* — Il concorso è per esami e per titoli. Diploma in giu-

risprudenza. Stipendio iniziale lire 7000 aumentabile 9500 al 16.º anno di servizio. Indennità servizio attivo lire 1700. Indennità caro vivere come per i funzionari dello Stato.

Termine presentazione documenti 24 giugno 1926.

Comune di Nocera Inferiore — *Avviso di proroga di concorso per Segretario presso la R. Scuola Complementare* — Il termine del concorso, di cui all'avviso in data 30 marzo scorso è prorogato al 21 giugno prossimo venturo.

Comune di Roccagloriosa — *Segretario* — Concorso per titoli. — Stipendio lire 5500, gravato ritenute ritenuta ricchezza mobile e Cassa di previdenza, oltre il 20 per cento a titolo di indennità di caro vivere. — Domanda con diploma di abilitazione funzioni di Segretario comunale, documenti di rito soliti e titoli da presentarsi Segreteria Comune non oltre 8 giugno 1926. Eletto dovrà assumere servizio entro 15 giorni partecipazione nomina.

Comune di Ricigliano — *Segretario Comunale* — Concorso per titoli. Stipendio lire 6000 aumentabile di un decimo ogni quadriennio e per 5 quadrienni — Scadenza presentazione domanda, patente e documenti di rito 30 giugno 1926.

Sessione straordinaria di esami per la abilitazione alle funzioni di agente daziario. (Avviso 26 maggio 1926 n. 25221 ai Sindaci della Provincia).

In seguito a disposizioni del Ministero delle Finanze è indetta presso questa Prefettura, nella prima quindicina del prossimo luglio, una sessione straordinaria di esami per abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.

Gli aspiranti dovranno, a termine dell'art. 327 del Regolamento Generale Daziario del 25 febbraio 1924 n. 540, presentare, non oltre il 20 giugno 1926, domanda in carta bollata da lire 2 diretta al Sig. Prefetto, corredata dei seguenti documenti:

- 1.º) Atto di nascita, da cui risulta che l'aspirante ha compiuto il 18.º anno di età;
- 2.º) Certificato di cittadinanza;
- 3.º) Certificato di buona costituzione fisica da provarsi mediante dichiarazione del Medico Comunale;
- 4.º) Certificato di buona condotta;
- 5.º) Certificato penale generale;
- 6.º) Vaglia cartolina di lire 23,05 intestato al Sig. Presidente della Commissione esaminatrice presso la R. Prefettura di Salerno, per tassa e marca alla patente, avvertendo che a quelli che non avranno conseguita l'approvazione saranno restituite lire 3 importo della marca.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

Il Prefetto — RIZZATTI

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO UNO O DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonam. annuo L. 30 oltre cent. 45 per spese di qultanza
e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si
darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

75. Estensione delle attribuzioni dei Prefetti (L. 3 aprile 1926 n. 660).
76. Dichiarazione di pubblici monumenti dei Viali e Parchi della Rimembranza (L. 21 marzo 1926 n. 559).
77. Disposizioni per la leva all'estero (L. 25 marzo 1926 n. 551).
78. Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926 n. 237 sulla istituzione del Podestà e della Consulta municipale (R. D. L. 9 maggio 1926 n. 818).
79. Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo (R. D. L. 15 aprile 1926 n. 761).
80. Disposizioni per il conferimento di ufficio delle esattorie delle imposte dirette (R. D. L. 3 aprile 1926 n. 608).
81. Proroga dei termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924 n. 751 per il riordinamento degli usi civici del Regno (R. D. L. 16 maggio 1926 n. 751).
82. Trasferimento all'autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (L. 3 aprile 1926 n. 689, pubb. Gazz. Uff. 30-4-26 n. 100).

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

b) Circolari .

83. Tagli di boschi di enti pubblici (C. P. S. 19 giugno 1926 n. 17112).
84. Acquedotti ed opere igieni (C. P. S. 8 giugno 1926 n. 16129).
85. Assicurazione degli infortuni agricoli — Riduzione dei compartimenti assicurativi (C. P. S. 31 maggio 1926 n. 15400).
86. Concessione d'impiantare distributori automatici di benzina (C. P. S. 4 giugno 1926 n. 16299).
87. Prezzi delle camere d'albergo (C. M. I. 20 marzo 1926 n. 11413).
88. Patronato prov. medico legale per gl' infortuni agricoli industriali — Sussidi dei Comuni (C. P. S. 21 giugno 1926 n. 12978).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

Del Podestà e delle Consulte municipali, R. Ruggi d'Aragona.

COPERTINA

Avvertenza — Provincia di Salerno. Industria stalloniera privata — Pubblicazioni — Concorsi.

Provincia di Salerno

Industria stalloniera privata.

Elenco dei cavalli stalloni coll'indicazione della località ove si compirà la monta e nome del proprietario, approvati dalla Commissione Ippica Provinciale pel 1926 alla monta di giumente di proprietà altrui per l'anno 1926 (art. 15 e 19 del Reg. sull'industria stalloniera privata 4 settembre 1919):

1. Lembo, p. s. i. — Castel Rovere-Giffoni V. Piana — Federico G. Wenner - Fratte di Salerno.

2. Quadrello-Indigena — Tenuta Aversana-Eboli — Fratelli Farina - Baronissi.

3. Quovadis idem idem idem idem

Parte I.

a) Leggi e decreti

75. **Estensione delle attribuzioni dei Prefetti.** (Legge n. 660, del 3 aprile 1926 pubb. Gazz. Uff. del 27 aprile 1926, n. 97).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — I Prefetti provvedono ad assicurare, in conformità con le generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli Enti locali, entro l'ambito delle rispettive Provincie, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici ed invigilandone i servizi, salvo i rapporti con l'Amministrazione della giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle ferrovie e con i Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le Isole.

Nulla è innovato all'ordinamento attuale circa le funzioni dei Prefetti in rapporto alle materie comprese nella competenza dell'Amministrazione dell'interno.

Art. 2. — Ai fini dell'articolo precedente, il Prefetto convoca in riunione collegiale — di regola — tutti i mesi e inoltre, ogni qualvolta egli creda, i seguenti funzionari, per avere notizie sull'andamento generale dei servizi a cui ciascuno soprintende, e per impartire opportune direttive:

1.° l'intendente di finanza;

2.° il provveditore agli studi, nelle Provincie ove ha sede, e un funzionario o un capo di istituto da lui delegato, nelle altre Provincie;

- 3.° i subeconomi dei benefici vacanti ;
- 4.° l'ingegnere capo del Genio civile ;
- 5.° il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi ;
- 6.° l'ispettore forestale ;
- 7.° i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura ;
- 8.° l'ingegnere capo del Regio corpo delle miniere ;
- 9.° l'ispettore del lavoro ;
- 10.° i comandanti di porto dei maggiori scali marittimi della Provincia.

Alle riunioni collegiali possono essere chiamati a partecipare anche i procuratori del Re dei tribunali della Provincia, per gli affari amministrativi di loro competenza, e quanti altri capi di uffici, che svolgano la loro attività nell'ambito della Provincia, ritenga di volta in volta opportuno convocare.

Ai fini dell'art. 1 il Prefetto può invitare presso di sè i funzionari di cui sopra, anche separatamente.

Art. 3. — Egualmente, ai fini dell'art. 1, e salvo sempre le eccezioni in detto articolo contemplate, il Prefetto invigila—entro la circoscrizione della Provincia—su tutto il personale delle varie Amministrazioni statali, fermo restando il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa lo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI

76. **Dichiarazione di pubblici monumenti dei Viali e dei Parchi della Rimembranza.** (Legge n. 559, del 21 marzo 1926, pubbl. Gazz. Uff. 15 aprile 1926, n. 88).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Viali e i Parchi della Rimembranza, dedicati, nei diversi

Comuni del Regno, ai Caduti nella guerra 1915-1918 e alle vittime fasciste, sono pubblici monumenti.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

FEDELE

77. **Disposizioni per la leva all'estero.** (Legge n. 551 del 25 marzo 1926 pubb. Gazz. Uff. 12 aprile 1926, n. 85).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorità del Regno.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della guerra o della marina al Consiglio di leva, al Comando del distretto militare o all'autorità militare marittima competente, secondo che si tratti di iscritti di leva di terra o di mare o di individui già arruolati.

Art. 2. — I militari di cui al precedente articolo sono dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Art. 3. — Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32.^o anno di età sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sarà chiamata alle armi, a meno che essendo nati

all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Quelli che rimpatriano dopo il compimento del 32.^o anno di età sono dispensati dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.

Art. 4.—Potranno ottenere dalle Regie autorità diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi coloro che comprovino di compiere un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, e di tre mesi se provengono da paesi europei o del bacino mediterraneo.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.—I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi di classi che non furono comprese nella mobilitazione generale possono beneficiare delle disposizioni della presente legge e regolarizzare in via amministrativa la loro posizione, facendone formale richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore di essa, alla Regia autorità diplomatica o consolare e i primi rilasciando inoltre il prescritto atto di sottomissione.

Nello stesso modo e termine possono regolarizzare la loro posizione i renitenti della leva in corso sulla classe 1905.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

78. **Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del Podestà e della Consulta Municipale.** (R. D. L. n. 818 del 9 maggio 1926, pubb. Gazz. Uff. 21 maggio 1926, n. 117).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 21 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare la

disposizione dell'art. 7 nonchè di modificare l'art. 9, n. 2, della legge 4 febbraio 1926, n. 237, e di chiarirne il significato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 7 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, (1) è aggiunto il seguente comma:

« Quando manchi la Consulta municipale, la delega può dal Podestà essere fatta ad un cittadino che non si trovi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 25 e 26 della legge comunale e provinciale e la cui scelta deve essere approvata dal Prefetto ».

Art. 2. — Ferme le altre condizioni ivi prescritte, il termine di cui al n. 2 dell'art. 9 della legge predetta è ridotto a sei mesi.

La disposizione anzidetta deve essere interpretata nel senso che costituisce titolo per la nomina a Potestà anche l'aver ricoperta per il termine stabilito ed in vacanza dell'Ufficio di sindaco, la carica di assessore anziano.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazz. Uff. e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTRIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI

79. **Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.** (Estratto del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, pubb. Gazz. Uff. 15 maggio 1926, n. 112).

Art. 1. — I Comuni, le borgate o frazioni e i gruppi di Comuni contermini o di loro frazioni, ai quali conferisce impor-

(1) v. B. A. anno corrente pag. 27.

tanza essenziale nell'economia locale il concorso di forestieri in tutte o in alcune stagioni dell'anno a scopo di cura, di soggiorno o di svago, sono considerati, agli effetti del presente decreto, come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 2. — Spetta al Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, uditi la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio centrale delle stazioni di cura, di riconoscere ad uno o più Comuni alle borgate o frazioni loro il carattere di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo e di delimitare il territorio della stazione medesima.

L'Amministrazione dei Comuni il cui territorio sia in tutto od in parte riconosciuto come stazione di cura, di soggiorno o di turismo, può essere affidata ad un Podestà, quand'anche la popolazione ecceda quella indicata dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1926, n. 237. (1)

Se i Comuni sono finitimi potrà essere nominato un solo Podestà quand'anche la popolazione complessiva superi quella di cui all'art. 10 della legge su indicata.

Art. 22. — Sono abrogate tutte le disposizioni sull'ordinamento amministrativo delle stazioni di cura e di soggiorno vigenti nelle Province annesse ed ogni altra disposizione sulla tassa di soggiorno nei Comuni di cura e di soggiorno.

Nulla è innovato al R. decreto legge 19 novembre 1921 n. 1724, (2) al R. decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, (3) al regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2538, (4) e al R. decreto legge 4 gennaio 1925, n. 2, (5) in quanto concerne la tassa di soggiorno dei Comuni non dichiarati stazioni di cura e soggiorno a termine del presente decreto.

(1) v. B. A. anno corrente pag. 27.

(2) v. B. A. anno 1922 pag. 6.

(3) v. B. A. anno 1922 pag. 249.

(4) v. B. A. anno 1924 pag. 73.

(5) v. B. A. anno 1925 n. 2.

80. Disposizioni per il conferimento di ufficio delle esattorie delle imposte dirette. (R. D. L. 3 aprile 1926 n.° 608, pubb. Gazz. Uff. 10 aprile 1926 n.° 89).

VITTORIO EMMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte approvate con Nostro decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 21 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (1).

Riconosciuta la urgente necessità di dettare norme per la rapida sistemazione delle esattorie delle imposte dirette che si rendano vacanti nel corso del decennio d'appalto 1923-1932;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'Interno.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le esattorie delle imposte dirette, che si rendano vacanti, per scadenza di contratto quinquennale, o per qualsiasi altro motivo, possono, per il restante periodo del decennio in corso, essere conferite d'ufficio in favore degli Enti indicati all'art. 113 della legge per la riscossione delle imposte 17 ottobre 1922 n. 1401, mediante decreto del Prefetto emesso su conforme parere dell'intendente di finanza.

Questo conferimento può essere fatto prescindendo da ogni altro procedimento indicato agli articoli 3 e 6 della legge, anche quando siano iniziate le relative operazioni, e sempre che gli Enti suindicati, che ne facciano domanda, offrano condizioni che non risultino, per i contribuenti, più onorose di quelle portate dal contratto precedente.

Per le esattorie già collocate mediante contratto quinquennale l'inizio delle operazioni del predetto conferimento d'ufficio può

(1) V. B. A anno 1926 pag. 74.

effettuarsi con l'ottavo mese antecedente alla scadenza del contratto stesso. In casi particolari può tuttavia tale conferimento aver luogo anche prima della data predetta, e sempre con decorrenza dalla scadenza del quinquennio in corso, quando il Prefetto ne sia autorizzato con decreto del Ministro per le finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Le norme contenute nel secondo comma del precedente articolo 1 sono applicabili anche per il conferimento d'ufficio, mediante decreto del Ministro per le finanze, delle ricevitorie provinciali, che si rendano per qualsiasi motivo vacanti nel corso del decennio 1923-1932.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno.

81. Proroga dei termini assegnati dall'art. 2 del R.° decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, per il riordinamento degli usi civici nel Regno. (R. D. L. n. 895 del 16 maggio 1926, pubb. Gazz. Uff. 5 giugno 1926 n. 129.

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, (1) per il riordinamento degli usi civici nel Regno, col quale all'art. 2 è stabilito il termine di due anni dalla pubblicazione del decreto stesso per la presentazione delle istanze relative all'accertamento ed alla liquidazione degli usi civici;

Ritenuta la necessità di prorogare tale termine per assicu-

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 122, Richiamiamo l'attenzione sulle importantissime disposizioni, avvertendo che, non venendo presentato in tempo le istanze, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento degli usi civici e degli altri diritti enumerati nell'art. 1 della legge 22 maggio 1924 e la reintegra o la revindica delle terre soggette agli usi civici.

rare e garantire gl'interessi gravissimi delle popolazioni connessi alle operazioni di accertamento e liquidazione di tali usi;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; (1)

Ritenuta l'urgenza del provvedimento; ecc.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BELLUZZO - ROCCO

82. **Trasferimento all' autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità.** (L. 3 aprile 1926 n. 689 pubb. Gazz. Uff. 30 Apr. 26 n. 100).

VITTORIO EMANUELE III ecc

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — La competenza ad ordinare lo svincolo delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, attribuita al Prefetto dall' art. 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e da ogni altra legge, è devoluta al pretore o al tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel Comune in cui trovasi il fondo espropriato.

Lo svincolo è disposto, su richiesta di una delle parti interessate, con decreto del Pretore, ovvero del Tribunale in camera di consiglio, senza obbligo di assistenza di avvocato o procuratore.

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 74.

- Quando il valore del deposito non superi le L. 2500 e l' intestatario fornisca idonea malleveria, il pretore può decretare lo svincolo, ancorchè non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato.

E' parimenti devoluto al pretore od al tribunale, come sopra competente, la facoltà attribuita al Prefetto dagli articoli 30 e 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, di autorizzare il pagamento diretto della indennità di espropriazione.

Insieme con la domanda di svincolo, ai sensi dell' art. 55 della stessa legge, deve essere presentato al Pretore od al Tribunale competente un certificato della Prefettura attestante che non è stato ad essa notificato alcun atto di opposizione.

I decreti del Pretore e del Tribunale, emessi a norma del presente articolo, non sono soggetti alle speciali tasse di bollo per i provvedimenti di giurisdizione volontaria.

Art. 2. — Per i Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per gli altri ai quali sieno applicabili, rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 180 e 184 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato dal decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, e dal R. decreto-legge 19 settembre 1920, n. 1413, ma la competenza attribuita negli articoli stessi al Prefetto ed al Consiglio di prefettura è devoluta all' autorità giudiziaria ordinaria, a norma dell' art. 1 della presente legge.

Art. 3. — Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI—ROCCO—GIURATI—VOLPI

b) Circolari

83. **Tagli di boschi di Enti Pubblici.** (C. P. S. 19 giugno 1926 numero 17112. Div. III ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti).

Il Ministero della Economia Nazionale ha avuto occasione

di rilevare che non sempre nelle aste per la vendita di tagli boschivi di Enti pubblici viene richiesto ai concorrenti, come per appalti di lavori di altro genere, il certificato di idoneità, rilasciato dall'autorità forestale dei luoghi ove essi abbiano eseguiti per conto proprio o per conto altrui altri tagli, dal quale risulti che abbiano dato prova di perizia e di soddisfacente pratica nello eseguitamento o nella direzione dei lavori.

E' ovvio far rilevare alla S. V. la necessità della richiesta di detto certificato, in quanto che trattasi di lavori che esigono particolare perizia e pratica, e, che se male eseguiti, possono cagionare danni talvolta gravi al patrimonio boschivo degli Enti o dar luogo a controversie giudiziarie lunghe e dispendiose per gli Enti stessi.

Si prega pertanto la S. V. di curare che tra le condizioni per concorrere alle aste per la vendita dei tagli boschivi di costesto Comune sia compresa quella della presentazione del certificato in parola, dando intanto assicurazione di adempimento a questa Prefettura.

Il Prefetto — RIZZATTI

84. **Acquedotti ed opere igieniche.** (C. P. S. 8. giugno 1926 numero 16129 ai Sindaci).

Il Ministero dei LL. PP. Direzione Generale, Affari Generali e Edilizia, Divisione V con circolare 27 maggio 1926 n. 4087 comunica quanto appresso:

« A datare dal 1° giugno prossimo, come è disposto con provvedimento in corso, i servizi diretti ad agevolare la costruzione di acquedotti e l'esecuzione di ospedali, cimiteri, locali di isolamento, fognature ed altre opere igieniche, attualmente disimpegnate dal Ministero dell' Interno, saranno attribuiti a questo Ministero.

« A cura di cotesto Ufficio, d'accordo coi Prefetti del Compartimento, sarà provveduto al passaggio dei relativi incartamenti, ora esistenti presso le Prefetture, e che devono essere conse-

gnati a codesto Ufficio in conseguenza di quanto è stabilito con il predetto provvedimento.

« Le attribuzioni di codesto Ufficio in materia sono determinate dal combinato disposto delle leggi vigenti sulla provvista di acqua potabile e sulle altre opere igieniche, (1) dal R. Decreto 7 luglio 1925, n° 1173 e dell'articolo 2 del R. Decreto 29 novembre 1925, n° 2385.

« Compete, in sostanza, alle R. Prefetture l'istruttoria delle istanze degli Enti locali, dirette ad ottenere le agevolanze per il finanziamento delle opere interessanti l'autorizzazione dei pagamenti di acconti sino all'ammontare dei 9/10 dei prestiti di favore, ed, in genere, tutte le attribuzioni demandate dalle accennate leggi sugli acquedotti e sulle opere igieniche ai Prefetti.

« L'approvazione dei progetti e la concessione delle agevolanze per il finanziamento delle opere sono a me riservate, come pure il pagamento dei sussidi e l'autorizzazione pel pagamento dell'ultimo decimo dei mutui di favore.

« Per quanto si riferisce all'istruttoria dei progetti nei riguardi igienico-sanitari, la S. V. Ill.ma terrà presenti le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno con il regolamento 30 maggio 1907 n° 569.

« Per quanto riguarda la richiesta delle concessioni dei benefici sanciti dalle leggi vigenti da parte delle Amministrazioni interessate e la compilazione degli atti amministrativi, che devono essere da esse prodotti, vale, in genere, quanto già comunicai con la lettera del 14 gennaio u. s. n° 233, a proposito degli edifici scolastici, salvo si intende, quegli speciali documenti che la natura delle opere da eseguire importa.

(1) Legge 25 giugno 1911 n.° 686, R. Decreto 30 dicembre 1923, n.° 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925 n.° 473. Regolamenti approvati con R. Decreto 30 maggio 1907, n° 569 e 6 ottobre 1912, n° 1306.

Legge per la Sardegna Testo Unico 10 novembre 1907 n° 844 e la legge 16 luglio 1904, n° 1306.

Per la Calabria 25 giugno 1906 n° 255.

« A tal proposito la S. V. Ill. ma potrà tener presente la circolare del Ministero dell' Interno (Direzione Generale di Sanità Pubblica) 27 luglio 1920 n. 20177 C. 3583.

« Resta inteso che nulla è innovato circa la competenza dei Prefetti e delle Giunte Provinciali Amministrative per quanto concerne la vigilanza sugli Enti antarchici ».

Si avverte inoltre che restano nella competenza del Ministero dell' Interno i servizi di mutui per opere antitubercolari, concessione per rifornimento di acqua potabile in casi di siccità, i provvedimenti relativi alla estensione della legge speciale per Torino anche nei riguardi dei comuni del mezzogiorno e delle isole.

Il Prefetto — RIZZATTI

85. Assicurazione degli infortuni agricoli — Riduzione dei compartimenti assicurativi. (C. P. S. 31 maggio 1926 n. 15400 Div. III ai Sindaci).

Le modifiche alla legge ed al regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, disposte con il R. D. L. 15 ottobre 1925 n. 2050 e con il successivo R. decreto 4 marzo 1926 n. 460, hanno naturalmente condotto alla riduzione dei compartimenti assicurativi per conseguire, con l'allargamento delle zone già fissate dalla precedente iniziale ripartizione, la maggiore possibile economia di gestione.

Con R. D. 25 marzo 1926 n. 527, pubblicato nella Gazz. uff. del 7 aprile 1926, i compartimenti assicurativi del Regno sono stati infatti da 36 ridotti a 25 e, come conseguenza di tale riduzione, con decreto ministeriale 30 aprile 1926 si è dovuto provvedere ad una nuova determinazione dei capoluoghi dei compartimenti stessi od a stabilire conseguentemente che, dalla data di entrata in vigore del decreto (1.º maggio 1926) cesseranno di funzionare i comitati di liquidazione che non abbiano la propria sede nei capoluoghi di compartimento.

Nel comunicare che per questa Provincia il Comitato di liquidazione avrà la sua sede a Napoli, prego provvedere che di

tale provvedimento sia con la maggiore urgenza possibile informato il pubblico ed in particolare i medici, onde evitare gli eventuali inconvenienti cui l'ignoranza delle nuove disposizioni potrebbe facilmente dar luogo nei riguardi degli infortunati.

Prego accusare ricevuta della presente.

Il Prefetto — RIZZATTI

86. **Concessioni d' impiantare distributori automatici di benzina.** (C. P. S. 4 giugno 1926 n. 16299 Div. III ai Sindaci).

In relazione alla circolare in data 29 dicembre 1924, n. 31122, pubblicata nel Bollettino Amministrativo, anno 1925 copertina fascicolo 1-2, comunico i criteri di massima, dei quali deve essere tenuto conto dai Comuni, nell'accordare concessioni d' impiantare apparecchi per la distribuzione automatica della benzina:

1. Le modalità e condizioni inerenti alle concessioni del genere debbono constare sempre da contratti, da stipularsi con le società o ditte concessionarie.

2. In tali contratti deve essere assolutamente esclusa l' inserzione di qualsiasi clausola, tendente a costituire un raggio di protezione intorno agli impianti da costruirsi dalle società o ditte concessionarie, poichè il Ministero della Economia Nazionale intende, nell' interesse dell' economia nazionale e per il vantaggio dei consumatori, che i servizi di distribuzione automatica di benzina non costituiscano un monopolio a favore di determinate società o ditte, ma si svolgano in libera concorrenza.

A conferma di tale principio il Ministero predetto ha stabilito che nei contratti in parola venga specificato che i Comuni concedenti restano liberi di rilasciare concessioni consimili anche ad altre società o ditte, senza limitazioni o vincoli di sorta.

3. La durata iniziale delle concessioni deve essere fissata, al massimo, per un periodo di anni tre, salvo proroga, non impegnativo da parte dei Comuni concedenti, e con espressa riserva da parte dei Comuni stessi di revocare, liberamente e in ogni tempo, le concessioni, qualora lo richiedano ragioni d' interesse pubblico.

4. I Comuni, nel rilasciare le concessioni in parola, debbono tener conto delle norme tecniche emanate dal Ministero dell'Interno (Commissione consultiva per le sostanze esplosive) circa l'impianto di depositi, che presentano pericolo di scoppio e d'incendio. In dette norme, delle quali con circolare 17 agosto 1922, n. 15-B-6-04243 del Ministero stesso fu raccomandata l'osservanza, sono anche previsti gli impianti di sicurezza detti precisamente a « sistema d'immagazzinamento » i cui tipi finora riconosciuti e approvati dalla predetta Commissione consultiva sono i seguenti:

1.° Sistema idrostatico di sicurezza per deposito di petrolio e benzina in serbatoi sotterranei S.A.I.G.A., presentato dalla Società Italo-Americana pel petrolio;

2.° Distributore automatico di benzina, sistema Wayne, presentato dalla Società America Wayne Cil Tank e Pump Company;

3.° Pompa misuratrice per l'estrazione di benzina da serbatoi metallici « Gilbert » e Barker presentata dalla Società Italo-Americana pel petrolio;

4.° Fortitore di benzina, tipo stradale « Shell n. 3 » presentato dalla Società « Nafta »;

5.° Apparecchio ed impianti di sicurezza, presentati dalla Società Anonima Bergomi di Milano, su brevetti Bergomi-Martini-Humeke;

6.° Apparecchio distributore automatico di benzina « Samoa » presentato dai Sigg. Ing. Nino Soldati e Comm. Ettore Rebecchini;

7.° Distributore automatico di sicurezza di benzina « Dabeg » presentato dalla ditta Italo Gatti e C. di Milano.

5. Il tipo di apparecchio che le ditte richiedenti la concessione intendono installare deve, in ogni caso, risultare ammesso a verifica e legalizzazione da parte del competente servizio metrico.

A questa Prefettura dovranno essere inviate, per il visto, le

copie conformi di tutte le convenzioni stipulate in ordine alle suesposte direttive.

Gradirò un cenno di ricevimento della presente e di assicurazione circa il suo esatto adempimento.

Il Prefetto — RIZZATTI

87. **Prezzi delle camere d'albergo.** (C. M. I. (Direzione Generale della P. S.), Divisione Polizia, Sezione III, n. 11413-10075-B, in data 20 marzo 1926, ai Prefetti).

E' stata richiamata l'attenzione del Ministero, sull'inconveniente che si verifica specialmente nei maggiori centri, ed, in più grave misura, in occasione di esposizioni, fiere, mercati ed altri avvenimenti eccezionali che richiamano sul luogo numerosi forestieri; cioè l'uso, invalso presso molti albergatori di imporre ai clienti di consumare i pasti nei loro esercizi, e, qualora essi non si assoggettino a tale obbligo, di pagare uno speciale supplemento di prezzo,

Tale pretesa è illegale ed illecita: *illegale* in quanto elude, in sostanza, le finalità della disposizione contenuta nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, (1) in virtù della quale non possono essere aumentati i prezzi denunciati dagli albergatori ai Prefetti, senza autorizzazione prefettizia, autorizzazione che può essere concessa solo per aumenti non eccedenti il 25 per cento e limitatamente a determinati periodi dell'anno; *illecita*, in quanto non corrisponde ad alcuna prestazione da parte dell'albergatore e si risolve, quindi, in un indebito arricchimento di esso ai danni del cliente.

Invero, è evidente che, pur non esistendo nel R. decreto-legge surriferito alcuna disposizione che vieti esplicitamente l'abuso di cui si tratta, sta di fatto che l'art. 1 del decreto stesso, determinando da una parte (lettera a) l'obbligo di comunicare

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 49.

all'Autorità Prefettizia il prezzo delle camere dell'albergo, commisurato alle prestazioni effettive (luce, riscaldamento, acqua, ecc., e dall'altra (lettera *b*) quello di non aumentare il prezzo stesso, contiene implicitamente la proibizione di imporre qualsiasi sopra-prezzo e, quindi, anche quello di cui sopra è cenno.

Questo deplorabile abuso deve, dunque, cessare nell'interesse anche dell'economia nazionale, la quale, a lungo andare, non potrebbe non rimanere danneggiata da simili forme di ingiustificabile sfruttamento della clientela d'albergo.

E' necessario che le SS. LL., tenute presenti le considerazioni suesposte, facciano diffidare i proprietari degli alberghi e delle locande ad astenersi dall'imporre ai loro clienti condizioni simili a quella accennata, applicando rigorosamente, in caso d'inosservanza, le penalità comminate dall'art. 3 (I.° capoverso) del R. decreto più volte citato 8 gennaio 1925 per le contravvenzioni al disposto dell'art. 1 del decreto stesso.

In caso di recidiva trasgressione, poi, si dovrà pronunziare la revoca della licenza di esercizio, per evidente abuso della concessione.

Dei provvedimenti, che verranno adottati in conseguenza di tali istruzioni, si gradirà, a suo tempo, notizia; intanto, si attende un cenno di ricevuta della presente.

pel Ministro—A. TERUZZI

88. Patronato Provinciale medico legale per gli infortuni agricoli industriali. Sussidi dei Comuni. (C. P. S. 21 giugno 1926 n. 12978 ai Sindaci). (1)

Facendo seguito alla precedente corrispondenza in riguardo, comunico a V. S., per opportuna norma, la decisione di massima resa il 14 maggio u. s. n. 1199 dalla Giunta Prov. Ammin. in merito ai sussidi dei comuni pel funzionamento del Patronato Provinciale medico-legale per gl'infortuni agricoli-industriali.

(1) v. B. A. anno corrente pag. 37.

La Giunta Provinciale Amministrativa

« Vista la circolare del 28 aprile 1926 a firma dei signori Segretario Politico Provinciale, Segretario Generale delle Corporazioni e Presidente della Federazione degli enti antarchici fascisti, circa gli scopi del Patronato Nazionale di assistenza per gli infortuni agricoli e industriali e per le Assicurazioni Sociali, costituito con Decreto 26 giugno 1925 e circa i provvedimenti degli enti antarchici della Provincia per lo scioglimento degli uffici del lavoro presso le Amministrazioni stesse e per il passaggio dei relativi servizi alla locale Sezione del Patronato predetto, nonchè per l'assegnazione all'Istituto Provinciale di un congruo contributo annuo per il funzionamento di detto Patronato Provinciale ».

« Preso atto degli scopi di assistenza e di previdenza sociale, che il Patronato si propone di conseguire a favore delle classi lavoratrici, a mezzo degli Istituti provinciali, che si vanno costituendo in ciascuna provincia, compresa quella di Salerno ».

« Riconosciuto che l'istituendo ufficio merita il massimo appoggio e che occorre favorirne in tutti i modi il finanziamento mercè il contributo degli enti autarchici della Provincia ».

« Che d'altra parte, per trattarsi di novella istituzione, occorre vederne il funzionamento e come raggiunga in pratica gli scopi prefissisi, affinchè ad essa si possa far continuare negli anni avvenire l'affluenza dei contributi dei cennati enti ».

« Decide :

« Approvare in massima, con limitazione all'anno corrente, i contributi al predetto Patronato Provinciale da parte degli enti antarchici, riservandosi di approvare le singole deliberazioni degli enti e con riserva delle ulteriori decisioni, per la continuazione di tali contributi per gli anni avvenire, all'accertamento della seguita costituzione e del regolare funzionamento del Patronato Provinciale di cui trattasi ». Seguono le firme.

Il Prefetto — RIZZATTI

Parte II.

Del Podestà e delle Consulte Municipali (1)

Nell'imminenza della cessazione dalle loro funzioni delle amministrazioni ordinarie o straordinarie dei comuni della Provincia, per far luogo all'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte Municipali, non è superfluo qualche accenno sul novello Istituto, dal quale le condizioni dei piccoli comuni verranno indubbiamente ad avvantaggiarsi, poichè, colla sostituzione alla rappresentanza elettiva di un organo di nomina regia, si viene a garantire un potere stabile e sicuro e a richiamare l'attività municipale alla concezione concreta degli interessi pubblici.

a) DEL PODESTÀ

La data in cui verranno a cessare le amministrazioni ordinarie e straordinarie dei Comuni per far luogo all'inizio della funzione del Podestà è stabilita con decreto reale.

Comuni ai quali si applica la riforma. Saranno retti dal Podestà i Comuni la cui popolazione legale non eccede i 5000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, che è quello del 1921. reso note con R. Decreto 28 agosto 1924 n. 1353. Avranno quindi il Podestà nella nostra Provincia tutti i comuni, ad eccezione dei seguenti:

Circondario di Salerno: Amalfi, Angri, Baronissi, Castel San

(1) V. Legge 6 febbraio 1926 n. 237 sulla istituzione del Podestà e delle Consulte Municipali nel B. A. pag. 27—R. D. legge 9 maggio 1926 n. 918 che porta alcune modifiche alla legge e R. D. legge 15 aprile 1926 n. 765, circa provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo nel B. A. pag. 125. — V. anche la Circolare del Min. dell'Interno ai Prefetti del 21 febb. 1926 n. 15800—15 circa l'esecuzione della legge 6 febbraio 1926 n. 237.

Giorgio, Cava, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Mercato S. Severino, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Pontecagnano, Salerno, S. Marzano, Sarno, Scafati, Vietri

Circondario di Campagna: Buccino, Campagna, Capaccio, Eboli, Roccadaspide.

Circondario di Sala: Montesano, Sala, Tegiano.

Circondario di Vallo: Castellabate, Vallo.

Per ognuno dei comuni, la cui popolazione non eccede i 5000 abitanti, vi sarà un Podestà; però con decreto reale può essere affidata ad un solo Podestà l'amministrazione di 2 o più comuni finitimi, che complessivamente non superino i 5000 abitanti. I comuni finitimi devono far parte della stessa provincia, avuto riguardo alla vigilanza ed alla tutela, che ha funzione territoriale.

In via d'eccezione può essere affidata al Podestà l'ammin. di comuni aventi popolazione eccedente i 5000 abitanti, quando i rispettivi consigli siano stati sciolti 2 volte nel periodo di 2 anni. Il provvedimento è adottato con decreto reale, su proposta del Ministro dell'Interno, udito il Consiglio dei Ministri, ed ha lo scopo evidente di dare una duratura amministrazione a quei comuni, che hanno dato prova di non saper costituire una buona e durevole amministrazione elettiva.

Per il R. Decreto legge 15 aprile 1926 n. 765, l'ammin.ne dei comuni, il cui territorio sia in tutto o in parte riconosciuto come stazione di cura, di soggiorno o di turismo, può essere affidata ad un Podestà, anche se la popolazione ecceda i 5000 abitanti. Se i comuni sono finitimi potrà essere nominato un solo Podestà, quand'anche la popolazione complessiva superi i 5000 abitanti.

Nomina, durata in carica, trasferimento e revoca del Podestà. Indennità, giuramento. Il Podestà è nominato con decreto reale, dura in carica 5 anni e può essere sempre riconfermato. Egli può essere

trasferito da un comune all'altro della provincia, con decreto del Prefetto, e può essere in ogni tempo, durante il quinquennio, revocato con decreto reale, su proposta del Prefetto. Il provvedimento di revoca è definitivo ed avverso ad esso non è ammesso alcun gravame, nè amministrativo nè giudiziario.

L'ufficio del Podestà è gratuito. In casi assolutamente eccezionali, compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Prefetto può assegnare al Podestà una indennità di carica, che pesa sul bilancio del comune o dei comuni di cui è l'amministratore.

Prima di entrare in funzioni il Podestà ha obbligo di prestare dinanzi al Prefetto il giuramento, di cui all'art. 150 della legge com. e prov. 4 febbraio 1915 n. 148.

Decade senz'altro dall'ufficio il Podestà che ricusa puramente e semplicemente di giurare.

Requisiti per la nomina del Podestà. I requisiti per la nomina del Podestà sono negativi e positivi. Quanto ai primi la legge dispone all'art. 6 che sono applicabili al Podestà le norme di inleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge com. e prov. per il Sindaco. (Art. 25, 26 e 146 del T. U.). Quanto ai secondi, oltre al possesso dei requisiti generali di capacità, l'art. 9 precisa che il Podestà deve essere fornito del diploma di maturità classica o scientifica o della abilitazione tecnica o magistrale, ovvero di titoli di studio dei quali sia riconosciuto dal Provveditore agli studii l'equipollenza.

La prescrizione relativa al possesso dei cennati titoli subisce 2 eccezioni: la prima per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 col grado di ufficiale o di sotto-ufficiale presso truppe in zona di operazioni, e si giustifica non solo per riguardo verso coloro che hanno bene meritato della Patria, ma anche perchè l'effettivo comando di truppa in zona di operazioni costituisce una presunzione di capacità; la seconda eccezione è stabilita per coloro che abbiano ricoperto, per non meno di 6 mesi,

con capacità e competenza amministrativa, la nomina di sindaco, di assessore anziano, di commissario regio o prefettizio o di segretario comunale, dimostrando così praticamente la loro idoneità all'ufficio.

Attribuzioni del Podestà. Il Podestà esercita le funzioni che la legge com. e prov. conferisce al sindaco, alla giunta municipale e al consiglio comunale. Le deliberazioni che il Podestà adotta e che per la legge com. e prov. sono di competenza del consiglio comunale e della giunta mun. devono essere pubblicate all'albo pretorio comunale, nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data, a sensi dell'art. 128 della legge com. e prov.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta prov. amm. le deliberazioni del Podestà che riguardano la materia indicata nell'articolo 217 della legge com. e prov. e quelle relative a cancellazioni di iscrizioni ipotecarie, agli svincoli di cauzione ed al ritiro dei capitali, di cui all'ultimo comma dell'art. 64 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2839. Tutte le altre deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Prefetto o Sottoprefetto.

Delega di funzioni. Il Podestà può delegare ciascun consultore municipale ad uno speciale incarico nell'amministrazione del comune. Sono applicabili al caso le disposizioni degli articoli 154, 156 e 157 della legge com. e prov.

Quando manchi la Consulta Mun. la delega può dal Podestà essere fatta ad un cittadino che non si trovi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 25 e 26 della legge com. e prov. e la cui scelta deve essere approvata dal Prefetto.

b) CONSULTA MUNICIPALE

L'art. 1.^o della legge dispone che il Podestà è assistito, ove il Prefetto lo ritenga possibile, da una Consulta municipale. La consulta, ove ne sia il caso, dovrà essere costituita in ciascun

comune, la cui amministrazione è retta da un Podestà, anche qualora più comuni finitimi siano affidati ad un solo Podestà.

La possibilità, cui accenna la legge, va messa in relazione non soltanto alla esistenza in ciascun comune degli enti economici, dei sindacati e delle associazioni locali, ai quali compete la designazione dei due terzi dei consultori municipali, ma altresì alla situazione dell'ambiente locale, all'esistenza di elementi idonei all'amministrazione del comune ed infine alle peculiari esigenze degli uffici e dei servizi pubblici in ciascun comune.

Composizione e nomina dei componenti. Gratuità della funzione, obbligo del giuramento. I consultori municipali, il cui numero determinato per ciascun comune dal Prefetto, non può essere inferiore a 6, sono nominati dal Prefetto con suo decreto, per un terzo direttamente e per due terzi su designazioni degli enti sopra cennati.

Gli enti economici, i sindacati e le associazioni locali, cui compete la designazione di due terzi dei consultori, sono determinati dal Prefetto, che ha in riguardo un potere assolutamente discrezionale. Non è necessario che essi abbiano personalità giuridica: è sufficiente che esistano di fatto e che il loro fine tenda, non già a favorire interessi particolari degli associati, ma interessi di carattere generale. Gli enti predetti designano tre nomi per ogni rappresentante assegnato.

Per i componenti la Consulta non è prescritto nessun titolo di studio o di capacità: per essi la legge si limita a determinare che non debbono trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 25 e 26 della legge com. e prov.

La funzione dei consultori è gratuita: essi prima di entrare in funzione devono prestare, nelle mani del Prefetto o Sottoprefetto, il giuramento di cui all'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Funzioni — La consulta municipale ha attribuzioni meramente consultive. Essa dà parere su tutte le materie che il Podestà crede di sottoporre. Tale parere è obbligatorio in merito alle de-

liberazioni del Podestà concernenti l'approvazione del bilancio, gli impegni attivi e passivi vincolanti il bilancio per oltre 5 anni, la contrattazione di prestiti, la imposizione dei tributi, l'alienazione dei beni patrimoniali, l'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Quando in questi casi il parere della consulta municipale sia contrario alle proposte del Podestà, ciò dovrà farsi constatare nel verbale della relativa deliberazione.

I consultori municipali possono essere inoltre delegati dal Podestà ad uno speciale incarico nell'amministrazione del comune. Sono applicabili al caso le disposizioni degli articoli 154, 156 e 157 della legge com. e prov.

R. RUGGI D' ARAGONA

4. Ofano - Indigena — Tenuta Magazzino - Pontecagnano — Gaetano Moscati - Salerno.
5. Quovadis idem idem idem idem
6. Salerno idem idem idem idem
7. Quisque idem idem idem idem
8. Quello che sono - Indigena id. idem idem
9. Arles - fr. idem idem idem idem
10. Sir Bonito fr. idem idem idem
11. La Peril p. s. i. — Tenuta Buccoli - Eboli — Giovannt Conforti - Eboli.
12. Alaly met. i. idem idem idem
13. Bambù - bimet. a o. — Bellizzi-Montecorvino Rovella —
14. Milan. idem idem idem
15. Lampo Jochey — Pellezzano-Stazione annessa alla proprietà del dottor Pastore -- dott. Raffaele Pastore-Pellezzano.
16. Beil - Indigena — Bellizzi-Montecorvino Rovella — Ciro Rago-Salerno.

Il Prefetto — RIZZATTI

Publicazioni

D.r C. Marini. — *Codice dei tributi locali e di tutte le altre entrate comunali e provinciali in vigore al 1.º gennaio 1926.* Viareggio, Biblioteca di legislazione amm. 1926, lire 18.

L'autore prende come punto di partenza del suo lavoro l'ultima riforma tributaria stabilita con decreto del 20 ottobre 1925 n. 1044, che disciplina ex novo e diversamente parecchie fra le più importanti entrate degli enti locali: in seguito riporta le leggi relative ai tributi tuttora in vigore e regolati soltanto da norme precedenti.

Nel libro sono riportate, in modo integrale e con criterio di precisione assoluta, tutte le leggi, che regolano la complicatissima materia dei tributi locali, esonerando chiunque si debba interessare dei tributi stessi dal pesante e difficile rintraccio di tutte le leggi, che si sono pubblicate, modificate, abrogate e accavallate in questi ultimi tempi in modo caotico e impressionante.

Ci congratuliamo con l'Autore del pregevole lavoro condotto con intendimenti pratici e che risponde davvero alle necessità quotidiane di uffici pubblici e di studiosi.

Concorsi

Comune di Nocera Inferiore — *Concorso ad un posto di medico-chirurgo condotto per la terza zona.* Stipendio lire 6000 annue con diritto a quattro aumenti quadriennali del decimo, al lordo del contributo di cassa di previdenza e tassa di ricchezza mobile. Qualora gl'iscritti superassero il 20 per cento della popolazione della zona, saranno pagate lire 5 per ogni iscritto di più.

La nomina sarà fatta con tutti i diritti e doveri nascenti dal Regolamento organico del personale municipale, approvato dal Consiglio Comunale 11 e 14 febbraio 1924 e nel 14 marzo 1924, nonchè dalle deliberazioni consiliari 25 aprile e 13 novembre 1925, riguardanti il nuovo regolamento del personale sanitario e dal regolamento dell'Ufficio sanitario del 30 ottobre 1908 per la parte tuttora in vigore. Domanda, diploma di abilitazione all'esercizio professionale, documenti di rito, titoli e tassa di concorso di lire 50,15 da presentarsi alla Segreteria del Comune non oltre le ore 14 del 19 agosto prossimo.

Comune di Trentinara — *Concorso ad un posto di levatrice condotta.* Stipendio annuo lire 2000 pagabile a rate posticipate. Le concorrenti dovranno far pervenire alla Segreteria del comune, non oltre il 31 luglio prossimo, la domanda in carta da lire 2, il diploma di abilitazione, l'atto di nascita, il certificato penale, di buona condotta, di sana costituzione e di cittadinanza italiana. La vincitrice dovrà assumere servizio entro giorni 15 dalla partecipazione di nomina.

Comune di Pellezzano - *Medico chirurgo* per la condotta residenziale medica del comune, con cura gratuita per i soli poveri. Residenza frazione capoluogo Pellezzano. Stipendio lire 6300 oltre 300 per l'obbligo della vettura, con aumenti quadriennali del decimo e per 4 quadrienni. Documenti di rito soliti, da presentarsi entro 16 luglio prossimo, accompagnati da doppio elenco firmato dal concorrente, di cui uno verrà restituito in segno di ricevuta.

Comune di S. Mauro la Bruca — *Concorso medico condotto*—Stipendio lire 7000 più lire 500 per servizio di ufficiale sanitario, 4 aumenti quadriennali del decimo — Documenti soliti. Tassa di concorso lire 50. Scadenza presentazione domanda e documenti 28 luglio 1926.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO UNO O DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonam. annuo L. 30 oltre cent. 45 per spese di quitanza
e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si
darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

—>> SOMMARIO <<—

PARTE I.

b) Circolari

89. Mezzi economici per compimento di opere pubbliche. (C. P. S. 13 luglio 1926 n. 22243).
90. Incremento della produzione e riduzione di spese. (C. P. S. 12 luglio 1926 n. 2680).
91. Addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra. (C. M. F. 28 maggio 1926 n. 95).
92. Dazio consumo. Esecuzione R. D. L. 6 maggio 1926 n. 769. (C. P. S. 5 luglio 1926).
93. Cerimonie per la celebrazione di date o di eventi patriottici nazionali od esteri. (C. P. S. 5 luglio 1926 n. 2574).
94. Interpretazione del R. D. 20 marzo 1924 n. 372 circa proteste cambiari ad opere di Segretari Comunali. (C. P. S. 2 luglio 1926 n. 2536).
95. Albo d'oro dei caduti nella guerra nazionale 1915-18. (C. P. S. 2 luglio 1926 n. 2500).
96. Servizio della leva. (C. P. S. 22 giugno 1926 n. 725).
97. Campagna antimalarica. (C. P. S. 27 aprile 1926 n. 12081).

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

I concorsi interni e il Sindacato di legittimità. Avv. Giuseppe Rossi.

COPERTINA

Avvertenza — Circolare N.º 97 — Nel personale della R.^a Prefettura — Concorsi.

Il chinino *deve essere bene dato*, perchè non si consuma inutilmente; e pertanto la prescrizione deve essere fatta dal medico che deve invigilare sulla cura.

Perchè la cura riesca efficace deve essere *pronta, energica, razionale e prolungata*.

Il chinino deve essere somministrato il più presto possibile, per aversi più agevolmente la guarigione. Ogni ritardo nell'inizio della cura indebolisce e abbatte l'individuo, e ne esaurisce l'energia, per cui occorre fare comprendere a coloro che vanno soggetti a contrarre l'infezione, che non bisogna perdere tempo, e che bisogna combattere la malaria fin dalle sue prime manifestazioni.

Il chinino deve essere dato a dosi generose e con il metodo che si ritiene più opportuno. E' utilissimo usare a principio, e specialmente nelle forme gravi, il chinino per iniezioni almeno alla dose di un grammo, estensibile a due, salvo speciali controindicazioni. Dosi minori di chinino non danno alcun risultato, perchè non influiscono sulla vita parassitaria dei germi malarigeni.

Il chinino deve essere somministrato nelle ore più acconce per distruggere il parassita; ma nella pratica, tale precetto è spessissimo trasgredito. Il periodo più conveniente per somministrare il chinico è, di regola, quello del mattino, e la somministrazione del farmaco in pasticche va fatta a stomaco digiuno, e facendo seguire all'ingestione del farmaco un bicchiere di limonea cloridrica che facilita l'assorbimento.

Si sa l'inizio dell'accesso febbrile corrisponde al momento in cui i giovanissimi parassiti penetrano nei globuli rossi.

Parte I.

b) Circolari

89. **Mezzi economici per compimento di opere pubbliche.** (C. P. S. 13 luglio 1926 n. 22243 Div. II ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Il Governo Nazionale ha rilevato che con grandissima frequenza gli pervengono da Enti locali richieste dirette ad ottenere mezzi finanziari per svolgere programmi relativi alla risoluzione di problemi edilizi, igienici, stradali, e, in genere, costruttivi.

Questa grande facilità e conseguente scarsa ponderazione nell'inviare tali richieste contrasta anzitutto colla necessità — recentemente e solennemente segnalata da S. E. il Ministro delle Finanze alla Camera e al Senato — che lo Stato e gli Enti locali debbono contenere ogni iniziativa che possa turbare l'equilibrio tra le disponibilità ed i bisogni e possa inasprire lo squilibrio dove esiste. Oltre a ciò, essa contrasta col dovere non meno essenziale degli Enti locali di adottare ed assicurare scrupolosamente tutte le economie compatibili colle esigenze di un progressivo sviluppo: dovere al quale debbono attendere, con precisa rigida disciplina le Amministrazioni Comunali e dovrà particolarmente attendere l'istituto eminentemente fascista del podestà.

Io richiamo pertanto su quanto sopra tutta la doverosa, vigile, attenzione delle Amministrazioni Comunali, le quali dovranno curare e assicurare, nel modo più preciso, che, nella eventualità di dover provvedere alla risoluzione di problemi che presentino carattere assolutamente inderogabile, vengano tratti i mezzi necessari dall'oculato ed industrie impiego delle risorse locali e dal rigoroso controllo delle spese.

Un tale rigoroso, tassativo obbligo è tanto più doveroso, in quanto il Governo fascista è stato il solo che abbia affrontato il problema della finanza locale, adottando provvidenze, che hanno apportato cospicuo aggravio al bilancio dello Stato, al quale quindi non possono essere chiesti sacrifici, per corrispondere alle dette richieste degli Enti locali.

Attendo dalle SS. LL., con biglietto espresso, formale assicurazione di scrupoloso ed esatto adempimento delle disposizioni impartite.

Il Prefetto — RIZZATTI

90. **Incremento della produzione e riduzione di spese.** (C. P. S. 12 luglio 1926 n. 2680 Gab. ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti).

L'alto e severo monito di S. E. il Capo del Governo Nazionale e Duce del Fascismo: dovere gli italiani tendere tutti i loro sforzi per aumentare la produzione e sopprimere od almeno ridurre le spese non necessarie e non indilazionabili, monito lanciato nella sua previggenza che non ha mai fallito, per assicurare al nostro Paese la vittoria anche nel campo economico, ove una dura prova attende il nostro popolo, deve fare pensoso ogni Italiano e richiamarlo all'adempimento rigoroso dei suoi doveri per l'interesse dei singoli e della collettività.

Troppo si spende e si gode. Lavorare di più, invece, bisogna, e di più produrre, e risparmiare. Ed io mi rivolgo alle SS. LL. perchè:

1.° diffondano con tutti i mezzi a loro disposizione i concetti e i moniti del Capo del Governo nelle popolazioni da loro amministrare, valendosi anche dell'opera dei maestri, dei sacerdoti e di quanti altri hanno autorità ed influenza sulle masse;

2.° contengano le spese municipali nei più stretti limiti, non solo per evitare in modo assoluto che siano superati gli stanziamenti in bilancio, ma altresì per realizzare delle economie nelle previsioni delle spese;

3.° si astengano da ogni spesa facoltativa.

Avverto le SS. LL. che già l'On. Giunta Provinciale Amministrativa è stata da me posta al corrente delle intenzioni del Governo nazionale in materia di spese comunali, onde il suo esame ed i suoi provvedimenti siano ispirati alle direttive superiori; che il Consiglio di Prefettura sarà rigorosissimo nell'esame dei conti e delle spese comunali, accertando inesorabilmente o perseguendo tenacemente le responsabilità incontrate dagli amministratori per spese non regolari ed ingiustificate; che l'esame dei preventivi sarà fatto dalla Prefettura con piena, rigida coscienza delle difficoltà del momento e del dovere di tutti, e specialmente degli amministratori pubblici, di coadiuvare l'opera risanatrice del Governo nazionale.

La parola e gli incitamenti del Primo Ministro mi fanno considerare anche che troppo si spende in questa Provincia per feste, luminarie, fuochi.

Quando si pensi che per queste forme di festeggiamenti si spendono in pochi giorni, e spesso in poche ore, decine di migliaia di lire senza che di esse resti alcun positivo vantaggio, mentre vi sono tante deficienze nei servizi pubblici (strade, cimiteri, scuole, acquedotti) le quali influiscono sinistramente e sulla

sanità delle popolazioni e sulla produzione, si impone categorico, preciso, inderogabile il dovere di limitare tali spese a ciò che è strettamente necessario per tenere desto e radicare il sentimento religioso e di devolvere le economie ad opere durature di miglioramenti dei pubblici servizi.

Intendo che la presente non resti lettera morta: vigilerò personalmente sull'opera delle SS. LL. e in genere degli Enti pubblici in questo campo, adottando tutti quei provvedimenti di rigore che negligenze e resistenze rendessero necessari.

Questo è il mio preciso dovere e lo assolverò scrupolosamente ed energicamente.

Attendo ricevuta ed assicurazione.

Il Prefetto — RIZZATTI

91. **Addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra.** (Circolare n. 95 del Ministero delle Finanze, Direzione generale della Dogane e delle Imposte dirette, Divisione IV, numero 6429 del 28 maggio 1926, alle Intendenze di Finanza del Regno).

Col R. decreto-legge 6 maggio corrente, n. 760, (1) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 stesso mese, sono state apportate alcune modificazioni ed aggiunte alle disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, (2) istitutivo dell'addizionale governativo al dazio di consumo comunale sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, nella intesa che detto decreto istitutivo continuerà ad aver vigore per quanto altro non sia variato dalle disposizioni del nuovo decreto o, come espressamente dichiara l'art. 6 di tale decreto, non risulti con esse incompatibile.

Per la regolare ed uniforme esecuzione del nuovo R. decreto ed anche in relazione all'art. 11 del decreto stesso, si dettano le norme di cui ai seguenti paragrafi:

1. *Applicazione dell'addizionale governativo nei casi di abbonamento al dazio. — Impugnabilità della ripartizione del relativo canone fra i diversi generi.*

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 98.

(2) V. B. A. anno 1925, pag. 25

Come è noto, a mente del 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, gli intendenti di finanza devono apportare al canone fissato pel dazio consumo nelle relative convenzioni di abbonamento, l'aumento proporzionale per la corrispondente quota dell'addizionale governativo, tanto nei riguardi delle convenzioni riflettenti soli generi colpiti dall'addizionale, quanto di quelle miste comprendenti cioè, anche generi non soggetti allo stesso addizionale.

Ad ostacolare il facile espediente con cui si è tentato di sottrarsi al pagamento dell'addizionale nella sua giusta misura, attribuendosi nella ripartizione del canone di abbonamento prescritta dall'art. 221 del regolamento generale daziario 21 febbraio 1924, n. 540, ed in contrasto alla realtà, la maggior parte del canone stesso a generi non colpiti dall'addizionale o colpiti più lievemente, è volto appunto l'articolo 1 del nuovo decreto.

Con detto articolo infatti ed ai fini della determinazione del suaccennato aumento su ciascun canone daziario di abbonamento in retta corrispondenza del dovuto addizionale, viene conferita facoltà agli Intendenti di finanza di impugnare la convenuta ripartizione del canone fra i diversi generi, mediante il procedimento indicato dal capoverso dell'articolo 20 dell'allegato A) al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030.

I signori Intendenti si avvarranno di tale facoltà ogni qualvolta in base alle informazioni assunte, nei sensi della circolare n. 22 del 26 febbraio 1925, sull'importanza degli esercizi e sulle vendite relative, risulti inadeguata la quota di canone attribuita ad ognuno dei generi colpiti dall'addizionale governativo, con avvertenza che nel corso della procedura è applicabile l'ultimo comma dell'art. 227 del succitato Regolamento generale daziario.

Giova poi rilevare che la facoltà di cui trattasi concerne esclusivamente la ripartizione del canone convenuto tra la azienda daziaria ed il contribuente, e non potrebbe quindi estendersi alla contestazione circa la complessiva entità del canone medesimo.

Ciò peraltro non implica affatto che le Intendenze di Finanza

abbiano a disinteressarsi dal vigilare che i canoni daziari siano in ogni caso congruamente concordati tra aziende daziarie ed esercenti, giacchè ciò evidentemente si ripercuote sull'applicazione dell'addizionale.

Nei casi pertanto in cui le Intendenze abbiano a constatare che gli importi dei canoni daziari stabiliti in un determinato Comune siano manifestamente inadeguati al presumibile smercio degli esercenti, tenuto conto delle corrispettive aliquote della tariffa comunale, dovranno farne denuncia alla Prefettura per i provvedimenti di sua competenza,

Invero la fissazione da parte tanto dei Comuni, come degli appaltatori di canoni di abbonamento non rispondenti al reale consumo, sia pure necessariamente stabilito in via presuntiva, a parte la sua dannosa influenza sul reddito dell'addizionale, costituisce senza dubbio una irregolarità, che può anche nascondere gravi abusi e che in ogni modo offende il principio di perequazione tra contribuenti a tariffa ed abbonati.

Che se i Comuni per le minori esigenze della propria finanza intendessero di richiedere canoni più lievi, tale scopo non può altrimenti essere raggiunto per le vie legali se non deliberando la corrispondente diminuzione delle tariffe daziarie locali, in quanto il canone deve risultare sempre proporzionato al quantitativo di consumo.

2. Liquidazione e versamento dell'addizionale governativo da parte delle aziende daziarie. — Sanzioni contro le aziende inadempienti.

Con l'articolo 2 del nuovo decreto si rende obbligatorio il versamento dell'ammontare dell'addizionale da parte dei Comuni e degli appaltatori, sia mediante vaglia di servizio, per i Comuni non capoluoghi di Provincia, sia con diretto apporto alla Regia Sezione di Tesoreria provinciale per i Comuni capoluoghi contemporaneamente all'invio all'Intendenza di Finanza nei termini in appresso indicati del relativo conto di liquidazione di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, salvo conguaglio delle eventuali differenze, da operarsi con la liquidazione

immediatamente successiva, in base ad apposita notificazione dell'Intendente di finanza.

A tale effetto le aziende daziarie dovranno unire a seconda dei casi, alla liquidazione suaccennata il vaglia di servizio oppure la quietanza di tesoreria.

Fermo restando rispetto ai Comuni di 2^a e 3^a classe il termine stabilito dall'art. 4 del ricordato R. decreto-legge 13 febbraio 1925 per la presentazione all'Intendenza della liquidazione mensile, il detto art. 2 ispirandosi ad ovvie ragioni di pratica opportunità, dispone che per i Comuni di 4^a classe la liquidazione medesima debba essere compilata e rassegnata bimestralmente, e sempre nei primi 5 giorni di ogni bimestre, mentre nei riguardi dei Comuni di 1^a classe fissa il termine per la presentazione della liquidazione entro i primi 10 giorni di ogni mese.

A proposito inoltre di queste liquidazioni, torna qui acconcio avvertire che, per maggior semplicità e correttezza ed anche in armonia al generale criterio che presiede alla organizzazione del tributo, quello cioè di far pervenire nelle casse dello Stato l'importo dell'addizionale già al netto delle inerenti spese di applicazione, le Intendenze potranno provvedere al rimborso delle somme eventualmente versate in più dalle aziende daziarie, anche in conseguenza di restituzioni di addizionali, ed insieme del dazio, operate a favore dei contribuenti per esportazioni di generi o per altre cause, mediante compensazione sulle somme dovute in base a successive liquidazioni.

Beninteso che tali compensazioni dovranno essere fatte specificatamente risultare nelle liquidazioni stesse, a corredo delle quali dovranno altresì unirsi i relativi documenti a giustificazione,

In relazione poi al seguente art. 3 del decreto in esame giova ricordare che con la circolare ministeriale n. 22 del 26 febbraio 1925 erasi genericamente dichiarato che le quote non esatte dai contribuenti dovessero addebitarsi ai Comuni ed agli appaltatori, per la responsabilità che loro incombe sia in dipendenza dell'obbligo della riscossione stabilito dell'articolo 3 del R. decreto-legge

13 febbraio 1925, n. 117, sia come corrispettivo del compenso di riscossione dallo stesso decreto assegnato.

Premesso che i casi di quote non esatte dai contribuenti possono unicamente verificarsi per gli addizionali dovuti assieme al dazio comunale nella forma dell'abbonamento, rilevasi che il predetto art. 3, informandosi a criteri equitativi, chiarisce che i titolari delle gestioni daziarie hanno l'obbligo di versare le quote dell'addizionale dovute in virtù di abbonamento, anche se non riscosse alle scadenze prestabilite nelle relative convenzioni, sempre quando i titolari medesimi non comprovino di aver dato regolarmente corso agli atti coattivi contro i contribuenti morosi per il recupero del credito ai sensi degli articoli 32 e 33 dell'allegato A) al R. decreto-legge 23 settembre 1923, n. 2030 e degli articoli 122 e 224 del relativo regolamento 25 febbraio 1924, numero 540.

Conseguentemente soltanto in difetto di tale dimostrazione le quote stesse, quantunque non versate dai contribuenti, dovranno essere addebitate ai Comuni e agli appaltatori.

Per quanto concerne le sanzioni contro le aziende daziarie inadempienti, è da far presente in primo luogo che l'art. 4 del nuovo decreto commina la multa del 4 % a carico dei titolari delle aziende daziarie, sulle somme dovute e non versate a tempo debito.

Questa multa, che viene a sostituire l'interesse di mora del 5 %, già previsto dall'art. 5, comma 2, del R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117, rendesi applicabile, come è esplicitamente dichiarato nello stesso art. 4, tanto per il mancato invio della liquidazione di cui innanzi si è discusso, quanto per il non effettuato versamento, totale o parziale, dell'addizionale governativo, nel termine stabilito.

Peraltro la multa stessa non trova applicazione, allorquando la spedizione della liquidazione e del vaglia di servizio risulti essere stata effettuata entro il termine suaccennato. Siffatto temperamento, che deroga alle norme generali in materia, è stato

certamente suggerito al legislatore nei riguardi dello speciale tributo, dalla considerazione che, ove si fosse dovuto tenere esclusivo conto della data dell'arrivo dei prefati documenti all' Ufficio destinatario, sarebbesi in molti casi praticamente ridotto quasi al nulla il già limitato termine concesso alle aziende daziarie per la compilazione delle periodiche liquidazioni.

Altro importante argomento tocca l' ultimo comma dell' art. 4, eliminando i dubbi in precedenza insorti circa la precisa portata della facoltà dell' intendente di finanza di inviare un sorvegliante presso le aziende daziarie.

Resta così stabilito che i signori Intendenti di finanza potranno avvalersi della facoltà di cui all' art. 5, comma 3°, del R. decreto-legge n. 117 del 13 febbraio 1925 e cioè dell' invio del sorvegliante non solo nel caso di mancato versamento dell' addizionale, ma anche in tutti gli altri casi di irregolarità in genere, riscontrate nella gestione dall' addizionale governativo.

Naturalmente dovrà trattarsi di irregolarità od inadempienze di una certa gravità, nelle quali l' azienda daziaria abbia persistito a malgrado di precedenti richiami, ed all' uopo spetta al prudente criterio dei signori Intendenti di vigilare nelle singole evenienze la opportunità di ricorrere a siffatta sanzione.

Conviene inoltre notare che il richiamo alle disposizioni degli articoli 74, 75 e 85 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, ed alle relative norme regolamentari, contenute nell' ultimo comma dell' art. 5 del R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117, vale nei riguardi delle modalità da seguirsi per l' attuazione del provvedimento di cui trattasi, ferma restando la facoltà dell' Intendente di disporlo direttamente, salvo a darne previa notizia alla Prefettura, tutte le volte che ciò sia consigliato da particolari circostanze locali.

Ed è bene eziandio avvertire che questa facoltà di provvedere direttamente è consentita all' Intendente, ove le rilevate irregolarità od inadempienze riflettano il solo addizionale governativo, per cui se esse investissero anche la gestione del dazio con-

sumo comunale, come non di rado può accadere, allora subentrerebbe la competenza della Prefettura, alla quale dovrebbero quindi le Intendenze riferire, promuovendo le disposizioni coercitive del caso, a mente della legge daziaria, ed all'occorrenza, l'invio del sorvegliante.

Le norme indicate nel presente paragrafo, in forza dell'articolo 12 del decreto, sono già entrate in vigore. Relativamente però alla presentazione bimestrale, anzichè mensile, dei conti di liquidazione da parte dei Comuni di 4^a classe, considerato che l'ultimo bimestre dell'esercizio finanziario in corso era già incominciato anteriormente al decreto stesso e tenuto altresì conto delle necessità contabili, il detto nuovo metodo dovrà farsi coincidere con l'inizio del nuovo esercizio, per modo che la prima liquidazione bimestrale vada riferita ai mesi di luglio ed agosto del corrente anno.

3. Aggio di riscossione spettante alle aziende daziarie.

Giusta l'articolo 5 del nuovo decreto, l'aggio spettante ai Comuni od agli appaltatori daziari a titolo di rimborso di spesa di gestione ai sensi dell'art. 4, comma 2°, del R. decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, già stabilito da questo decreto nella misura uniforme dell' 1,50 ‰, viene fissato a scala decrescente ed in ragione inversa dell'entità delle riscossioni tra un massimo del 5 ‰ ed un minimo dell' 1,50 ‰.

L'applicazione di tale aggio graduale che avrà soltanto inizio dal 1° luglio p. v. (restando così ancora applicabile per le riscossioni sino a tutto giugno 1926 il vecchio aggio dell' 1,50 ‰) andrà effettuata in rapporto al provento totale di ciascun esercizio finanziario.

Pertanto a principiare dalle riscossioni afferenti il prossimo esercizio 1926-27, l'aggio in parola sarà liquidato in ragione del 5 ‰, sino alla concorrenza delle prime lire 300,000, ed oltre a detta somma sino a L. 500,000 in ragione del 4 ‰ e così via, via, a scaglioni, secondo l'indicata scala decrescente.

E' palese che in relazione a ciascuna periodica liquidazione

dovrà tenersi calcolo, ai fini della misura dell'aggio, della somma già riscossa in base alle precedenti liquidazioni pertinenti allo stesso esercizio, e verificandosi in rapporto ad una data liquidazione il trapasso da una all'altra minore aliquota di aggio, l'ammontare delle riscossioni risultante dalla liquidazione medesima sarà corrispondentemente ripartito all'effetto dell'attribuzione delle differenti aliquote di aggio.

Come pure è ovvio che per ogni nuovo esercizio finanziario si ricomincerà ad applicare *ab initio* sulle correlative riscossioni la scala decrescente dell'aggio.

L'art. 5 in esame modifica la misura dell'aggio unicamente nei riguardi delle riscossioni dell'addizionale governativo; rimane quindi invariata la percentuale dell'aggio dovuta dai Comuni agli appaltatori, nei casi di aziende daziarie appaltate, a sensi del 4 comma dell'art. 6 del R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117, per la riscossione dell'addizionale comunale dallo stesso articolo previsto.

Confidasi che, in seguito al disposto aumento dell'aggio in misura più adeguata alle esigenze delle relative gestioni, tutte indistintamente le aziende daziarie, sia tenute dai Comuni in economia, sia appaltate, cureranno col maggior zelo e puntualità l'applicazione dell'addizionale governativo ed il suo versamento nelle casse erariali, eliminando le deficienze ed i ritardi che in molti casi si sono dovuti precedentemente lamentare.

Da parte loro le Intendenze di Finanza dovranno con opera vigile ed assidua ottenere che il servizio dello speciale tributo proceda ovunque nel modo più completo e soddisfacente, così da raggiungere il massimo rendimento, di cui il tributo stesso è suscettibile, e non mancheranno di provvedere prontamente ed energicamente contro ogni irregolarità, manchevolezza od abuso, tenendo presenti le avvertenze già fatte con la circolare ministeriale a stampa n. 29 del 12 febbraio u. s. ed avvalendosi, ove d'uopo, con discernimento, ma con giurto rigore, dei mezzi coercitivi previsti dalle vigenti disposizioni ed in particolare dal nuovo decreto.

Questo Ministero, mentre esige nel modo più fermo e deciso il volenteroso e fattivo concorso delle aziende daziarie e dei propri funzionari per la retta ed integrale percezione del tributo, si riserva d'altro canto di accordare speciali premi ai dipendenti delle predette aziende che maggiormente si distingueranno per il loro proficuo interessamento e zelo, e di prendere altresì in considerazione le proposte di particolari compensi a favore di quei funzionari dell'Amministrazione finanziaria che avranno più efficacemente contribuito con le loro solerti ed utili prestazioni alla regolare applicazione ed al soddisfacente incremento del tributo stesso.

Le Intendenze vorranno dare immediata e conveniente comunicazione ai Comuni ed agli appaltatori delle suesposte norme per quanto di spettanza dei medesimi, segnando subito ricevimento al Ministero della presente, con biglietto urgente di servizio.

Il Ministro: VOLPI

92. Dazio Consumo. Esecuzione R. D. L. 6 maggio 1926 n. 769 (1) (C. P. S. 5-7-1921 ai Signori Sindaci delle Provincie e per comun. ai Sotto Prefetti).

La Gazzetta Ufficiale del Regno n. 112 del 15 corrente ha pubblicato il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 769, che reca alcune modificazioni ed aggiunte alla vigente legislazione daziaria e al R. D. L. 13 febbraio 1925, n. 117, istitutivo dell'addizionale governativo al dazio consumo comunale sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra.

Stimasi opportuno chiarire, in relazione all'art. 11 medesimo, la portata delle disposizioni degli art. 7 e seguenti, che riguardano la materia del dazio consumo e che, giusta il successivo art. 12, sono entrate in vigore col giorno 16 andante mese.

Imposizione del dazio su generi extra tariffa normale. — Come è noto, in virtù degli articoli 7 del R. D. Legge 24 settembre 1923,

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 98.

n. 2030, 2 del R. D. 16 dicembre stesso anno, n. 2720 (1) e 17 del R. D. Legge 20 ottobre 1925, n. 1944, (2) i Comuni che si trovino nelle condizioni a seconda dei casi in essi articoli indicate, possono su loro richiesta essere di anno in anno e fino a tutto il 1928, autorizzati ad applicare l'aumento fino ad un quarto delle aliquote normali di dazio consumo alle quali hanno diritto, ovvero ad imporre nuovi dazi su generi non compresi nelle categorie ordinariamente tassabili, ed anche ad applicare l'uno e l'altro insieme dei detti eccezionali provvedimenti.

Le richiamate disposizioni lasciavano pure facoltà ai Comuni di dare ai relativi atti deliberativi immediata attuazione in pendenza della prescritta autorizzazione.

Ora con l'art. 7 del nuovo Decreto viene invece stabilito che, ferme restando le citate disposizioni in ordine alle condizioni per l'applicazione dei provvedimenti di cui trattasi, non possano peraltro le deliberazioni dei Comuni, in quanto riflettano l'imposizione di dazio su generi di consumo non compresi nelle categorie ordinariamente tassabili secondo la tabella annessa alla vigente legge daziaria, avere in alcun caso esecuzione, prima che sulle stesse sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero delle Finanze.

Tale divieto, che è assoluto e tassativo, concerne quindi l'imposizione dei generi suaccennati, tanto nel caso che essa sia deliberata di per sè sola ed in luogo dell'aumento del quarto delle aliquote normali, come anche insieme a questo aumento; mentre non si estende alle deliberazioni che riguardino unicamente detto aumento del quarto.

A sensi dello stesso art. 7 l'autorizzazione ministeriale potrà essere concessa di anno in anno, previo parere della Commissione Centrale per la Finanza locale di cui all'art. 22 del R. D. L. 20 ottobre 1925, n. 1944.

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 1.

(2) v. B. A. anno 1925 pag. 241.

Alle prescrizioni di detto articolo 7 vanno dunque soggette tutte le deliberazioni comunali della specie adottate dal 16 maggio corrente in poi, giorno in cui è entrato in vigore l' articolo medesimo, nonchè quelle che, pur essendo state adottate precedentemente, non abbiano a tale data ancora avuto esecuzione.

Inoltre è di particolare importanza rilevare che, trattandosi di concessione annuale e cessando così di aver effetto, col 31 dicembre 1926, tutte le autorizzazioni già accordate dal Ministero per il titolo di cui si tratta e quelle che eventualmente fossero ancora consentite nell'anno in corso, la stessa disposizione sarà applicabile in confronto di tutti indistintamente quei Comuni che intendessero di mantenere anche per l'anno 1927 l'eccezionale imposizione daziaria dei generi extra tariffa normale.

Convorrà pertanto che le amministrazioni comunali intanto provvedano a far pervenire le relative domande in tempo utile, debitamente documentate ed istruite come di rito, giacchè ove non fosse a ciò tempestivamente e completamente provveduto, i Comuni interessati verrebbero all'inizio del nuovo anno a trovarsi nella condizione di dover ancora attendere le determinazioni ministeriali per poter mandare legittimamente ad effetto la deliberata straordinaria imposizione.

Ed a proposito della documentazione e della istruttoria di tali domande si richiamano le norme della precedente circolare ministeriale 6 marzo u. s. n. 8225 (1) soggiungendosi che nelle domande stesse dovranno sempre essere precisati e specificati i generi che si vorrebbero colpire, con le rispettive aliquote di dazio, ed eziandio dimostrato, con dati attendibili, il presumibile gettito per ciascun genere in confronto al deficit del bilancio.

Maggiori esenzioni daziarie in confronto del personale diplomatico e consolare estero. — Per ovvie esigenze di convenienza internazionale ed anche per uniformità di criteri in rapporto a quanto già si pratica in materia doganale, l'art. 8 del Decreto in esame di-

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 78.

sponde che l'esenzione daziaria già accordata ai Capi di Ambasciate e di Legazioni estere dall'art. 15, n. 1, dell'allegato A) al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 2030, sia estesa ai generi destinati ai Capi di Missione e ai membri del Corpo diplomatico (Consiglieri, Segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commerciali) accreditati nel Regno e regolarmente notificati al R.° Ministero degli Affari Esteri e che siano esenti da dazio gli effetti e i mobili di primo impianto, nonchè gli oggetti di cancelleria destinati ai Consoli stranieri in Italia.

Tali nuove esenzioni, che, come si è detto, riguardano tutti i generi destinati ai capi di Missione e ai Membri del Corpo diplomatico, gli oggetti di cancelleria destinati ai Consoli stranieri senza limiti nel tempo e gli oggetti e i mobili limitatamente a quelli di primo impianto, sono accordate sotto condizione di reciprocità a favore dei Capi di Missione e del personale Diplomatico Italiano accreditato all'estero e dei Consoli Italiani residenti all'Estero.

Tale condizione di reciprocità deve essere stabilita negli Stati stranieri in rapporto ai corrispondenti dazi di consumo ovvero a quegli altri consimili tributi che, sia pure con differenti modalità, sianvi applicati.

Limite di minuta vendita dell'aceto.—Il limite di minuta vendita, agli effetti dell'applicazione del dazio nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, stabilito in litri 100 dall'art. 13 del R. D. L. 20 ottobre 1925, n. 1944, è ridotto dall'art. 9 del nuovo Decreto alla misura di litri 50, già prevista dall'art. 23 dell'allegato A) al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 2030.

Detto limite deve considerarsi di effetto automatico e immediato dalla entrata in vigore del Decreto in esame e cioè dal 16 maggio corrente anno; peraltro i Comuni sono invitati a rettificare in conformità la relativa indicazione nelle tariffe daziarie locali a scampo di ogni dubbio od equivoco da parte delle Aziende daziarie e dei contribuenti.

Modificazioni all'art. 94 del regolamento generale daziario.—Fermo

restando anche nei confronti della Amministrazione ferroviaria statale l'obbligo derivante dall'art. 94. penultimo comma, del Regolamento generale daziario 25 febbraio 1924, n. 540, di fornire alle aziende del dazio consumo i locali necessari per gli Uffici daziari e per i rispettivi Corpi di Guardia nell'interno delle Stazioni ferroviarie, e, in difetto, le aree occorrenti per le relative costruzioni, l'art. 10 del R. Decreto in parola stabilisce, a parziale modificazione della detta disposizione regolamentare, che nei confronti dell'amministrazione ferroviaria medesima l'adempimento di siffatto obbligo di somministrazione o fornitura di locali o di aree non può essere imposto gratuitamente.

In base a tale disposizione l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato potrà quindi richiedere, come per il passato, a quelle daziarie, la corresponsione di congrui canoni o corrispettivi per la concessione dei locali o delle aree che è obbligata ad accordare, salva sempre la facoltà da ambo le parti di chiedere l'intervento del Ministero delle Finanze per la decisione, sentito quello delle Comunicazioni, delle eventuali divergenze che potessero sorgere anche in applicazione della cennata disposizione legislativa, giusta l'ultimo comma del mentovato articolo 94 del regolamento daziario.

Si pregano di favorire un cenno di ricevimento della presente,

Il Prefetto — RIZZATTI

93. Cerimonie per la celebrazione di date o di eventi patriottici nazionali ovvero esteri. Inviti ad autorità o personalità estere ovvero adesione a cerimonie celebrantisi all'estero. (C. P. S. 5 luglio 1926 n. 2574 Div. Gab. ai Sindaci).

Il Ministero degli Affari Esteri ha rilevato come accade talvolta che comitati, costituitisi in Italia per solennizzare date o fatti patriottici, diramino direttamente inviti ad autorità o Enti esteri, ovvero che nostre Autorità o Enti accettino di loro iniziativa di intervenire all'estero a cerimonie che ivi abbiano luogo; il che è stato e può essere causa di inconvenienti,

Le SS. LL. pertanto sono pregate di tener presente che, prima di diramare inviti ad Autorità o personalità estere, o di aderire a cerimonie all'Estero, ovvero di autorizzare la costituzione in Italia di comitati aventi comunque per iscopo la celebrazione o commemorazione di fatti o di persone estere, è necessario che in proposito sia tempestivamente interpellato il Ministero degli Affari Esteri.

Il Prefetto — RIZZATTI

94. Interpretazione del Regio Decreto 20 marzo 1924, n. 372, circa protesti cambiari ad opera di segretari comunali. (C. P. S. 2 luglio 1926 n. 2536 Gab. ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

E' stato rivolto quesito al Ministero per conoscere se l'autorizzazione data col R. D. L. 20 marzo 1924, n. 372, a taluni Segretari Comunali per la esecuzione dei protesti cambiari possa ritenersi estesa anche agli impiegati di Segreteria, che, nell'assenza del titolare, normalmente ne facciano le veci.

Con riferimento alla circolare prefettizia in data 9 marzo 1925, n. 822, (1) si fa presente che l'autorizzazione predetta nei riguardi di segretari dei Comuni, già sedi di Pretura, nei quali manchino i pubblici ufficiali competenti, rivestendo carattere di funzione pubblica e non di mero incarico personale, deve ritenersi delegabile, in caso di assenza del titolare, agli ufficiali di segreteria, che, forniti dei titoli e dei requisiti per supplire il segretario stesso, legalmente lo rappresentino.

Il Prefetto — RIZZATTI

95. Albo d'oro dei Caduti nella guerra nazionale 1915-1918. (C. P. S. 2 luglio 1926 n. 2500 Gab. ai Sindaci).

Il Ministero della Guerra, per la compilazione dell'Albo d'Oro dei gloriosi caduti nell'ultima guerra nazionale, ha chiesto

(1) v. B. A. anno 1925 cop. 3-4.

con circolare 8 giugno u. s. n. 902 anche la cooperazione delle SS. LL., domandando l'invio di un esatto elenco nominativo dei cittadini appartenenti ai rispettivi Comuni, caduti o dispersi in guerra, o comunque morti per causa di guerra.

Avuto riguardo anche al nobilissimo scopo, cui è inteso detto lavoro, interesse le SS. LL. a curare che l'elenco richiesto venga compilato con sollecitudine e con la massima diligenza, attenendosi strettamente alle istruzioni all'uopo impartite dallo stesso Ministero con la Circolare di cui sopra.

Il Prefetto — RIZZATTI

96. **Servizio della Leva.** (C. P. S. 22 giugno 1926 n. 725 Gab. ai Sindaci).

In seguito alle ultime operazioni della Leva svoltesi in questa Provincia il Ministero della Guerra ha rilevato che non tutti i Comuni hanno adempiuto con la necessaria e dovuta cura agli obblighi che loro incombono per tale servizio. Infatti, alcuni uffici municipali compilarono e trasmisero con ritardo le liste di leva; taluni altri mostrarono trascuratezza nell'allestimento dei documenti da produrre nell'interesse degli iscritti ovvero nel rispondere alle richieste di atti o di chiarimenti da parte degli uffici di leva; il più delle volte poi si notò il mancato intervento dei rappresentanti dei Comuni alle sedute del Consiglio di Leva e delle Commissioni mobili di arruolamento, contravvenendo ad un obbligo di carattere perentorio, giusta le vigenti disposizioni legislative sul Reclutamento.

Richiamo pertanto le SS. LL. ad una maggiore diligenza per l'avvenire nell'adempimento dei compiti inerenti a tale importantissimo servizio e confido che gli inconvenienti lamentati non abbiano più a verificarsi.

Il Prefetto — RIZZATTI

97. **Campagna antimalarica.** (C. P. S. 27 aprile 1926 n. 12081 Div. V.^a ai Sindaci ed Ufficiali Sanitari dei Comuni malarici della Provincia),

Con la circolare 16 Marzo 1925 n. 5364 (1) indicai le norme da osservare per lo svolgimento della campagna antimalarica nel passato anno.

Tali norme vanno pienamente confermate.

A cura dell'Amministrazione provinciale verranno subito spedite a cotesto comune scorte di medicinali, il cui quantitativo non è assoluto, perchè, qualora si presuma insufficiente, o si troverà insufficiente nel corso dell'anno, basterà che le SS. LL. ne informino la Prefettura, perchè sarà subito provveduto all'invio di altra scorta, sempre a cura dell'Amministrazione Provinciale.

Dalle relazioni ricevute sulla campagna antimalarica del 1925 rilevo che non in tutti i comuni il servizio fu organizzato secondo le direttive date dalla Prefettura.

L'impianto degli ambulatori non corrispose ai desiderati di questo ufficio, sia perchè molti non vennero impiantati a tempo, sia perchè non funzionarono assiduamente e con quella diligenza richiesta dalla serietà e dall'importanza del servizio. Il chinino spesso non venne distribuito con la larghezza necessaria agli aventi diritto direttamente nelle località di lavoro. La propaganda non fu fatta razionalmente e insistentemente. La cura non fu prolungata per mesi in modo da assicurarsi la bonifica completa degli ammalati.

Inoltre non furono segnalati, nè vennero eseguiti lavori di piccola bonifica nelle vicinanze degli abitati, per cui la Prefettura promise sussidi per la esecuzione di tali opere.

Infine non vennero fatte alla Prefettura nè giornalmente nè settimanalmente le denunce dei casi di malaria, che numericamente furono riprodotti soltanto nel bollettino sanitario mensile modello 13.

A tali deficienze occorre porre riparo nell'anno in corso, ed io confido nell'attività e nel buon volere degli amministratori e dei sanitari comunali, dai quali dipende, in massima parte, la

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 79,

buona esecuzione delle norme legislative e regolamentari atte a combattere la malaria.

Non è il caso di ripetere ciò che ha formato oggetto di ripetute circolari.

Basta accennare che la lotta contro la malaria si fa con misure preventive e misure curative.

Misure preventive sono: la chininizzazione, la profilassi meccanica, la bonifica.

Le misure curative consistono nella somministrazione razionale e prolungata del chinino.

La chininizzazione preventiva può essere fatta o col metodo giornaliero, (gr. 0,40 *pro die*) o col metodo bisettimanale (gr. 1 il sabato e la domenica). Perchè la chininizzazione riesca efficace, occorre che il farmaco sia preso metodicamente dal 15 maggio al 31 ottobre da coloro che vivono o che frequentano località malariche. La presa interrotta e disordinata dà insuccessi.

Questo concetto deve essere bene volgarizzato sia dai medici, sia da tutti coloro che coadiuvano i medici, cioè i distributori di chinino, gli insegnanti elementari, i parroci, i direttori di aziende agricole e industriali.

Costoro anzi potrebbero invigilare personalmente, o a mezzo dei capi operai, che tutti gli operai e i contadini dell'azienda prendano ogni mattina, prima di cominciare il lavoro, il chinino necessario per la profilassi.

Dette aziende funzionerebbero anche da controllo della bontà del metodo di chininizzazione, e sarebbero centro di vera e efficace propaganda.

La profilassi meccanica è obbligatoria nelle località di malaria di maggiore intensità, e le case e le abitazioni degli operai e degli agricoltori devono essere protetti a cura dei proprietari dei terreni.

La profilassi meccanica, per riuscire bene, deve essere completa e fatta con scrupoloso accorgimento. La protezione va messa diligentemente a tutte le aperture; in contrario sarebbe un lavoro sprecato.

Comunque, constatato che il fumo tramortisce e fuga le *anofele*, è opportuno consigliare gli operai che, prima di mettersi a dormire, brucino del materiale legnoso, foglie secche, paglia, fieno ecc., che producano fumo denso, in modo da allontanare o tramortire le zanzare malariche, e non mantengano lumi accesi nell'abitazione; e subito dopo disperso il fumo, chiudano le finestre e le porte, e distruggano le zanzare cadute tramortite sui pavimenti.

Quanto alle bonifiche, indipendentemente da quelle di 1.^a e 2.^a categoria, si possono compiere lavori di piccola bonifica sulle vicinanze degli abitati. Spesso la malaria nei centri abitati, specialmente rurali, è mantenuta da piccoli specchi di acqua, apparentemente insignificanti, in cui si trovano migliaia di larve di anofele.

Basterebbe colmare le depressioni di terreno, espurgare i canali di scoli, favorire il deflusso delle acque, distruggere le zanzare con mezzi chimici (petrolizzazione) per eliminare l'*abitat* necessario per la vita delle *anofele*.

Per simili lavori preventivamente notificati alla Prefettura, i comuni potranno avere un sussidio.

Per la cura rimedio sovrano è il chinino.

Bisogna chininizzare e a lungo i recidivi malarici, specialmente nel presente periodo preepidemico, perchè, *col togliere la morbilità recidivale si sopprime la sorgente infettiva, onde ha origine il movimento epidemico*. Ogni malarico recidivo è un focolaio d'infezione.

Bonificato l'individuo, il focolaio scompare.

Non è il caso di entrare nella modalità per la cura dei malarici. La cura spetta ai medici, i quali sanno quel che si deve fare.

Rilevo però che spesso l'ammalato non ricorre al medico e che, avendo a portata di mano il chinino, prende il farmaco senza regola. Ciò è causa d'insuccessi, come sopra ho detto.

(Continua in copertina a pagina 2.^a)

Parte II.

I concorsi interni ed il sindacato di legittimità

La Giurisprudenza consultiva e contenziosa del Consiglio di Stato si va affermando — di fronte alla precedenti incertezze — nel senso che le controversie, che traggono *diretta* origine dai concorsi interni, spettino alla competenza giurisdizionale esclusiva della Giunta Provinciale Amministrativa, in quanto la dipendenza dell'impiegato dall'Ente costituisce il titolo che apre l'adito al concorso. Si ritiene che la formula generica usata dall'art. 4 del nuovo T. U. 26 giugno 1924 n. 1058 sulle attribuzioni contenziose della G. P. A. — giurisdizione esclusiva sui ricorsi prodotti da impiegati locali per questioni derivanti da rapporto d'impiego — modificando le disposizioni (art. 1 e 2) del precedente T. U. 18 agosto 1907 n. 639, ha voluto rendere generale ed esclusiva la competenza della G. P. A. nelle controversie fra le Amministrazioni Pubbliche ed i loro impiegati, eccettuati i soli maestri elementari.

Nel novero di tali questioni si fanno entrare i concorsi così detti interni, in quanto implicano un concetto di rapporto d'impiego e di carriera, limitato agli impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni. Fin qui nulla di male, anzi tutto di bene per la sistemazione della materia giuridica.

Ma la disposizione innovativa dell'art. 16 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2840, che è stata poi trasfusa nell'art. 4 del ricordato nuovo T. U. del giugno 1924, può in pratica dar luogo a gravi confusioni e contestazioni sulla estensione ed il significato giuridico della formula — *questioni derivanti da rapporto d'impiego* — specialmente di fronte al sindacato di pura legittimità (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge) che com-

pete al Consiglio di Stato ed al Governo del Re in forza delle vigenti disposizioni degli art. 14. n. 4, e 26 del nuovo T. U. 26 giugno 1924, n. 1054. E' noto che il sindacato di legittimità si estende alla violazione di forma, ossia di quei precetti giuridici che concernono il procedimento. ed all'eccesso di potere nel senso di *détournement de pouvoir*.

Nella precedente giurisprudenza le questioni relative alla regolarità dei concorsi, limitate alla sola revisione di legittimità — escluso ogni sindacato di merito — e concretate in provvedimenti definitivi delle deliberazioni consiliari, erano impugnabili direttamente innanzi la IV Sezione del Consiglio di Stato o con ricorso straordinario al Re. A tale norma generale ora si deroga per la serie delle quistioni derivanti direttamente, secondo la nuova giurisprudenza, dal rapporto d'impiego nelle amministrazioni locali. Per non ingenerare dannose confusioni bisogna tenere preliminare e peculiare conto della sfera di tali rapporti e della sua natura giuridico-pubblica, per trarne i necessari ed utili corollari nel campo contenzioso. E' dunque opportuno aver presenti i caratteri obbiettivi e speciali di questo rapporto d'impiego, che è continuativo ed ha scopo di carriera, per ritenere inequivocabilmente comprese nella esclusiva competenza della G. P. A. tutte le questioni relative alla formazione del rapporto (*condizioni di nomina*) al contenuto del rapporto (*doveri e diritti*) alle modificazioni del rapporto (*aspettative, congedi, promozioni*) ed alla cessazione del rapporto (*decadenza, disciplina, licenziamento, collocamento a riposo*). Ma tutto ciò va distinto dal sindacato di pura legittimità che, in materia di concorsi interni e pubblici, ancora spetta al Consiglio di Stato od al Governo del Re.

Fra gli obblighi delle Commissioni giudicatrici è quello fondamentale di stabilire, prima di addivenire all'esame dei titoli dei concorrenti, i criteri generali di valutazione dei titoli stessi, in modo che possa risultare se fu rigorosamente osservato il rapporto fra la valutazione obbiettiva e la votazione assegnata a ciascun candidato. L'omissione della determinazione dei detti cri-

teri di giudizio costituisce assoluto difetto di motivazione delle deliberazioni delle commissioni e quindi ragione di nullità del loro operato.

Se adunque, in un qualsiasi concorso, tali criteri generali e fondamentali siano violati, il sindacato di legittimità spetta alla G. P. A. od al Consiglio di Stato ed al Governo del Re?

Indubbiamente, se la questione è limitata al sindacato di legittimità, sulla questione di valutazione obbiettiva, che non trae *diretta* origine dal rapporto d'impiego, essa è sottratta alla cognizione giurisdizionale della G. P. A. La violazione dei criteri investe la procedura ed il difetto di motivazione, non le risultanze del concorso. Tale violazione è per sè stante, indipendente dal merito (*questioni di fatto*) della controversia ed è sorretta dall'interesse legittimo e generale di qualunque concorrente od impiegato ad impugnare un provvedimento definitivo, quale sono gli atti del concorso. In tale materia campeggia e domina il superiore concetto della legittimità, per l'annullamento cioè di qualunque atto amministrativo contrario alla legge ed alla giustizia. Questo concetto fondamentale è ben distinto ed indipendente dalla preesistenza di un rapporto d'impiego e quindi dal titolo che possa aprire l'adito al ricorso, perchè — si noti — la questione, essendo di puro sindacato di legittimità, non può implicare la lesione di qualche diritto quesito dal concorrente. Mancherebbe la tipica configurazione del caso previsto dall'art. 4 del R. D. 26 giugno 1924, perchè il presupposto fondamentale della competenza della G. P. A. si riferisce alla tutela di un esclusivo vantaggio personale o di un interesse particolare leso o minacciato.

La questione, invece, rientra indubbiamente nel novero di quelle, per le quali il Governo del Re può, perfino di ufficio o sopra semplice denuncia, dichiarare la nullità degli atti o provvedimenti illegittimi: art. 114 R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839. Il criterio distintivo, nel caso concreto, non può essere dato che dalla sostanza della controversia. In altri termini, al Sindacato di legittimità, che compete al Consiglio di Stato ed al Governo

del Re. non può derogarsi che limitatamente alle questioni originate *direttamente* dal rapporto d'impiego, non dalla tutela generale del diritto. La determinazione e la semplificazione delle competenze e dell'indirizzo, innanzi tutto, va riportata e coordinata alle altre leggi fondamentali in vigore sul Consiglio di Stato, perchè, versandosi nella ipotesi di interpretazione restrittiva per deroga a norme generali, occorre fissare una norma sicura e chiara di orientamento. Quando si esce dal campo della discrezionalità e s'investe un principio generale di tutela giuridica (criteri di valutazione) si prescinde ontologicamente dal titolo di dipendenza di un impiegato dall'Ente e dalle risultanze specifiche di un concorso interno.

L'esame dei caratteri obbiettivi di un fenomeno, nel campo giuridico, presuppone la cognizione del fenomeno stesso nei suoi elementi essenziali. Evidentemente la violazione dei criteri di valutazione, nel riferirsi a norme generali, presupposto di un qualunque concorso, interno o pubblico, ha un manifesto carattere, spiccato ed assorbente, di procedura e quindi di generalità.

Per tale sindacato di legittimità permane — anche di fronte alle nuove norme del ricordato art. 4 — la competenza del Consiglio di Stato e del ricorso straordinario al Re.

Avv. GIUSEPPE ROSSI

Ora è dimostrato che , per ricevere la massima efficacia del chinino, bisogna somministrarlo da sei o sette ore prima dell'accesso febbrile , quando è somministrato per vie orali , perchè così il farmaco si viene a trovare nella massima concentrazione nel sangue, quando il parassita sta per figliare. — L'ultimo precetto importantissimo è quello di prolungare la cura del chinino, accoppiato , eventualmente , ai riscostituenti , sino a vari mesi dopo la scomparsa della febbre.

La guarigione si avrà quando l'ultimo dei protozoi malarici sarà stato distrutto ; e pertanto bisogna insistere e sorvegliare la cura prolungata, che deve essere essenzialmente chininica , e non va surrogata con qualsiasi altro preparato.

E' indispensabile che i medici divulgino , e facciano divulgare a mezzo del personale ausiliario tali precetti , che sono di capitale importanza nella cura della malaria e nella bonifica completa dell'individuo , sia nell'interesse dell'ammalato sia nei riguardi della collettività.

L'autorevole parola dei sanitari , se continua e persuasiva , formerà la coscienza igienica specifica delle popolazioni , e contribuirà efficacemente alla lotta contro il grave flagello.

Prego organizzare i servizi nei modi richiesti, e ricordo agli ufficiali sanitari specialmente:

1.º che la *malaria deve essere denunciata , come qualsiasi altra malattia infettiva*, con elenchi giornalieri ;

2.º che, alla fine di ogni settimana, va trasmesso alla Prefettura l'elenco delle cause di morte, dal quale si possono rilevare gli eventuali decessi per malaria;

3.º che alla fine di ogni mese , si deve mandare un prospetto dimostrativo della quantità di chinino distribuito durante il mese , separatamente per cura e per profilassi , e del numero di individui che ne fruiscono.

Occorre infine che ogni ufficiale sanitario , predisposto il piano di azione di accordo con il Sindaco , ne informi sollecitamente il Medico provinciale ; e che periodicamente , *almeno una volta al mese*, riferisca al Medico provinciale sull'andamento della epidemia.

Confido nell'interessamento delle SS. LL. perchè la lotta contro la malaria sia svolta con attività , con diligenza e con amore.

Il Prefetto — RIZZATTI

- vizi. (Circ. del Direttore Generale della Cassa DD. e PP. ai Prefetti addì 30 luglio 1926, n. 38611150).
105. Impianto distributori automatici di benzina. (C. P. S. 11 agosto 1926, n. 25540 Div. II).
106. Afta epizootica. Servizio di profilassi. (C. P. S. 28 luglio 1926, n. 24084, Div. 5.^a).
107. Insegnanti delle scuole ed asili infantili italiani all'estero. Diplomi di benemerenze con medaglie istituite con R. D. 6 maggio 1920—comunicato.
108. Dazio Consumo—Cauzioni appaltatori. (C. P. S. 11 agosto 1926, n. 25938).
109. Orfani di guerra —Impianto di tabelle per pubblicità presso gli albi pretori dei Comuni. (C. P. S. 23 luglio 1926 n. 21942 Div. 2^a).

COPERTINA

Avvertenza—Circolari N. i 106 e 107—Nel personale della R.^a Prefettura—Residenza dei Notai e numero dei posti conservati nella Provincia di Salerno col R. D. 9 luglio 1926, n. 1268 — Concorso.

106. **Afta epizootica. Servizio di profilassi.** (C. P. S. 28 luglio 1926, N. 24084, Div. 5 ai Sindaci).

Con riferimento mia ordinanza N. 29659 del 29 settembre 1925 pubblicata a pag. 218 del Bollettino Amministrativo di questa Provincia del mese di ottobre 1925 informo che sono stati segnalati in alcuni Comuni di questa Provincia focolai di afta epizootica con carattere d'insolita gravità.

In relazione a quanto sopra prego la S. V. d'intensificare ora le misure precauzionali disposte con la suindicata circolare e specialmente quelle che si riferiscono alla cooperazione efficace dei singoli proprietari e detentori d'animali ed all'azione volenterosa e perseverante di tutti gli enti interessati alla tutela del patrimonio zootecnico.

Attendo assicurazioni.

p. Il Prefetto — SOPRANO

107. **Insegnanti delle Scuole ed Asili infantili all'estero. Diplomi di benemerenze con medaglie.** Comunicato.

Con R. Decreto 6 maggio 1920 furono istituito speciali diplomi di benemeranza con medaglie di 1^o, 2^o e 3^o grado (d'oro, d'argento e di bronzo) da conferirsi al personale insegnante delle scuole e degli asili infantili italiani all'Estero, dipendenti dal R. Governo, nonchè alle Società ed alle persone in genere, le quali si fossero all'Estero maggiormente segnalate per cospicue elargizioni fatte a vantaggio di dette scuole o con altre straordinarie prestazioni a favore della lingua e della coltura italiana fuori del Regno.

Parte I.

a) Leggi e decreti

98. **Disciplina dei Comuni e delle licenze di esercizi.** (R. D. L. 30 giugno 1926 n. 1096, Gazz. Uff. 1-7 n. 150).

Art. 1. — Fino a nuova disposizione, tutte le aziende industriali, commerciali ed agricole sono autorizzate ad aumentare di un'ora l'orario di lavoro dei rispettivi operai ed impiegati, in deroga del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dei relativi contratti di lavoro.

Il Ministro per l'Economia nazionale è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione della presente disposizione anche a modifica dei Regi decreti 10 settembre 1923, n.ri 1955, 1956, 1957.

Art. 2. — *E' vietata l'apertura di nuovi bars, caffè, osterie, pasticcerie e ritrovi notturni*, ed il rilascio, a qualsiasi titolo, di licenze per l'apertura dei locali stessi.

Art. 3. — *Fino al 30 giugno 1927, non potranno iniziarsi costruzioni edilizie che non siano comprese nelle seguenti categorie:*

opere pubbliche o eseguite da Enti pubblici o per conto di essi ;

costruzioni industriali ed agricole ;

case popolari ed economiche ;

case per la piccola borghesia o per gli impiegati, o che rappresentino diretto investimento di piccoli risparmi privati.

I Prefetti del Regno, sentito i Consigli provinciali dell'economia, sono incaricati di curare l'osservanza della presente disposizione.

Qualsiasi deroga dovrà essere autorizzata dal Ministro per l'economia nazionale, su proposta motivata dal Prefetto.

Art. 4. — *I produttori di vino*, su invito dei Consigli provinciali per l'economia, dovranno cedere alle distillerie determinati quantitativi di vino per ricavarne alcol anidro.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno stabilite le norme per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 5. — *Dal 1.º novembre 1926 la benzina* usata come carburante a scopo automobilistico, dovrà essere mescolata con alcool anidro, in percentuale che sarà stabilita con provvedimenti del Ministro per l'economia nazionale.

L'alcool destinato all'uso anzidetto e quello adoperato dagli stabilimenti chimici sarà considerato, agli effetti fiscali, come alcool denaturato.

E' ammesso il sistema della Regia per gli stabilimenti chimici che impieghino alcool anidro a scopo industriale.

Art. 6. — A decorrere dal *1.º luglio 1926* è stabilita *la tassa annua di esercizio di L. 300* per ogni macchina per la preparazione del caffè tipo espresso.

L'importo di tale somma sarà riscosso dalla Finanza e devoluto a favore dei Comuni.

Art. 7. — Fino a nuova disposizione *i giornali quotidiani* dovranno pubblicarsi in non più di sei pagine.

E' vietato aumentare per ciascun giornale il formato in uso alla data del presente decreto, ed è vietata altresì la pubblicazione di supplementi eccettuati quelli di carattere tecnico.

Art. 8. — I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti con la multa da L. 500 a L. 10,000, in caso di recidiva l'ammenda verrà quintuplicata.

Art. 9. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreti reali, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con i Ministri interessati, tutte le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto legge.

Art. 10. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

99. **Riforma dei regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.** (L. 17 giugno 1926, n. 1187, n. 1489, in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 163).

Art. 1. Nel secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, alle parole: « entrata patrimoniale », sostituire le parole: « entrata ordinaria ».

Art. 2. L'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è modificato e completato come segue:

Agli art. 5 e 6 della legge è sostituito il seguente:

« La congregazione di carità è composta di cinque membri nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, di nove con una popolazione da 5000 a 50,000 abitanti, di tredici negli altri.

« Dei detti membri, due per i comuni con meno di 5000 abitanti, quattro per i comuni che abbiano da 5000 a 50,000 abitanti, e sei per i comuni con più di 50,000 sono nominati dal sottoprefetto, ed, ove sia possibile, tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e di beneficenza; gli altri sono eletti dalla rappresentanza comunale nella sessione di autunno, e di questi non più della metà o del numero intero immediatamente superiore alla metà può appartenere in pari tempo al consiglio comunale.

« Il presidente è scelto dalla congregazione medesima tra i suoi membri. Tutti i componenti, compreso il presidente, si rinnovano per intero ogni quattro anni.

« Per deliberazione della congregazione di carità, approvata dal sottoprefetto, può essere ammesso a far parte della congregazione medesima, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della libertà e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

« Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole della istitu-

zione e della rilevanza del suo patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

« L' ammissione deve essere sempre consentita , quando la netta rendita derivante, secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata ecceda rispettivamente la somma di lire 1000 per i comuni con meno di 5000 abitanti, di lire 3000 per i comuni da 5000 a 50,000 abitanti, di lire 5000 per i comuni con più di 50,000 abitanti ».

Art. 3. L'ultimo capoverso dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è così modificato:

« Essi possono inoltre far parte di comitati di erogazione e di assistenza, che le congregazioni di carità abbiano istituti, ed anche delle congregazioni stesse nei casi contemplati negli ultimi tre capoversi dell'art. 5 ».

Art. 4. Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 18 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è inserito il seguente:

« A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti e che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando ».

Art. 5. Il terzo comma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è così modificato:

« Quando l' amministrazione di un' istituzione , malgrado le ingiunzioni dell'autorità superiore , non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti o non spedisca i mandati , il sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale ».

Art. 6. L'art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è abrogato.

Agli articoli 56 e 57 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

« Nell'intente di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza esistente nel comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

« Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.

« Il concentramento è promosso dal prefetto o dal sottoprefetto o dagli enti interessati previo parere conforme della giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione ».

Art. 7. L'art. 29 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è modificato come segue:

All'art. 58 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

« Quando non avvenga il concentramento previsto dai precedenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni secondo l'affinità degli scopi rispettivi.

« Il raggruppamento è proposto dal prefetto o dal sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle amministrazioni, dalle congregazioni di carità e dai consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì, per gli enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione uniea degli enti stessi ad un consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, o della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, in mancanza della iniziativa delle amministrazioni e dei corpi interessati, può essere formulata di ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto.

« Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico ente.

« In tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62 ».

Art. 8. Al quarto comma dell'art. 61 *a*) della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono aggiunte le seguenti parole:

« Sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli enti da consorzicare ».

Nel secondo comma dell'art. 61 *c*) della stessa legge sono soppresse le parole: « e costituita d'ufficio ».

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 61 *c*) è inserito il seguente:

« Il prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa provincia o di province diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare ».

Art. 9. Al secondo e al terzo comma dell'art. 31 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono sostituiti i seguenti:

« Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:

a) dall'amministrazione interessata, o dalla congregazione di carità o dal consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo comune;

b) dall'amministrazione, o da una delle congregazioni di carità, o da uno dei consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più comuni della stessa o di diverse province;

c) dall'amministrazione; se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato.

« Nell'ipotesi di cui alla lettera *a*), assunta da uno dei corpi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa proposta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.

« Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) è sufficiente promuovere sulle proposte dell'amministrazione, il parere del consiglio o dei consigli provinciali interessati; sulle proposte delle congregazioni di carità o dei consigli comunali i pareri del consiglio o dei consigli provinciali e quello dell'amministrazione; sulle proposte del consiglio o di uno dei consigli provinciali, il parere degli altri consigli provinciali, quando ne sia il caso, e quello dell'amministrazione.

« I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine, le amministrazioni e i consigli che siano invitati a pronunciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.

« Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*) non è necessario sentire sulla proposta dell'amministrazione il parere di altri corpi ».

Art. 10. Nel penultimo comma dell'art. 32 del citato R. decreto, dopo le parole: « e le modificazioni che il ministro per l'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere » sono inserite le seguenti: « comunicate all'amministrazione interessata ».

Art. 11. Ai primi tre comma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3048, sono sostituiti i seguenti:

« Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge i prefetti dovranno procedere, uditi gli ordinari diocesani, alla revisione degli scopi delle opere di culto, dei lasciti e legati di culto di cui all'art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, che tacciano carico ad istituzioni pubbliche di beneficenza, per accertare, se, tenuto conto delle attuali condizioni del culto, nei singoli comuni, tali opere pie, lasciti e legati, corrispondono ai bisogni delle popolazioni locali.

« Ferme restando le disposizioni degli art. 62 e 91, n. 3,

della legge sopracitata, quando, in base agli accertamenti compiuti, debbasi escludere l'attuale trasformabilità, i prefetti disporranno con decreto motivato la devoluzione del relativo patrimonio, qualora questo sia esattamente determinabile e, in caso contrario, la devoluzione della rendita, destinata, secondo l'ultimo conto finanziario approvato, all'adempimento degli scopi di culto indicati dal fondatore, a favore della chiesa passocchiale in cui il fondatore stesso ha disposto che si adempiano i detti scopi e nella cui circoscrizione sia compresa la chiesa da lui all'uopo designata: con l'obbligo in questo caso, nella persona, cui spetta la rappresentanza della chiesa parrocchiale, di rispettare tale designazione.

« Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili ai lasciti e legati di culto da eseguirsi nella chiesa della istituzione di assistenza e beneficenza, da cui essi sono amministrati, per l'assistenza religiosa dei ricoverati ».

Art. 12. L'elezione dei membri delle congregazioni di carità di nomina dei consigli comunali dovrà essere da questi interamente rinnovata nella sessione autunnale dell'anno 1926.

All'inizio di tale sessione scadrà dalla carica un membro di nomina governativa da determinare mediante sorteggio, e alla sua surrogazione procederà il consiglio comunale nella sessione medesima.

Art. 13. Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, con le norme dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841 e 3048, e con tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 14. Salvo il disposto del precedente art. 12, la presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

100. Modificazione alla legge elettorale politica ed al titolo II della legge comunale e provinciale. (L. 1.º luglio 1926, n. 1193 — N. 1490, in Gazz. Uff., 17 luglio, n. 164).

Art. 1. Gli articoli 26 (comma terzo), 29 a 32 incluso, 33

(commi primo, terzo e quarto), 34 a 53 inclusi, 54 (comma primo), 55 (comma primo) della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono abrogati.

Gli art. 13, 14 (comma primo), 16 (comma secondo), 17 comma primo), 25, 33 (comma secondo), 60 (comma secondo) dello stesso testo unico sono rispettivamente modificati come appresso:

« Art. 13. Sono elettori coloro che trovansi iscritti nella lista elettorale politica del comune, e che potranno esservi iscritti in virtù dell'art. 2 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, con le norme stabilite nel titolo II del testo medesimo ».

« Art. 14. (comma primo). — Sono inoltre elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualsiasi natura ovvero una somma non inferiore a lire 5 per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi ».

« Art. 16. (comma secondo). — Al marito di quella che paga la moglie, quando questa non sia iscritta nei fogli aggiunti di cui all'art. 2 della presente legge, ed i coniugi non siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale ».

« Art. 17. (comma primo). — La contribuzione pagata, a norma del primo comma dell'art. 14, da una vedova o dalla moglie separata legalmente può valere, quando essa non sia iscritta nei fogli aggiunti di cui all'art. 2 della presente legge, come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti, generi o nuore, da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità ».

« Art. 25. — Oltre quanto è stabilito negli art. 101, 104, 105 e 115 non sono elettori, nè eleggibili:

« 1.° coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 103 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, numero 118, modificato dall'art. 6 della presente legge:

« 2.° le persone indicate nell'art. 2 della legge 22 novembre 1925, n. 2125 ».

« Art. 33 (comma secondo). — Per gli effetti degli art. 26 e 28 della presente legge, la prova di saper leggere e scrivere può essere data con un certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste, che contenga l'indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. Per detta autenticazione è applicabile l'art. 121 del testo unico della legge elettorale politica ».

« Art. 60 (comma secondo). — Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della commissione elettorale provinciale che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla commissione elettorale del comune le liste di cui all'art. 30 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, con i rispettivi fogli aggiunti di cui all'art. 4 della presente legge ed, ove esistano, le liste per le separate sezioni in quest'ultimo articolo indicate ».

Art. 2. Le liste elettorali politiche permanenti valgono anche per le elezioni amministrative.

A tale effetto, in fogli di color verde, aggiunti alle liste predette, sono iscritti, in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, titolo per l'iscrizione, nonchè dell'abitazione, quando l'abbiano nel comune, gli elettori di cui all'art. 14 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 1.º della presente legge, e le donne indicate nell'art. 1.º (sub 24) della legge 22 novembre 1925, n. 2125.

Sono iscritti d'ufficio nei fogli aggiunti predetti, previa l'osservanza nell'art. 9 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118:

1.º coloro che, non essendo iscritti nella lista elettorale politica del comune, si trovano compresi nominativamente, almeno da sei mesi, nei ruoli delle contribuzioni dirette di cui al primo comma del citato art. 14 della legge comunale e provinciale. L'iscrizione si effettua in base ad un elenco, estratto dai

ruoli delle contribuzioni dirette, nel quale l'esattore porrà la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni predette;

2.° le donne di cui ai numeri 1.° a 4.° incluso dell'art. 1.° (*sub* 24) della legge 22 novembre 1925, n. 2125;

le donne impiegate, anche se collocate a riposo, con pensione o senza, in servizio dello Stato, della casa reale, del parlamento, dei regi ordini equestri, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, degli enti ed istituti pubblici, purchè per l'ammissione ai posti da esse occupati sia richiesto dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti, il possesso del titolo minimo di studio indicato nell'art. 1.° (*sub* 24, n. 6) della predetta legge;

le donne che, dagli accertamenti fatti d'ufficio dal comune, e dalle notizie a questo fornite dalle autorità scolastiche, nei modi da stabilirsi di concerto fra i ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica, risultino in possesso del titolo minimo di studio suddetto.

Sono anche iscritti nei fogli aggiunti di cui al comma secondo coloro che ne facciano domanda, nei modi e nei termini stabiliti dagli art. 11 e 12 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, e provino il possesso dei prescritti requisiti. All'uopo il sindaco ne fa loro invito nello stesso avviso di cui all'art. 10 del testo unico predetto.

Art. 3. Nei termini e con le forme prescritte per la revisione annuale della lista elettorale politica permanente si procede anche alla revisione dei fogli aggiunti indicati nell'articolo precedente.

Le relative proposte sono formulate dalla commissione elettorale comunale in separati elenchi supplementari, su carta verde, rispettivamente allegati a quelli indicati nell'art. 17 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118. Per la formazione e l'approvazione di detti elenchi supplementari, la loro pubblicazione, le relative notificazioni, e le conseguenti rettifiche dei fogli aggiunti

alla lista dei fogli aggiunti alla lista dell'anno precedente, si applicano le disposizioni degli art. 17 a 28. e 31 a 37 del testo unico sopra citato.

Art. 4. Salvo il disposto dell'art. 57 (comma ultimo) del testo unico della legge comunale e provinciale la ripartizione del comune in sezioni e le liste degli elettori per ciascuna sezione, approvate a sensi dell'art. 30 del testo unico della legge elettorale politica, valgono anche per le votazioni nelle elezioni amministrative.

A tale effetto, salvo il disposto dell'art. 5 (comma terzo) della legge 22 novembre 1925, n. 2125, coloro che sono iscritti nei fogli aggiunti alla lista permanente a sensi dell'art. 2 della presente legge vengono ripartiti, con i criteri stabiliti dall'art. 30 della legge elettorale politica, in fogli, di colore arancione, aggiunti alle liste delle sezioni di cui al comma precedente, purchè il numero complessivo degli iscritti di ciascuna sezione non risulti superiore a 900. Verificandosi questo ultimo caso, le persone predette vengono riunite in separate sezioni elettorali: le relative liste e quelle per le separate sezioni comprendenti esclusivamente le donne a termini nell'art. 5 (comma terzo) della legge 22 novembre 1925, n. 2125, sono parimenti formate, su fogli di colore arancione, con i criteri indicati negli art. 29 e 30 della legge elettorale politica.

Spetta al prefetto di disporre, di volta in volta, quando occorra, la formazione dei fogli aggiunti sezionali e delle liste per le sezioni separate, di cui al comma precedente.

Sulla richiesta del prefetto e nel termine da questo prefisso, la commissione elettorale comunale provvede alla loro compilazione e ne dà avviso al pubblico con apposito manifesto. Un esemplare, coi documenti relativi, deve rimanere per cinque giorni nella segreteria del comune: ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione e di presentare, nello stesso termine, reclami alla commissione elettorale provinciale contro le operazioni compiute dalla commissione elettorale comunale. I reclami possono

anche essere presentati, nel medesimo termine, alla commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario, ne rilascia ricevuta.

Trascorso il predetto termine, il presidente della commissione comunale trasmette immediatamente al presidente della commissione provinciale il testo delle deliberazioni relative alle operazioni di cui ai commi precedenti, nonchè l'esemplare dei fogli aggiunti e delle liste per le sezioni separate coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Al più tardi entro il ventesimo giorno precedente quello dell'elezione; la commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami ed approva i fogli aggiunti e le liste per le separate sezioni di cui sopra; il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la formazione, ove occorra, delle liste sezionali per le frazioni che hanno rappresentanza separata, a sensi dell'art. 57 della legge comunale e provinciale.

Art. 5. L'art. 79 (commi quarto e quinto) del testo unico della legge elettorale politica e l'art. 82 (commi terzo e quarto) della legge comunale e provinciale sono rispettivamente modificati come appresso:

« Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha il diritto di prenderne conoscenza ».

Art. 6. I commi quarto e quinto dell'art. 37 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, sono abrogati.

Nell'art. 103 del del testo unico predetto sono inseriti i seguenti:

« n. 11: gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

« n. 12 : gli esercenti di cui agli art. 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del ministro per l'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 ».

Art. 7. Nel testo unico della legge elettorale politica, dopo il quinto comma dell'art. 13, e dopo il primo comma dell'art. 85, sono rispettivamente inseriti i seguenti :

Art. 13.—Nei comuni che non hanno rappresentanza elettiva, i componenti della commissione elettorale sono nominati dal capo della civica amministrazione (governatore, podestà) ».

« Art. 75.—Ove il comune capoluogo del mandamento non abbia rappresentanza elettiva, il pretore è assistito, nei predetti adempimenti, da due membri della consulta municipale designati dal podestà, oppure, in mancanza di essi, da due elettori del comune parimenti designati dal podestà ».

Art. 8. Al comma terzo dell'art. 50 del testo unico della legge elettorale politica ed al penultimo comma dell'art. 62 della legge comunale e provinciale è rispettivamente sostituito il seguente :

« Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità, e, se il consiglio comunale è sciolto, il sindaco od uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianità, dell'amministrazione disciolta. Nei comuni che non hanno rappresentanza elettiva assume tali funzioni il podestà, od uno dei membri della consulta municipale da lui designato, oppure altra persona scelta dallo stesso podestà fra coloro che possiedono una delle condizioni indicate nell'art. 13 della legge elettorale politica ».

Art. 9. La nomina degli scrutatori, di cui all'art. 49 della legge elettorale politica ed all'art. 63 della legge comunale e provinciale, è fatta dalla sola commissione elettorale, nei comuni che non hanno rappresentanza elettiva.

Art. 10. Con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, viene ordinata, dopo il compimento delle operazioni del censimento decennale della popolazione, la revisione generale straordinaria delle liste elettorali permanenti e dei relativi fogli aggiunti.

A tale effetto, nel periodo di tempo indicato nell'art. 8 della legge elettorale politica, il sindaco fa accertare, a mezzo dell'ufficio comunale, se ciascuno degli iscritti nella lista e nei fogli aggiunti dell'anno precedente risulti ancora compreso nel registro della popolazione stabile del comune e residente nel comune stesso: le relative attestazioni sono apposte dal sindaco sulla lista e sui fogli aggiunti predetti in confronto a ciascuno degli iscritti.

Coloro che, in virtù dell'art. 12 (commi terzo e quarto) della legge elettorale politica, sono iscritti nelle liste elettorali del comune, pur non avendovi la residenza e non essendo compresi nel registro della popolazione stabile, devono, entro il 15 dicembre, con atto da essi sottoscritto, dichiarare al sindaco del comune stesso se intendano conservare l'iscrizione rinunciando a quella nelle liste del comune nel quale risiedono e sono compresi nel registro della popolazione stabile. All'uopo il sindaco ne fa loro invito, nell'avviso di cui all'art. 10 della predetta legge.

Un estratto della suindicata lista e dei relativi fogli aggiunti, comprendente i nati nella circoscrizione dei vari tribunali, è trasmesso, non più tardi del 1.º novembre, al rispettivo presidente: su tale estratto l'ufficiale addetto al casellario giudiziario provvede agli adempimenti di cui all'art. 9 (commi secondo e terzo) della legge predetta.

Un estratto dei fogli aggiunti alla lista medesima, comprendente coloro che vi sono iscritti per il titolo del censo, è trasmesso non più tardi del 1.º novembre all'esattore comunale, il quale lo restituisce al comune entro il 15 dicembre con l'annotazione delle contribuzioni dirette erariali e delle tasse comunali a carico di ciascuno degli iscritti.

La commissione elettorale comunale in base alle attestazioni di cui al comma secondo ed agli elementi risultanti dagli estratti predetti o comunque raccolti d'ufficio dalla segreteria del comune, deve accertare, per ciascuno degli iscritti nella lista generale dell'anno precedente e nei relativi fogli aggiunti, la sussistenza dei requisiti per l'elettorato e proporre la cancellazione di coloro che non hanno più diritto all'iscrizione. Per gli elettori di cui al comma terzo, se la dichiarazione ivi indicata è affermativa l'iscrizione viene mantenuta e la commissione comunale predetta ne dà immediatamente notizia, per ogni effetto, al sindaco

del comune ove essi hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile, nonchè al presidente della commissione elettorale della provincia cui questo ultimo comune appartiene: ove detta dichiarazione non sia stata presentata, o sia negativa, la commissione comunale procede alla cancellazione dell'elettore dalle liste e ne dà immediatamente notizia al sindaco del comune, ove esso ha la residenza ed è compreso nel registro della popolazione, per l'iscrizione dell'elettore stesso nelle liste di quest'ultimo comune.

Alle predette cancellazioni ed a tutte le altre operazioni della revisione generale straordinaria delle liste si fa luogo con le norme degli art. 16 e seguenti della legge elettorale politica.

Tuttavia, per la revisione stessa, col decreto reale di cui ai primo comma, potranno essere variati, quando sia necessario, termini indicati nei commi precedenti e nei predetti articoli della legge elettorale politica, fermo restando quello del 31 maggio per il compimento delle operazioni.

Art. 11. La prima revisione generale straordinaria delle liste, a sensi dell'articolo precedente, sarà effettuata in uno dei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12. Il governo del re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge ed a modificare le disposizioni della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale, in quanto necessario per coordinarle porle in armonia con quelle della presente legge.

Le liste elettorali politiche ed amministrative approvate nella revisione ordinaria dell'anno 1926 hanno efficacia sino al 31 maggio 1927.

101. Impiego di fondi appartenenti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti in mutui agli Enti locali, e condizioni speciali e don gestione separata (R. D. L. 13 giugno 1926, n. 1064—n. 1371 in Gazz. Uff. 30 giugno 1926, n. 149).

Art. 1. — I fondi disponibili degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, possono essere impiegati in mutui per opere pubbliche al saggio del 6,50 per cento da concedersi agli Enti che possono essere mutuatari della Cassa medesima, ai sensi delle disposizioni vigenti, compresi tra questi gli Enti delle nuove Provincie.

Tali mutui saranno concessi con le garanzie, forme e modalità dei mutui propri della Cassa, ma saranno iscritti in una con-

tabilità separata e costituiranno una serie a parte tra le gestioni speciali della Cassa medesima.

Art. 2. — Qualora si tratti di opere pubbliche, per le quali sia concesso un contributo stradale, questo, comunque sia da calcolarsi, sarà confermato nella misura attualmente in vigore, secondo le disposizioni che lo riguardano, restando l'onere residuale a carico degli Enti mutuatari

I fondi disponibili degli Istituti di previdenza, per una quota non superiore al decimo, possono essere reinvestiti in cartelle del credito comunale e provinciale e in altre ad esse parificate, essendo titoli garantiti dallo Stato, a condizione che siano fruttifere ad un saggio non inferiore a quello indicato nell'art. 1, tenuto conto dello scarto sul valore nominale.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze potrà con suo decreto variare il saggio d'interesse dei mutui da concedersi ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4. — Con decreti Reali promossi dal Ministro per le finanze saranno stabiliti le norme per l'esecuzione del presente decreto, e, successivamente, sarà provveduto al riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 5. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

102. **Norme per l'impiego dei fondi appartenenti agli Istituti di previdenza amministrativi dalla Cassa depositi e prestiti.** (R. D. 15 luglio 1926, n. 1282—n. 1587 in Gazz. Uff. 30 luglio 1926, n. 175).

Art. 1. — I prestiti di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, numero 1064, (1) saranno concessi dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza secondo la

1) v. pag. precedente.

legge del suo istituto, seguendo le direttive contenute nelle presente norme, ma costituiranno una nuova gestione, distinta dalle altre, con scritturazioni e contabilità nettamente separate anche da quelle tenute dalla Cassa medesima per mutui concessi sulle proprie disponibilità.

Art. 2. — Avranno la precedenza le domande di mutui che si trovino presso la Cassa depositi e prestiti alla data di pubblicazione del detto Regio decreto legge, corredate delle deliberazioni di contrattazione da parte degli Enti che assumono il debito.

Tra queste domande un'ulteriore precedenza sarà assegnata quelle degli Enti che, all'atto della suddetta pubblicazione, risultino in grado di garantire i mutui nelle forme prescritte, tenuto conto sia dei limiti fissate delle vigenti disposizioni per l'accettazione di tale garanzie da parte dell'Amministrazione mutuante e sia, anche, dal maggior onere d'interesse portato dall'art. 1 del citato R. decreto legge 13 giugno 1926, n. 1064.

Art. 3. — La effettiva concessione dei mutui di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, è, in tutti i casi, subordinata a che l'Ente debitore assuma, nelle forme di legge e con le prescritte autorizzazioni, il maggior onere d'interesse, fornendo all'Amministrazione mutuante la conseguente maggiore garanzia.

Art. 4. — In attesa del riordinamento stabilito dall'art. 4 del citato R. decreto-legge 13 giugno 1926, l'attuale Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza rimane in carica non oltre un anno dalla data della sua normale scadenza.

Art. 5. — Il contributo statale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, dev'essere uguale all'annualità posticipata che risulterebbe a carico dello Stato, applicando le disposizioni attualmente in vigore per i mutui di favore concedibili coi fondi propri della Cassa depositi e prestiti.

Tale contributo va considerato come quota parte dell'annualità complessiva pi ammortamento.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

103. **Costruzione Edifici Scolastici.** (R. D. 31 dicembre 1923, n. 3125 Gazz. Uff. 2 febbraio 1924 n. 28 modificato in conformità del R. D. 20 maggio 1926 n. 1106 Gazz. 3 luglio 1926 n. 1106).

Art. 1. — (Abrogato con R. D. 20 maggio 1926, n. 1106).

Art. 2. — (Abrogato con R. D. 20 maggio 1926, n. 1106).

Art. 3. -- Le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamento e riparazione degli edifici scolastici sono a carico dei Comuni.

Lo Stato facilita ai Comuni le spese sopraindicate, assumendosi l'onere del pagamento degli interessi sui mutui, e con la concessione dei sussidi.

Per l'assegnazione dei relativi stanziamenti si applicheranno le seguenti norme:

a) dal Ministero della P. I. le somme stanziare saranno concesse ai singoli comuni ed enti, su pareri dei Regi Provveditori agli studi e tenuti presenti i maggiori bisogni, in rapporto alle condizioni della istruzione e dei locali scolastici;

b) dal Ministero dei Lavori Pubblici le somme stanziare saranno ripartite fra l'alto Commissario di Napoli ed i provveditorati alle opere pubbliche, tenuto conto dei piani regolatori presentati da ciascuno di essi.

Art. 4. — Alla compilazione dei progetti e alla esecuzione delle opere nei piccoli Comuni, nelle frazioni e nelle borgate, potranno provvedere in luogo e per conto dei Comuni, oltre gli Enti statali autorizzati da leggi speciali, anche gli Enti delegati per l'amministrazione di scuole diurne, i quali si siano interessati della edilizia scolastica nelle zone loro assegnate.

Quotora detti Enti si sostituiscano ai Comuni, i pagamenti dei contributi dello Stato si effettueranno con l'intervento degli Enti stessi, su delega dei Comuni.

Art. 5. — I progetti degli edifici scolastici, da compilarsi se-

condo le norme che saranno dettate con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, saranno approvati dal Regio Provveditore agli studi su parere del Genio civile e del medico provinciale.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Per le espropriazioni occorrenti si applicheranno le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2992, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 6. — I Comuni che deliberino di contrarre mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti e che intendano ottenere dallo stato il concorso nel pagamento degli interessi debbono trasmettere al Ministero della pubblica Istruzione, per il tramite del Regio Provveditorato agli studi, a corredo della domanda i seguenti documenti:

a) copia autentica del contratto di mutuo stipulato con l'istituto mutuante. In tali contratti dovrà stabilirsi il periodo di ammortamento del mutuo e la quota costante da versare dall'Ente mutuuario. A garanzia dell'ammortamento dei mutui non potrà in nessun caso stabilirsi una garanzia reale sugli immobili per i quali si chiede il concorso dello Stato;

b) copia del verbale di deliberazione dell'Amministrazione del Comune con la quale si chiede il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi del mutuo e si assuma l'obbligo di mantenere l'edificio in perpetuo ad uso scolastico e di cedere gratuitamente agli insegnanti l'uso degli alloggi costruiti a tale scopo.

Art. 7. — Il concorso dello Stato per i mutui, di cui al precedente articolo, è concesso agli Enti mutuatari con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel decreto dev'essere determinata la quota annua costante corrispondente agli interessi relativi al mutuo da corrispondersi a titolo di concorso nella forma e misura stabilita per i mutui da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti.

Il Ministro per l'istruzione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua di concorso per il paga-

mento degli interessi del mutuo, quando sia stato approvato il collaudo dei lavori e constatata la spesa complessiva sostenuta.

Il versamento di tale quota si inizierà col 1.º gennaio, o col 1.º luglio successivo a quello della liquidazione predetta.

Art. 8.—In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvederà di ufficio, sentita la Cassa depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 9. — Gli Istituti di credito agrario e le Casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti, a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese a cui finanziamento hanno facoltà di provvedere, contribuendo lo Stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 0/0.

Art. 10.—Per lo svolgimento del programma di costruzione, di cui agli articoli precedenti, le somme stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso dello Stato per il pagamento degli interessi relativi ai mutui per la costruzione degli edifici scolastici, saranno per dieci anni, a decorrere dal 1.º luglio 1924, progressivamente aumentate della somma costante di lire 1,000,000 in ciascun anno.

Art. 11.—Ai Comuni e ad altri Enti morali che si occupano dell'istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola saranno concessi sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici in sedi rurali di non più che due aule con annessa abitazione per l'insegnante.

Il sussidio sarà concesso nella misura della metà della spesa allo scopo suddetto sostenuta, e non mai in cifra superiore alle L. 50,000. Per la parte residua di spesa i Comuni potranno ottenere mutui di favore.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione sarà stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5,000,000 all'anno per 20 esercizi finanziari a datare dal 1924-1925.

b) Circolari

104. Dipendenti Enti locali—Iscrizione alla Cassa Previdenza e riscatti di servizi. (C. Direzione Generale Cassa DD. e PP. 30 luglio 1926 n. 38611750 ai prefetti).

Il R. D. Legge 15 aprile 1926 n. 679 concernente la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli Enti locali, consente il riscatto, agli effetti della indennità e della pensione, di alcuni servizi particolarmente indicati all'art. 66^a Parte I, del suaccennato Decreto-legge.

Sulla richiesta degli interessati questa Amministrazione dovrà procedere caso per caso, alla valutazione dei servizi, di cui si chiede il riscatto, ed alla determinazione del relativo premio: operazioni queste che richiedono un lavoro di calcolo abbastanza complesso.

All'uopo è necessario che alle domande di riscatto, da inviarsi a questa Direzione Generale, siano uniti i documenti comprovanti i servizi da riscattare (deliberazioni di nomina e di conferma, elenco degli stipendi o dei salari, certificato di servizio con la misura e la decorrenza dello stipendio o del salario iniziale e delle successive variazioni— foglio matricolare per i servizi militari e stato di servizio per i servizi di Stato ecc.).

A prevenire la presentazione di quesiti, la cui soluzione richiederebbe un lavoro gravoso e spesso volte inutile per la non rispondenza dei dati alle circostanze di fatto, si ritiene opportuno far seguire alcuni esempi di liquidazione di premi di riscatto per norma degli interessati.

Si premette, per la chiara interpretazione delle formule di liquidazione qui di seguito indicate, che:

la lettera a. rappresenta il coefficiente della Tabella B relativa all'età indicato in basso;

la lettera P, la pensione di cui alla Tabella A relativa all'età e agli anni di servizio indicato in basso;

la lettera S, lo stipendio o salario da prendere per base del riscatto;

la lettera C, coefficiente della Tabella C, relativo all'età indicata in basso.

1.º) Caso di un iscritto con 45 anni di età che chieda il riscatto, al momento della iscrizione, di 5 anni di servizio prestato anteriormente alla iscrizione stessa, sullo stipendio o salario di lire 1500.

$$\text{Premio di riscatto: } 1.3 \times S \times a_{45} \times P_{55.5} = 1.3 \times 1500 \times 12.99 \times 0.0442 = \text{L. } 1119.60$$

$$\text{Quota mensile da pagarsi per 5 anni: } \text{L. } 1119.60 \times C_{45.5} = \text{L. } 1119.60 \times 0.0189 = \text{L. } 21.16$$

2.º) Caso di un iscritto con 55 anni di età e 29 di servizio utile che chieda di riscattare 6 anni di servizio prestato anteriormente alla iscrizione, sullo stipendio o salario di lire 1000.

$$\text{Premio di riscatto: } 1.3 \times S \times a_{55} \times (P_{55.35} - P_{55.29}) = 1.3 \times 1000 \times 10.53 \times (1.0474 - 0.6974) = \text{L. } 4791.15$$

$$\text{Quota mensile da pagarsi per 6 anni: } \text{L. } 4791.15 \times C_{55.6} = \text{L. } 4791.15 \times 0.0166 = \text{L. } 79.53$$

3.º) Caso di un iscritto con 27 anni di età e 1 di servizio utile che chieda di riscattare 6 anni di servizio militare sullo stipendio o salario di L. 3000.

$$\text{Premio di riscatto: } 1.3 \times S \times a_{27} \times (P_{27.7} - P_{27.1}) = 1.3 \times 3000 \times 16.37 \times (0.0530 - 0.0063) = \text{L. } 2981.46$$

$$\text{Quota mensile da pagarsi per 6 anni: } \text{L. } 2981.46 \times C_{27.6} = 2981.46 \times 0.0160 = \text{L. } 47.70$$

4.º) Caso di un iscritto con 41 anni di età e 10 di servizio utile che chieda di riscattare 6 anni di servizio anteriore all'iscrizione e 4 anni di servizio militare sullo stipendio o salario di lire 500.

$$\text{Premio di riscatto: } 1.3 \times S \times a_{41} \times (P_{41.20} - P_{41.10}) = 1.3 \times 500 \times 13.87 \times (0.2626 - 0.0954) = \text{L. } 1507.39$$

$$\text{Quota mensile da pagarsi per 10 anni: } \text{L. } 1507.39 \times C_{41.10} = \text{L. } 1507.39 \times 0.0106 = \text{L. } 1597$$

5.º) Caso di un iscritto con 65 anni di età e 30 di servizio utile che chieda di riscattare 6 anni di avventiziato anteriore alla

iscrizione e 3 anni di servizio militare, sullo stipendio o salario di lire 2000.

$$\text{Premio di riscatto} : 1.3 \times S \times a_{65} \times (P_{65.39} - P_{65.30}) = 1.3 \times 2000 \times \\ \times 14.29 \times (2.0446 - 1.1347) = L. 33806.42$$

$$\text{Quota mensile da pagarsi per 9 anni} : L. 33806.42 \times C_{66.9} = \\ = L. 33806.42 \times 0.0136 = L. 459.76$$

6.º) Caso di un iscritto con 35 anni di età e 8 anni di servizio utile che chieda di riscattare 2 anni di servizio militare sullo stipendio o salario di L. 1800.

$$\text{Premio di riscatto} : 1.3 \times S \times a_{35} \times (P_{35.10} - P_{35.8}) = 1.3 \times 1800 \times \\ \times 15.06 \times (0.0885 - 0.0666) = L. 771.76$$

$$\text{Quota mensile da pagarsi per 2 anni} : L. 771.76 \times C_{35.2} = \\ = L. 771.76 \times 0.0438 = L. 33.80$$

Pregasi vivamente codesta Prefettura di dare alla presente la più ampia diffusione comunicandone copia ai più importanti fra gli Enti locali dipendenti, nonchè agli interessati che ne facessero richiesta.

Il Direttore generale — GALLI

105. **Impianto distributori automatici di benzina.** (C. P. S. 11 agosto 1926 N. 25540 Div. 2). (1)

Il Ministero dell'Interno comunica che nessuna concessione ad enti pubblici o privati di aree demaniali può essere accordata per impianti serbatoi, apparecchi e distribuzione benzina senza previo consenso Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.). Anche per terreni non demaniali permessi d'impianto dovranno essere concessi soltanto dopo ottenuto consenso A. G. I. P.

Prego accusare ricevuta.

Il Prefetto — RIZZATTI

(1) V. B. A. anno corr. pag. 134.

Ora, per incoraggiare il concorso da parte di Enti e privati, residenti nel Regno, alle spese ingenti che l'Erario sostiene per sopperire alle molteplici necessità delle nostre fiorenti istituzioni scolastiche lontane dalla Madre Patria, e specie d'oltre Atlantico, con altro recente decreto reale è stato disposto che la concessione dei mentovati diplomi, con relative medaglie, è estesa, senza limiti di numero, anche alle Associazioni e persone, residenti in Italia, che nei cennati modi abbiano contribuito allo sviluppo delle scuole italiane all'Estero, in tal guisa dando prova di alto spirito di patriottismo e cooperando alla maggiore diffusione della nostra coltura nei paesi stranieri.

108. **Dazio Consumo—Cauzioni appaltatori.** (C. P. S. 11 agosto 1926 n. 25938. Sottoprefetti e Sindaci).

Come è noto, per l'art. 5 R. D. L. 13 febbraio 1925 117 istitutivo dell'addizionale governativo sulle bevande alcoliche, vinose e sulla birra, la cauzione prestata dagli appaltatori daziari deve intendersi estesa a garanzia delle somme dovute per l'addizionale suddetto, salvo la facoltà dell'Intendente di Finanza di ordinare un congruo aumento della cauzione, ove questa sia giudicata insufficiente. Si aggiunga inoltre che è occorso di rilevare che alcuni Comuni sono stati autorizzati ad incamerare la intera cauzione degli appaltatori daziari, il che ha prodotto la conseguenza di scemare o di annullare del tutto la garanzia dell'Amministrazione finanziaria per rilevanti crediti.

Ora a garantire possibili danni per l'Erario è necessario che l'Intendenza di Finanza abbia tutti gli elementi necessari per potere giudicare se le cauzioni di detti appaltatori sono tuttora sufficienti a garantire i crediti dello Stato, e cioè copia del contratto di appalto del dazio e degli atti di prestazione e approvazione della cauzione.

Prego quindi la S. V. di disporre per l'invio alla Intendenza di Finanza delle copie suddette, da rilasciarsi in carta semplice per uso amministrativo, dandone contemporanea assicurazione a questa Prefettura.

Assicuri dell'adempimento.

Il Prefetto — RIZZATTI

Nel personale della R.^a Prefettura

Il Comm. D.r Canio Santomauro, Vice-Prefetto, è stato destinato a Salerno, con incarico di funzioni ispettive presso i comuni e gli enti autarchici della Provincia.

Al distinto funzionario, che torna a Salerno, dove lasciò buon nome per il modo lodevole col quale esercitò le sue funzioni, la Direzione del Bollettino porge il benvenuto.

PROVINCIA DI SALERNO

Residenze dei Notai e numero dei posti conservati nella Provincia di Salerno col R. D. 9 luglio 1926, n. 1268 (Gazz. 30 luglio 1926 Num. 175).

Acerno	1 Eboli	1 Roccadaspide	1
Agropoli	1 Fisciano	1 Roccapiemonte	1
Altavilla	1 Giffoni Valle Piana	1 Ricigliano	1
Amalfi	1 Gioi Cilento	1 Rutino	1
Angrì	2 Laurino	1 Salerno	1
Baronissi	1 Laurito	1 Salerno	6
Bracigliano	1 Laviano	1 S. Cipriano Picent.	1
Buccino	1 Maiori	1 S. Giovanni a Piro	1
Camerota	1 Mercato S. Severino	1 S. Marzano sul Sarno	1
Campagna	1 Montano Antilio	1 S. Angelo Fasan.	1
Campora	1 Montecorvino Rovella	1 S. Valentino Torio	1
Capaccio	1 Nocera Inferiore	2 Sapri	1
Casaletto Spartano	1 Nocera Superiore	1 Sarno	1
Castellavita	1 Olevano sul Tusciano	1 Scafati	1
Castellabate	1 Ortodonico	1 (Valle di Pompei)	1
Castel S. Giorgio	1 Pagani	2 Sessa Cilento	1
Castel S. Lorenzo	1 Pellezzano	1 Siano	1
Cava dei Tirreni	3 Piaggine Soprano	1 Sicignano	1
Centola	1 Pisciotta	1 Torchiara	1
Ceraso	1 Pollica	1 Torre Orsaia	1
Colliano	1 Pontecagnano Faiano	1 Tramonti	1
Contursi	1 Positano	1 Vallo della Luc.	1
Corleto Monforte	1 Postiglione	1 Vibonati	1
		1 Vietri sul Mare	1

Concorsi

COMUNE CAMPAGNA (Salerno)—Concorso nomina Segretario Capo, scadenza 31 agosto 1926—Documenti soliti di data posteriore al 17 corrente—Stipendio lordo L. 9000, soggetto a tre aumenti quadriennali del decimo e due altri del ventesimo. L'Ufficio di Cancelliere di Conciliazione è affidato ad altro personale. Assunzione servizio fra un mese. Residenza nel Capoluogo.

Campagna, 17 luglio 1926.

Sindaco — RICCARDI

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO UNO O DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonam. annuo L. 30 oltre cent. 45 per spese di quitanza
e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si
darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

◀▶ SOMMARIO ▶◀

PARTE I.

a) Leggi e decreti

109. Conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1.° e 2.° grado per le imposte dirette (R. D. L. 9 agosto 1926 n. 1429).
110. Disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (R. D. L. 1.° agosto 1926 n. 1479)
111. Disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e di quello ad esse dovuto (R. D. 20 agosto 1916).
112. Provvedimenti per l'abburrattamento delle farine per la panificazione e per i dolciumi (R. D. L. 13 agosto 1926 n. 1448).
113. Provvedimenti per la disciplina e per il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sporte delle commemorazioni e onoranze (R. D. L. 6 agosto 1926 n. 1486).

b) Circolari

114. Provvedimenti per la panificazione (C. P. S. 29 agosto 1926 n. 28002).
115. Norme pel prelevamento di campioni della farina di frumento, prodotta a termini del R. D. 13 agosto 1926 n. 1438 (C. P. S. 1.° settembre 1926 n. 28339).

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

116. Vigilanza igienica sulla produzione e sulla lavorazione di carni insaccate (C. P. S. 28 agosto 1926 n. 9094).
117. Nomina componenti Congregazioni di carità (C. P. S. 27 agosto 1926 n. 24589).
118. Bonificazione agrario, applicazione delle leggi per l' Agro Romano (C. Provv. opere pubbl. 18 agosto 1926 n. 11416).
119. Lotta contro la formica argentina (C. P. S. 13 agosto 1926 n. 25331).
120. Consiglio di disciplina per gl' impiegati comunali (C. P. S. 8 settembre 1926 n. 29041).
121. Orfani di guerra. Impianto di tabelle per pubblicità presso gli albi pretori dei comuni (C. P. S. 23 luglio 1926 n. 21942).
122. Laboratorio fisico della Direzione Gen. della Sanità Pubblica. Ufficio del Radio (C. P. S. 3 luglio 1926 n. 19434).

COPERTINA

Avvertenza — Provincia di Salerno: nomina dei Podestà— Nel personale della R.^a Prefettura — Nel personale della Commissione di Appello delle imposte dirette — Concorsi.

PROVINCIA DI SALERNO

Nomine dei Podestà

Con R. D. 16 Settembre 1926 n. 1610, pubblicato nella Gazzetta Uff. del 23 corr. n. 221, è stato fissato al 26 corr. mese la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell' inizio delle funzioni dei Podestà nei seguenti Comuni aventi popolazione inferiore a 5000 abitanti, a norma dell' art. 1.^o della legge 4 febb. 1926 n. 237.

In esecuzione di detto R. D. sono stati, con R. D. 24 settembre 1926, nominati i seguenti Podestà:

Acerno: Lupo Pasquale. *Agropoli:* Cagnano Avv. Gennaro. *Albanella:* Rizzi Comm. Gaetano. *Alfano:* Carbone Giuseppe. *Altavilla Silentina:* Ferrara dott. Alessandro. *Aquara:* Marino Cav. Avv. Pasquale. *Ascea:* Correale Cav. Antonio. *Atena Lucana:* Di Santi Cav. Uff. Dott. Giuseppe. *Atrani:* Colavolpe Cav. Francesco. *Auletta:* Carusi Cav. Arturo. *Bellosguardo-Roscigno:* Scaramella Giuseppe. *Bra-cigliano:* Ferrara dott. Sebastiano. *Buonabitacolo:* Mattina Vincenzo. *Caggiano-Pertosa:* Carrano Avv. Antonio. *Calvanico:* Ansalone Cav. Dott. Gerardo. *Camerota:* Mazzei dott. Luigi. *Campora:* Feola Not. Toribio. *Cannalunga:* Torrusio Avv. Tommaso. *Casalbuono:* Ferrara Comm. Giovanni. *Casaletto Spartano:* Amato Polito Avv. Antonio. *Casalvelino:* Pesce Ing. Vincenzo. *Castelcivita:* Zonzi Not. Carlo. *Castelnuovo Cilento:* De Marino Vincenzo. *Castelnuovo di Conza-Santomenna:* Buonocore Cav. Vincenzo. *Cartelruggiero:* Savino Cav.

Parte I.

a) Leggi e decreti

109. **Conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1.° e di 2.° grado per le imposte dirette.** (R. D. L. 9 agosto 1926, n. 1429, Gazz. Uff. 26 agosto 1926, n. 198). (1)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Art. 1. — I presidenti ed i membri delle Commissioni comunali mandamentali e provinciali per le imposte dirette, in carica al 31 luglio 1926, sono confermati rispettivamente fino al 31 agosto 1927.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—VOLPI

110. **Disposizioni sui cerchi delle ruote dei veicoli.** (R. D. L. 13 agosto 1926, n. 1479, Gazz. Uff. 3 settembre 1926, n. 205). (2)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Art. 1. — L'esenzione dei carri agricoli dalla osservanza delle dimensioni dei cerchi delle ruote nei veicoli a trazione animale, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1438, cesserà di aver vigore a decorrere dal 1.° gennaio 1928.

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 182.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 82.

I carri agricoli ai quali si riferisce la precedente disposizione sono quelli impiegati pei trasporti ad uso esclusivo delle colonie od aziende agricole non eccedenti il peso complessivo di 20 quintali se a due ruote o di 30 quintali se a quattro ruote e che abitualmente circolano nel fondo al cui servizio sono destinati.

Sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 19 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, ai proprietari dei veicoli recanti la targa con la denominazione di carro agricolo, che siano sorpresi a circolare sulle strade pubbliche per trasporti diversi da quelli indicati nel citato art. 1 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1438, con cerchioni di larghezza inferiore a quella prescritta.

Art. 2. — La portata ed il peso a vuoto saranno sottoposti, entro il 31 dicembre 1926, alla verifica dell'ufficio metrico che munirà di apposito contrassegno la targa prescritta dall'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043. A tal fine l'interessato corrisponderà la tassa di L. 1.

Alla inosservanza di tale disposizione è applicabile il comma 3.º dell'art. 20 sopra citato.

Le sanzioni stabilite dall'art. 19 del R. decreto 31 dicembre 1923, num. 3043, si applicano anche quando i veicoli siano trovati a circolare con peso superiore a quello indicato nella targa.

Art. 3. — Non può essere esercitata l'arte di fabbricare o riparare o di vendere veicoli a trazione animale senza che ne sia stata ottenuta licenza dal Prefetto.

Coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto già esercitino l'arte suddetta dovranno chiederla entro due mesi dalla pubblicazione stessa.

Art. 4.—Nella costruzione di nuovi carri a trazione animale e nella riparazione di quelli esistenti è obbligatoria quanto ai cerchioni delle ruote, l'osservanza delle dimensioni prescritte dall'art. 17 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, da misurarsi nel modo indicato dal successivo art. 18.

Art. 5. — Il Prefetto eserciterà la vigilanza sui costruttori

a mezzo dei funzionari ed agenti indicati nell'art. 83 del regolamento 31 dicembre 1923, n. 3043, e provvederà perchè i verbali di contravvenzione siano trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 6. — Chiunque contravvenga alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 è punito con la pena dell'ammenda da L. 50 a 300 e con quella preveduta dall'art. 11, n. 3, Codice penale.

In caso di recidiva la pena dell'ammenda non sarà inferiore alle L. 200 e la durata della pena della sospensione non potrà essere minore di mesi due.

Art. 7. — Il Prefetto, in pendenza del giudizio penale, e nei confronti di persona altra volta condannata deve ordinare la temporanea chiusura dell'officina, del negozio di vendita, o la temporanea sospensione dall'esercizio dell'arte; può anche ordinarla per gravi motivi nei confronti di persona incensurata.

Art. 8. — Il Prefetto può sempre, anche dopo una sola condanna, ritirare la licenza di cui all'art. 3 previo parere e anche su proposta dell'ufficio del Genio civile.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici entro 15 giorni dalla sua notificazione all'interessato; ma il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.

Art. 9. — Tutti gli auto-veicoli ed i rimorchi di auto-veicoli, destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade pubbliche, devono avere i cerchioni delle ruote rivestiti di gomma o di altra sostanza eminentemente elastica.

Sono esenti da tale obbligo i compressorì stradali, le locomobili e le macchine trattrici agricole, nonchè gli analoghi tipi di auto-veicoli e rimorchi in servizio presso le forze armate dello Stato.

Ai proprietari di auto-veicoli che non si uniformino alla presente disposizione sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 19 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043.

Gli auto-veicoli ed i rimorchi di auto-veicoli che alla data

dell'entrata in vigore del presente decreto non siano conformi a quanto prescrive il presente articolo dovranno essere modificati a norma di esso entro il 31 dicembre 1926.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—GIURIATI—FEDERZONI

ROCCO—VOLPI

111. Disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, e di quelle ad esse dovuti. (R. D. 20 agosto 1926 pubb. Gazz. Uff. 4 settembre 1926, n. 206).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Art. 1. — I pagamenti per somme superiori a L. 20 e fino a L. 100, dovuti dallo Stato e dalle aziende autonome da esso dipendenti, ovvero da farsi a favore dello Stato e delle aziende medesime, vengono arrotondati di 50 in 50 centesimi, trascurando le frazioni non superiori a centesimi 25.

I pagamenti per somme superiori a L. 100 e sino a L. 5000 vengono eseguiti arrotondando analogamente a lire intere le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.

I pagamenti superiori alle L. 5000, si eseguono per somme arrotondate di 5 in 5 lire, trascurando le frazioni non superiori a L. 2 e 50 centesimi.

L'arrotondamento pei pagamenti da farsi dallo Stato si opera sulla somma netta, tenuto conto delle eventuali ritenute e della tassa di quietanza.

Art. 2. — Dalle disposizioni di cui al precedente articolo sono esclusi i pagamenti di interessi su titoli pubblici e quelli

dovuti in dipendenza dell'applicazione delle imposte dirette mediante ruoli, della vendita di valori bollati, delle tariffe di servizi pubblici e di quelle di vendita dei generi di monopolio, come pure le giuocate al lotto e i pagamenti per conto di privati.

Per gli stipendi ed altri assegni fissi, le pensioni, i fitti, canoni e simili l'arrotondamento si applica sulla somma annuale netta, effettuando, nella ripartizione in rate, l'arrotondamento di ciascuna rata e variando la prima in guisa da non alterare l'importo complessivo. L'importo delle rate così stabilito rimane fermo, anche se venga effettuato il pagamento di più rate cumulativamente.

Art. 3. — Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi delle Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4. — In relazione al disposto dall'ultimo comma dell'art. 1, gli ordini di pagamento dello Stato, qualunque ne sia l'importo, vengono, di regola, emessi al netto delle ritenute, tassa di quietanza compresa. La regolazione delle somme trattenute si effettua periodicamente mediante ordinativi commutabili in quietanza o aventi effetto con semplici registrazioni nelle scritture, per quanto concerne i pagamenti disposti dalle Amministrazioni centrali, e mediante versamento alla sezione di Tesoreria, per quanto concerne i pagamenti disposti dai funzionari delegati.

L'accertamento delle tasse di quietanza trattenute può, agli effetti del versamento in entrata, essere eseguito in base a valutazione presuntiva, da stabilirsi con decreto dei singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze.

Il presente articolo non si applica per le spese di giustizia.

Art. 5. — Per le Amministrazioni pubbliche non statali gli ordini di pagamento vengono emessi per le somme lorde occorrenti in modo che, trattenuto anche l'importo delle marche di quietanza applicate, risulti dovuta al percipiente, all'atto del pagamento, una somma netta arrotondata secondo le prescrizioni del precedente art. 1,

Art. 6. — Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere emanate norme esecutive, integrative e di coordinamento per l'applicazione del presente decreto, nonchè quelle speciali che risultassero eventualmente necessarie nei riguardi di singoli servizi o di particolari categorie di entrate e spese dello Stato.

Art. 7. — Il presente decreto ha vigore dal 1.º ottobre 1926, fatta eccezione per le spese di cui al secondo comma dell'art. 2 per le quali avrà effetto dal 1.º gennaio 1927.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - VOLPI

112. Provvedimenti per l'abburattamento delle farine, per la paificazione e per i dolciumi. (Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1448, Gazz. Uff. 28 agosto 1926, n. 200).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Art. 1. — A decorrere dal 1.º settembre 1926 i frumenti di qualità mercantili normali, del peso non inferiore a 78 kg. per ettolitro e contenenti non più del 2 per cento di impurità, dovranno essere macinati in modo da ottenere un tipo unico di farina che corrisponda ad una resa non inferiore all'85 per cento. Per i frumenti di peso specifico inferiore la rendita in farina potrà diminuire proporzionalmente al minor peso, non al disotto, però, del limite dell'80 per cento. All'infuori della crusca è vietato togliere altri elementi dal prodotto della macinazione.

Art. 2. — Le Commissioni provinciali di cui all'art. 9 del presente decreto presiedute dal Prefetto della Provincia fisseranno, nell'ambito della Provincia stessa, in base a criteri di cui all'articolo precedente il tasso di abburattamento delle farine in relazione alla qualità ed al merito del grano.

Art. 3. — E' vietato produrre, vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai propri dipendenti, pane confezionato con farina di frumento abburattata con resa differente da quella stabilita dall'art. 1 del presente decreto. Il pane dovrà essere confezionato in forme del peso non superiore, in ogni caso, ai grammi 200.

Art. 4. — E' vietata la confezione e la vendita di pane di lusso di qualsiasi specie. I fornai non potranno preparare e cuocere, per conto dei privati, pane confezionato non in conformità delle prescrizioni del presente decreto, sia per quanto concerne l'aburrattamento delle farine, sia per quanto riguarda il peso e la qualità del pane.

Art. 5. — Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto non si applicano alla molitura del grano, per quanto concerne i prodotti impiegati nella preparazione delle paste alimentari.

Art. 6. — E' vietato di tenere, vendere, consegnare i prodotti della molitura del frumento destinato alla panificazione se non in sacchi piombati. Ciascun sacco porterà le seguenti indicazioni: ditta esercente il molino, quantità e destinazione del prodotto e limite di aburrattamento. I gerenti dei mulini e commercianti in farine hanno obbligo di tener nota di tutte le spedizioni e le consegne effettuate.

Art. 7. — La sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme, nonchè per la razionale confezione e cottura del pane, è affidata ai medici provinciali, agli ispettori dell'industria del lavoro, agli ufficiali sanitari, agli agenti comunali tutti incaricati della vigilanza annonaria, agli ufficiali ed agenti della R. Guardia di Finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonchè agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. A tale scopo essi hanno facoltà di accesso e di permanenza nei locali tutti adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita delle farine e del pane e possono procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed a tutte le indagini che ritengano necessarie. I funzionari ed agenti suindicati constateranno le contrav-

venzioni alle disposizioni sulla produzione e sul commercio delle farine e del pane, provvederanno per la denuncia dei contravventori all'Autorità giudiziaria. Per il prelevamento dei campioni e per l'esecuzione dell'analisi verranno emanate dal Ministro per l'interno apposite norme obbligatorie.

Art. 8. — A decorrere dal 1° settembre 1926 è vietata la produzione, anche se casalinga, la vendita e la somministrazione, anche a titolo gratuito, dei dolci e delle pasticcerie, confezionati con farina di frumento. E' eccettuata dal divieto la produzione e la vendita dei biscotti secchi, purchè confezionati col tipo unico di farina.

Art. 9. — Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i Prefetti delle Province rivedranno la composizione delle Commissioni provinciali annonarie, al fine del loro migliore funzionamento. Ai membri delle Commissioni predette, di cui alla circolare del Ministero per l'Economia nazionale 19 ottobre 1924, n. 132, sono aggiunti il medico provinciale, il Capo dell'ufficio municipale d'igiene del Capoluogo, un esperto in materia annonaria scelto dal Prefetto ed un esperto designato dalla Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista.

Spetta alle Commissioni stesse l'organizzazione tecnica della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni portate dal presente decreto. Al Comitato centrale annonario e alla sua giunta funzionanti presso il Ministero dell'Economia nazionale spetta la coordinazione dell'azione tecnica delle Commissioni provinciali e il dar parere sui quesiti d'indole tecnica da questi proposti.

Art. 10. — I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle che saranno emanate in dipendenza del decreto stesso saranno puniti con l'ammenda da L. 500 a 10,000. Nei casi più gravi l'ammenda non potrà essere inferiore alle L. 3000 e potrà essere disposta la chiusura dell'esercizio. Il Prefetto della Provincia, all'atto della denuncia, potrà disporre, in via provvisoria, la sospensione o la chiusura dell'esercizio. Per le condanne pronunciate in dipendenza del presente decreto non potrà essere sospesa l'esecuzione della pena.

Art. 11. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BELLUZZO - FEDERZONI - ROCCO.

113. **Provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze.** (R. D. L. 6 agosto 1926, n. 1486, Gazz. Uff. 7 settembre 1926, n. 208).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Art. 1. — Le pubbliche manifestazioni di scienza, intellettualità, beneficenza, sport e le commemorazioni ed onoranze, non possono aver luogo, salve le eccezioni stabilite nel presente decreto-legge, senza la preventiva autorizzazione del Prefetto della Provincia, nella quale la manifestazione deve essere tenuta, sentita la Commissione di cui al successivo art. 4.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è data dal Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati, quando le manifestazioni assumono importanza nazionale.

Art. 2. — L'autorizzazione di cui all'articolo precedente non potrà essere concessa alle manifestazioni che comunque contrastano con la coscienza nazionale, ed a quelle che per deficienza di mezzi, per imperfetta organizzazione per concorrenza di altre simili manifestazioni nello stesso periodo, non danno garanzia di raggiungere il fine che si propongono.

Il Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati, ed il Prefetto della Provincia, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge, possono apportare modifiche ai programmi, spostamenti alle date, e disporre la funzione di più iniziative.

Art. 3. — Non sono sottoposte alla autorizzazione di cui al-

l'art. 1 del presente decreto-legge le manifestazioni ufficiali, quelle autorizzate con legge speciale oppure in modo permanente a norma delle vigenti disposizioni, e le tradizionali, delle quali ultime, però, dovrà essere dato avviso al Prefetto almeno un mese prima.

Spetta al Prefetto della Provincia, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente, riconoscere la tradizionalità delle manifestazioni agli effetti del comma precedente.

Art. 4. — E' costituita in ogni Provincia una Commissione composta del Prefetto che la presiede, del comandante del presidio, o di un suo delegato, del provveditore agli studi, o di un suo delegato, del segretario politico provinciale della Federazione fascista, e del sindaco del capoluogo della Provincia.

Fa parte della Commissione di cui al comma precedente un ufficiale superiore della Regia marina, delegato dal Comando della piazza militare marittima, o dal Comando di marina, quando la Commissione è chiamata ad esaminare domande di autorizzazione di manifestazioni che debbono aver luogo in località sede di Piazza marittima o di Comando di marina.

La Commissione esercita le attribuzioni deferitele dal presente decreto-legge, ed è convocata dal Prefetto, di regola ogni mese, ed inoltre, ogni qualvolta il Prefetto lo ritenga necessario.

Il Prefetto della Provincia può adottare tutti i provvedimenti a lui deferiti dal presente decreto-legge, senza udire il parere della Commissione di cui al primo comma del presente articolo, nei casi urgenti e quando la Commissione regolarmente convocata non abbia raggiunto il numero legale per deliberare.

Art. 5. — Le domande di autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, corredate dell'elenco dei promotori, del piano finanziario e del programma della manifestazione devono pervenire, almeno un mese prima della data fissata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, se le manifestazioni devono essere autorizzate dal Capo del Governo, od alla Prefettura, se l'autorizzazione è di competenza del Prefetto.

I provvedimenti adottati dal Prefetto, a termini del presente decreto-legge, sono provvedimenti definitivi.

Art. 6. — L'autorizzazione di cui al presente decreto-legge non dispensa dalla osservanza delle altre disposizioni vigenti nella materia, le quali pertanto continueranno ad avere pieno vigore.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, concernente le fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - FEDERZONI - FEDELE

b) Circolari

114. **Provvedimenti per la panificazione.** (C. P. 28 agosto 1926, N. 28002, ai Sindaci).

Richiamo tutta l'attenzione ed il sentimento di responsabilità delle SS. LL. sulle alte finalità del R. Decreto 13 agosto 1926 n. 1448, (1) circa la maggiore resa delle farine, e sulla necessità che tutte le Autorità chiamate alla sua osservanza cooperino armonicamente, perchè l'esecuzione sia precisa, integrale e nell'esatto tempo assegnato.

Giusta poi la decisione della Commissione Provinciale Anonaria, avverto che:

1. — Col 1° settembre 1926 è vietata la produzione, anche se casalinga, la vendita e la somministrazione dei dolci e delle pasticcerie, confezionati con farina di frumento.

2. — Col medesimo 1° settembre è vietato il produrre, vendere o somministrare pane confezionato con farina di frumento abburattata con resa diversa dell'85 per cento.

E' tollerato fino al giorno 8 settembre, nell'intento di per-

(1) vedi innanzi pag. 198.

mettere l'esaurimento della farina bianca esistente nei mulini, forni o pasticceria, la panificazione con dette scorte di farina. A tale scopo e ad evitare che nello stesso Comune un fornaio confezioni pane bianco od altro pane bigio, è necessario che le autorità comunali provvedano perchè le scorte esuberanti vengano cedute agli esercizi che ne siano privi o ne abbiano scarsità. Egualmente dovranno provvedere perchè i pasticceri cedano la farina bianca ai fornai per uso di panificazione, essendo — col 1° settembre — assolutamente vietato, come si è detto innanzi, la produzione dei dolci o pasticcerie, confezionati con farina di frumento.

Ai biscottifici viene concesso un termine di giorni quindici per l'esaurimento delle eventuali scorte di farina bianca esistenti, per la produzione dei biscotti. Anche per le biscotterie, gli esercenti che avranno scorte di farina bianca esuberanti, dovranno cederle a quelli che ne abbiano in scarsa misura.

3. — Il nuovo prezzo della farina abburattata all'85 per cento è stato dalla Commissione Provinciale Annonaria determinato in lire 260 al quintale, salvo il minor prezzo che potrà essere stabilito nella provincia di Napoli, nel qual caso il prezzo fissato per questa Provincia sarà uniformato a quello della provincia di Napoli. Sulla base di detto prezzo, le Commissioni Annonarie Comunali determineranno i nuovi prezzi del pane.

4. — Le Commissioni Annonarie comunali, con la cooperazione degli organi sanitari, della R. Guardia di Finanza, della Polizia Giudiziaria e della Milizia V. S. N., assicureranno una rigorosa vigilanza, per evitare o colpire qualsiasi trasgressione alle nuove disposizioni di legge. Prenderanno quindi subito accordi coi detti Corpi per organizzare la necessaria vigilanza.

All'uopo richiamo ai Capi di Amministrazioni comunali di Salerno, Amalfi, Minori, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Eboli, Montecorvino Rovella, Roccapiemonte, Sala Consilina, S. Marzano sul Sarno, Agropoli, Scafati, Angri, Pagani, Vallo della Lucania e Campagna, il contenuto della mia circolare in data 26

corrente mese n. 27636, e prego farmi conoscere con tutta urgenza chi sono i vigili che si intendono designare per il servizio di vigilanza, onde io possa subito rilasciar loro la necessaria delega.

Attendo un immediato segno di ricevuta e di assicurazione.

pel Prefetto — SOPRANO

115. Norme pel prelevamento di campioni delle farine di frumento prodotte a termini del R. D. 13 agosto 1926 n. 1438. (C. P. 1° settembre 1926, n. 28339 ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul decreto del Ministro dell'Interno in data 30 agosto u. s. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 31 successivo n. 202) col quale — al fine di accertare se le farine saranno prodotte giusta le disposizioni dal R. D. 13 agosto 1926 n. 1448 e, quindi, le decisioni della Commissione Annonaria Provinciale (vedi mia circolare 29 agosto n. 28002 (1) e telegramma in data 31 successivo n. 28002 e n. 28269)— sono approvate le norme per il prelevamento dei campioni e per le analisi delle farine.

Perchè gli organi incaricati della vigilanza siano subito messi al corrente delle norme che devono guidare la loro azione nei casi nei quali si reputa necessario prelevare dei campioni, stimo opportuno ricordare la prima parte del suddetto decreto ministeriale.

PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI

a) di farine

« per le farine chiuse in sacchi, il campione si forma prelevando la farina sia dalle parti periferiche, sia dalle parti centrali di diversi sacchi, mescolando poi intimamente le varie porzioni.

Per le farine raccolte in casse, o altrimenti ammucciate, se ne prelevano in punti diversi dei campioni, che poi si riuniscono e si mescolano intimamente.

Dalla miscela, così ottenuta, si prelevano tre campioni di grammi 500 ognuno.

(1) vedi innanzi pag. 203.

I campioni, chiusi in sacchetti di tela o carta resistente, vengono suggellati e firmati dal detentore e da chi esegue il prelevamento; due di essi vengono subito subito spediti ad uno dei laboratori designati per l'analisi, ed il terzo viene lasciato al proprietario della farina od a chi lo rappresenta.

Dei due campioni rimessi al laboratorio uno servirà per le analisi e l'altro sarà conservato, per gli eventuali controlli, per un periodo di tempo non superiore a due mesi dalla data dell'arrivo al laboratorio stesso.

Di ogni prelevamento viene redatto apposito verbale in doppia copia, di cui una è inviata al laboratorio, che eseguirà le analisi, e l'altra sarà rilasciata all'interessato. In ogni verbale di prelevamento dovrà essere indicato il motivo che l'ha provocato.

b) *di pane*

Debbono prelevarsi per l'analisi tre campioni di pani interi. I campioni debbono involgersi in carta resistente, seguendo, per il resto, le indicazioni date per le farine.

La quantità di pane non dovrà, in nessun caso, essere inferiore a grammi 200 per ciascun campione.

Dei due campioni, rimessi al laboratorio, uno servirà per l'analisi, mentre l'altro sarà conservato, per gli eventuali controlli, per un periodo di tempo non superiore ad un mese dall'arrivo al laboratorio ».

Le analisi poi saranno eseguite da laboratori all'uopo autorizzati col medesimo decreto.

Gli organi di questa Provincia potranno servirsi del laboratorio della Scuola di Commercio di Salerno, del laboratorio di chimica agraria della viciniora R. Scuola Superiore di Agricoltura di Portici, del laboratorio municipale di Napoli o del laboratorio chimico compartimentale con sede a Napoli.

Prego le SS. LL. impartire precise istruzioni agli agenti incaricati della sorveglianza.

pel Prefetto — SOPRANO

116. **Vigilanza igienica sulla produzione e sulla lavorazione di carni insaccate.** (C. P. 28 agosto 1926, n. 9094. Sanità -- ai Sindaci) (1)

Per assicurare la vigilanza igienica sulla produzione delle carni insaccate il Consiglio Provinciale Sanitario e la Giunta Provinciale Amministrativa hanno ritenuta necessaria l'applicazione in tutti i Comuni della Provincia delle seguenti norme:

1.º Chi intende aprire o mantenere uno stabilimento di carni insaccate con carattere di vera e grande industria, deve uniformarsi a quanto al riguardo è disposto con la circolare del Ministero dell'Interno del 22 marzo 1908, n. 20300139.

2.º Gli esercenti macellai, salumieri o altri industriali, indipendentemente dall'obbligo di sottoporre a visita sanitaria tutti gli animali destinati alle macellazioni, non possono destinare le carni macellate fresche alla lavorazione di carni insaccate senza prima avere ottenuto speciale autorizzazione. Per ottenere tale autorizzazione gl'interessati dovranno farne richiesta, con regolare domanda, all'Autorità Comunale, indicando nella domanda l'ubicazione del locale di preparazione delle carni insaccate, nonché il nome delle persone addette alla relativa lavorazione. L'autorizzazione sarà concessa, se del caso, per iscritto dal Sindaco, in base al parere favorevole dall'Ufficio Sanitario Comunale. In detta autorizzazione saranno riportati i nomi delle persone addette alla lavorazione. Tali persone non potranno essere sostituite senza il preventivo consenso dell'ufficiale sanitario. Nell'autorizzazione il Sindaco indicherà inoltre l'ubicazione dei locali di lavorazione delle carni insaccate.

E' in ogni caso vietata la preparazione di dette carni fuori dei locali all'uopo destinati.

3.º I privati che preparino carni insaccate nel quantitativo superiore a kg. 60 all'anno, con evidente destinazione delle carni stesse alla somministrazione come compenso ai propri dipendenti, debbono informarne, prima dell'inizio della lavorazione, l'Auto-

(1) v. B. A. anno 1926, pag. 17.

rità comunale che disporrà le opportune misure di vigilanza sulla macellazione degli animali e sulla lavorazione delle carni.

4.° I privati che preparino carni insaccate per uso proprio in quantità inferiore a quella di kg. 60 all'anno, debbono sottoporre i suini destinati alla macellazione alla visita sanitaria. A tal fine l'Autorità comunale o consorziale stabilirà speciale orario, nonchè le norme speciali per assicurare il servizio di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato.

5.° Presso ciascun ufficio comunale sarà impiantato apposito Registro degli esercenti e degli industriali autorizzati alla preparazione ed alla vendita delle carni insaccate.

6.° Le carni insaccate di recente preparazione (allo stato fresco) non possono essere vendute al pubblico se non da chi sia munito dell'autorizzazione di cui al suindicato n. 2.

7.° Nella preparazione di carni insaccate destinate al commercio od al pubblico consumo, è vietata la mescolanza di carni provenienti da specie diverse d'animali. Tale mescolanza potrà essere consentita dall'Autorità comunale purchè, appena dopo avvenuto l'insaccamento, a spese dell'industriale, le carni insaccate vengano munite di bollo a piombo portante da un lato il nome della Ditta e dall'altro le lettere: (C. S. B) che significano: carni suine, miste o carni bovine, oppure (C. S. E.): carni suine miste e carni equine, ecc.. Nella preparazione di insaccati destinati ad essere venduti al pubblico, anche se allo stato fresco, è vietata la mescolanza delle carni con altre sostanze estranee ancorchè non nocive.

8.° L'Ufficiale sanitario ed il veterinario comunale hanno l'obbligo di esercitare efficace vigilanza sanitaria sulla lavorazione e sugli spacci di carni insaccate e di presentare al Sindaco, alla fine di ciascun mese di lavorazione, apposita relazione scritta circa l'azione spiegata.

La vigilanza dell'Ufficiale sanitario sarà diretta specialmente ad assicurare lo stato di salute del personale addetto alla lavorazione delle carni.

9.° L' Autorità comunale ordinerà la chiusura dell' esercizio dove si pratica la lavorazione o la vendita al pubblico di carni insaccate quando l'industriante non ottemperi alle disposizioni suindicate o vi abbia contravvenuto due volte.

L' Autorità comunale potrà disporre la confisca delle carni insaccate preparate senza l'osservanza delle norme di cui sopra e la concessione di esse agli istituti pubblici di beneficenza.

10.° La preparazione dello strutto deve farsi in recipienti ben stagnati ed esclusivamente con grassi di maiale, restando proibita qualunque mescolanza con altri grassi o con sostanze estranee. I grassi destinati alla preparazione dello strutto debbono provenire da maiali visitati come ai suindicati numeri 2, 3 e 4.

11.° Le infrazioni alle disposizioni di cui sopra saranno punite a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Le norme suindicate trovano la loro sede nel Regolamento locale d'igiene: esse pertanto debbono essere deliberate dal Consiglio comunale o da chi per esso, con le eventuali proposte di modificazioni o di aggiunte che si rendessero necessarie in correlazione con speciali esigenze locali.

Attendo al più presto, per le definitive provvidenze, la deliberazione che al riguardo sarà adottata da cotesto Consiglio comunale.

p. Il Prefetto — SOPRANO

117. **Nomina Componenti Congrega di Carità.** (C. P. 27 agosto 1926, N. 24589 ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione della S. V. sulla recente legge 17 giugno 1926 n. 1187, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio, (1) che apporta varie modificazioni alla legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Per i provvedimenti da adottare nella prossima sessione autunnale, assumono, intanto, una speciale importanza le disposizioni degli articoli 2 e 12; col primo dei quali la competenza per la nomina dei componenti delle congreghe di carità viene

(1) vedi B. A. anno corr. pag. 171.

spostata nel senso che — fermo rimanendo l'attuale numero — due membri della congrega di Carità nei comuni con meno di 5000 abitanti, 4 per i comuni che abbiano da 5000 a 50000 abitanti e sei nei comuni con più di 50000 abitanti sono nominati dall'autorità di vigilanza; mentre gli altri sono eletti dalla rappresentanza comunale. Si è così demandata al Consiglio comunale la nomina della maggioranza dei componenti della Congrega di Carità, fermo rimanendo che non più della metà degli eletti o del numero immediatamente superiore alla metà può appartenere in pari tempo al Consiglio comunale. Alla attuazione della riforma provvede l'art. 12 della legge succitata, disponendo: « L'elezione dei membri delle Congregazioni di carità di nomina dei consigli comunali dovrà essere da questi interamente rinnovata nella sessione autunnale dell'anno 1926.

« All'inizio di tale sessione scadrà dalla carica un membro di nomina governativa da determinare mediante sorteggio e alla sua surrogazione procederà il Consiglio comunale nella sessione medesima ».

La prego quindi dare disposizioni a che, entro il prossimo settembre, la Congrega di Carità proceda al sorteggio di un componente di nomina governativa; alla cui sostituzione, insieme alla rinnovazione dei membri di nomina del Consiglio comunale, dovrà provvedere, nella stessa sessione, la rappresentanza comunale.

Voglia fare opportune comunicazioni agli enti interessati.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — RIZZATTI

118. **Bonificazione agrario, applicazione delle leggi per l'Agro Romano.** (C. Provv. Opere Pubbliche 18 agosto 1926, n. 11496 ai proprietari, enfiteuti ed affittuari di terreni).

Per una rapida e conveniente valorizzazione dei terreni che oggi, per cause diverse, si trovano in istato di rendimento deficiente o nullo, rendesi — tra l'altro — indispensabile provvedere all'applicazione delle disposizioni di carattere eccezionale vigenti in materia di bonificazione agrario.

Al riguardo ritengo opportuno ricordare che le varie leggi sul bonificamento dell'Agro romano sono già estese, in forza del R. Decreto 15 settembre 1923, n. 2313, a tutti i terreni appartenenti ai comprensori dei soppressi Enti di bonifica (Bonifica del Bacino inferiore del Volturno, per la Provincia di Caserta; Bonifica del bacino del Sele, per la provincia di Salerno) e che l'articolo 111 della legge 30 dicembre 1923 n. 2356 sulle bonificazioni autorizza il Governo ad estenderle con decreto Reale ai territori soggetti a bonifica idraulica.

Esse lasciano ai proprietari largo campo di apprezzamento e di decisione affidando al Governo il compito del necessario coordinamento e, quando faccia difetto l'iniziativa degli interessati, autorizzando provvedimenti di autorità intesi a rendere obbligatori i miglioramenti ed a sostituire ai proprietari neghittosi altre più fattive attività.

Credo utile richiamare al riguardo sin d'ora l'attenzione dei proprietari sul contenuto delle succitate leggi per un ponderato esame in rapporto alle speciali contingenze dei fondi al fine o di attuare senz'altro, come sarebbe da attendersi, quei miglioramenti che ritengano economicamente utile e redditizi o, almeno, di mettersi in condizione di non trovarsi impreparati ad ottemperare convenientemente ai loro obblighi.

Il R. Decreto 10 novembre 1905 n. 647 (fondamentale nella materia e che è bene che gli interessati conoscano) fa obbligo ai proprietari di presentare la descrizione dei loro fondi *unitamente ad una proposta dei miglioramenti agrari* che intendano apportarvi.

Spetta poi a questo Provveditorato decidere su tali proposte e, in ogni caso, cioè a dire anche quando esse manchino, stabilire quali miglioramenti siano da eseguirsi e in quali termini di tempo.

In correlazione agli obblighi di cui sopra la legge accorda peraltro numerose ed importanti esenzioni e facilitazioni di carattere tributario e fiscale, nonchè la possibilità di ottenere a

mutuo le somme occorrenti dalla Cassa Depositi e Prestiti al tasso di favore del 2,50 per cento, rimborsabili in 45 annualità a partire dal quinto anno dalla concessione.

Inoltre la legge, per eliminare ogni ostacolo alla esecuzione delle opere, contempla anche la possibilità della risoluzione dei contratti di locazione.

Altri particolari benefici e facilitazioni accorda la legge 17 luglio 1910 n. 491 in modo speciale per la creazione di centri di colonizzazione e borgate rurali.

In aggiunta alle leggi sopracitate sarà opportuno che gli interessati conoscano anche le disposizioni dei regolamenti 20 novembre 1905 n. 671 e 22 gennaio 1911 n. 248 nonchè quelle dei RR. Decreti-Legge 24 aprile 1919 n. 622 e 23 gennaio 1921 n. 52, portanti ulteriori vantaggi (mutui, premi, contributi, facoltà di espropriazione per pubblica utilità ecc...) per la creazione di centri rurali o comunque centri abitati, nonchè per la costituzioni di Consorzi e per la esecuzione in genere di opere e lavori nei quali abbiano interesse più fondi di una determinata zona.

Reputo superfluo scendere a maggiori dettagli che un diretto esame delle leggi può facilmente fornire, avendo voluto con la presente soltanto indicarle sommariamente, per richiamare su di esse l'attenzione degli interessati per la migliore valorizzazione del territorio di questo Compartimento.

Il Provveditore alle Opere — A. CUOMO.

119. **Lotta contro la formica argentina.** (C. P. 13 agosto 1926, num. 25331 ai Sindaci).

Il numero 174 della Gazzetta Ufficiale pubblica il R. D. legge 1.º luglio 1926, n. 1266 contenente disposizioni per la lotta contro la formica argentina.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni medesime che tendono a raggiungere finalità per la difesa dell'agricoltura nazionale congiuntamente a quella per la profilassi delle malattie infettive.

I Sottoprefetti ne daranno comunicazione ai Sindaci dei rispettivi circondari.

p. Il Prefetto — SANTOMAURO

120. Consiglio di disciplina per gli impiegati comunall. (C. P. 8 settembre 1926, n. 29041, ai Sindaci).

A termini dell'art. 101 del regolamento 12 febbraio 1911, per la esecuzione della legge comunale e provinciale, essendo scaduti col 31 dicembre 1925, di carica i due segretari effettivi e i due segretari supplenti facenti parte del Consiglio di disciplina per gli impiegati comunali, occorre provvedere, entro il 28 corrente, alla elezione dei nuovi rappresentanti.

All'uopo, entro il predetto termine, la S. V. vorrà trasmettere le schede, ciascuna in busta chiusa, contenente la designazione fatta dai singoli impiegati in pianta stabile di codesto Ufficio, accompagnandola con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

Inoltre la S. V. vorrà farmi tenere nello stesso termine, riempito delle notizie richieste, il prospetto che fa seguito alla presente, della quale attendo subito un cenno di ricevuta.

pel Prefetto — SOPRANO

Comune di

COGNOME E NOME degli impiegati di segreteria, in pianta stabile	QUALIFICA	DATA della deliberazione di nomina

121. **Orfani di Guerra — Impianto di tabelle per pubblicità presso gli albi pretori dei comuni.** (C. P. S. 23 luglio 1926, n. 21942, Div. 2, ai Sottoprefetti e Sindaci).

L'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra ha chiesto al Ministero dell'Interno l'autorizzazione di aprire trattative con le amministrazioni dei comuni rurali, per ottenere la concessione gratuita di collocare presso l'albo pretorio una tabella delle dimensioni di m. 1,80 in altezza e m. 1,20 in larghezza, destinata ad accogliere cartellini di pubblicità, salvo uno spazio di m. 0,50 per m. 0,20 nella parte centrale che dovrebbe essere riservato alla pubblicazione di un comunicato settimanale, redatto dall'Ufficio stampa del Governo e stampato a spese dell'Opera Nazionale, con cui sarebbero date alle popolazioni rurali notizie ed informazioni.

Premesso che, per ovvie considerazioni, la proposta non potrebbe essere attuata nei riguardi dei Comuni che hanno assunto l'esercizio diretto con diritto di privativa del servizio delle pubbliche affissioni, per i quali sarebbe causa di inevitabile diminuzione del provento del servizio, nè, a maggior ragione, nei riguardi dei Comuni i quali, secondo una consuetudine invalsa, hanno affidato a privati assuntori l'appalto della esecuzione del servizio, poichè l'accoglimento della proposta, alterando i contratti in vigore, potrebbe esporre gli enti municipalizzatori ad eventuali contestazioni, nulla si oppone invece a che la richiesta sia accolta dalle Amministrazioni comunali che non hanno assunto la diretta gestione del servizio di pubblicità, o che, pur avendola assunta, non si sono valse delle facoltà di esercitarlo in regime di monopolio.

Anche in questo caso però, al fine di tutelare convenientemente gli interessi delle amministrazioni comunali, le convenzioni gratuite da stipularsi con l'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, dovrebbero contenere la clausola della revoca de jure della concessione, qualora il servizio di cui trattasi fosse assunto direttamente con diritto di privativa dai comuni interessati.

Prego pertanto le amministrazioni che si trovano nelle condizioni suaccennate di favorire la iniziativa di cui si tratta, che, mentre non arreca oneri di sorta alle civiche aziende, può costituire una fonte di entrate per la benemerita istituzione.

Attendo un cenno di assicurazione in proposito.

pel Prefetto — SOPRANO

122. Laboratorio Fisico della Direzione Generale della Sanità Pubblica-Ufficio del Radio. (C. P. S. 3 luglio 1926 n. 19434 Div. V. ai Sindaci).

Porto a conoscenza delle SS. LL. la seguente circolare del Ministero dell' Interno:

« Come è noto alle SS. LL. l'ufficio per le sostanze radioattive, istituito con R. Decreto 31 ottobre 1923, n. 2442 recante provvedimenti per la ricerca e l'utilizzazione delle dette sostanze, è passato dal 1.º ottobre 1925 e in virtù del R. D. legge 16 luglio 1925 n. 1421, dalle dipendenze del Ministero dell'Economia Nazionale (Ispettorato Generale delle Miniere e combustibili) a quelle del Ministero dello Interno (Direzione Generale della Sanità Pubblica).

In tal modo l'Amministrazione della Sanità Pubblica ha acquistato un proprio organismo di indiscussa competenza, che completa l'assetto dei Laboratori scientifici della Direzione Generale della Sanità Pubblica mettendo a disposizione di questa uno adeguato strumento anche per le indagini fisiche di interesse sanitario, e per quelle di controllo sugli Istituti di terapia fisica ed affini di cui alla legge 16 luglio 1916 n. 947.

A questo organismo con D. M. 1.º novembre 1925 è stata data la denominazione di Laboratorio fisico della Direzione Generale della Sanità Pubblica (Ufficio del radio) e così i Laboratori scientifici della Sanità Pubblica restano costituiti in tre reparti; uno per le indagini microscopiche e batteriologiche; uno per le indagini chimiche, un terzo per le indagini fisiche di interesse sanitario.

Tenuto conto delle mansioni in precedenza attribuite all'Uf-

ficio per le sostanze radioattive, che rimangono immutate, i compiti attualmente demandati al Laboratorio fisico della Sanità Pubblica sono precisamente i seguenti:

a) estrazione e purificazione della emanazione del radio di proprietà dello Stato, per la sua assegnazione a scopi scientifici e terapeutici;

b) controllo degli istituti esistenti nel Regno che attendono alla produzione di preparati radioattivi e alla utilizzazione di emanazione di radio;

c) taratura dei preparati radioattivi;

d) controllo sulla fabbricazione dei materiali anti X, per accertare la loro efficienza;

e) studi e ricerche relativamente alla protezione del personale operatore e di assistenza addetto agli istituti che impiegano il radio o i raggi X, nonché alla disciplina della applicazione di tali mezzi a scopo diagnostico e terapeutico;

f) studio di altre questioni che interessano la fisica applicata all'igiene e sulle quali sia richiesto un preciso parere da disposizioni legislative e per le quali la Direzione Generale della Sanità Pubblica ritenga di sentire l'avviso del Laboratorio;

g) ispezioni ed inchieste di carattere tecnico relative alla fisica applicata all'igiene, agli stabilimenti radioterapici ecc. che la Direzione Generale della Sanità Pubblica ritenga di disporre;

h) studi originali di iniziativa del Laboratorio stesso richiesti dalla Direzione Generale ai fini del compito della tutela della Igiene e della Sanità Pubblica.

Nel dare di quanto precede comunicazione vogliano le SS LL. averne opportuna norma nello svolgimento della azione di tutela della igiene e della sanità pubblica, avvertendo che ogni qualvolta sia richiesto l'intervento del nuovo Laboratorio ovvero si manifestino la necessità e l'opportunità di indagini che rientrino nella opera di attività di esso dovrà esserne data notizia a questo Ministero (Direzione Generale della Sanità Pubblica), per le determinazioni di competenza.

Tornerà gradito, intanto, un cenno di ricevuta della presente ».

Il Prefetto — RIZZATTI

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

Giovanni Battista. *Castel' S. Lorenzo*: Pepe Avv. Giovanni. *Castiglione del Genovesi*: Parrilli Cav. Uff. Giuseppe. *Celle Bulgheria*: Caputo Dott. Giuseppe. *Centola*: Ciaccio Avv. Giovanni. *Ceraso*: Fusco Dott. Procopio. *Cicerale Cilento*: Fiorilli dott. Giovanni. *Colliano*: Gaudiosi Publio. *Concà Marini-Furore*: Anastasio Giovanni. *Contro-ne*: Conti Cav. Girolamo. *Contursi*: Rosapepe Cav. Uff. Raffaele. *Corbara*: De Vito Camillo Andrea. *Corleto Monforte*: Testa Comm. Giovanni. *Cuccaro Vetere*: Troccoli Cav. Uff. Raffaele *Felitto*: Inglese not. Giovanni. *Futani*: Rampaldi Lorenzo. *Galdo*: Lanzara Cav. Giovanni *Giffoni sei Casali*: Giannattasio Giuseppe. *Gioi Cilento*: Passaro Nicola. *Giungano*: Guglielmotti Vincenzo. *Ispani*: Giffoni Dott. Francesco. *Laureana Cilento*: Cagnano Michele. *Laurino*: Mazzei dott. Girolamo. *Laurito*: Alessio Andrea. *Laviano*: Foselli Cav. Giuseppe. *Licusati*: Galato Raffaele. *Magliano Vetere-Stio*: Cerulli Cav. Uff. Michele. *Maiori*: D' Amato Salvatore. *Minori*: D' Amato Vincenzo. *Montano Antilha*: Passarelli Cav. Dott. Vincenzo. *Montecorvino Pugliano*: Rossi Cav. Avv. Giuseppe. *Monteforte Cilento*: Gugliucci Nicola. *Montesangiacomo*: Nicodemo Cav. Avv. Vincenzo. *Morigerati-Caselle in Pittari*: Paladino Cav. Avv. Pasquale. *Novi Velia*: Sica Prof. Aurelio. *Ogliastro Cilento*: Cirotta Antonio. *Olevano sul Tusciano*: Forte Genuaro. *Oliveto Citra*: Tarantini Cav. Antonio. *Omignano*: De Feo Cav. Pietro. *Orria*: Gugliucci Camillo. *Ortodonico*: De Lucia Giovanni. *Ottati*: Gatti Francesco. *Padula*: Maina Romeo. *Palomonte*: Parisi Cav. Vincenzo. *Perdifumo*: Giardulli Cav. Giuseppe. *Perito*: Apolito Orazio. *Petina*: Aurucci Giovanni. *Piaggine Soprane*: Vairo dott. Elio. *Pisciotta*: Saulle Luciano. *Polla*: Del Bagno Cav. Carmine. *Pollica*: Pisani Cav. Andrea. *Positano*: Perrella Cav. Michele. *Postiglione*: Liguori Cav. Uff. Amedeo. *Praiano*: Zincone Salvatore. *Ricigliano-Romagnano al Monte*: Pintozzi Cav. Uff. Vincenzo. *Roccapiemonte*: Pascarelli dott. Andrea. *Rofrano*: Lettieri Cav. Gaetano. *Rutino*: Magnoni Dott. Salvatore. *Sacco*: Ansanelli Giuseppe. *Salento*: Scarpa dott. Guido. *Salvitelle*: De Blasio Cav. Antonio. *S. Cipriano Picentino-S. Mango Picmonte*: Cioffi Umberto. *S. Giovanni a Piro*: Petriilli Comm. Raffaele. *S. Gregorio Magno*: Simoniello Pietro. *S. Mauro Cilento*: Piccirilli dott. Giuseppe. *S. Mauro la Bruca*: Martuscelli ing. Antonio. *S. Pietro al Tanagro-S. Rufo*: Spinelli Cav. Pasquale. *Santa Marina*: Vinciprova dott. cav. Antonio. *S. Angelo Fasanella*: Tanga-Clavelli Comm. Avv. Giovanni. *S. Arsenio*: Cafaro dott. Cav. Uff. Nicola. *S. Egidio Monte Albino*: Feraoli Avv. Luigi. *S. Valentiuo Torio*: Formosa comm. Giandomenico. *Sanza*: Radice cav. Giovanni. *Sapri*: Gallotti Barone cav. dott. Mario. *Sassano*: Conte Giovanni. *Scala*: Mansi cav. uff. Gaetano. *Serramezzana*: Matarazzo Antonio. *Serre*: Cucci cav. Giacomo *Sessa Cilento*: Barone Nicola Giordano. *Stella Cilento*: Lippi Gennaro. *Siano*: Marino dott. Antonio. *Sicignano*: Pepe comm. avv. Gaetano. *Torchiaro-Prignano Cilento*: Torre cav. Giuseppe. *Torraca*: Bifani dott. Giuseppe. *Torre Orsaia*: Cedrola Pasquale *Torto*

rella: Tancredi Nicola. *Trentinara*: Bellelli avv. Francesco. *Valle dell' Angelo*: Mazzei Tommaso. *Valva*: Fiore avv. Alberigo. *Vibonati*: Smitti cav. rag. Luigi.

Nel personale della R.^a Prefettura

Con recente provvedimento è stato destinato a questa Prefettura il distinto Consigliere Cav. Dott. Ettore Coppola. All' egregio funzionario il nostro benvenuto.

Nel personale della Commissione di appello per le Imposte Dirette.

Con Decreto Prefettizio 7 settembre 1926, n. 28327, il Cav. Uff. Avv. Domenico Donadio, Presidente di Sezione del Tribunale, è stato nominato vice presidente della Commissione Provinciale di Appello per le Imposte Dirette della Provincia di Salerno. Congratulazioni.

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno — *Concorso per due posti di ingegnere di sezione* — Stipendio lire 9500 aumentabile fino 11600 con tre quadrenni rispettivamente di lire 600, 700 e 800, oltre supplemento servizio attivo lire 2500 ed indennità caroviveri nella misura concessa impiegati dello Stato. Documenti di rito soliti, oltre diploma originale o copia autentica laurea ingegnere civile, altri titoli e ricevuta pagamento tassa concorso di L. 50,10, da presentarsi non oltre 31 Ottobre 1926. Per maggiori chiarimenti rivolgersi Segreteria Amministrazione Provinciale.

Comune di Pellezzano — *Medico Chirurgo* — E' aperto il concorso al posto di medico chirurgo pei soli poveri, stipendio lire 6500 oltre lire 3000 per l'obbligo della vettura, con aumenti quadriennali del decimo e per quattro quadrienni.

Scadenza per la presentazione dei documenti (accompagnati da doppio elenco firmato dal concorrente), il giorno 3 novembre 1926. Rivolgersi alla Segreteria del Comune per chiarimenti.

Il Sindaco Dott. PASTORE

Comune di Amalfi — *Vice-segretario* — Concorso per titoli, documenti di rito soliti e diploma abilitazione funzioni segretario comunale. Stipendio lire 5000, aumentabile del decimo 5 quadrienni. Termine pres. documenti: 30 settembre 1926.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO UNO O DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonam. annuo L. 30 oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

◀ SOMMARIO ▶

Assunzione delle funzioni da parte del Prefetto De Biase

PARTE I.

a) Leggi e decreti

123. Sospensione delle modificazioni delle piante organiche degli impiegati enti locali. (R. D. L. 16 agosto 1926).

b) Circolari

124. Podestà. Inizio delle funzioni ed attribuzioni. (C. P. S. 27 febb. 1926).

125. Svincolo di cauzioni daziarie. (C. P. S. 6 ottobre 1926 n. 33795).

126. Disciplina e coordinamento delle pubbliche manifestazioni. (C. P. S. 10 ottobre 1926 n. 3322).

127. Provvedimenti per la panificazione e i dolciumi. Vigilanza. (C. P. S. 27 settembre 1926 n. 31062).

128. Dazio consumo. Somministrazione di generi da parte della « Provvida » a mezzo carri blocco ferroviari. (C. P. S. 6 ottobre 1926 n. 27451).

129. Disposizioni per i cerchi delle ruote dei veicoli. (C. P. S. 5 ottobre 1926 n. 36439).

130. Cartelli indicatori stradali. (C. P. S. 6 settembre 1926 n. 16835).

131. Richieste di immobili demaniali militari. (C. P. S. 6 ottobre 1926 num. 33146).

132. Aggiornamento registri quadrupedi. (C. P. S. 30 ottobre 1924 n. 30477).

133. Divieto balli pubblici in occasione di feste religiose. (C. M. I. 25 agosto 1926 n. 1560).

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

134. Versamento nella Cassa DD. PP. e ritiro dei depositi di interesse Com. e Prov. (C. M. I. 1.º agosto 1926 n. 15900).
135. Dazio consumo ed addizionali. Applicazione R. D. circa arrotondamento dei pagamenti. (C. P. S. 23 ottobre 1926 n. 34579).
136. Rabbia canina: profilassi. (C. P. S. 8 ottobre 1926 n. 33744).
137. Tariffe ufficiali vendita medicinali. (C. P. S. 3 ottobre 1926 n. 93234).
138. Protezione di prodotti dell'industria nazionale negli acquisti. (C. P. S. 12 ottobre 1926 n. 3722).
139. Circolazione autoveicoli. (C. P. S. 22 settembre 1926 n. 21409).
140. Sindacato naz. fascista ingegneri. (C. P. S. 15 ottobre 1926 n. 2226).
141. Divieto di caccia. (C. P. S. 11 settembre 1926 n. 29040).

COPERTINA

Avvertenza. — Nel personale della R.^a Prefettura — Onorificenza — Concorsi — Pubblicazioni.

Nel personale della R.^a Prefettura

— *Cav. D.r Fabio Valente*, sottoprefetto di Campagna, nominato Presidente della Commissione Reale per l'Amministrazione Provinciale di Salerno, in sostituzione del *Conte Comm. Capialbi*, destinato al Ministero dell'Interno quale Ispettore Generale.

— *Comm. D.r Michele De Masellis*, Vice Prefetto, in sostituzione del *Comm. Avv. Domenico Soprano*, destinato a Firenze.

— *D.r Alberto Castaldi*, vice segretario, destinato al Ministero dell'Interno.

Ai nuovi arrivati la Direzione del Bollettino porge il benvenuto ed ai partenti il suo saluto cordiale.

ONORIFICENZA

Arturo Volpe, che con tanta competenza dirige l'azienda tipografica fondata dal compianto suo padre Cav. Antonio, ha ottenuto, per i suoi prodotti, il diploma di Croce al Merito e Medaglia d'Oro, all'Esposizione di Arte e Lavoro applicati all'Industria di Firenze. All'ottimo gentiluomo, al benemerito industriale, all'amico, che ci ha accompagnati e sostenuti nelle varie vicende del nostro periodico, vadano i nostri rallegramenti con l'augurio di maggiori trionfi.

Concorsi ed esami

Comune di Cava dei Tirreni -- *Concorso al posto d'Ingegnere.*

Scadenza 25 Novembre prossimo. Età massima 35, nessun limite per coloro che si trovano in servizio, con nomina definitiva ed in pianta stabile, presso Amministrazioni comunali. Per gl'invalidi di guerra il limite massimo di età è di anni 39.

Documenti di rito — Stipendio L. 8000, oltre 3 o/o per progetti e direzione lavori appaltati eccedenti lire 5000, e 10 o/o per lavori in danno privati, nonchè indennità caroviveri come per gli altri dipendenti comunali.

E' in corso pratica per aumento stipendio a L. 10,000.

Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.— *Il Sindaco* :
Notar **A. Della Monica**.



R. Prefettura di Salerno

Salerno, 16 ottobre 1926.

GABINETTO

Assumo oggi il governo della Provincia di Salerno ed invio il mio fervido, vibrante saluto alla gente operosa di questa magnifica Terra.

Conto, per l'adempimento del mio difficile mandato, sulla assoluta obbedienza e sulle simpatie dei Capi delle pubbliche amministrazioni dipendenti.

Esigo da ogni categoria di cittadini che l'ordine pubblico ed il ritmo del fecondo lavoro delle popolazioni non siano turbati per nessuna ragione.

Desidero che il nostro Duce non abbia fastidi di sorta dalla Provincia a me affidata, la quale, con la dura, consapevole disciplina e con la concordia dei suoi figli migliori, deve avere l'alto orgoglio di marciare, fra i primissimi ranghi, agli ordini del Duce, verso le luminose mete della nostra stirpe immortale.

IL PREFETTO
De Biase

Ai Signori Sindaci, Podestà,
Capi degli Enti Pubblici della Provincia di

Salerno

Nel pubblicare la circolare di saluto del Prefetto Comm. D.r Antonio De Biase, che assume ora il governo della nostra importante Provincia, dopo di aver retto quella di Taranto, porgiamo a Lui il nostro devoto omaggio.

LA DIREZIONE

Parte I.

a) Leggi e decreti

123. **Sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.** (R. D. L. 16 Agosto 1926 n. 1577 pubbl. G. U. 18 settembre 1926 n. 218).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di contenere le spese per il personale delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

In via transitoria, e fino a che non sia diversamente disposto con successivo provvedimento legislativo, le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non possono modificare i ruoli organici del personale dipendente e le relative norme regolamentari per accrescere il numero dei posti o concedere, comunque, aumenti di stipendio, salari, paghe o assegni di qualsiasi genere al personale stesso.

Il divieto, di cui al precedente comma, vale anche per le norme che regolano il trattamento di quiescenza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e sarà presentato al Parla-

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

mento per la conversione in legge, il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - FEDERZONI - VOLPI

b) Circolari

124. Podestà. Inizio delle funzioni ed attribuzioni. (C. P. S. 27 febbraio 1926, n. 31162, ai Podestà ed ai Sottoprefetti per conoscenza).

Porgo anzitutto ai signori Podestà il mio cordiale saluto, nel quale è sintetizzato il mio augurio e la mia certezza che essi corrisponderanno fieramente al compito elevato loro affidato dal Governo Nazionale: al risanamento della vita pubblica locale ed insieme al rafforzamento dell'Azienda comunale, perchè essa risponda in modo sempre più perfetto alle crescenti esigenze del progresso dei servizi locali ed insieme alla volontà unica dello Stato Fascista, nel quale gli organi comunali sono incardinati.

Mentre, nell'inizio delle funzioni podestarili, richiamo l'attenzione dei signori Podestà e dei Sigg. Sottoprefetti su tutte le disposizioni della legge 4 febbraio 1926 n. 37 (1) e del R. D. legislativo 9 maggio 1926 n. 818, (2) credo opportuno ricordare le seguenti interpretazioni ufficiali di alcune particolari norme:

1.º La facoltà di delega che al podestà conferiscono gli articoli 7 della legge e 1.º del R. D. legge 9 maggio u. s. n. 818 riguarda tutte le funzioni esecutive, e cioè quelle che spettavano al Sindaco, sia come capo dell'Amministrazione comunale, sia come ufficiale del Governo, comprese fra queste ultime le funzioni di ufficiale dello Stato Civile anche per gli atti di matrimonio (giusta parere Cons. di Stato 23 giugno 1926).

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 27,

(2) » » 1926 » 124 e 139.

2.° Il delegato nominato dal Podestà ai sensi dell'art. 1.° del R. D. legge 9 maggio scorso n. 818 è tenuto a prestare giuramento, in analogia a quanto è prescritto dall'art. 11 della legge n. 237 per i consultori municipali.

3.° Essendo le deliberazioni del Podestà soggette ad *approvazione*, esse dovranno essere inviate alla Autorità politica nel loro testo integrale, ai sensi dell'art. 62 comma 6 del R. D. n. 2839.

L'approvazione delle deliberazioni dei Podestà dei Comuni diversi dal 1.° Circondario, è delegata ai Sigg. Sottoprefetti dei rispettivi circondari.

4.° Nei Comuni retti da podestà tutti i membri delle Commissioni ed i rappresentanti, la cui nomina spettava al Consiglio comunale, debbono intendersi decaduti, sia che la scelta di essi fosse circoscritta fra i componenti il Consiglio, sia che essi potessero essere designati anche all'infuori di questo. In entrambi i casi, debbono essere sostituiti dal Podestà con persone che non si trovano in alcune delle condizioni di incapacità o di incompatibilità previste dagli articoli 25 e 26 della legge C. e P.

La nomina dei rappresentanti del Comune per l'Amministrazione dei Consorzi deve essere fatta dal Podestà nel numero per ciascun Consorzio stabilito dalle disposizioni in vigore.

5.° La nomina dei revisori del conto deve essere fatta anche nei Comuni retti da Podestà, nulla essendo stato innovato in materia dalla legge 4 febbraio u. s. e riguardando il Sindacato dei revisori non soltanto l'operato dell'Amministrazione, ma altresì quello del tesoriere e degli eventuali contabili di fatto.

6.° La rappresentanza delle singole frazioni per l'Amministrazione dei beni patrimoniali di una frazione allorchè gli interessi di questa siano in opposizione con quelli del Comune può rimanere affidata alla Commissione prevista dall'art. 132, 4.° comma della legge C. e P. — Non possono sorgere difficoltà per la nomina di detta commissione, permanendo anche ai Comuni retti

da podestà l'obbligo della conservazione delle liste elettorali amministrative per l'elezione della rappresentanza provinciale.

Prego assicurare ricevimento della presente.

pel Prefetto — SOPRANO

125. **Svincolo di cauzioni daziarie.** (C. P. S. 6 ottobre 1926 n. 33795 Div. 2.^a ai Sindaci e Podestà della Provincia).

Rilevo che alcune Ammin. comunali incorrono frequentemente in errore di procedura, allorchè devono deliberare lo svincolo di cauzioni daziarie. Ad evitare il ripetersi di tali errori, che sono sempre causa di ritardo nell'espletamento delle pratiche, reputo opportuno fornire qualche chiarimento.

Lo svincolo delle suaccennate cauzioni, ove non ancora ha avuto impero la nuova magistratura del Podestà, deve essere deliberato dalla Giunta comunale: dalla deliberazione, che va pubblicata all'albo pretorio per un periodo non inferiore a 15 giorni, devesi far risultare che l'appaltatore ha pagato ogni suo debito verso il Comune e che ha ottemperato al disposto degli articoli 76 della legge daziaria 24 settembre 1923 n. 2030,342 e 345 del relativo regolamento (art. 319 del reg. 25 febbraio 1924 n. 540).

E' necessario, inoltre, unire alla deliberazione l'istanza dell'interessato, su carta da lire 2,00, un certificato del sig. Intendente di Finanza, dal quale risulti che l'appaltatore non ha alcun debito verso lo Stato per l'addizionale governativa, un foglio di carta bollata da lire 3,00 per l'originale del decreto, un foglio da lire 2,00 per la copia e la ricevuta di un vaglia di lire 10,15 per la registrazione, da trasmettersi quest'ultimo direttamente al Procuratore Superiore del Registro di Salerno.

Il Prefetto — RIZZATTI

126. **Disciplina e coordinamento delle pubbliche manifestazioni.** (C. P. S. 10 ottobre 1926 n. 3322 Div. Cab. ai Sindaci e Podestà della Provincia).

Con D. legge 6 agosto 1926, n. 1486 (1) sono state emanate norme per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze.

Le norme predette sottopongono a controllo preventivo le pubbliche manifestazioni, con lo scopo di inquadrare l'importante azione sociale, che esse svolgono, nello spirito di disciplina e di fattiva operosità, che anima la Nazione, impedendo quelle manifestazioni che, per il fine che si propongono, contrastino con la nuova coscienza, e limitando e coordinando le altre in modo da assicurarne la migliore riuscita, con la minore dispersione di energie, di risorse e di contributi.

In applicazione dei suddetti criteri fondamentali, è necessario limitare le manifestazioni di scienza e di intellettualità a quelle che rispondano ad un'altra missione di educazione spirituale e di diffusione del pensiero e della attività scientifica ed artistica nazionale.

Per le iniziative di beneficenza dovranno consentirsi soltanto quelle che veramente meritino incoraggiamento, sia perchè si propongono di provvedere ad effettive esigenze di assistenza, e sia perchè promosse da persone che danno sicuro affidamento.

Le manifestazioni di « sport », poi, dovranno essere autorizzate solamente se, per la perfetta organizzazione, diano garanzia di rispondere alla loro specifica funzione di educazione fisica, o di valorizzazione dei prodotti della industria italiana.

Ed, infine, le commemorazioni ed onoranze saranno riservate a ricordare ed illustrare persone che acquistarono segnalate benemeritenze ed a celebrare avvenimenti di eccezionale importanza.

E' superfluo avvertire che il decreto-legge non trova applicazione nei casi di assembramenti, di riunioni accidentali, di

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 201.

processioni e di manifestazioni strettamente di culto, che restano soggette alle leggi di Pubblica Sicurezza.

Del pari non sono sottoposte a preventiva autorizzazione le manifestazioni ufficiali, quelle autorizzate con legge speciale oppure in modo permanente a norma delle vigenti disposizioni, e le tradizionali, delle quali, però, dovrà essere dato avviso al Prefetto almeno un mese prima.

Una speciale Commissione è costituita in ogni Provincia sotto la presidenza del Prefetto, per dare il proprio parere in merito alle domande di autorizzazione alle manifestazioni di che trattasi; e tali domande—corredate dell'elenco dei promotori, del piano finanziario e del programma della manifestazione—de vono pervenire al Prefetto almeno un mese prima della data fissata.

Confido nella esatta osservanza delle disposizioni impartite per il raggiungimento delle finalità che il provvedimento si propone di conseguire e prego le SS. LL. di rendere tempestivamente edotte delle disposizioni stesse le persone o le società od i comitati, che intendano prendere iniziative per manifestazioni soggette a preventiva autorizzazione.

pel Prefetto — SOPRANO

127. **Provvedimenti per la panificazione ed i dolciumi—Vigilanza.** (C. P. S. 27 settembre 1926 n. 31062 Div. 3.^a ai Sindaci e Podestà e ai Sottoprefetti).

L'On. Ministero dell'Economia Naz. comunica che il tasso di abburattamento della farina è stabilito in tutte le provincie del Regno all'82 per cento. In tal modo saranno evitati gl'inconvenienti, già prospettati da qualche Comune della Provincia, che si sarebbero potuti verificare in dipendenza della circolazione e del relativo commercio tra provincia e provincia di farine abburattate ad un tasso differente. Resta fermo l'obbligo di porre sui sacchi il cartellino con la dizione: « Farina regolamentare per panificazione » e con la indicazione della Ditta dalla quale la farina proviene.

In omaggio alle consuetudini locali (ove esse esistono) il Ministero medesimo è venuto nella determinazione di permettere la fabbricazione del pane con uva, olio, latte, polvere di latte, zucchero, lieviti, diamalti e anici, sempre, beninteso, che la farina di frumento da impiegare sia abburattata al tasso legale. Tale concessione non è estesa al burro, alla margherina e alle uova. Così, pure è permessa, ove esiste l'abitudine, la fabbricazione di pane con farina gialla o bianca di granturco, di segala, di mais, mista a farina di frumento, sempre fermo il principio che quest'ultima abbia il tasso di abburattamento regolamentare.

Vien riferito che alcuni fornai a scopo di lucro ed al fine di provocare malcontento nelle varie classi lavoratrici produrrebbero del pane cattivo e mal confezionato e che in alcuni alberghi, caffè, pensioni e ristoranti continua la fabbricazione e vendita di dolci freschi manipolati con farina bianca.

Richiamo su tali circostanze tutta l'attenzione delle Commissioni Annonarie comunali e degli agenti incaricati della sorveglianza, e prego spiegare ininterrotta, diligentissima e rigorosa vigilanza su tutte le ditte molitrici, sui fornai e sui dolcieri, specie su quelli notoriamente avversi al regime. Qualsiasi tentativo di inosservanza della legge e delle disposizioni vigenti in materia dovrà reprimersi con ogni energia e severità.

Le denunce a carico degli eventuali contravventori dovranno essere trasmesse a questa Commissione Annonaria Provinciale.

Per norma, fo presente che i campioni di farina e di pane prelevati per le analisi dovranno essere direttamente inviati ad uno dei Laboratori chimici indicati nella mia circolare N. 28339 del 1.º corrente, (1) e che il 15 ed il 30 di ogni mese mi si dovrà inviare una relazione sul modo come è proceduta la vigilanza nei quindici giorni precedenti.

Attendo di urgenza che mi sia inviato un esauriente rap-

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 205.

porto sull'organizzazione del servizio di vigilanza e sull'opera fin'oggi disimpegnata dai funzionari ed agenti ad esso preposti, specificando gli avvenuti prelievi di campioni e le eventuali contravvenzioni.

pel Prefetto - SOPRANO

128. **Dazio consumo — Somministrazioni di generi da parte de " La Provvida „ a mezzo carri-blocco ferroviari.** (C. P. S. 6 ottobre 1926 n. 27451 Div. 1.^a ai Sindaci del 1.^o Circondario ed ai Sottoprefetti).

Il Ministero delle Finanze comunica:

« Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di uffici daziari ed altri enti interessati, vari quesiti al fine di conoscere, se, alla stregua delle norme legislative vigenti, siano oppure no soggette a dazio le somministrazioni di generi tariffati effettuate dalla gestione speciale denominata « La Provvida », a mezzo ferrovia agli impiegati e agenti dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni.

E' opportuno, anzitutto, chiarire la figura giuridica e la posizione della detta gestione nei rapporti della legge daziaria, permettendo quanto segue:

Con R. Decreto 3 marzo n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 697, è stata istituita presso il Ministero delle Comunicazioni (Direz. Gen. delle Ferrovie dello Stato) una gestione autonoma per l'acquisto e la distribuzione a pagamento di generi al personale dipendente e famiglie.

A tale scopo, al fine di ridurre al minimo possibile le spese di gestione, il Ministero delle Comunicazioni, oltre ad accordare congrue riduzioni e agevolazioni speciali per il trasporto delle derrate per ferrovia dai luoghi di produzione ai magazzini di deposito ed assumersi tutte le spese di esercizio, ha disposto, fra l'altro, che il servizio sia condotto da personale proprio.

Cosicchè, a tutti i servizi inerenti alla gestione speciale in parola (direzione, acquisto merci, distribuzione, contabilità, ecc.) sono preposti funzionari ed agenti appartenenti ai ruoli del Mi-

nistero delle Comunicazioni, mentre per quanto riguarda il trasporto delle derrate la gestione gode unicamente delle facilitazioni sulle relative tariffe, rimanendo ben distinti da quello della detta gestione il servizio ed il funzionamento dei trasporti e della riconsegna delle merci, servizio che si svolge, come si desume dal 19.° cap. dell'art. 1 e 14.° cap. dell'art. 19 bis del Decreto Min. 19 agosto 1925, n. 494, con le norme legislative di carattere generale vigenti in materia.

Da quanto sopra emerge chiaramente come la indicata gestione, pur essendo una emanazione del Ministero delle Comunicazioni, riveste una speciale figura giuridica propria, tale che la gestione stessa può e deve considerarsi un Ente per sè stante.

E poichè non è prevista nelle disposizioni che regolano il detto Ente alcuna eccezione, nè uno speciale regime per quanto concerne i dazi interni di consumo, l'Ente medesimo è soggetto alle norme generali che disciplinano l'applicazione del tributo daziario.

Ciò premesso, si ritiene opportuno accennare in che modo si svolga il servizio delle somministrazioni ed esaminare in conseguenza se tutte, o solamente parte delle somministrazioni stesse siano da considerarsi atti soggetti a dazio.

Le vendite al minuto da parte de « La Provvida » si effettuano, di regola a mezzo di spacci detti « Distributorii », i quali sono tenuti ad assolvere il dazio nei modi e forme previste dalla legge rispettivamente in regime chiuso e in regime aperto, a seconda che i « Distributorii » stessi siano situati in Comuni chiusi ovvero in Comuni aperti o frazioni aperte di Comuni chiusi.

Per le somministrazioni agli agenti ed impiegati e loro famiglie, che sono dislocati in località sfornite degli accennati « Distributorii » il servizio invece, si svolge a mezzo dei cosiddetti « Carri-blocco ».

Su queste somministrazioni, che soltanto hanno dato luogo

ad alcune contestazioni nei rapporti del dazio consumo, conviene soffermarsi.

Su specifiche richieste dei singoli agenti, raggruppate e fatte pervenire ai rispettivi magazzini di deposito compartimentali (magazzini situati, di regola, in Comuni aperti o in frazioni aperte di comuni chiusi) l'Ente, a date prestabilite, dispone la confezione di speciali pacchi in confronto di ciascuna richiesta, estraendo gli occorrenti generi dai detti magazzini, spesso in quantità inferiore ai limiti di minuta vendita.

Tali pacchi sono poi avviati alle rispettive stazioni a mezzo dei suaccennati « carri-blocco », appositamente istituiti dal servizio ferroviario per maggiore economia dell'esercizio.

I pacchi stessi sono, poi, dalla stazione di destinazione consegnati ai singoli agenti destinatari, i quali ne hanno già pagato l'importo all'atto della prenotazione.

Stando così le cose, le somministrazioni delle quali si tratta non sono da assoggettare al tributo daziario.

Ed infatti, non è dovuto dazio nel Comune dove è situato il magazzino di deposito, dappoichè, nella specie, trattasi di generi che si esportano per il consumo fuori del Comune stesso.

Vero è che l'art. 24 della citata legge daziaria considera come vendita al minuto l'estrazione dai magazzini destinati alla vendita all'ingrosso (fra i quali sono necessariamente da annoverare anche i magazzini di deposito de « La Provvida » dei generi tariffati in quantità inferiore ai limiti di minuta vendita; ma occorre sempre distinguere le vendite tassabili da quelle non tassabili.

Niun dubbio che siano da assoggettare a dazio le estrazioni dei generi fatte nel modo suindicato, per la minuta vendita diretta in luogo, ma non può certo dirsi lo stesso per le estrazioni di generi per la spedizione e consumo in altro Comune, in quanto che, come si desume dall'insieme delle disposizioni legislative che regolano la materia, il dazio è dovuto, se del caso, nel Comune ove i generi sono consegnati; dove, cioè, si presume ne

avvenga il consumo, salvo s'intende, agli uffici daziari, ove lo ritengano, di controllarne la effettiva spedizione e trasporto fuori del territorio di propria competenza.

Nè il tributo daziario è dovuto nel Comune di destinazione, dappoichè l'art. 190 del mentovato regol. gen. considera come vendita ambulante soltanto la consegna dei generi tariffati a privati fatta a mezzo di commissionari, corrieri, piazzisti ed altri rappresentanti del venditore, e fra questi non possono certo comprendersi le Ferrovie, le quali rivestono, anche nella specie, come è stato sopra chiarito, la qualità di semplici vettori, senza alcuna ingerenza nei rapporti di compra-vendita fra mittente e destinatari, non essendo i compiti delle stazioni ferroviarie di fronte a « La Provvida » sostanzialmente diversi da quelli relativi a qualsiasi altra spedizione diretta ad un qualunque destinatario.

E pertanto, come in confronto dei privati destinatari, anche nel caso prospettato, non sono assoggettabili a dazio, neppure i generi destinati agli agenti ed ai funzionari e loro famiglie all'atto dello svincolo; si intende però che detti generi sarebbero invece soggetti a dazio qualora uscissero dall'ambito della stazione e fossero introdotti entro la cinta dei Comuni chiusi.

E poichè da quanto sopra emerge, pare che sia da escludere che nelle dette riconsegne ricorranò i caratteri relativi alla « distribuzione non gratuita » di cui all'art. 25 della legge, ne consegue che non sia più dubbia la intassabilità delle spedizioni eseguite da « La Provvida » a mezzo dei « carri-blocco » all'atto della loro consegna agli interessati da parte del Capo Stazione, in rappresentanza del vettore.

Si pregano i Sigg. Prefetti di portare quanto sopra sollecitamente a conoscenza delle dipendenti amministrazioni daziarie comunali, perchè, al fine di evitare qualsiasi contestazione in materia, si attengano con speciale larghezza ai principi di massima con la presente richiamati.

Voglia dare conformi disposizioni.

pel Prefetto — SOPRANO

129. **Disposizioni pei cerchi delle ruote dei veicoli.** (C. P. S. 5 ottobre 1926 n. 33439 Div. IV ai Sindaci e Podestà della Provincia).

Richiamo ancora l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni relative ai cerchi delle ruote dei veicoli, che formarono oggetto della mia circolare 21 decorso luglio n. 23260, poichè approssimandosi il termine ultimo, fissato al 31 dicembre p. v., per la trasformazione dei veicoli irregolari lasciati temporaneamente in circolazione, vengano di nuovo avvertiti i detentori ed i fabbricanti dei veicoli stessi che nessuna tolleranza e per nessun motivo sarà ammessa.

Conseguentemente si rende necessario che le SS. LL. dispongano un'assidua vigilanza per assicurarsi che dagli interessati si adempia alle prescrizioni di legge, poichè, ove mai, dopo il 31 dicembre p. v. il numero dei contravventori fosse di qualche entità, gravi sarebbero le conseguenze dipendenti dal divieto di circolazione, che inesorabilmente ad essi si imporrebbe, e di tali conseguenze non potrei a meno di ritenere responsabili le SS. LL. qualora risultassero deficienze, sia pure per poca energia nel servizio di vigilanza di cui sopra.

Con l'occasione, poi, richiamando l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute negli art.li 2 e 3 del R. Decreto 13 agosto c. a. n. 1479 (1) prego diffidare i detentori dei veicoli a presentare i veicoli stessi all'ufficio Metrico, non oltre il 30 novembre p. v., perchè ne sia stabilita la portata ed il peso a vuoto e coloro che esercitano l'arte di costruire o riparare veicoli a trazione animale a presentare entro due mesi, dalla pubblicazione del citato decreto, la domanda per ottenere regolare licenza di esercizio.

Attendo sollecitamente un cenno di ricevuta della presente ed un rapporto dettagliato di quanto è stato fatto e di quanto rimane a fare in esecuzione delle disposizioni impartite in materia.

Il Prefetto — RIZZATI

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 193.

130. **Cartelli indicatori stradali.** (C. P. S. 6 settembre 1926 N. 26835 Div. IV alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni della Provincia e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Trascrivo la presente circolare del Ministero dei LL. PP., e richiamo l'attenzione delle SS. LL. in special modo sull'ultima parte di essa :

« Il notevole incremento, che vanno assumendo tutti i mezzi di locomozione meccanici e la crescente diffusione che va prendendo l'automobile come strumento di lavoro, ha dato al problema delle segnalazioni stradali una importanza notevole quale certamente essa non ebbe nel passato.

Si comprende infatti facilmente quanto possa riuscire utile a chi viaggia in motocicletta ed in automobile conoscere, per meglio interpretare le carte stradali ed orizzontarsi prontamente, il nome delle località cui si avvicina e dei bivi che incontra, e di essere avvisato in tempo dei pericoli che presenta la strada per l'avvicinarsi di incroci pericolosi, di curve o di passaggi a livello.

Gli Enti che hanno governo di strade non possono quindi disinteressarsi di una questione che riveste un carattere di vera e propria utilità pubblica e devono perciò rivolgere la loro attenzione a migliorare in tutti i modi possibili anche questo servizio di segnalazione.

Ora è noto che il Touring Club Italiano (Milano, Corso Italia 10) fornisce da anni *gratuitamente* a tutti gli Enti pubblici, che gliene facciano richiesta, i cartelli indicatori di direzione e pericolo da collocarsi lungo le strade. Tali cartelli sono soprattutto utili agli incroci di qualche importanza per la segnalazione della direzione e nei punti dove sono curve ristrette o passaggi a livello per la segnalazione del pericolo.

Ho già impartito istruzioni al locale Ufficio del Genio Civile perchè si provveda presso la su detta Associazione dei cartelli necessari per le strade di 1.^a classe e ne curi poi il collocamento, e perchè faccia opera di propaganda per l'uso di essi tra gli Enti locali,

Ritengo ora opportuno interessare anche la S. V. Ill. affinché voglia richiamare sull'iniziativa del Touring Club Italiano l'attenzione di cotesta Ammin. Prov.le e di tutti i Comuni di cotesta Provincia, invitandoli a trarne profitto anch'essi per le strade di rispettive competenza. Qualora detti Enti avessero bisogno di schiarimenti, sia riguardo al tipo dei cartelli, sia riguardo alle diciture da mettere su di essi, potranno rivolgersi direttamente al Touring Club Italiano, il quale fornirà senz'altro tutti i dati necessari ».

pel Prefetto — SOPRANO

131. **Richiesta di immobili demaniali militari.** (C. P. S. 6 ottobre 1926 n. 33146 Div. 3.^a ai Sindaci e Podestà della Provincia e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Comunico, per norma, la seguente circolare di S. E. il Capo del Governo:

In questi ultimi tempi si sono venute moltiplicando, da parte di Enti religiosi ed anche di privati cittadini, le richieste di cessione di immobili demaniali militari, delle quali pochissime hanno potuto avere accoglimento, mentre tutte le altre, o sono state definitivamente respinte, o sono sospese in attesa di poter stabilire, con l'applicazione del nuovo ordinamento dell'Esercito, quali siano gli immobili demaniali militari realmente esuberanti ai bisogni della Amministrazione della Guerra.

L'esame di tali numerosissime richieste importa di conseguenza un ingente lavoro, non soltanto per l'Amministrazione centrale della Guerra, ma anche, specialmente, per i comandi e gli uffici territoriali militari ai quali tocca, oltre al disbrigo della corrispondenza relativa, il compimento delle necessarie indagini, quasi sempre presenti e sovente provocate da inesatte affermazioni degli interessati.

Tale condizione di cose è tanto meno opportuna in questo particolare periodo di tempo in cui sono in corso i movimenti e gli studi particolareggiati per l'applicazione del nuovo ordina-

mento dell' Esercito, per l' effettuazione dei quali occorre al Ministero della Guerra di poter liberamente disporre dei propri immobili; mentre, soltanto al termine degli studi e movimenti ora detti, i pochi immobili, che risulteranno esuberanti, saranno dalle stesse autorità interessate proposti per l' alienazione.

In considerazione di quanto sopra, e tenuto conto che tale intralcio ed aggravio di lavoro è in evidente contrasto con le direttive seguite dal Governo per la semplificazione e la speditezza dei servizi delle amministrazioni statali, si pregano le SS. LL. di provvedere coi mezzi che riterranno più adatti, a portare a conoscenza degli Enti pubblici e privati, la necessità di sovrassedere ad ogni richiesta dei locali demaniali militari fintanto che non sia completata la sistemazione dell' Esercito secondo il nuovo ordinamento.

Il Prefetto—RIZZATTI

132. **Aggiornamento registri quadrupedi presso i Comuni dipendenti.** (C. P. S. 30 ottobre 1926 n. 30477 Div. 3,^a ai Sindaci del 1.^o Circondario e Sottoprefetti.

Nella previsione che nel prossimo anno venga ordinata dal Ministero della Guerra la rivista generale ai quadrupedi, carreggi, finimenti e bardature, s' interessa V. S. di curare, che siano tenuti al corrente i registri mod. 1 (quadrupedi già visitati e precettati) e mod. 1 bis (quadrupedi nuovi entrati nel Comune dopo l' ultima visita e puledri che hanno compiuti i due anni di età) prescritti dall' art. 3 della legge del regolamento per la requisizione di quadrupedi o veicoli per il R.^o Esercito (Edizione 1915).

Occorre quindi, che, con mezzi che riterrà più opportuni, rammenti ai proprietari di quadrupedi, carreggi, finimenti e bardature l' obbligo che essi hanno delle denunce e le sanzioni penali alle quali incorrono nei casi d' inadempienza, ed in pari tempo vorrà curare la trasmissione al Comando di Corpo d' Armata della 2.^a parte della scheda mod. 3 (art. 9 del citato regolamento) aggiungendo sempre in detta scheda la indicazione di precettato o non precettato.

Ciò perchè il Comando suddetto possa avere maggiori elementi per seguire le tracce del quadrupede precettato.

Intanto riservandosi il Comando di Corpo d'Armata, in base all'art. 5 del citato regol., di fare eseguire delle ispezioni per accertarsi della esatta tenuta dei registri, rammento che a V. S. incombe la responsabilità per le inadempienze, irregolarità ed omissioni che venissero accertate (art. 111 e 112 del regol. stesso). (1)

pel Prefetto — SANTOMAURO

133. **Divieto balli pubblici in occasione di festività religiose.** (Circ. Ministero Interno 20 agosto 1926, num. 15603-13560,2).

Consta a questo Ministero che in molti Comuni del Regno, specie nei piccoli centri, in occasione di feste patronali od altre solennità religiose, sogliono tenersi balli, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche in prossimità delle chiese ove si svolgono i sacri riti.

Tale usanza, in quanto contrasta con lo spirito di austerità e di costumatezza, che è proprio delle celebrazioni religiose, reca offesa al sentimento dei fedeli, come attestano le numerose doglianze che pervengono a questo Ministero.

E' noto che la facoltà di concedere permessi per tenere feste da ballo od altri spettacoli o trattenimenti pubblici, è deferita, dall'art. 393 della legge sulla P. S. all'Autorità locale di P. S.

Pertanto, pregansi le SS. LL. di richiamare sull'accennato inconveniente l'attenzione delle Autorità dipendenti, invitandole ad esaminare con la massima prudenza le domande che loro pervengono per ottenere permessi di balli pubblici, onde evitare che concessioni siffatte siano accordate, quando si tratta di balli che per il luogo ove dovrebbero essere tenuti possano urtare contro i sentimenti religiosi delle popolazioni.

(1) v. B. A. anno 1925 pagg. 51, 190, 210 e 211.

134. **Versamento nella Cassa Depositi e Prestiti e ritiro dei depositi di interesse comunale e provinciale; facilitazione.** (C. Ministero Interno — 1 agosto 1926, num. 15900-1-44107 ai Prefetti).

Con la circolare 18 giugno 1897, num. 16600-5 ter, questo Ministero stabiliva le norme da seguire per la costituzione presso la Cassa DD. e PP. e lo svincolo dei depositi cauzionali e nell'interesse dei Comuni e delle Provincie.

Per quanto riguarda specialmente lo svincolo, con la predetta circolare erano state date le seguenti disposizioni:

« Il ritiro dei depositi volontari dev'essere autorizzato dalla Deputazione Provinciale, per i depositi d'interesse della Provincia, e della Giunta Municipale per quelli nell'interesse dei Comuni, senza l'intervento dell'Autorità tutoria, ma il relativo atto deve essere munito di visto del Prefetto. Identico procedimento è da seguirsi pel ritiro di somme che dalla Cassa dei Depositi e Prestiti fossero da pagarsi ai Comuni ed alle Provincie per effetto di cessioni, assegnazioni giudiziali, lasciti, ecc. In niun caso il visto del Sottoprefetto potrà sostituire quello del Prefetto.

« Le relative deliberazioni saranno consegnate all'ufficio depositario in originale con bollo da cent. 60, od in copia col bollo da L. 2,40. (1)

« Il ritiro dei depositi obbligatori (numerario o titolo) deve essere autorizzato dalla Deputazione Provinciale per la Provincia e dal Consiglio Comunale per i Comuni.

« Le relative deliberazioni devono essere sempre viste dal Prefetto, previa constatazione a cura e responsabilità del Prefetto stesso dello adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce, e previa definizione delle relative contabilità.

« Le deliberazioni medesime debbono essere presentate all'ufficio depositario dopo che saranno state registrate ai termini dell'art. 89 della tariffa annessa alla legge del 13 settembre 1874 num. 2076.

« Qualora lo svincolo della cauzione rappresentasse o fosse

(1) Ora lire 2 e lire 4.

l'effetto di una transazione, ovvero importasse rinuncia ad azioni creditorie od altra diminuzione del patrimonio comunale o provinciale, il Prefetto, prima di munire di visto la relativa deliberazione, la sottoporrà all'esame dell'autorità tutoria per l'approvazione. Quando disposizioni di legge o di regolamenti prescrivono speciali adempimenti per la svincolo di determinati depositi, il Prefetto si assicurerà che tali adempimenti abbiano avuto osservanza prima di apporre il suo visto.

« Per il ritiro delle cauzioni dipendenti da un unico contratto e descritto al precedente paragrafo VI, gl'interessati dovranno esibire separata domanda di pagamento stesa sulla competente carta da bollo.

« Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento di svincolo delle cauzioni degli esattori comunali e ricevitori provinciali ».

Se non che dopo l'emanazione del R. D. 30-12-1923 n. 2839 e della legge 4-2-1926 n. 237, le norme surriferite non sono più applicabili.

Col secondo degli anzidetti provvedimenti, infatti, le deliberazioni dei Podestà sono state sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa o del Prefetto, mentre il R. D. 30-12-1923 num. 2839, per i Comuni pei quali è conservata la rappresentanza elettiva, ha stabilito una classificazione alla quale, oltre ai controlli tutori, è stata proporzionata la spesa di competenza della Giunta Municipale anche in ordine alla facoltà di delega da parte dei Consigli Comunali.

E' stato inoltre, attuato l'istituto dell'opposizione da parte del quarto dei Consiglieri in carica, ed il controllo di legittimità sugli atti non soggetti a speciale approvazione, è stato profondamente riformato, come risulta dall'art. 62 del citato R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839.

Notevoli innovazioni sono state attuate anche negli ordinamenti della Provincia, la quale, agli effetti della vigilanza e della tutela, è stata parificata ai Comuni, il cui Consiglio è composto di 80 membri (art. 88, 92 e 93); ampliandosi inoltre la competenza del Consiglio e della Deputazione Provinciale, e consentendo

la facoltà di delegazioni di attribuzioni da parte del Consiglio Provinciale.

Tali innovazioni, come ha rilevato la Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, hanno posto in essere una casistica varia e complessa, che rende particolarmente difficile agli uffici finanziari competenti l'indagine per accertare se le deliberazioni comunali portanti svincoli di cauzioni o di depositi siano state regolarmente adottate ed approvate nei singoli casi.

Pertanto, allo scopo di eliminare tali difficoltà e la conseguente incertezza, che ridonderebbero a danno non solo della pubblica Amministrazione ma anche dei privati, si è convenuto, d'accordo con la predetta Direzione Generale della Cassa DD. e PP. che le deliberazioni relative agli oggetti contemplati nella circolare 18 luglio 1897, siano corredate da una dichiarazione attestante che la deliberazione è divenuta esecutoria a termine di legge.

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dal Sindaco o dal Podestà sotto la personale responsabilità del Segretario Comunale, ed essere munita del « Visto per conferm » del Prefetto; essa sarà valevole per tutti i casi, ossia anche quando le deliberazioni fossero soggette ad una speciale approvazione.

Si pregano i Sigg. Prefetti di portare a conoscenza degli enti locali dipendenti quanto sopra e di curarne l'esatta osservanza, curando in particolar modo che il « Visto di conferma » non sia rilasciato se non dopo il diligente accertamento che siano state adempiute tutte le formalità, nei singoli casi, dettate dalla legge.

135. **Dazio consumo ed addizionali governativi — Applicazione del R. D. legge 20 agosto 1926, n. 1480, sull'arrotondamento dei pagamenti.** (C. P. S. 23 ottobre 1926 n. 34579 Div. 1.^a ai Podestà e Sindaci della Provincia e per comunicazione ai Sottoprefetti.

In relazione alla circolare della Rag. Generale dello Stato n. 14564 del 18 settembre u. s. circa l'arrotondamento dei pagamenti a sensi del R. D. legge 20 agosto 1926 n. 1480, (1) ed

(1) vedi innanzi pag. 196.

allo scopo di eliminare i dubbi, che eventualmente potessero sorgere al riguardo, si ritiene opportuno avvertire che tale arrotondamento è applicabile in forza dell'art. 3 dello stesso decreto, anche alle riscossioni fatte dai Comuni per i dazi di consumo, restando pure inteso che tutte le volte che la bolletta del dazio comunale comprende l'addizionale governativo di cui all'art. 1 del R. D. legge 12-2-1925 n. 117, l'arrotondamento dovrà praticarsi soltanto sulla somma totale dovuta per dazio e addizionale.

Per quanto riguarda il servizio dell'addizionale medesimo, ed in particolare la compilazione dell'elenco mensile delle relative riscossioni, che le aziende daziarie sono tenute a presentare alle Intendenze di Finanza, le aziende daziarie continueranno ad attenersi alle norme dettate con la Cir. Min. n. 22 del 26 febbraio 1925 diretta ai Sigg. Intendenti di Finanza, annotando nell'elenco stesso le singole quote di addizionale nel preciso importo effettivamente dovuto e liquidato su ciascuna bolletta, di guisa che gli effetti dell'arrotondamento si ripercuoteranno per intero sulle riscossioni del dazio di spettanza comunale.

Ciò nella considerazione che il dazio comunale rappresenta il tributo principale, e che comunque il riparto proporzionale delle quote riscosse in più o in meno per effetto dell'arrotondamento avrebbe determinato complicazioni contabili non indifferenti con aggravio non lieve di lavoro di conteggio e di scritturazione nella compilazione dell'elenco mensile suaccennato.

Del resto, all'atto pratico, le somme delle anzidette quote di arrotondamento in più o in meno verranno nella maggior parte dei casi ad elidersi nei risultati complessivi o, tutt'al più, la loro differenza costituirà in definitiva una entità trascurabile.

Va poi da sè che i periodici pagamenti da parte delle aziende daziarie allo Stato per il totale importo degli addizionali governativi, andranno soggetti all'arrotondamento di cui trattasi a termini di legge.

Rilevasi infine, come pure è accennato nella surrichiamata circolare della Ragioneria Centrale dello Stato, che le aziende daziarie saranno libere di stabilire le modalità che riterranno più adatte per la regolazione nelle proprie contabilità degli effetti dell'arrotondamento predetto.

Si prega di dare immediata partecipazione di quanto precede agli appaltatori daziari, per l'adempimento, fornendo un sollecito cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — DE BIASE

136. **Rabbia canina—Profilassi.** (C. P. S. 8 ottobre 1926 n. 33744 Div. V.^a ai Sindaci, Commissari e Podestà e ai Sottoprefetti).

Il Ministero dell' Interno ha emato rigorose disposizioni intese ad ottenere che sia dovunque intensificata la lotta contro la rabbia canina, esigendo che i Comuni provvedano, con carattere di continuità, al servizio di accalappiamento dei cani, da eseguirsi anche nelle ore notturne.

Il Ministero stesso ha inoltre richiesto particolareggiate informazioni circa il funzionamento in ciascun Comune del servizio di vigilanza e d'accalappiamento dei cani ed ha disposto l'obbligo da parte di tutti i Comuni di indicare trimestralmente alle Prefetture il numero dei cani catturati.

Per corrispondere alle direttive del Ministero, richiamando le disposizioni più volte impartite e riepilogate nella circolare Prefettizia N. 6144 pubbl. a pag. 63 del Boll. Ammin. di questa Provincia del c. a. prego le SS. LL.:

1.° Di provvedere al sistematico servizio d'accalappiamento dei cani anche nelle ore notturne;

2.° Di disciplinare i servizi di vigilanza intesi ad accertare eventuali trasgressioni alle disposizioni in vigore e specialmente a quelle che si riferiscono all'applicazione della tassa sui cani ed all'obbligo della museruola;

3.° Di significarmi se e come abbiano finora funzionato costà i servizi di cui sopra, indicandomi il numero dei cani catturati nel Comune dal 1.° gennaio al 30 settembre c. a.;

4.° Di disporre l'invio in Prefettura, a cominciare dal 1.° gennaio 1927, d'un prospetto trimestrale nel quale saranno contenute indicazioni circa l'azione di vigilanza spiegata e circa il numero dei cani catturati nel Comune durante il trimestre cui il prospetto si riferisce.

Attendo sollecito esauriente riscontro con la precisa assicurazione di rigorosa osservanza di quanto sopra.

Il Prefetto—RIZZATTI

137. **Tariffe ufficiali vendita medicinali.** (C. P. S. 3 ottobre 1926 n. 33234 Sanità ai Sindaci e Podestà della Provincia).

Comunicasi 1.° venturo novembre entrano vigore tariffe ufficiali vendita medicinali, che ogni farmacia deve tenere a disposizione pubblico. Tali tariffe vanno richieste da chiunque ne abbia interesse al Ministero delle Finanze, Provveditorato Generale dello Stato, mediante cartolina vaglia di lire 12. Avvertesi però che ai farmacisti che inviarono danaro ed ebbero tariffa poi annullata o non l'ebbero affatto, verrà spedita tariffa nuova senza spesa, purchè comunichino detto Provveditorato massima chiarezza

estremi vaglia spedito a suo tempo o trasmettano copertina tariffa allora ricevuta. Prego V. S. dare comunicazione di quanto sopra farmacisti locali, opere pie, assicurandomene.

Il Prefetto—RIZZATTI

138. **Protezione dei prodotti dell' industria nazionale negli acquisti.** (C. P. S. 12 ottobre 1926 n. 3722 Div. Gab. ai Sindaci e Podestà e per conoscenza ai Sottoprefetti).

E' stato segnalato al Ministero che alcuni Enti autarchici non acquisterebbero lampadine elettriche di fabbricazione nazionale; ma darebbero la preferenza a quelle di marca « Osram » di importazione estera.

Con riferimento alla circolare Pref. del 22 marzo corr. anno, n. 1096 (1), richiamo le SS. LL. alla stretta osservanza delle norme del R. D. 7 gennaio 1926, n. 216, riguardanti la protezione dei prodotti dell' industria nazionale contro la concorrenza dei prodotti stranieri, la quale influisce dannosamente anche sulla nostra bilancia commerciale.

pel Prefetto—SOPRANO

139. **Circolazione autoveicoli.** (C. P. S. 22 settembre 1926 num. 21409 Div. IV ai Sindaci e Commissari e ai Sottoprefetti).

Richiamando il contenuto della circolare 10 luglio 1925 n. 18972, pubblicata nel Boll. Ammin. dell' anno decorso pag. 164, prego trasmettermi con ogni urgenza il riepilogo statistico delle trasgressioni constatate e dei provvedimenti amministrativi adottati per eccessi di velocità degli autoveicoli nel 1.º semestre di quest'anno.

I Sigg. Sottoprefetti di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Campagna, ai quali i capi delle amministrazioni dei rispettivi circondari faranno le necessarie comunicazioni, m'invieranno un elenco complessivo per tutti i Comuni del Circondario; laddove i Capi delle Amministrazioni del Circondario di Salerno invieranno i rispettivi riepiloghi direttamente a me.

Resto in attesa della sollecita esecuzione di quanto sopra ricordato, avvertendo che le comunicazioni di che trattasi si dovranno ripetere alla fine di ogni semestre.

Il Prefetto—DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 81.

140. **Sindacato nazionale fascista-Ingegneri. Sezione Provinciale di Salerno.** (C. P. S. 15 ottobre 1926 n. 2226 Gab. ai Sindaci e Podestà e per conoscenza ai Sottoprefetti).

Dal Sindacato Prov. Fascista degli Ingegneri, testè costituitosi a Salerno, è certamente pervenuto a codesto Comune un esemplare dell'Albo degli ingegneri ed architetti della Provincia pubblicato a cura del Sindacato medesimo.

Nel richiamare innanzi tutto l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni legislative e regolamentari riportate sul frontespizio di detto Albo, raccomando alle SS. LL. di denunciare senza esitazioni ogni caso accertato di uso illegittimo del titolo di ingegnere, tenendo presente che tale titolo spetta unicamente a chi sia regolarmente fornito di laurea o di diploma di istituti statali autorizzati a conferirli (e cioè Università o Politecnici italiani).

Prego infine le SS. LL. di far conoscere se nell'ambito del Comune risiedono ingegneri, indicandone cognome, nome, paternità e preciso domicilio e specificando per ognuno se sia libero professionista od impiegato.

Le segnalazioni, di cui sopra, dovranno essere fatte al Sindacato Fascista Ingegneri (Segreteria Prov. di Salerno, Via Duomo, n. 57).

pel Prefetto—SOPRANO

141. **Divieto di caccia.** (C. P. S. 11 settembre 1926 n. 29040 Div. V.^a ai Sottoprefetti, Questore di Salerno ed ai Sigg. Sindaci del 1.^o Circondario).

Segnalo alla S. V. il decreto ministeriale 11 agosto 1926, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 13 successivo, n. 137, in forza del quale « il divieto di caccia, stabilito col precedente decreto 10 giugno 1926, nei riguardi dell'urogallo o gallo cedrone, s'intende esteso, alle medesime condizioni, al fagiano di monte (Tetrao tetrix) ».

Il citato decreto Ministeriale 10 giugno 1926, concernente il regime venatorio, venne segnalato a V. S. con circolare n. 21012 del 9 decorso luglio.

Nell'occasione, prego la S. V. di voler impartire le opportune istruzioni per la più rigorosa osservanza dell'accennato divieto.

pel Prefetto—SANTOMAURO

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

Comune di Nocera Inferiore. — *Concorso per un posto di levatrice per la 3.^a zona.* Stipendio lire 1200 annue, con diritto a 4 aumenti quadriennali del decimo, oltre ad una indennità di lire 250 annue per l'assistenza notturna ai parti. Qualora gli iscritti nell'elenco dei poveri superassero il 20 per cento della popolazione della zona, saranno pagate lire 2 per ogni iscritto in più. Il concorso è per titoli. Domanda e documenti di rito, nonchè certificato universitario dei voti riportati nelle singole materie e negli esami di diploma e bolletta seguito versamento Tesoriere comunale di Nocera Inferiore tassa di concorso lire 50, da presentarsi non oltre il 22 dicembre 1926.

Esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario. (Avviso del Pref. Salerno del 30 Settembre 1926, n. 33353).

A termini dell'art. 327 del regolamento generale daziario, è indetta presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.

Gli aspiranti dovranno, a termine del citato articolo, presentare non oltre il 15 novembre p. v. domanda in carta da bollo da L. 2, corredata dei seguenti documenti:

- 1.^o Atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18.^o anno di età;
- 2.^o Certificato di cittadinanza;
- 3.^o Certificato di buona costituzione fisica da provarsi mediante dichiarazione del medico comunale;
- 4.^o Certificato di buona condotta;
- 5.^o Certificato penale generale.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 devono avere una data non anteriore a quella di 3 mesi da quella di scadenza della loro presentazione.

Gli aspiranti dovranno altresì esibire un vaglia cartolina di L. 23,05 intestato al Sig. Presidente della Commissione Esaminatrice presso la R. Prefettura di Salerno per tassa e marca alla patente, avvertendo che a quelli che non avranno conseguita l'approvazione saranno restituite L. 3 importo della marca.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

Il Prefetto — RIZZATTI

Municipio di Cava dei Tirreni — *Concorso per progetti di piano regolatore della villa, dell'edificio scolastico e del palazzo di Città.*

I termini per la presentazione dei progetti di cui innanzi sono prorogati a tutto febbraio prossimo venturo anno. Restano ferme le condizioni di cui al precedente avviso, relativamente ai premi ed al dritto di direzione, con le seguenti aggiunzioni:

- a) — L'edificio scolastico deve rispondere alle necessità di un centro di 10,000 abitanti, che attualmente ha 22 aule ed una media triennale di obbligati di 2,000 bambini. ed alle prescrizioni vigenti per i ginnasi e per le scuole complementari, e contenere inoltre almeno due grandi saloni per la biblioteca, nonchè la palestra ginnastica;

b) — La casa comunale o palazzo degli uffici, deve essere degna di una città di oltre 30,000 abitanti, centro importante di villeggiatura, e comprendere, perciò, oltre i locali da adibirsi a servizi amministrativi e tecnici, cioè: Gabinetto del Sindaco e del Segretario Capo, con relative anticamere, Sala del Consiglio, sala della Giunta, sala degli uscieri, uffici di Stato civile, Tasse, Ragioneria, Tesoreria, Gabinetto dell'assessore Delegato con anticamera ecc., anche i locali per la Pretura, pel Commissario di P. S., per la Ricevitoria del Registro, per gli uffici Postelegrafonici, per i vigili urbani diurni e notturni e pel custode, che deve abitare nello stesso.

Il Sindaco— A. DELLA MONICA

Publicazioni

Avv. G. A. Costa—**Domicilio di soccorso e assistenza ospedaliera nelle leggi italiane.**—Como, Tip. Edit. Ostinelli di C. Nani e C.—L. 18.

E' un pregevole manuale della « Raccolta Ostinelli » nel quale l'Autore raccoglie le disposizioni sul *domicilio di soccorso* e sull'*assistenza ospedaliera* propriamente detta, riassumendo a grandi linee la dottrina e vagliando e coordinando le decisioni più importanti e persuasive della giurisprudenza e le leggi speciali ed offre così un compendio sufficiente per la maggior parte dei casi che si presentano nella pratica degli uffici comunali.

Cav. Uff. V. Pintozzi.—**Segretario Capo di Cava dei Tirreni.**—**Bilancio preventivo comunale**, con note e richiami alle vigenti disposizioni legislative.—Tip. Cav. A. Volpe e figli—Salerno.

Dopo un periodo di poco più di un anno, si prepara la seconda edizione di questa pubblicazione, accolta con vero favore dagli uffici comunali. In questa 2.^a ediz. l'Autore apporta notevoli variazioni ai prospetti, adattandoli alle profonde modifiche, verificatesi nell'ultimo biennio nella legislazione, che riguarda specialmente i Comuni retti da Podestà. Il bilancio preventivo così, pur compilato sul modello ufficiale, è semplificato e sfronato di ogni superfluità e la sua compilazione è resa semplice e spedita, anche per le sobrie e chiare annotazioni, che accompagnano ogni articolo sia dell'entrata che dell'uscita.

G. Volpi—**La rinascita della Tripolitania.** Tip. Ed. A. Montadori di Milano.

La Casa Editrice A. Montadori di Milano ha, di recente, pubblicato un volume di S. E. il Conte G. Volpi di Misurata, attuale Ministro delle Finanze, col titolo « La rinascita della Tripolitania ».

Avuto riguardo al grande pregio dell'opera, nella quale è posta in rilievo l'azione fin qui svolta dal Governo Nazionale e quella che ancora esso intende svolgere per il prospero avvenire della Colonia, le cui sorti stanno tanto a cuore alla Madrepatria, interesse le SS. LL. a farne acquisto per la biblioteca del Comune, indirizzando la relativa commissione direttamente alla Casa editrice anzidetta.

Il Prefetto — DE BIASE

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO UNO O DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonam. annuo L. 30 oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali
Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione
R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTE.

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

—>> SOMMARIO <<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

- 142. Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno.
- 143. Norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma e in quello dei comuni retti da Podestà.
- 144. Soppressione di 94 circondari e ricostituzione di quello di Tolmino.

b) Circolari

- 145. Bilancio di previsione 1925-27 delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.
- 146. Commissioni elettorali comunali.
- 147. Pane e farine — Vigilanza.
- 148. Norme per l'invio della corrispondenza.
- 149. Assicurazione obbligatoria a favore degli operai agricoli.
- 150. Bilancio comunale 1927. Applicazione sovrimposta.
- 151. Repressioni frodi sostanze agrarie.
- 152. Concorso nazionale per la vittoria del grano.
- 153. Rabbia canina: profilassi.
- 154. Segnalazione dei centri abitati.
- 155. 2.^a esposizione nazionale del paesaggio. Mostra biennale del paesaggio italico.
- 156. Dazi di consumo. Tariffe comunali.
- 157. Nuclei d'azione per la battaglia del grano.
- 158. Circolazione dei veicoli sulle vie pubbliche, segnali luminosi.
- 159. Assistenza all'infanzia e alla maternità.
- 160. Industria stalloniera privata.

COPERTINA

Avvertenza.— Circ. L. 157 a 160— Nel personale della R. Prefettura. Concorsi.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

157. **Nuclei d'azione per la battaglia del grano.** (C. P. S. 22 Nov. 1926 n. 36563 ai Sindaci e Podestà ed ai Sottoprefetti per conoscenza).

Questa Commissione Provinciale per la propaganda granaria, allo scopo di condurre più proficuamente la sua lodevole attività, ha stabilito di nominare in ogni Comune della Provincia dei nuclei di azione costituiti dal Capo dell'Amministrazione Comunale, dal segretario politico del fascio e da un agricoltore designato dal segretario provinciale degli agricoltori fascisti.

Prego le SS. LL. di adoperarsi nel miglior modo possibile nel disimpegno dell'incarico di cui trattasi, concorrendo con la personale influenza ed attività alla migliore riuscita dell'azione che la suddetta Commissione provinciale svolgerà sugli intendimenti e le direttive del Governo nazionale.

Attendo frattanto un cenno di assicurazione.

pel Prefetto — DE MASELLIS

158. **Circolazione dei veicoli sulle vie pubbliche, segnali luminosi.** (C. P. S. 1.º Nov. 1926 n. 4072 ai Sindaci e Podestà).

Si è avuto modo di constatare che frequenti incidenti si verificano sulle pubbliche vie nelle ore serali e notturne, principalmente perchè i veicoli in genere non portano i prescritti segnali luminosi.

Ad evitare il ripetersi di simili inconvenienti, i quali talvolta hanno avuto dolorose conseguenze, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle norme contenute negli articoli 21, 32 e 75 del regolamento 12 dicembre 1923, n. 3043, le quali disciplinano la circolazione per le strade ed aree pubbliche e fanno obbligo rispettivamente ai veicoli ordinari, agli autoveicoli ed ai velocipedi di portare nelle ore serali e notturne, ed anche di giorno nei casi di nebbia e foschia, segnali luminosi tassativamente indicati per ciascuna specie di veicoli.

Per la rigorosa osservanza delle norme stesse, le SS. LL. vorranno dare quindi disposizioni energiche ai dipendenti agenti, tenendo presente che a carico dei contravventori dovrà procedersi con tutto rigore in applicazione delle sanzioni previste dal regolamento medesimo.

Il Prefetto—DE BIASE

159. **Assistenza all'infanzia ed alla maternità.** (C. P. S. 19 Nov. 1926 n. 29601 ai Sindaci 1.º Circondario e per la esecuzione ai signori Sottoprefetti).

Com'è noto alle SS. LL. l'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, istituita con la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, ha, tra i propri compiti, anche quello di sovvenzionare le istituzioni aventi per fine l'assistenza all'infan-

Parte I.

a) Leggi e decreti

142. Estensione dell'ordinamento potestabile a tutti i Comuni del Regno.
(R. D. L. 3 settembre 1926 n. 1910 pubbl. Gazz. Uff. 19 Nov. 1926 n. 267).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 genn. 1926 n. 100; (1)
Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere lo
ordinamento podestabile a tutti i Comuni del Regno; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La legge 4 febbraio 1926 n. 237 (2) ed il R. de-
creto-legge 9 maggio 1926, n. 818 (3) convertito nella legge del
25 giugno 1926 n. 1262, sono estesi a tutti i Comuni del Regno
con le modificazioni ed aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2. — Ai podestà dei Comuni che abbiano popolazione
superiore ai 20,000 abitanti o che, pur avendo popolazione infe-
riore siano capoluoghi di Provincia, non si applica il disposto
dell'art. 2 comma 3.°, della Legge 4 febbraio 1926, n. 237, per
quanto concerne il trasferimento.

Art. 3. — Nei comuni indicati all'art. precedente, il Ministero
per l'interno può nominare un vice-podestà se la popolazione
non sia superiore ai 100,000 abitanti, e due vice-podestà se il
Comune abbia una popolazione superiore.

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 74

(2) » » » » 27

(3) » » » » 124

I vice-podestà durano in carica 5 anni; possono sempre essere confermati e possono essere revocati con provvedimento del Ministro per l'interno, contro il quale non è ammesso alcun gravame nè amministrativo, nè giudiziario.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 100,000 abitanti, un vice-podestà può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati al 4.º comma, 2.º capoverso dell'art. 26 del T. U. della legge com. e prov., approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148.

Ai vice podestà è applicabile il disposto dell'art. 12 della legge 4-2-1926, n. 237.

Art. 4. — I vice-podestà coadiuvano il podestà, che può anche affidar loro speciali incombenze nell'Amministrazione del Comune e l'incarico di sostituirlo nelle sue funzioni, in caso di assenza od impedimento.

Art. 5. — Nei Comuni indicati all'articolo 2, il podestà è assistito da una Consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24 nei Comuni con popolazione sino a 100,000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri.

Art. 6. — Il numero dei consultori, entro i limiti stabiliti dallo articolo precedente, è fissato, per ciascun Comune, dal Prefetto.

La scelta dei Consultori viene effettuata sulle terne designate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Quando la popolazione dei Comuni superi i 100,000 abitanti, la nomina dei consultori spetta al Ministro per l'interno, negli altri casi, al Prefetto.

Le norme ed i termini per le designazioni di essi al 2.º comma, saranno stabiliti con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Art. 7.—Per gravi ragioni di ordine pubblico e di carattere amministrativo, il Ministro per l'interno può proporre lo scioglimento della Consulta o sospenderne la nomina.

Il termine entro il quale avrà luogo la ricostituzione della

Consulta sarà indicato nello stesso decreto del Ministro, ma non potrà superare la durata di 1 anno.

Quando la Consulta sia sciolta o ne sia sospesa la nomina, provvede, senz'altro, il Podestà, anche nei casi previsti dallo articolo 9.

Art. 8. — I Consultori i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunziata dal Ministro per l'interno o dal Prefetto, a seconda della rispettiva competenza di nomina, su proposta del Podestà o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Il provvedimento con cui viene pronunziata la decadenza del consultore è definitivo.

Art. 9. — Il parere della Consulta è obbligatorio per i Comuni indicati nell'art. 2, quando la popolazione non superi i 100,000 abitanti, in tutti i casi nei quali, a termini delle leggi finora in vigore, il provvedimento sarebbe stato riservato alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale; nei Comuni con popolazione superiore, nei casi previsti dall'art. 217 della legge com. e prov., T. U. 4 febb. 1915, n. 148, sui bilanci, sui conti e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Qualora il provvedimento del Podestà non sia conforme al parere della Consulta, deve farsene constare nel verbale relativo, e la deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Prefetto, anche nei casi previsti dai commi 2.º e 3.º dell'art. 11.

Art. 10. — Le adunanze della Consulta non sono valide qualora non intervenga almeno la metà dei suoi componenti; i pareri della Consulta vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Quando in 2 successive convocazioni a distanza non minore di 5 giorni, la Consulta non possa pronunziarsi per mancanza di numero legale, il Podestà è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui all'art. precedente, pur senza il parere della Consulta.

Art. 11. — Le deliberazioni dei podestà dei Comuni indicati all'art. 2 con popolazione non superiore ai 100,000 abitanti, le quali non siano soggette all'approvazione della Giunta Provin-

ziale Amm. a termini del 1.° comma dell'art. 13 della Legge 4 febb. 1926 n. 237, sono sottoposte all'approvazione del Prefetto soltanto quando, a termini delle leggi finora in vigore, sarebbero state riservate alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Negli altri casi, sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto o del Sotto-Prefetto.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 100,000 abitanti, le deliberazioni del Podestà, che non siano sottoposte all'approvazione della Giunta Prov. Amm., a termini del citato comma 1.° dell'art. 13 della legge 4 febb. 1926, n. 237, sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 12. — Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dic. 1908 di cui alla tabella n. 1 allegata al T. U. 19 agosto 1917, n. 1393, e del terremoto del 13 genn. 1915, compresi negli elenchi approvati con i Regi Decreti 7 febb. 1915 nn. 71 e 72, 14 febb. 1915, n. 118, e 22 aprile 1915 n. 543 l'ufficio di podestà può essere in via eccezionale conferito per non oltre un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, anche ai funzionari ed impiegati governativi indicati nel 4.° comma, 2.° capoverso, dell'art. 26 del T. U. della legge com. e prov. approvato con R. decreto 4 febb. 1915, n. 148.

Se i Comuni contemplati dal comma precedente sono finitimi, l'amministrazione può essere affidata ad un solo podestà quando anche la popolazione complessiva di essi superi i 5000 abitanti.

Resta fermo il disposto del 3.° capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1.° luglio 1926 n. 1380, per i Comuni che siano dichiarati luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 13. — Finchè non siano emanate le norme di cui al 4.° comma dell'art. 6 ed effettuata la nomina della Consulta per ogni singolo Comune, resta sospesa l'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative alla Consulta stessa.

La nomina della Consulta, dovrà, per altro, essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui al 4.° comma dell'art. 6.

Art. 14. — L'applicazione delle norme del presente decreto resta sospesa nei riguardi del comune di Napoli sino a che rimanga in vigore il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1536.

Nulla è innovato, nei riguardi del comune di Roma, alle disposizioni dei Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e 10 giugno 1926, n. 1025.

Art. 15. — Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 4 febb. 1926 n. 237 e del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818 convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, nonchè a formare il nuovo T. U. della legge Com. e prov. modificandone le disposizioni per porle in armonia con i principii informativi delle leggi succitate e del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - FEDERZONI - VOLPI

143. Norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei Comuni retti da Podestà. (R. D. L. 7 ottobre 1926 n. 1769, pubb. Gazz. Uff. 22 ott. 1926 n. 246).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti gli art. 10 e 12 della L. 8 giugno 1874 n. 1937 sui giurati;

Visto il R. D. L. 28 ottobre 1925 n. 1949 riguardante la istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma;

Vista la L. 4 febbraio 1926 n. 237 riguardante l'istituzione del Podestà e della Consulta Municipale; (1)

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 genn. 1926 n. 100; (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 27.

(2) » 1926 pag. 74.

composizione delle Commissioni per la formazione delle liste dei Giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei Comuni retti da Podestà; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. *omissis* (riguarda il Governatorato di Roma).

Art. 2. Nei comuni retti da Podestà la Commissione sarà composta dal podestà, dal conciliatore e da 3 cittadini nominati dallo stesso podestà e scelti ogni anno tra le persone *che non si trovino in nessuno dei casi di incompatibilità alla nomina ad assessore comunale secondo le disposizioni della vigente legge com. e prov.*

La Giunta mandamentale per la revisione delle liste anzidette sarà composta dal Pretore, che potrà farsi rappresentare dal vice-pretore solamente in caso di grave e legittimo impedimento, e dai sindaci o podestà dei Comuni compresi nel mandamento.

Art. 3. Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO—FEDERZONI

144. **Soppressione di 94 circondari e ricostituzione di quello di Tolmino** (R. D. 21 ottobre 1926. n. 1890 pubb. Gazz. Uff. 15 novembre n. 263).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge com. e prov. testo unico approvata con R. D. 4 febb. 1915 n. 148 nonchè il R. D. 30 dic. 1923 n. 2839; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono soppressi i circondari di (*omissis*) Campagna (Salerno), Vallo della Lucania (Salerno).

Art. 2. Salvo quanto dispongono i successivi articoli, i Co-

muni appartenenti ai circondari soppressi sono aggregati al circondario del Capoluogo della rispettiva Provincia.

Art. 3 a 6 (*omissis*).

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - FEDERZONI

b) Circolari

145. **Bilancio di previsione 1925-1927 delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.** (C. P. S. 30 Ott. 1926 n. 35074 ai Capi delle Ammin. di Opere Pie).

Prego V. S. sollecitare l'invio del bilancio di previsione 1925-1927 da compilarsi ai sensi dell'art. 7 del R. D. 30-12-1923 n. 2841 e del decreto prefettizio 20-10-1924 n. 26329 bis. (1) Se necessario, dovrà anche inviarsi la nota di variazione al predetto bilancio triennale. Si fa presente che tale nota non sarebbe necessaria qualora potesse provvedersi alle variazioni con la denuncia di nuove entrate e storno di fondi.

Ad evitare la restituzione del preventivo ed a risparmio di tempo, si raccomanda la massima diligenza e si prega di alligare il verbale di chiusura dell'esercizio precedente comprovante l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, gli elenchi analitici dei residui attivi e passivi ed una relazione illustrativa circa le variazioni in più od in meno in confronto delle somme iscritte nell'ultimo bilancio approvato dall'autorità tutoria.

Richiamo la particolare attenzione di codesta Amm. sul disposto dell'art. 7 della legge 10-12-1925 n. 2277, nel quale è tassativamente detto che « non meno del 3.º delle somme stanziare per la beneficenza generica » dev'essere assegnato all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Si ritiene opportuno ricordare anche che a norma dell'art

(1) v. B. A. anno 1924 copertina n. 19-20.

33 della legge 18-7-1917 n. 1143 le somme stanziare per dotaggi in genere devono essere assegnate al Comitato Orfani di guerra.

Si rimane in attesa dell'esatto adempimento non oltre il 25 ottobre p. v. ad evitare si provveda con l'invio di apposito commissario a spese di chi risulterà in difetto.

pel Prefetto — SOPRANO

146. Commissioni elettorali comunali. (C. P. S. 9 Nov. 1926 num. 36438 ai Sigg. Podestà e per comunicazione ai Sottoprefetti).

A norma del n. 4 della circolare 27 settembre u. s., n. 31162, circa le funzioni e le attribuzioni dei Podestà, (1) dovendo i componenti delle commissioni elettorali comunali, come quelli delle altre commissioni intendersi decaduti, è necessario che le SS. LL. valendosi dei poteri loro conferiti con l'art. 7 della legge 1.º luglio 1926, n. 1194, provvedano, nella imminenza della revisione delle liste elettorali per il prossimo anno, alla totale rinnovazione delle commissioni medesime, scegliendo i membri delle stesse tra persone che non si trovano in alcune delle condizioni d'incapacità o d'incompatibilità previsti dagli articoli 25 e 26 della legge Comunale e Provinciale.

Si prega di dare assicurazione dell'esecuzione.

Il Prefetto — DE BIASE

147. Pane e farine-vigilanza. (C. P. S. 20 ottobre 1926 n. 34531 ai Sindaci e Podestà e per comunicazione ai Sottoprefetti).

In adempimento di analoghe disposizioni impartite dal Ministero della Economia Nazionale, avverto V. S. che occorre fare denuncia a questa Prefettura di eventuali giacenze presso i fornai, i fabbricanti di biscotti e dolci, di farine bianche di frumento, perchè possa essere disposta la loro utilizzazione. Di tali farine, qualunque sia il loro tasso di abburrattamento, è ammessa l'esportazione dal Regno.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 219.

Il Ministero avverte ancora che l'osservanza dell'abburrattamento all'82 o/o è prescritto per tutti i mulini, non esclusi quelli a palmenti, i quali, quando anche macinano per conto dei privati, non debbono discendere al disotto del tasso suddetto.

Nulla vieta però che il tasso prescritto possa essere sorpassato. Analogamente la vigilanza dovrà essere estesa anche a tutti i forni, che, gratuitamente o dietro corrispettivo, cuociono il pane per conto di privati, nel senso di impedire che si proceda alla cottura del pane fabbricato con farina di frumento, che non abbiano almeno, come tasso minimo di abburrattamento, quello dell'82 o/o.

Sui mulini deve essere altresì esercitata una rigorosa vigilanza allo scopo di impedire che dalle farine di panificazione siano tolti i semolini, la quale vigilanza dovrà essere più oculata nei riguardi dei mulini misti, che attendono cioè alla macinazione del frumento per la tornitura delle farine ai fornai e ai fabbricanti di paste alimentari.

I prodotti della macinazione del frumento per uso della pastificazione debbono essere riservati esclusivamente alle fabbriche di paste alimentari e non possono quindi essere venduti al pubblico.

Da ultimo raccomando che le denunce contro i contravventori siano trasmesse, per il tramite di questa Prefettura, alla autorità giudiziaria. Ciò perchè le stesse possono essere esaminate dalla Commissione Annonaria Provinciale, come quella che essendo più direttamente investita della applicazione delle recenti norme sull'abburrattamento e sulla panificazione, è più in grado di valutare il sostrato delle denunce, anche in dipendenza delle direttive che sono impartite dagli organi statali. Ciò ferma restando al Prefetto la facoltà di disporre, all'atto della denuncia, la sospensione e la chiusura dell'esercizio in via provvisoria.

Attendo un cenno di ricevuta della presente.

pel Prefetto -- SOPRANO

148. **Norme per l'invio della corrispondenza.** (C. P. S. 4 novembre 1926 n. 10,000. ai Sindaci e Podestà e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Negli uffici dei comuni e in quelli delle amministrazioni di beneficenza è invalsa l'abitudine di trattare in unica deliberazione o in unica lettera argomenti diversi o che ad enti diversi si riferiscono, nonchè di rispondere con una sola lettera relativa a differenti oggetti o persone.

Dovendo ciascun atto essere unito al fascicolo dell'affare speciale cui si riferisce, io devo raccomandare alle SS. LL. di voler disporre che per l'avvenire sia osservata la norma di provvedere ad ogni affare separatamente per ente o persona, per oggetto ed esercizio, per modo che sia possibile a chi riceve di allegare l'atto o la lettera al relativo fascicolo speciale.

Devo pertanto avvertire che d'ora innanzi gli atti che venissero spediti alla Prefettura in modo diverso da quello raccomandato, saranno restituiti dall'ufficio d'archivio.

Le SS. LL. sono pregate vivamente di portare la presente a conoscenza delle Opere Pie autonome del Comune.

Il Prefetto — DE BIASE

149. **Assicurazione obbligatoria a favore degli operai agricoli.** (C. P. S. 8 Nov. 1926 n. 37010 ai Sindaci, Presidenti delle Sezioni del Sindacato provinciale fascista, ai Segretari dei federati fascisti, ai Corrispondenti del Patronato nazionale).

A cura del Patronato Nazionale per la provincia di Salerno è stato concluso, con la Federazione dei sindacati agricoltori fascisti, un concordato per l'applicazione, anche in questa Provincia, della legge per l'assicurazione obbligatoria a favore degli operai agricoli.

Dal lodato Ente è stata già diramata a tutti i Sindaci una circolare in data 6 ottobre p. p. con la quale si chiede la pronta costituzione in ogni Comune della prescritta Commissione a cui è commesso il compito di disciplinare e controllare l'esecuzione della benefica legge.

Confido che da tutte le autorità locali non si frapponrà indugio alcuno nell'ottemperare a quanto è stato loro richiesto, dimostrando così di avere saputo comprendere tutta l'importanza del provvido provvedimento del Governo da cui saranno per derivare grandi e sensibili vantaggi alla classe operaia agricola.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

pel Prefetto—SANTOMAURO

150. **Esercizio 1927. Applicazione sovrimposta.** (C. P. S. 2 Nov. 1926 num. 37453 ai Sindaci e Podestà e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Premesso che l'applicazione dell'art. 11 del R. Decreto-Legge 16 ottobre 1924 n. 1613 (1) è stato rinviata al 1.º gennaio 1928 e che, pertanto, i Comuni potranno, anche pel prossimo esercizio 1927, applicare la sovrimposta fondiaria con le norme e le formalità stabilite pel 1926, interesso la S. V. affinchè sia *subito* deliberato l'ammontare della sovrimposta sui terreni e fabbricati che codesto Comune dovrà applicare a pareggio del bilancio 1927.

Perchè tale sovrimposta possa essere ripartita nei ruoli principali, interamente, la S. V. vorrà comunicarne l'ammontare *per telegrafo*, salvo ad inviare la deliberazione appena decorso il termine di pubblicazione.

Con riserva di impartire opportune norme in ordine alla formazione dei bilanci ed all'applicazione di eventuali nuove disposizioni tributarie, comunico, intanto, i seguenti dati sulla sovrimposta di codesto Comune.

Sovrimposta 1922	L.
Primo limite legale	»
Secondo limite legale	»

pel Prefetto — DE MASELLIS

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 241,

151. **Repressioni frodi sostanze agrarie.** (C. P. S. 6 nov. 1926 numero 36166 ai Sindaci e Podestà e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Essendo andato in vigore il regolamento per l'esecuzione del R. D. 15 ottobre 1925. n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, richiamo l'attenzione di V. S. sulla necessità di disporre una rigorosa vigilanza sul commercio dei prodotti di uso alimentare e di uso agrario.

Attendo un cenno di assicurazione.

pel Prefetto — SANTOMAURO

152. **Concorso nazionale per la vittoria del grano,** (C. P. S. 6 novembre 1926 n. 3880 ai Podestà, Sindaci e Commissari Prefettizi).

In piego a parte trasmetto alla S.^a V.^a il manifesto del IV Concorso nazionale per la vittoria del grano, approvato dal Consiglio dei Ministri ed organizzato e bandito, per espresso incarico di S. E. il Capo del Governo, a cura della Commissione tecnica per il miglioramento dell'agricoltura con sede in Roma (via Porta Pinciana, 36).

Credo superfluo richiamare l'attenzione della S. V. sull'importanza del concorso stesso, che già tanto eco ebbe in Italia, principalmente con le storiche adunate dell'ottobre 1925 ed ottobre 1926, in cui il Duce ne premiò i vincitori. Per la buona riuscita della nobile gara, interesse pertanto la S. V. a provvedere subito per l'affissione del manifesto ed a svolgere la più intensa azione a favore del Concorso stesso, avvalendosi, qualora la ritengano opportuna, anche della collaborazione dei molto rev. Parroci.

Ricevuto il manifesto e dispostane l'affissione, la S. V. è poi pregata di far spedire subito, dopo averla fatta debitamente riempire, la cartolina, che troverà unita al manifesto e che, già munita di francatura, è indirizzata al Segretario generale della Commissione predetta.

Il Prefetto — DE BIASE

153. **Rabbia canina — Profilassi.** (C. P. S. 13 nov. 1926 n. 33744 ai Sindaci, Podestà e per informazioni ai Sottoprefetti).

In relazione alla circ. pref. n. 33744 dell'8 ottobre scorso (1) parecchi Comuni hanno prospettato a quest'ufficio considerazioni intese a rilevare l'impossibilità di provvedere al servizio d'accalappiamento di cani a causa di mancanza alla loro dipendenza di personale idoneo.

A chiarimento di precedente corrispondenza si specifica che per provvedere alla cattura non deve assumersi altro personale stabile o avventizio, ostandovi le disposizioni di cui al R. D. L. 16 agosto 1926 n. 1577; (2) per la bisogna potranno essere incaricati gli spazzini municipali od altri individui ai quali, di volta in volta, per ogni cane catturato, il Comune corrisponderà equo compenso.

La spesa non può costituire ostacolo al regolare funzionamento del servizio di profilassi della rabbia canina, disposto dall'ordinamento sanitario in vigore e più volte sollecitato dal Ministero dell'Interno.

Giova rilevare che i Comuni potranno recuperare le somme all'uopo anticipate, sia avvalendosi del dritto di rivalsa a carico dei proprietari di cani, sia aumentando i proventi delle contravvenzioni.

Ciò premesso, prego la S. V. di curare l'esatto adempimento delle disposizioni di cui alla suindicata circolare affidando, qualora non sia stato finora altrimenti provveduto, agli spazzini municipali o ad altri individui l'incarico dell'accalappiamento dei cani di giorno e di notte nei centri abitati del Comune di propria giurisdizione.

pel Prefetto— SANTOMAURO

154. **Segnalazione dei centri abitati.** (C. P. S. del 12 nov. 1926 n. 37280 ai Sindaci e Podestà e per conoscenza ai Sottoprefetti).

L'Ente nazionale per le industrie turistiche, istituito con la

(1) v. B-A anno 1926 pag. 238.

(2) v. B-A anno 1926 pag. 218.

legge 7 aprile 1921, n. 610, ha richiamata l'attenzione del Ministero dell'Interno e di quello dei Lavori Pubblici, sugli inconvenienti derivanti dall'attuale deficiente segnalazione delle strade e dei centri abitati, ed ha fatto presente la necessità che, tanto nell'interesse del traffico turistico nazionale ed internazionale quanto dello sviluppo della nostra vita economica, sia provveduto a detta segnalazione, in modo adeguato ed uniforme.

All' uopo l'Ente nazionale propone che sia fatto obbligo ai Comuni, di far segnare sulle case poste ad ogni lato, ai limiti estremi dei centri abitati, comprese le frazioni, e situate sulle strade camionabili, il nome, rispettivamente del comune e della frazione.

Tale nome dovrà, in modo analogo, essere segnato direttamente sui muri dei fabbricati estremi del rispettivo centro abitato, a tre metri e mezzo di altezza dal suolo entro un rettangolo a fondo bianco, con caratteri romani, neri, di cm. 50 di altezza.

Accanto al nome, nelle località di collina e di montagna, dovrà segnarsi il numero indicante l'altimetria con cifre alte 25 centimetri.

Siffatta segnalazione, limitata ai dati predetti, esclusa ogni indicazione a scopi pubblicitari o reclamastici, non richiede che una lievissima spesa a carico dei singoli comuni, e si presenta di facile e pronta attuazione.

Il Ministero dell'Interno d'intesa con quello dei Lavori pubblici ritiene la proposta meritevole di accoglimento, e confida che le amministrazioni, rendendosi conto della utilità di essa, vi daranno pronta esecuzione, evitando la necessità di adottare speciali provvedimenti che rendano pienamente obbligatorie le segnalazioni di cui si tratta.

Prego pertanto le SS. LL. di provvedere in conformità non oltre un mese dalla data della presente circolare dando, appena possibile, assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

155. 2.^a esposizione nazionale del paesaggio. Mostra biennale del paesaggio Italo. (C. P. S. 9 Nov. 1926 n. 36961 ai Podestà e Sindaci della Provincia).

L'Associazione nazionale per i paesaggi ed i monumenti pittoreschi d'Italia, che com'è noto svolge sincera operosità per la illustrazione e la tutela delle bellezze naturali della Patria, ordinerà di nuovo a Bologna, nella primavera dell'anno prossimo la nuova esposizione nazionale dell'*Arte del paesaggio*, mostra biennale del Paesaggio Italo.

S. A. R. il Principe ereditario si è degnato di concedere il suo Alto patronato alla Esposizione, e S. M. il Re, i Ministeri dell'Interno, dell'Istruzione, delle Comunicazioni e gli enti pubblici hanno assegnato premi cospicui.

Per formare con dignità questi premi e per assicurare in ogni modo il successo della esposizione, la detta Associazione si è rivolta agli enti pubblici chiedendone il concorso.

Raccomando alla S. V. la nobile iniziativa per un equo concorso di codesto Comune, ove le condizioni della finanza lo consentono.

Il Prefetto — DE BIASE

156. **Dazi di consumo — Tariffe comunali.** (C. M. F. 23 ottobre 1926 n. 12207 ai Prefetti).

Nella revisione, ai fini della prescritta omologazione, delle tariffe daziarie adottate dai Comuni in applicazione del R. D. 24 sett. 1923, n. 2030 concernente il riordinamento dei dazi interni di consumo e del relativo reg. gen. approvato con R. D. 25 febbraio 1924, n. 540, questo Ministero ha avuto occasione di rilevare non lievi illegalità ed irregolarità che tuttora si ripetono, senza tener conto delle varie circolari illustrative diramate in ordine ai concetti fondamentali delle nuove norme daziarie, delle disposizioni impartite per la tassazione di alcuni generi, nonchè delle osservazioni reiteratamente fatte a proposito di singole tariffe.

1. — GENERALITÀ.

a) *Limiti di minuta vendita.* — Nelle tariffe per i Comuni aperti e per le frazioni aperte dei Comuni chiusi è essenziale, giusta il disposto dell'art. 17 del succitato Reg. gen., indicare i limiti di minuta vendita, tanto quelli obbligatoriamente stabiliti dall'art. 23 della legge daziaria 24 sett. 1924, n. 2030, quanto quelli che devono essere determinati dai Consigli comunali a norma dell'articolo stesso per tutti gli altri generi tassati nelle tariffe medesime, eccezion fatta per gli animali, per le carni fresche e salate e per lo strutto bianco (art. 22 legge), per il mosto e l'uva introdotti negli esercizi di vendita di vino e di bevande alcoliche e nelle cantine annesse (Nota (2) alla tariffa-tipo), nonché per i dazi riscossi nelle forme speciali previste nell'art. 26 della legge (foraggi, materiali da costruzione, gas-luce ed energia elettrica), tenendosi inoltre presenti le modifiche apportate con l'art. 13 del R. decreto-legge 20 ott. 1925, n. 1944 (1) e con l'art. 9 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 769 (2) nei riguardi dei limiti di minuta vendita per il vino, per le bevande alcoliche e per l'aceto.

b) *Voci generiche.* — Le indicazioni generiche della tariffa annessa alla legge daziaria, come « altri pesci salati ordinari », « altri coloniali e droghe », « altri commestibili sia fini che ordinari », « altri commestibili non nominati », « altri foraggi non nominati », « altri materiali ed articoli inerenti alla costruzione ed al finimento di case e di edifici », debbono essere sostituite nelle singole tariffe comunali con l'indicazione specifica dei generi che s'intendono assoggettare a dazio.

E' d'uopo infatti a tal proposito considerare che la detta tariffa massima, annessa alla legge, ha semplice carattere normativo e vuole quindi essere integrata, anche per evitare incertezze ed arbitri nell'applicazione delle concrete tariffe comunali, aventi forza esecutiva, con tutte quelle maggiori specificazioni e

(1) v. B-A anno 1925 pag. 241.

(2) » » 1926 » 88.

declaratorie che meglio valgano a togliere ogni ragioni di dubbio circa i singoli generi che, sempre nell'ambito genericamente tracciato dalla tariffa massima, si sono voluti da ciascun Comune effettivamente assoggettare a dazio.

c) *Generi tassati ad valorem.* — Per i generi tassabili sul valore, deve essere indicato nella tariffa anche il valore stesso da determinarsi a mente degli articoli 15 e 16 del reg. gen. daziario 25 febb. 1924, n. 540, e sulla base del detto valore i Comuni devono stabilire in cifra concreta e fissa l'aliquota di dazio per i generi tassati, entro il limite percentuale previsto nella tariffa-tipo. Sono pertanto assolutamente inammissibili le semplici indicazioni di aliquote percentuali che ancora di sovente appaiono nelle tariffe comunali, a malgrado delle chiare e precise norme regolamentari dianzi richiamate.

d) *Annotazioni alla Tariffa.* — Per la stessa considerazione già espressa, e cioè che la tariffa massima, annessa alla legge, ha carattere normativo e generale per i Comuni di ogni classe, sia chiusi, che aperti, e prevede anche metodi diversi di tassazione, la cui scelta è lasciata al Comune, è palese che delle annotazioni alle voci della tariffa-tipo medesima vanno riportate nelle tariffe comunali soltanto quelle applicabili in rapporto al regime del Comune singolo ed alle imposizioni daziarie dallo stesso deliberate.

2. — BEVANDE.

a) *Vino.* — Poichè, a sensi del 1.^o comma dell'art. 22 del vigente Regol. gen., il vino, salva la speciale tassazione per i vini fini in bottiglia, va colpito da dazio in misura uniforme, senza alcun riguardo alla sua qualità, ai caratteri intrinseci, alla ricchezza alcoolica e ai recipienti diversi in cui sia contenuto, alla voce « Vino » non deve essere aggiunta alcun'altra specificazione come « comune », « in fusti », ecc. Ad evitare poi incertezze e contestazioni, occorre disciplinare espressamente il trattamento daziario anche dei prodotti nominati nella nota 2 alla tariffa tipo, istituendo, in caso, apposite voci, con aliquote nei limiti indicati

dalla stessa nota e con avvertenza che, in forza del disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge daziaria, per i dazi sul vino, mosto ed uva fresca deve sempre osservare la proporzionalità stabilita nella tariffa-tipo.

b) *Vini fini in bottiglie.* — La relativa voce deve essere con tali parole formulata, senza alcuna aggiunta o specificazione di vini fini, completandola però con opportuna declaratoria riprodotte il secondo comma dell'art. 22 del Regol. gen.. Conviene inoltre per questa voce far richiamo alla declaratoria comune a tutte le voci la cui unità di tassazione è la bottiglia, da inserirsi in tariffa tipo e del 3.º e 4.º comma dell'art. 106 del Regol. generale.

c) *Alcool, acquavite e liquori in fusti.* — La tassazione dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori in fusti deve essere esattamente stabilita secondo la gradazione alcoolica indicata nella tariffa tipo.

3. — COMESTIBILI.

a) *Tassazione animali e carni macellate fresche.* — Per la riscossione del dazio sulle bestie da macello possono seguirsi due sistemi: la tassazione « a capo » e la tassazione « a peso ». Però non è ammissibile, per una stessa qualità di bestie, la contemporanea adozione dei due suaccennati metodi, salva unicamente l'eccezione prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 25 del Regol. gen., secondo cui il dazio sui maiali macellati nelle frazioni lontane del Comune può essere applicato per capo ancorchè la tassazione normale per il centro principale del Comune stesso sia stabilito a peso.

Notisi peraltro che quando il Comune adotti, per la riscossione del dazio sulle bestie, il sistema della tassazione « a capo », occorre nondimeno che nella tariffa siano incluse anche le voci per le corrispondenti carni macellate fresche, con aliquote proporzionalmente corrispondenti a quelle stabilite per le relative specie tassate a capo, nella intesa che dette voci per le carni fresche debbono, nella ipotesi ora accennata, esclusivamente ser-

vire di base per la tassazione delle carni nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Reg. gen., delle carni semplicemente cotte e conservate in scatole, delle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri Comuni e delle carni congelate.

All'uopo alle dette voci relative alle carni macellate fresche dovranno farsi seguire le declaratorie di cui ai comma 2.^o e 3.^o della nota 4 alla tariffa-tipo, tenendo pure presente che le riduzioni del dazio della metà e di un terzo rispettivamente previste dalla nota medesima per le carni di seconda qualità e per quelle congelate, devono essere operate, previo l'aumento del 20 per cento, allorchando tali carni provengano da bestie macellate in altri Comuni od all'estero, come normalmente si verifica per le carni congelate (art. 26, comma 2.^o del reg. gen.).

Ove poi il Comune adotti invece per tutte o per talune specie di bestie il sistema della tassazione « a peso », nella tariffa non debbonsi stabilire per queste bestie le voci a capo, ma devono essere inserite soltanto le voci per le corrispondenti carni macellate fresche, in relazione alle quali occorrerà che alle declaratorie suindicate sia fatta precedere la seguente: « Il dazio sulle bestie (eccezione fatta per le specie di bestie per cui si fosse eventualmente prescelta la tassazione a capo) si riscuote a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per cento.

b) *Maiali macellati per uso particolare.* — Dato il carattere di generalità conferito dalla nuova legge al tributo daziario, nessun trattamento di favore è ammissibile per i maiali macellati per uso particolare. E pertanto non è assolutamente consentita la istituzione nelle tariffe di voci per i maiali macellati ad uso pubblico e per quelli macellati ad uso privato, con differenti aliquote dovendo la loro tassazione essere fatta per entrambi gli usi in misura identica.

c) *Uva da tavola.* — L'uva da tavola esente da dazio, come già ebbesi a chiarire nella circolare ministeriale 20 giugno 1924, n. 96, (1) è quella designata dall'art. 86 del reg. gen. daziario, il

(1) v. circ. 16 luglio 1924 n. 16120 nel B. A. anno 1924 copertina n. 13-14

quale dichiara appunto che per uva da tavola deve intendersi quella che per le sue qualità intrinseche è inadatta alla produzione del vino, ed anche quella che, pur essendo atta alla vinificazione, viene destinata comunemente o secondo le consuetudini locali al consumo diretto come frutta.

Però per far luogo a tale beneficio la legge prescrive che l'uva, della quale si tratta, debba essere confezionata in pacchi, casse, scatole, ceste e panieri del peso lordo non superiore a 10 chili, indipendentemente dal numero dei colli presentati da ogni singolo introduttore.

E' poi da tener presente che la detta uva da tavola, sempre quando beninteso non sia preparata nel modo suindicato, potrebbe essere sottoposta a dazio soltanto nella misura stabilita per la frutta fresca o, comunque, entro il limite del 5 per cento del valore, come un commestibile in genere di qualità ordinaria, non mai però nella misura fissata dalla nota 2 alla tariffa-tipo, riferendosi questa nota all'uva destinata alla vinificazione.

d) *Formaggi e latticini-Cioccolato.* — La tariffa-tipo annessa alla legge, nello intento che fosse assicurato alle qualità comuni dei formaggi e latticini e del cioccolato un più mite trattamento, ha essa stessa in apposite voci fissate le relative aliquote massime imponibili, nella implicita intesa che per la tassazione delle qualità fini dei detti commestibili si dovesse ricorrere alla voce generica « altri commestibili di qualità fine », la quale consente ai Comuni di stabilire per questi ultimi aliquote entro il 10 per cento (attualmente entro il 12 per cento) del valore. Ora si è riscontrato che non pochi Comuni, riportando nelle loro tariffe le sole voci specifiche della tariffa-tipo, hanno così limitata l'imposizione daziaria ai formaggi e latticini ed al cioccolato di qualità comune, mentre è ovvio che tassando questi, non si può prescindere, per evidenti ragioni di giustizia perequativa, dallo imporre il dazio, ed anzi in più elevata misura, sugli stessi generi di qualità superiore.

Epperò le tariffe che contemplino i formaggi e latticini ed

il cioccolato di qualità comune, devono pure portare le corrispondenti voci per le qualità fini con aliquote di dazio nell'ambito della percentuale suaccennata, aggiungendo inoltre opportune declaratorie per la esatta discriminazione delle qualità comuni od ordinarie e di quelle fini.

Che se poi il consumo delle qualità fini in taluni Comuni fosse così scarso da non giustificare una apposita tassazione, converrà allora che essi comprendano tutte le qualità di formaggi e latticini e del cioccolato in uniche voci, eliminandone la parola « comune » e fissando beninteso le aliquote non oltre le misure stabilite dalla tariffa tipo per le qualità ordinarie.

e) *Pesce comunque conservato*. — Quando si assoggettino a dazio il baccalà, lo stoccofisso, le aringhe, le sarde, le salacche salate in barili ed altri pesci salati ordinari, deve pure essere colpito il pesce, comunque conservato, di cui è cenno nella voce della tariffa tipo precedente a quella relativa ai pesci sunnominati, essendo logico e giusto, come pure si è detto al numero precedente, che, tassandosi generi di qualità ordinaria, si tassino eziandio ed a maggior ragione, gli stessi generi di qualità più pregiata.

f) *Marmellate e conserve di frutti*. — Sotto tale voce vanno comprese, insieme alle marmellate, tutte le conserve di frutti a base di zucchero e di miele, e così pure i frutti conservati allo sciroppo (circ. ministeriale 16 dic. 1924, n. 164). (1)

Notisi inoltre che, per semplice errore di stampa, è stata indicata nella tariffa tipo, per la voce in esame e nei riguardi dei Comuni di 3^a classe, l'aliquota massima di lire 35 al quintale invece di lire 25, ohe rappresenta la cifra esatta.

4. — SAPONI ORDINARI E DETERSIVI.

Detta voce deve essere sempre completata con l'indicazione nominativa dei detersivi e con l'indicazione delle caratteristiche dei saponi ordinari specificate nel 3° comma dell'art. 31 del reg.

(1) riportata nel B. A. anno 1925 pag. 7.

gen. daziario, tenendo all'uopo presente quant'altro ebbesi in proposito ad avvertire nella circ. ministeriale 16 dic. 1924 n. 164.

In caso poi che ritengasi opportuno, stante le particolari condizioni del consumo locale, di non fare distinzione di voci, colpendosi così i saponi fini con la stessa aliquota degli ordinari, basterà che nella denominazione della voce sopraindicata sia tolta la parola « ordinari ».

5. — COMBUSTIBILI.

a) *Energia elettrica.* — A tale voce dovranno sempre aggiungersi le parole « per uso d'illuminazione », giacchè il dazio interno è soltanto applicabile sull'energia elettrica consumato per tale uso. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del relativo dazio, come pure di quello per il gas luce, occorre che i Comuni adottino lo speciale regol. prescritto dall'art. 38 del regol. gen. daziario 25 febb. 1924, n. 540, da formularsi secondo le norme generali indicate negli art. da 70 a 78 dello stesso reg. e da trasmettersi al Ministero, per l'omologazione, dopo l'approvazione da parte della G. P. A.

b) *Oli minerali.* — Sotto tale voce devono comprendersi anche il petrolio e la benzina (circ. Minister. 16 dic. 1924 n. 164). (1)

c) *Cera lavorata in candele od altri prodotti.* — Tale voce deve nelle tariffe comunali essere completata con le parole « ad uso combustibile », restando così escluso che si possa assoggettare a dazio la cera grezza.

6. — FORAGGI.

Le voci relative ai foraggi, indicate nella categoria 5.^a della tariffa-tipo, possono, nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, valere esclusivamente per colpire la vendita dei foraggi fatta a razioni nelle stalle pubbliche ovvero per gli equini di passaggio, mentre, giusta il combinato disposto degli art. 18 e 26 della legge daziaria 24 sett. 1923, n. 2030, in detti Comuni aperti e frazioni aperte il dazio sui foraggi, consumati dagli equini adoperati abitualmente nel territorio degli stessi Comuni e frazioni, non può riscuotersi se non mediante una tassa annua fissa nella misura indicata nella nota 5 alla tariffa-tipo e nell'art. 14 del R. D. L. 20 ottobre 1925, n. 1944. (2)

È pertanto nel caso in cui i Comuni suindicati non intendano riscuotere il dazio sui foraggi mediante la cennata tassa

(1) v. B-A anno 1925 pag. 9.

(2) v. B. A. anno 1925 pag. 241.

fissa per ogni capo delle varie specie di equini adoperati abitualmente nel territorio dei Comuni o frazioni stesse, neppure possono essere tassati i foraggi da servire per la vendita nelle stalle pubbliche o per gli equini di passaggio e quindi non debbono essere incluse in tariffa le relative voci concernenti i vari foraggi.

Nel caso inverso, i Comuni debbono determinare nella tariffa le aliquote della tassa fissa entro i limiti suindicati ed adottare lo speciale regol. prescritto dal citato art. 38 del regol. gen. daziario. Tale speciale reg. deve essere compilato secondo le modalità indicate negli art. da 40 a 53 del detto reg. gen. daziario e trasmesso al Ministero, per l'omologazione, dopo l'approvazione della G. P. A. e previo il parere della Cattedra ambulante di agricoltura.

7. — MATERIALI DA COSTRUZIONE.

Secondo il disposto degli art. 18 e 26 della legge daziaria i materiali da costruzione, tanto nei Comuni chiusi come negli aperti, debbono essere tassati nelle forme speciali previste dagli articoli medesimi in base alle quantità accertate con computo metrico mediante liquidazione da farsi a fabbrica o lavoro ultimato.

Unica eccezione, che riguarda esclusivamente i Comuni chiusi, è stata in appresso apportata alla suddetta norma generale, dall'art. 15 del R. D. legge 20 ott. 1925, n. 1944 (1) nel senso che i Comuni chiusi, in determinate condizioni, possono essere autorizzati, mediante apposito decreto del Prefetto, ad applicare invece il dazio sui materiali da costruzione al momento della loro introduzione in cinta.

Ciò premesso, è da avvertire che le voci della categoria VI della tariffa-tipo annessa alla legge, che riflettono i singoli materiali da costruzione, possono trovare applicazione, oltre che nel caso eccezionale ora ricordato, anche per la tassazione speciale a fabbrica o lavoro ultimato, ordinariamente prescritta per detti materiali, ma però soltanto quando trattisi di opere o lavori edilizi, che non si prestino alla misurazione col sistema della cubatura vuoto per pieno o non siano altrimenti imponibili, per la loro natura ed entità, nei modi previsti all'art. 55, lettere *a*) e *b*) del reg. gen. daziario, e per i quali inoltre non intendasi adottare la forma di cui alla lettera *c*), n. 1, dell'art. 55 medesimo. Conseguentemente, nella cennata ipotesi, per la imposizione dei

(1) v. B-A anno 1925 pag. 241.

materiali da costruzione nei Comuni chiusi, non autorizzati a riscuotere il dazio sugli stessi materiali alla loro introduzione in cinta, e nei Comuni aperti nonché nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, accanto alle aliquote globali entro i limiti fissati dall'art. 56 del Regol. gen. devono pure figurare in tariffa le aliquote relative ai singoli materiali, non oltre le percentuali indicate, in rapporto al valore, dalla tariffa-tipo, e sempre da applicarsi, ben s'intende, a fabbrica o lavoro ultimato.

Inoltre per detti Comuni o frazioni è fatto obbligo di adottare lo speciale regol. prescritto dal ripetuto art. 38 del regol. gen. daziario, da formularsi secondo le norme dei successivi art. da 54 a 69 e da trasmettersi al Ministero, per l'omologazione, dopo l'approvazione da parte della G. P. A. e previo il parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza.

8. — MOBILI.

Le voci relative ai mobili e sopramobili devono essere sempre completate, mediante apposite declaratorie per discriminare i mobili fini da quelli comuni con particolare riguardo alla qualità più o meno pregiata delle materie impiegate nella loro costruzione ed ai relativi lavori di rifinitura e di abbellimento.

9. — DIRITTI ACCESSORI.

Per l'applicazione dei diritti accessori, non è sufficiente il semplice riferimento a quelli indicati nella tabella annessa alla tariffa-tipo.

L'indicazione di tali diritti accessori, limitatamente a quelli che la classe e la categoria di ciascun Comune comporta e che il Comune stesso intende effettivamente di applicare, va invece riportata in calce alla rispettiva tariffa, con l'aggiunta della seguente nota: « Per l'applicazione dei suindicati diritti accessori saranno osservate le norme e le limitazioni di cui agli art. 18 e 210 del regol. gen. daziario 25 febb. 1924, n. 540 ».

Il Ministro — VOLPI

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

zia ed alla maternità, che dispongano d' inadeguate ricorse patrimoniali (art. 6 lett. B) della citata legge e, all'uopo, l'opera stessa ha stanziato nel proprio bilancio un apposito fondo per quanto in misura assai limitata.

Tenuto conto delle insufficienti disponibilità dello stanziamento previsto all'art. 39 del bilancio dell'esercizio corrente per sovvenzioni agli enti di ricovero, legalmente riconosciuti, il Ministero dell'Interno ritiene opportuno interessare le Amministrazioni degli Istituti, aventi per fine la forma di assistenza suaccennata, e che presentino o anche abbiano già presentata domanda per essere sussidiate da questo Ministero (e, in ogni modo, quelle che ritengano particolarmente meritevole di aiuto) a riprodurre, ove credano, l'istanza all'Opera Nazionale suddetta.

In tal caso l'istanza dovrà essere *intestata e indirizzata* alla stessa Opera Nazionale (Piazza Cavour 25—Roma); dovrà essere inoltre documentata ed istruita in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 15 aprile 1926, n. 718 (Gazzetta Uffic. 5 maggio u. s. n. 104).

Occorre, però, tener presente, che secondo le norme di massima adottate dalla predetta Opera Nazionale, non possono essere concessi sussidi a carico dell'Opera stessa a favore d'istituti, che abbiano già beneficiato di sovvenzioni sull'apposito fondo di questo Ministero nel corso dell'anno solare 1926.

Pregola quindi fare conformi comunicazioni ai capi di beneficenza sovrandicati per codesto Comune.

pel Prefetto—DE MASELLIS

160. **Industria stalloniera privata.** (C. P. S. 19 nov. 1926 n. 34993 ai Sindaci, Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Prego la S. V. di dare la massima diffusione in codesto Comune alle disposizioni in vigore circa la produzione equina, contenute nel R. D. L. 13 agosto 1926, n. 1442, ricordando specialmente ai proprietari interessati che, per effetto delle suindicate disposizioni:

1. i cavalli stalloni e gli asini stalloni non potranno essere adibiti, *neanche gratuitamente*, al salto di giumente e di asine di proprietà altrui se prima i privati possessori non abbiano ottenuto, per detti cavalli ed asini stalloni, regolare attestato d'approvazione;

2. è vietato ai possessori di giumente ed asine di far coprire le medesime da stallone non approvato appartenente ad altro privato proprietario;

3. i proprietari contravventori saranno puniti con la pena della multa da lire 500 a L. 5000 e, nei casi di recidiva, fino a lire 10000;

4. per ottenere l'attestato d'approvazione di cui al suindicato N. 1 della presente, i proprietari interessati devono inviare apposita domanda, con tutte le indicazioni prescritte dal Regolamento, al sig. *Presidente della Commissione per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni* presso la Direzione del Deposito Cavalli Stalloni di S. Maria Capua Vetere.

Prego pertanto d'affidare, a norma dell'art. 5 del suindicato R. D. L. al personale dipendente da cotesto Comune l'incarico della sorveglianza per l'esecuzione dei provvedimenti in parola, ricordando che gli scopritori delle infrazioni alle suindicate disposizioni avranno diritto alla metà delle somme pagate dai trasgressori a titolo di pena pecuniaria.

Attendo assicurazioni.

p. Il Prefetto — DE MASELLIS

Nel personale della R.^a Prefettura

— Il Dott. Cav. Riccardo Padula, Consigliere di Prefettura, è stato trasferito a Salerno da Aquila. All'egregio funzionario, che ha già preso possesso del suo ufficio di dirigente la divisione IV, il nostro benvenuto.

— Il vice prefetto Comm. De Masellis è stato con decreto dal 9 corr. nominato Presidente della Commissione Prov. di Appello per le Imposte Dirette, in sostituzione del Comm. Soprano.

Concorsi

Comune di Licusati — *Segretario comunale*. Concorso per titoli, documenti di rito soliti e diploma abilitazione funzioni segretario comunale. Stipendio L. 4500. Termine pres. domande e documenti: 15 dicembre 1926. Il Podestà R. Galato.

Comune di Ispani — *Medico condotto*. E' aperto il concorso per la condotta medica del Comune con cura gratuita per i soli poveri. Stipendio L. 7000, oltre L. 500 eventuale incarico di ufficiale sanitario. Documenti di rito soliti da presentarsi Segreteria comune non oltre 10 dicembre prossimo. Il Podestà Dott. F. Giffoni.

Comune di Giffoni 6 Casali — *Levatrice condotta*. Concorso per il posto di levatrice condotta per i poveri della frazione Sieti con l'annuo stipendio di L. 2000 ed aumentabile di 4 decimi quadriennali. Domanda, diploma di abilitazione all'esercizio professionale, quietanza seguito pagamento tesoreria del comune della tassa di concorso di L. 25 ed altri documenti di rito soliti da presentarsi alla Segreteria Com. non oltre il 10 gennaio 1927— Il Podestà G. Giannattasio.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO UNO O DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonam. annuo L. 30 oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali
Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

AVVERTENZA IMPORTANTE.

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

—>>> SOMMARIO <<<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

161. Sottoscrizione degli impiegati degli enti locali al prestito del littorio.

b) Circolari

162. Protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia. Locali per le sedi dei Consigli direttivi delle Federazioni Prov. e dei Comitati di patronato.

163. Domande di concessione di tombole o lotterie.

164. Dazio di consumo. Tassazione di generi non previsti nella tariffa legale.

165. Prevenzione incendi nei boschi.

166. Certificati di idoneità a condurre aut. mobili. Vidimazione.

167. Diffusione dei precetti igienici contro la tubercolosi. Divieto di sputare.

168. Limitazione del numero dei negozi al dettaglio.

169. Emissione di cartelle 6 % fatte dall'Istituto di credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

170. Impianti automatici di benzina.

171. Scadenza amministratori Cong. di Carità.

172. Prezzo della farina.

173. Cessazione del corso legale e prescrizione dei biglietti da lire 25.

174. Conseguimento licenza per conducenti di auto.

175. Fabbricazione e vendita dolceria fresca.

176. Regolamento per la panificazione. Vigilanza.

177. Fabbricazione di pasta fresca.

178. Cassa di previdenza impiegati e salariati.

179. Segnalazione nei centri abitati.

COPERTINA

Avvertenze — Circ. N. 174 a 179 — Pubblicazioni.

Indice analitico alfabetico per il 1926

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

174. Conseguimento licenza per conducenti d'auto. (C. P. S. 8 dic. 1926 n. 37331 ai Sindaci e Podestà).

Prego di portare a pubblica conoscenza che per conseguire la licenza di conducente d'auto sono necessari i seguenti documenti:

- 1.° Domanda;
- 2.° Certificato d'esame del Circolo ferroviario;
- 3.° » penale;
- 4.° » di nascita;
- 5.° » di residenza;
- 6.° » scolastico;
- 7.° » di cittadinanza;
- 8.° » medico;
- 9.° Se minorenni, autorizzazione paterna;
- 10.° Libretto con marca da lire 3,00.

Il certificato sanitario (n. 8) dovrà essere rilasciato, o

A) dall'Ufficiale Sanitario o, in sua assenza, dal sostituto.

In questo caso dovrà risultare da analoga annotazione.

B) o dai Centurioni e Capimanipolo della M. V. S. N. quali medici addetti ai rispettivi Comandi in servizio permanente.

C) o dagli Ufficiali militari medici, in attività di servizio.

secondo il modulo che segue:

Municipio di

Si certifica che il Sig. è esente da malattie fisiche e psichiche, e da deficienze organiche di qualsiasi specie che gl'impediscono di condurre con sicurezza un autoveicolo, nè presenta sintomi di intossicazione alcolica.

Possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (Tavola di Snellen) e per ciascun occhio superiore a 5/10.

Egli percepisce distintamente la voce di conservazione alla distanza di otto metri da ciascun orecchio.

(firma)

Visto per la legalizzazione della firma ecc. . . . *Il Podestà*

Il Prefetto—DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti

161. **Sottoscrizione degli impiegati degli enti locali al prestito nazionale.**
(R. D. 29 novembre 1926, pub. Gazz. Uff. 7 dicem. 1926).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai funzionari degli Enti locali, per la sottoscrizione al Prestito Nazionale, creato con il R. D. 6 novembre 1926 n. 1831, è consentito il versamento in 14 rate mensili, per quote individuali non inferiori alle lire 200, nè superiori alle lire 40 mila di capitale nominale.

La quota minima è ridotta per i salariati a L. 100.

Art. 2. — I fiduciari dell'Associazione Nazionale Fascista del Pubblico Impiego raccolgono le adesioni degli impiegati e salariati, e le trasmettono alle amministrazioni rispettive. Queste, a mezzo del proprio cassiere o di altro funzionario delegato, effettueranno presso la Banca d'Italia la sottoscrizione, per l'importo totale delle adesioni raccolte fra il personale dipendente.

Art. 3. — L'importo della somma sottoscritta è, a cura dell'amministrazione locale, trattenuto sullo stipendio dei singoli impiegati e salariati, in ragione di lire 6,25 mensili per ogni cento lire di valore nominale sottoscritte, a cominciare dal novembre 1926 e fino al dicembre 1927. L'ultima rata resta ridotta a Lire 5,75 per regolazioni di interessi.

Art. 4. — I cassieri e gli altri funzionari son tenuti alla fine di ciascun mese, al versamento globale alla Banca d'Italia della somma trattenuta.

Art. 5. — Alla fine del 1927, completati i versamenti, e conguagliati gli interessi, saranno consegnati i titoli sottoscritti con annessa cedola del secondo semestre 1927, scadente il 1.º gennaio 1928.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

Per il prestito del Littorio. Il contributo degli enti e degli impiegati locali.

Nel pubblicare la leggina con la quale si facilita agli impiegati degli enti locali di dare il loro concorso al prestito del Littorio, ci pare superfluo di aggiungere incitamenti per dimostrare la bontà della grande operazione finanziaria e il dovere che ha ogni italiano di assicurarne il successo. Ci piace soltanto di riportare la chiusa del discorso pronunziato il 6 corr. da S. E. l'On. Conte Volpi, Ministro delle Finanze: « *Chi sottoscrive al prestito del Littorio impiega bene il suo danaro, perchè affida il proprio risparmio, con elevato rendimento, allo Stato, che non lo adopera per sanare in alcun modo deficienze di un bilancio in larghissimo avanzo, ma lo ridistribuisce per i bisogni della Nazione, promovendo un migliore equilibrio creditizio, incamerando, così, la produzione, che deve affrontare la concorrenza mondiale, assicurando il lavoro ai propri figli e difendendo, in ultima analisi, il complesso di tutte le cause, che valgono a sostenere il giusto corso della nostra valuta ed il giusto potere di acquisto all'interno ed all'estero* ».

Il « Bollettino » comincia a pubblicare da questo numero l'elenco dei Comuni, delle Opere Pie ed i nomi dei funzionari ad essi addetti, che hanno data e daranno la loro adesione al prestito, lieto di costatare che enti e cittadini della nostra terra non sono stati secondi ad altri in questa affermazione di fede e di sentimento nazionale.

Ecco l'elenco degli enti maggiori sottoscrittori: L. 800 mila comune di Scafati; L. 500 mila comuni di Salerno e Sicignano; L. 200 mila Amm. prov. di Salerno e comune di Rofrano; L. 130 mila comune di Sacco; L. 100 mila comune di Laviano; L. 69

mila comune di Corleto Monforte; L. 50 mila comune di Pagani, L. 40 mila comuni di Angri, di Controne e Vietri sul Mare; L. 30 mila Ricovero di mendicità di Salerno; L. 28,500 comune di Piaggine Soprane; L. 25 mila comune di Aquara; L. 24,000 comune di Colliano; L. 20 mila comuni di Cava dei Tirreni, di Buonabitacolo, di Cuccaro Vetere; L. 15 mila comune di Acerno e Cong. di Carità di Salerno; L. 10200 comune di S. Egidio; L. 10 mila comuni di Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana Nocera Superiore e Postiglione; lire 6000 comune di S. Valentino Torio; lire 5000 comuni di Altavilla e Ricigliano, Cong. di Carità di Montecorvino Pugliano e Confraternita SS. Rosario di Scafati; lire 4375 Confraternita S.^a M.^a Vergine di Scafati; lire 4000 comune di Oliveto Citra e Associazione di Carità di Eboli; lire 3500 Cong. di Carità di Capaccio; lire 3400 Cong. di Carità di Futani; lire 3000 comuni di Montecorvino Rovella, Perdifumo, Petina, Ottati, Cong. di Carità di Sacco e Cassa Agraria di Laureana; lire 2600 comune di Postiglione; lire 2500 Monte frumentario di Altavilla; lire 2200 comune di Romagnano, Altavilla, Olevano e Cong. di Carità di S. Angelo Fasanello; lire 1500 comune di Capaccio; lire 1400 Confraternita di S. Antonio dei Nobili di Salerno; lire 1300 Cong. di Carità di Pollica; lire 1200 comune di Valle dell'Angelo; lire 1000 comune di S. Egidio Montalbino.

b) Circolari

162. Protezione e assistenza della maternità e della infanzia — Locali per le sedi dei Consigli direttivi delle Federazioni Provinciali e dei Comitati di Patronato. (C. P. S. 25 Nov. 1926 n. 36051 ai Presidenti della Commissione Reale per la Provincia, Sindaci, Podestà e Commissari).

Com'è noto, a termine dell'art. 8 della legge 10 dic. 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, le Provincie sono tenute a fornire gratuitamente i locali per

la sede dei Consigli direttivi delle Federazioni Provinciali, istituite con la legge medesima.

L'art. 92 del Regolamento 15 apr. 1926, n. 718, confermando le prescrizioni della legge, stabilisce che i locali forniti dalla Provincia per la sede dei Consigli direttivi delle Federazioni debbono essere *idonei* alla sistemazione degli uffici.

Il Ministero dell'interno ritiene che effettivamente la lettera e lo spirito delle disposizioni di cui trattasi non possano consentire che la soluzione affermativa del quesito e che, in ogni modo, il concetto (enunciato nell'art. 92 del regolamento) dell'idoneità dei locali alla *sistemazione degli uffici* implichi logicamente il presupposto che i locali siano in condizioni tali da potere essere senz'altro utilizzati per il funzionamento degli uffici e perciò forniti del mobilio a ciò necessario.

Le stesse considerazioni, per evidenti ragioni di analogia, sono da ritenersi applicabili nei riguardi dei locali dei Comitati di patronato e che, a termini della legge 10 dic. 1925, n. 2277, debbono essere forniti gratuitamente dai Comuni.

Ma anche a prescindere da ogni questione interpretativa, sia per i locali delle Federazioni provinciali che per quelli dei Comitati di patronato, devesi tener presente che la considerazione di fatto che ogni provincia o comune può, con tenue spesa od anche senza alcuna spesa, utilizzando qualche arredo accantonato nei magazzini dell'economato comunale o provinciale, fornire i mobili indispensabili per arredare i locali della sede del Consiglio e del Comitato.

Qualora, invece, all'arredamento dovesse provvedere l'Opera Nazionale (tenuto conto che dovrebbero costituirsi 76 Consigli di Federazioni provinciali ed almeno 9400 Comitati di patronato) risulterebbe a carico dell'Opera stessa una spesa così ingente da assorbire in grandissima parte le entrate di cui l'Ente dispone per il raggiungimento dei suoi compiti; il che è, evidentemente, inammissibile.

Sono pregate le SS. LL. di provvedere ai locali arredati per

agvolare il funzionamento degli organi attraverso i quali si esplica la provvida attività dell'Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia, destinata al miglioramento fisico e morale delle nostre nuove generazioni.

Gradirò un cenno di assicurazione.

pel Prefetto — DE MASELLIS

163. **Domanda di concessione di tombole e lotterie.** (C. P. S. 30 novembre 1926 n. 40326 ai Sindaci Podestà e Commissari Prefet.).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul recente regolamento pel servizio del lotto, approvato con R. D. 9 agosto c. a. n. 1601 che disciplina, fra l'altro, la procedura per l'autorizzazione, per l'esecuzione di tombole e lotterie da parte di enti morali a fine di beneficenza, o per incoraggiamento di belle arti.

Allo scopo di facilitare la istruttoria delle domande, riassumo i capisaldi delle disposizioni relative da tenersi presenti da contest'ufficio comunale per portarle a conoscenza, occorrendo, dei singoli interessati.

Premesso che le concessioni non possono essere accordate che ad *enti morali legalmente riconosciuti*, le lotterie e tombole sono distinte in due categorie: Quelle per le quali lo importo complessivo dei biglietti supera le lire centomila, che possono dal Governo essere accordate esclusivamente ai Comuni ed alle Provincie, e quelle di importo inferiore, che possono essere accordate dai Prefetti a tutti gli enti morali.

Tutte le lotterie e tombole sono sottoposte alla tassa del 20 o/o, meno, per le lotterie, quelle che si effettuano nell'ambito delle località in cui vengono esposti ed estratti i premi e sempre che il prezzo unitario dei biglietti non superi le L. 2,50 ed il complessivo ammontare di questi non ecceda le L. 5000.

Per ottenere l'autorizzazione prescritta tanto per le tombole quanto per le lotterie, gli enti debbono produrre domanda in carta bollata da L. 3,00, in duplice esemplare, accludendo, anche in doppia copia:

1.° per le lotterie :

a) il progetto relativo , nel quale saranno indicati la qualità e la quantità degli oggetti destinati in premio , la quantità ed il prezzo unitario dei biglietti da emettersi , il luogo in cui rimarranno esposti gli oggetti , il luogo , il modo ed il tempo fissato per l'estrazione e per la consegna dei premi ai vincitori;

b) il modello dei registri a matrice dal quale saranno staccati i biglietti , quando non trattisi delle piccole lotterie per le quali, come innanzi è detto, è accordata la esenzione della tassa del 20 o/10. Per queste basterà indicare nella domanda il numero dei biglietti da emettere con la maggiore approssimazione e del prezzo unitario relativo.

2.° per le tombole:

a) il progetto con la specificazione dei premi e con la indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

b) il modello del registro a madre e figlia dal quale saranno staccate le cartelle.

Tanto per le tombole quanto per le lotterie , eccettuate per queste ultime quelle esenti da tassa , dovrà esibirsi la ricevuta dalla R. Tesoreria comprovante l'eseguito deposito della somma corrispondente alla tassa di bollo ed al 20 o/10 dei biglietti e cartelle emessi.

Per tutte le concessioni , infine , dovrà eseguirsi presso la stessa Tesoreria, al conto corrente della Prefettura, un deposito corrispondente alle indennità dovute , a seconda dei casi , alla Commissione di Vigilanza o al delegato della Prefettura, a norma degli art. 211 e 221 del Regolamento.

Il Prefetto—DE BIASE

164. **Dazio consumo — Tassazione di generi non previsti nella tariffa legale.** (C. P. S. 27 Nov. 1926 n. 39025 ai Podestà e Sindaci).

Poichè con lo scadere del volgente anno cesseranno di avere effetto le autorizzazioni finora concesse ai Comuni per l'imposizione del dazio su generi non compresi nelle categorie ordinariamente tassabili , e rilevato che, a mente dell'art. 7 del R. D.

6 maggio 1926, N. 769, le deliberazioni concernenti siffatta imposizione non potranno in alcun caso aver esecuzione prima che sia intervenuta la relativa autorizzazione, stimasi opportuno richiamare in proposito l'attenzione delle SS. LL. affinchè, conformemente alle disposizioni impartite con la circolare 5 luglio 1926, pubblicata nel Bollettino Amministrativo dell'anno corr. N. 13-14, è necessario che siano inoltrate tempestivamente le domande relative all'accennata imposizione per il prossimo anno 1927, a mezzo di questa Prefettura.

pel Prefetto — DE MASELLIS

165. Prevenzione incendi nei boschi. (C. P. S. 20 Nov. 1926 n. 30785 ai Sindaci e Podestà).

Il Ministero della Economia Nazionale raccomanda vivamente perchè sia esercitata la maggiore possibile vigilanza per prevenire ed, eventualmente, reprimere gl'incendi nei boschi.

Mentre l'Ispettore forestale ha impartito severe disposizioni al personale dipendente, perchè tale vigilanza sia da esso scrupolosamente esercitata, prego le SS. LL. di disporre che la massima collaborazione sia prestata dagli agenti comunali al fine di evitare i danni gravissimi che dai suddetti incendi derivano, oltre che ai privati proprietari, alla stessa economia nazionale.

pel Prefetto — DE MASELLIS

166. Certificati di idoneità a condurre automobili. Vidimazione. (C. P. S. 23 Nov. 1926 n. 4874 ai Sindaci e Podestà della Provincia).

Prego V. S. render pubblico che per l'anno 1927 la vidimazione, da parte di questa Prefettura, dei certificati d'idoneità a condurre automobili (patentino) deve aver luogo entro il febbraio 1927.

Su detti certificati dovrà risultare il pagamento della relativa tassa in tante marche poste ed annullate col bollo a calendario dall'Ufficio del Registro.

I certificati potranno essere trasmessi direttamente dagli interessati, o a mezzo dei Comuni o dei Comandi di stazioni dell'Arma.

b. Il Prefetto — DE MASELLIS

167. **Diffusione dei precetti igienici contro la tubercolosi. Divieto di sputare.** (C. P. S. 14 Nov. 1926 n. 37464 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Con riferimento alla precedente circ. del 4 Gennaio 1925 n. 31464 (1), rammento alle SS. LL. che la «Federazione Nazionale» per la lotta contro la tubercolosi, ha fatto eseguire una targa metallica, da esporsi al pubblico, intesa a far sì che ogni cittadino sia richiamato al dovere civile di astenersi dallo sputare, ripetendo il monito « lo sputo diffonde la tubercolosi ».

Perchè sia sempre più intensificata questa forma di propaganda antitubercolare, raccomando alle SS. LL. e alle Amministrazioni dipendenti l'acquisto di un adeguato numero di dette targhe, in maniera che la buona norma possa essere largamente ricordata al pubblico.

Le richieste di tali targhe potranno essere rivolte direttamente alla Federazione, che ha costituito all'uopo uno speciale ufficio in Roma, Via Palestro N. 36, dove esse sono in vendita a lire 5 - 6 e 10 ciascuna, secondo grandezza; ovvero: alla « Associazione Nazionale Combattenti » (Roma Palazzo Venezia, e sue Rappresentanze provinciali), la quale ha dato la più ampia adesione alla iniziativa ed ha accettato di curare la diffusione delle targhe, ricavando un piccolo beneficio, che tornerà a vantaggio dei combattenti medesimi.

Il Prefetto -- DE BIASE

168. **Limitazione nel numero dei negozi al dettaglio.** (C. P. S. 20 Nov. 1926 n. 38396 ai Sindaci e Podestà della Provincia).

S. E. il Ministro dell'Economia Nazionale ha richiamata la particolare attenzione del Ministero dell'Interno sulla posizione che, di fronte all'assillante problema del caro-vita, ha assunto il commercio di dettaglio, il cui ordinamento non si è ancora ristabilito in quella definitiva sistemazione che, negli anni che

(1) V. B. A. anno 1925 pag. 12.

precedettero la guerra, aveva fatto di esso uno strumento così perfetto da dare all'Italia il primato del miglior prezzo.

Uno dei più gravi inconvenienti, che si è venuto formando durante la guerra e che permane tuttavia, per la diffusa convinzione dei grandi utili provenienti dal commercio al dettaglio, è l'eccessivo numero dei negozi e delle aziende di vendita, il quale, riducendo, per forzata condizione di cose, il giro di affari di ognuno, inasprisce sempre più ed in misura tanto più grave il fenomeno del caro della vita, in quanto che, per i fitti aumentati, per le imposte aggravate, per i maggiori stipendi al personale, le spese generali sono comparativamente più forti di quelle che erano sostenute per il passato. Le obiezioni che i ceti interessati muovono contro ogni opportuna riduzione del numero dei negozi, consistenti, sostanzialmente, nel rilievo che l'accentramento della vendita dei prodotti in un numero di spacci proporzionato a quello degli abitanti, aumenta il prezzo dell'azienda, con ripercussione su quella della merce posta in vendita, togliendo, inoltre, ogni incentivo al perfezionamento dell'azienda stessa ed alla concorrenza, non possono aver peso reale, quando l'assetto del commercio al dettaglio è giunto ad un punto così caoticamente anormale da togliere alla concorrenza la sua utile funzione livellatrice.

Ad ovviare a siffatti inconvenienti s'impone la necessità di limitare, con opportuno processo di eliminazione, il numero dei negozi.

A tal fine occorre che l'Autorità municipale non conceda più licenze per il commercio al dettaglio e che di mano in mano che gli attuali negozi cessino il loro esercizio, non siano più rinnovati. Soprattutto è da raccomandare che la chiusura degli esercizi, che oggi è ordinata in via temporanea per inadempienza da parte degli esercenti alle norme che regolano il commercio, diventi definitiva. Con questa, che è l'eliminazione più logica e naturale, si dà anche al Paese la sensazione di colpire, con giusta cognizione di causa, chi abbia contravvenuto alle norme di

igiene, sofisticate o adulterate le derrate, praticato prezzi non conformi a quelli prescritti o comunque esercitato il commercio in modo illegale o fraudolento.

Comunico quanto sopra alle SS. LL. per opportuna norma e con preghiera d'interessarsi per una conforme azione per quanto riguarda cotesto Comune.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

pel Prefetto — DE MASELLIS

169. Emissione di cartelle 6 ‰, fatta dall'Istituto di credito fondiario della Cassa di Risparmio delle provincie Lombarde. (C. P. S. 6 Dic. 1926 n. 39554 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero dell'Interno mi comunica la seguente circ. sull'emissione di cartelle del 6 ‰, fatta dall'Istituto di Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Milano:

«L'Istituto di Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle provincie Lombarde, con sede a Milano, valendosi dell'autorizzazione data con Dec. 21 ott. 1925, dal Ministero dell'Economia Nazionale, agli Istituti di Credito fondiario a stipulare mutui ed emettere le corrispondenti cartelle, ha recentemente emesso una nuova serie di titoli del valor nominale di L. 500 fruttanti l'interesse del 6 ‰.

L'emissione di tali cartelle, oltrechè giovare ad enti e privati ai quali è indispensabile l'apporto di notevoli mezzi finanziari per l'esecuzione di opere di gran mole, offre, per l'alto interesse e le serie garanzie da cui il titolo è circondato, un vantaggioso investimento di capitale.

Confido che gli enti autorizzati ad impiegare le loro disponibilità si giovino dell'acquisto del nuovo titolo, che offre vantaggioso investimento di capitale.

pel Prefetto—DE MASELLIS

170. Impianti automatici di benzina. (C. P. S. 7 Dic. 1926 num. 40173 ai Sindaci e Podestà).

A conferma delle istruzioni date con mia circ. dell'11 ago-

sto u. s. n. 25540 (1) il Ministero dell'Interno dispone che le concessioni di impianti di distributori automatici di benzina, delle quali i Comuni, le Deputazioni provinciali e gli Enti statali ricevessero domanda, non possono essere fatti e rese esecutive che dopo ottenuto il consenso della Azienda Generale Italiana Petrolii. Tale consenso deve essere richiesto all'azienda dagli enti suddetti per il tramite delle Prefetture, prima di ogni decisione in merito alla domanda di concessione e prima ancora di avere richiesto il nulla osta della commissione speciale, creata con decreto del Capo del Governo 23 ottobre 1926, pubblicato sul n. 260 della Gazz. Uff. dell' 11 novembre 1926.

Gli impianti che fossero stati eseguiti posteriormente al 15 agosto scorso senza aver ottenuto il consenso del A. G. I. P., non potranno essere messi in opera se non quando sia stato dato tale consenso.

pel Prefetto — DE MASELLIS

171. **Scadenza amministratori Congrega di Carità.** (C. P. S. 1° Dicem. 1926 n. 39095 ai Presidenti Congreghe di Carità della Provincia).

Essendo stato prospettato il quesito circa la scadenza dei componenti delle Congregazioni di Carità, nominati in base alla legge 17-6-1926, n. 1187, il Ministero Interno ha rilevato che, nel caso, debba applicarsi il principio della surrogazione, per quanto straordinaria. In base a tale principio, confortato anche dall'art. 5 legge 30-12-1923 n. 2841, pel quale le rappresentanze delle Congreghe di Carità si rinnovano per intero ogni quadriennio, la scadenza dei componenti nominati in base all'art. 12, legge 17-6-1926 si verificherà contemporaneamente alla scadenza dei componenti di nomina prefettizia rimasti in carica.

PregoLa tener presente tali istruzioni per le scadenze dei singoli componenti.

pel Prefetto — DE MASELLIS

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 192.

172. **Prezzo della farina.** (C. P. S. 2 dic. 1926 n. 40990 ai Sindaci, Commissari e Podestà).

Perchè ne siano subito edotti i produttori e commercianti di farina, comunico che nella seduta del 2 corr., questa Commissione Prov. Annonaria ha fissato il prezzo della farina abburrattata all' 82 ‰ a non oltre lire 230 il quintale. Tale prezzo rimarrà invariato fino a nuova deliberazione della Commissione stessa, cui dovrà essere rivolta ogni richiesta di aumento, fornendo i necessari elementi giustificativi.

Le SS. LL. vorranno invigilare alla più stretta osservanza del prezzo così stabilito.

Attenderò assicurazione di adempimento.

pel Prefetto—DE MASELLIS

173. **Cessazione del corso legale e prescrizione dei biglietti da L. 25.** (C. P. S. ai Sindaci e Podestà dell' 8 Dic. 1926 n. 4487).

Con R. D. 9 sett. 1926, reg. alla Corte dei Conti e pubb. nella Gazz. Uff. 11 sett. 1926 n. 212 è stato disposto che i biglietti a debito dello Stato da L. 25 cesseranno di avere corso legale al 31 dicembre 1926 e saranno prescritti al 30 giugno 1926.

Pertanto col 31 dicembre corr. cessa l'obbligo nel pubblico di ricevere in pagamento o cambio i biglietti sopra indicati, i quali, però, continueranno ad essere accettati in versamento o nei cambi, senza limitazione di somma, dalle Tesorerie ed uffici contabili dello Stato fino a tutto il 30 giugno 1927, dopo il qual termine dovranno considerarsi caduti in prescrizione e privi di valore.

Si pregano le SS. LL. di dare la massima diffusione a quanto precede.

A suo tempo saranno impartite istruzioni per stabilire il termine massimo pel versamento in Tesoreria, dopo l'avvenuta prescrizione dei biglietti di cui trattasi, ritirati dai contabili e dagli uffici incaricati.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

175. **Fabbricazione e vendita dolceria fresca.** (C. P. S. 18 dic. 1926 n. 43128 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Come da disposizioni emanate Presidenza Consiglio è ammessa fabbricazione e vendita nel Comune di dolceria fresca con farina di frumento, purchè abburrattata non meno 82 %¹⁰, dal giorno 20 corrente al 10 gennaio prossimo.

pel Prefetto — DE MASELLIS

176. **Regolamento per la panificazione-Vigilanza.** (C. P. S. 25 nov. 1926 n. 38906 ai Sindaci e Podestà della Provincia).

Spiacemi dover rilevare che non tutti i Comuni della Provincia provvedono fedelmente ad inviare a questa Prefettura il 15 ed il 30 di ogni mese una relazione sul modo com'è proceduta la vigilanza nei quindici giorni precedenti, giusta quanto fu disposto con la mia circolare N. 31062 del 27 settembre u. s. (1)

Mentre, pertanto, rivolgo alle SS. LL. viva raccomandazione perchè tale adempimento sia costantemente e puntualmente eseguito, richiamo ancora una volta tutta la loro attenzione sulla necessità di una rigorosa vigilanza affinchè tutte le disposizioni finora compartite in materia di panificazione e quelle che potranno eventualmente essere impartite in avvenire siano fatte rigorosamente osservare.

Fiducioso nella continua e solerte cooperazione delle SS. LL. onde le finalità della legge non restino frustrate, sarò in attesa del rapporto quindicinale suddetto, che dovrà pervenirmi non oltre il 5 ed il 25 di ciascun mese, senza che io debba essere costretto a nuove sollecitazioni.

Vorranno le SS. LL. assicurarmi formalmente del preciso adempimento.

pel Prefetto — DE MASELLIS

177. **Fabbricazione di pasta fresca.** (C. P. S. 11 dic. 1926 num. 40970 ai Sindaci, Commissari e Podestà della Provincia).

Il Ministero della Econ. Naz. comunica che gli pervengono, da parte di Ditte e Federazioni di Commercianti, richieste per ottenere l'autorizzazione alla vendita di farine bianche di frumento destinate alla pastificazione.

A tale riguardo rendo noto alle SS. LL., perchè ne siano subito edotti gl'interessati, che le disposizioni dell'art. 5 del R.° Decreto Legge 13 agosto 1926, n. 1448, (2) si riferiscono esclusivamente ai pastifici veri e propri, e quindi il divieto di impie-

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 222.

(2) V. B. A. anno 1926 pag. 198.

gare farina bianca per la fabbricazione della pasta fresca nelle botteghe di rivendita, deve essere rigorosamente osservato.

pel Prefetto — DE MASELLIS

178. **Cassa previdenza impiegati e salariati.** (C. P. S. 15 dic. 1926 n. 42127 ai Podestà, Sindaci e Commissari Prefettizi ed ai Presidenti delle Opere Pie della Provincia).

In virtù del R. D. legge 15-4-26 n. 679 art. 26 parte I, quest'ufficio ricorda alle SS. LL. che non più tardi del 31 gennaio 1927 dev'essere in possesso dell'elenco degl'impiegati e salariati e dei rispettivi stipendi e salari, anche in caso di vacanza del posto.

Trascorso tale termine si applicherà senz'altro preavviso la penalità stabilita dallo stesso art. 26 al. 3.

Di quanto sopra prego i Sigg. Podestà, Sindaci e Commissari di rendere edotti i Sigg. Presidenti delle Opere Pie del rispettivo Comune.

p. Il Prefetto — DE MASELLIS

179. **Segnalazioni dei centri abitati.** (C. P. S. 15 dic. 1926 n. 40428 ai Sindaci e Podestà della Provincia).

Richiamando la mia circ. del 12 nov. u. s. (1) relativa all'obbligo di segnare sulle case poste agli estremi dei centri abitati, il nome del Comune o della frazione e l'altimetria, raccomando che vi si provveda con la massima sollecitudine.

L'utilità delle segnalazioni stradali, sia per gli interessi del traffico che del turismo, è evidente, e perciò confido che i Comuni di questa Provincia vorranno ottemperare alle disposizioni del Ministero, senza costringere questa Prefettura a sollecitazioni che mal testimonierebbero della pronta disciplina delle popolazioni dei centri abitati.

Gradirò pertanto essere assicurato dei provvedimenti adottati, nel più breve tempo possibile.

p. Il Prefetto — DE MASELLIS

Publicazioni

Comm. D.^o V. Del Nero-Vice Prefetto — La legge sulla istituzione del Podestà e della Consulta Municipale — Tip. De Gasparini-Sommavilla, Belluno.

Fra i moltissimi manuali e *vademecum* pubblicati sulla materia, il lavoro del D.^o Del Nero ha indiscutibile superiorità, perchè è condotto con intendimento pratico, senza lungaggini ed inutili dissertazioni, completato per l'agevole consultazione da un accurato indice analitico. Il libro è indispensabile per gli uffici dei piccoli comuni.

(1) v. B-A, anno 1926 pag. 253.







